

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B****ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

(GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3)

Modificata da:

|                     |  | Gazzetta ufficiale |      |            |
|---------------------|--|--------------------|------|------------|
|                     |  | n.                 | pag. | data       |
| ► <b><u>M1</u></b>  | Protocollo Che Adegua l'Accordo Sullo Spazio Economico Europeo | L 1                | 572  | 3.1.1994   |
| ► <b><u>M2</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 2/94 dell'8 febbraio 1994  | L 85               | 64   | 30.3.1994  |
| ► <b><u>M3</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 3/94 dell'8 febbraio 1994  | L 85               | 65   | 30.3.1994  |
| ► <b><u>M4</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 4/94 dell'8 febbraio 1994  | L 85               | 66   | 30.3.1994  |
| ► <b><u>M5</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 5/94 dell'8 febbraio 1994  | L 85               | 71   | 30.3.1994  |
| ► <b><u>M6</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 6/94 dell'8 marzo 1994     | L 95               | 22   | 14.4.1994  |
| ► <b><u>M7</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 7/94 del 21 marzo 1994     | L 160              | 1    | 28.6.1994  |
| ► <b><u>M8</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 8/94 del 7 giugno 1994     | L 198              | 142  | 30.7.1994  |
| ► <b><u>M9</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 10/94 del 12 agosto 1994   | L 253              | 32   | 29.9.1994  |
| ► <b><u>M10</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 11/94 del 12 agosto 1994   | L 253              | 34   | 29.9.1994  |
| ► <b><u>M11</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 1/95 del 27 gennaio 1995   | L 47               | 19   | 2.3.1995   |
| ► <b><u>M12</u></b> | Decisione del Consiglio SEE n. 1/95 del 10 marzo 1995          | L 86               | 58   | 20.4.1995  |
| ► <b><u>M13</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 35/95 del 19 maggio 1995   | L 205              | 39   | 31.8.1995  |
| ► <b><u>M14</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 36/95 del 19 maggio 1995   | L 205              | 45   | 31.8.1995  |
| ► <b><u>M15</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 4/96 del 29 febbraio 1996  | L 102              | 45   | 25.4.1996  |
| ► <b><u>M16</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 45/96 del 19 luglio 1996   | L 291              | 38   | 14.11.1996 |
| ► <b><u>M17</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 54/96 del 4 ottobre 1996   | L 21               | 9    | 23.1.1997  |
| ► <b><u>M18</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 71/96 del 22 novembre 1996 | L 21               | 12   | 23.1.1997  |
| ► <b><u>M19</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 56/96 del 28 ottobre 1996  | L 58               | 50   | 27.2.1997  |
| ► <b><u>M20</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 70/96 del 29 novembre 1996 | L 71               | 43   | 13.3.1997  |
| ► <b><u>M21</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 84/96 del 20 dicembre 1996 | L 71               | 44   | 13.3.1997  |

|                     |   |       |    |            |
|---------------------|---|-------|----|------------|
| ► <b><u>M22</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 55/96 del 28 ottobre 1996   | L 85  | 64 | 27.3.1997  |
| ► <b><u>M23</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 83/96 del 13 dicembre 1996  | L 145 | 52 | 5.6.1997   |
| ► <b><u>M24</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 13/97 del 14 marzo 1997     | L 182 | 44 | 10.7.1997  |
| ► <b><u>M25</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 39/97 del 10 luglio 1997    | L 290 | 24 | 23.10.1997 |
| ► <b><u>M26</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 40/97 del 27 giugno 1997    | L 290 | 26 | 23.10.1997 |
| ► <b><u>M27</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 41/97 del 10 luglio 1997    | L 290 | 27 | 23.10.1997 |
| ► <b><u>M28</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 42/97 del 10 luglio 1997    | L 290 | 28 | 23.10.1997 |
| ► <b><u>M29</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 43/97 del 10 luglio 1997    | L 290 | 29 | 23.10.1997 |
| ► <b><u>M30</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 44/97 del 10 luglio 1997    | L 290 | 30 | 23.10.1997 |
| ► <b><u>M31</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 45/97 del 10 luglio 1997    | L 290 | 31 | 23.10.1997 |
| ► <b><u>M32</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 46/97 dell'11 luglio 1997   | L 290 | 32 | 23.10.1997 |
| ► <b><u>M33</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 37/97 del 27 giugno 1997    | L 160 | 38 | 4.6.1998   |
| ► <b><u>M34</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 38/97 del 27 giugno 1997    | L 160 | 39 | 4.6.1998   |
| ► <b><u>M35</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 73/97 del 4 ottobre 1997    | L 193 | 39 | 9.7.1998   |
| ► <b><u>M36</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 86/97 del 31 ottobre 1997   | L 193 | 40 | 9.7.1998   |
| ► <b><u>M37</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 98/97 del 12 dicembre 1997  | L 193 | 55 | 9.7.1998   |
| ► <b><u>M38</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 99/97 del 9 dicembre 1997   | L 193 | 59 | 9.7.1998   |
| ► <b><u>M39</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 102/97 del 15 dicembre 1997 | L 193 | 62 | 9.7.1998   |
| ► <b><u>M40</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 13/98 del 6 marzo 1998      | L 272 | 18 | 8.10.1998  |
| ► <b><u>M41</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 18/98 del 6 marzo 1998      | L 272 | 31 | 8.10.1998  |
| ► <b><u>M42</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 54/98 del 3 giugno 1998     | L 30  | 57 | 4.2.1999   |
| ► <b><u>M43</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 77/98 del 31 luglio 1998    | L 172 | 56 | 8.7.1999   |
| ► <b><u>M44</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 78/98 del 17 luglio 1998    | L 172 | 57 | 8.7.1999   |
| ► <b><u>M45</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 79/98 del 17 luglio 1998    | L 172 | 58 | 8.7.1999   |
| ► <b><u>M46</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 80/98 del 31 luglio 1998    | L 172 | 59 | 8.7.1999   |
| ► <b><u>M47</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 81/98 del 31 luglio 1998    | L 172 | 60 | 8.7.1999   |
| ► <b><u>M48</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 99/98 del 25 settembre 1998 | L 189 | 73 | 22.7.1999  |
| ► <b><u>M49</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 114/98 del 27 novembre 1998 | L 277 | 51 | 28.10.1999 |
| ► <b><u>M50</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 35/2000 del 31 marzo 2000   | L 141 | 62 | 15.6.2000  |

|                     |  |       |    |            |
|---------------------|--|-------|----|------------|
| ► <b><u>M51</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2000 del 31 marzo 2000    | L 141 | 64 | 15.6.2000  |
| ► <b><u>M52</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2000 del 31 marzo 2000    | L 141 | 65 | 15.6.2000  |
| ► <b><u>M53</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2000 del 31 marzo 2000    | L 141 | 66 | 15.6.2000  |
| ► <b><u>M54</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 39/2000 dell'11 aprile 2000  | L 141 | 67 | 15.6.2000  |
| ► <b><u>M55</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2000 dell'11 aprile 2000  | L 141 | 68 | 15.6.2000  |
| ► <b><u>M56</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 22/1999 del 26 febbraio 1999 | L 148 | 47 | 22.6.2000  |
| ► <b><u>M57</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 23/1999 del 26 febbraio 1999 | L 148 | 48 | 22.6.2000  |
| ► <b><u>M58</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 24/1999 del 26 febbraio 1999 | L 148 | 49 | 22.6.2000  |
| ► <b><u>M59</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 25/1999 del 26 febbraio 1999 | L 148 | 51 | 22.6.2000  |
| ► <b><u>M60</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 26/1999 del 26 febbraio 1999 | L 148 | 53 | 22.6.2000  |
| ► <b><u>M61</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 27/1999 del 26 febbraio 1999 | L 148 | 54 | 22.6.2000  |
| ► <b><u>M62</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2000 del 19 maggio 2000   | L 174 | 55 | 13.7.2000  |
| ► <b><u>M63</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2000 del 19 maggio 2000   | L 174 | 57 | 13.7.2000  |
| ► <b><u>M64</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2000 del 19 maggio 2000   | L 174 | 58 | 13.7.2000  |
| ► <b><u>M65</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2000 del 22 maggio 2000   | L 174 | 59 | 13.7.2000  |
| ► <b><u>M66</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2000 del 28 giugno 2000   | L 237 | 83 | 21.9.2000  |
| ► <b><u>M67</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2000 del 2 agosto 2000    | L 250 | 53 | 5.10.2000  |
| ► <b><u>M68</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 38/1999 del 30 marzo 1999    | L 266 | 27 | 19.10.2000 |
| ► <b><u>M69</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 45/1999 del 26 marzo 1999    | L 266 | 53 | 19.10.2000 |
| ► <b><u>M70</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 60/1999 del 30 aprile 1999   | L 284 | 38 | 9.11.2000  |
| ► <b><u>M71</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 69/1999 del 2 giugno 1999    | L 284 | 55 | 9.11.2000  |
| ► <b><u>M72</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 70/1999 del 2 giugno 1999    | L 284 | 57 | 9.11.2000  |
| ► <b><u>M73</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 71/1999 del 2 giugno 1999    | L 284 | 59 | 9.11.2000  |
| ► <b><u>M74</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 72/1999 del 15 giugno 1999   | L 284 | 61 | 9.11.2000  |
| ► <b><u>M75</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 73/1999 del 28 maggio 1999   | L 284 | 63 | 9.11.2000  |
| ► <b><u>M76</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 74/1999 del 28 maggio 1999   | L 284 | 65 | 9.11.2000  |
| ► <b><u>M77</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 82/1999 del 25 giugno 1999   | L 296 | 39 | 23.11.2000 |
| ► <b><u>M78</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 83/1999 del 25 giugno 1999   | L 296 | 41 | 23.11.2000 |
| ► <b><u>M79</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 89/1999 del 25 giugno 1999   | L 296 | 51 | 23.11.2000 |
| ► <b><u>M80</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 90/1999 del 25 giugno 1999   | L 296 | 53 | 23.11.2000 |

|                      |  |       |    |            |
|----------------------|--|-------|----|------------|
| ► <b><u>M81</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 99/1999 del 30 luglio 1999     | L 296 | 78 | 23.11.2000 |
| ► <b><u>M82</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 100/1999 del 30 luglio 1999    | L 296 | 79 | 23.11.2000 |
| ► <b><u>M83</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2000 del 2 ottobre 2000     | L 315 | 26 | 14.12.2000 |
| ► <b><u>M84</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2000 del 2 ottobre 2000     | L 315 | 28 | 14.12.2000 |
| ► <b><u>M85</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2000 del 2 ottobre 2000     | L 315 | 30 | 14.12.2000 |
| ► <b><u>M86</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2000 del 2 ottobre 2000     | L 315 | 32 | 14.12.2000 |
| ► <b><u>M87</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2000 del 27 ottobre 2000    | L 7   | 29 | 11.1.2001  |
| ► <b><u>M88</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2000 del 10 novembre 2000  | L 7   | 32 | 11.1.2001  |
| ► <b><u>M89</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2000 del 10 novembre 2000  | L 7   | 36 | 11.1.2001  |
| ► <b><u>M90</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2000 del 10 novembre 2000  | L 7   | 38 | 11.1.2001  |
| ► <b><u>M91</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2000 del 15 dicembre 2000  | L 52  | 37 | 22.2.2001  |
| ► <b><u>M92</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 114/2000 del 22 dicembre 2000  | L 52  | 40 | 22.2.2001  |
| ► <b><u>M93</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 172/1999 del 26 novembre 1999  | L 61  | 31 | 1.3.2001   |
| ► <b><u>M94</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 173/1999 del 26 novembre 1999  | L 61  | 33 | 1.3.2001   |
| ► <b><u>M95</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 174/1999 del 26 novembre 1999  | L 61  | 35 | 1.3.2001   |
| ► <b><u>M96</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 187/1999 del 17 dicembre 1999  | L 74  | 18 | 15.3.2001  |
| ► <b><u>M97</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 188/1999 del 17 dicembre 1999  | L 74  | 20 | 15.3.2001  |
| ► <b><u>M98</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 192/1999 del 17 dicembre 1999  | L 74  | 32 | 15.3.2001  |
| ► <b><u>M99</u></b>  | Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2000 del 28 gennaio 2000    | L 103 | 34 | 12.4.2001  |
| ► <b><u>M100</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2000 del 25 febbraio 2000   | L 103 | 51 | 12.4.2001  |
| ► <b><u>M101</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2001 del 18 maggio 2001     | L 165 | 64 | 21.6.2001  |
| ► <b><u>M102</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2001 del 18 maggio 2001     | L 165 | 65 | 21.6.2001  |
| ► <b><u>M103</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2001 del 19 giugno 2001     | L 238 | 41 | 6.9.2001   |
| ► <b><u>M104</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2001 del 19 giugno 2001     | L 238 | 43 | 6.9.2001   |
| ► <b><u>M105</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2001 del 13 luglio 2001     | L 251 | 25 | 20.9.2001  |
| ► <b><u>M106</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2001 del 13 luglio 2001     | L 251 | 26 | 20.9.2001  |
| ► <b><u>M107</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2001 del 13 luglio 2001    | L 251 | 27 | 20.9.2001  |
| ► <b><u>M108</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001 del 23 novembre 2001  | L 22  | 34 | 24.1.2002  |
| ► <b><u>M109</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 164/2001 dell'11 dicembre 2001 | L 65  | 46 | 7.3.2002   |
| ► <b><u>M110</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 165/2001 dell'11 dicembre 2001 | L 65  | 48 | 7.3.2002   |

|                      |  |       |    |            |
|----------------------|--|-------|----|------------|
| ► <b><u>M111</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2002 del 19 aprile 2002   | L 154 | 34 | 13.6.2002  |
| ► <b><u>M112</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2002 del 31 maggio 2002   | L 238 | 38 | 5.9.2002   |
| ► <b><u>M113</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2002 del 31 maggio 2002   | L 238 | 40 | 5.9.2002   |
| ► <b><u>M114</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2002 del 25 giugno 2002   | L 266 | 71 | 3.10.2002  |
| ► <b><u>M115</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2002 del 12 luglio 2002  | L 298 | 37 | 31.10.2002 |
| ► <b><u>M116</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2002 del 27 settembre 2002   | L 336 | 36 | 12.12.2002 |
| ► <b><u>M117</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2002 dell'8 novembre 2002  | L 19  | 5  | 23.1.2003  |
| ► <b><u>M118</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2002 dell'8 novembre 2002  | L 19  | 52 | 23.1.2003  |
| ► <b><u>M119</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2003 del 31 gennaio 2003  | L 94  | 78 | 10.4.2003  |
| ► <b><u>M120</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2003 del 31 gennaio 2003  | L 94  | 80 | 10.4.2003  |
| ► <b><u>M121</u></b> | Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo                       | L 107 | 17 | 30.4.2003  |
| ► <b><u>M122</u></b> | Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo                   | L 107 | 40 | 30.4.2003  |
| ► <b><u>M123</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2003 del 14 marzo 2003  | L 137 | 32 | 5.6.2003   |
| ► <b><u>M124</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2003 del 14 marzo 2003  | L 137 | 46 | 5.6.2003   |
| ► <b><u>M125</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2003 del 16 maggio 2003   | L 193 | 54 | 31.7.2003  |
| ► <b><u>M126</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2003 del 20 giugno 2003   | L 257 | 42 | 9.10.2003  |
| ► <b><u>M127</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2003 del 20 giugno 2003   | L 257 | 44 | 9.10.2003  |
| ► <b><u>M128</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2003 dell'11 luglio 2003  | L 272 | 34 | 23.10.2003 |
| ► <b><u>M129</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 163/2003 del 7 novembre 2003   | L 41  | 64 | 12.2.2004  |
| ► <b><u>M130</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 164/2003 del 7 novembre 2003   | L 41  | 67 | 12.2.2004  |
| ► <b><u>M131</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 165/2003 del 7 novembre 2003   | L 41  | 69 | 12.2.2004  |
| ► <b><u>M132</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 181/2003 del 5 dicembre 2003   | L 88  | 63 | 25.3.2004  |
| ► <b><u>M133</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2004 del 6 febbraio 2004   | L 116 | 56 | 22.4.2004  |
| ► <b><u>M134</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2004 del 6 febbraio 2004  | L 116 | 58 | 22.4.2004  |
| ► <b><u>M135</u></b> | Accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo | L 130 | 11 | 29.4.2004  |

|                      |   |       |     |            |
|----------------------|---|-------|-----|------------|
| ► <b><u>M136</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2004 dell'8 giugno 2004      | L 219 | 13  | 19.6.2004  |
| ► <b><u>M137</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2004 dell'8 giugno 2004      | L 219 | 24  | 19.6.2004  |
| ► <b><u>M138</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2004 del 23 aprile 2004      | L 277 | 29  | 26.8.2004  |
| ► <b><u>M139</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2004 del 26 aprile 2004      | L 277 | 182 | 26.8.2004  |
| ► <b><u>M140</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2004 del 26 aprile 2004      | L 277 | 183 | 26.8.2004  |
| ► <b><u>M141</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2004 del 26 aprile 2004      | L 277 | 185 | 26.8.2004  |
| ► <b><u>M142</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004 del 29 ottobre 2004    | L 342 | 30  | 18.11.2004 |
| ► <b><u>M143</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2004 dell'8 giugno 2004      | L 349 | 48  | 25.11.2004 |
| ► <b><u>M144</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2004 dell'8 giugno 2004      | L 349 | 49  | 25.11.2004 |
| ► <b><u>M145</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2004 dell'8 giugno 2004      | L 349 | 51  | 25.11.2004 |
| ► <b><u>M146</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004, dell'8 giugno 2004     | L 349 | 52  | 25.11.2004 |
| ► <b><u>M147</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2004, del 6 agosto 2004     | L 64  | 1   | 10.3.2005  |
| ► <b><u>M148</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 116/2004, del 6 agosto 2004     | L 64  | 3   | 10.3.2005  |
| ► <b><u>M149</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2004, del 6 agosto 2004     | L 64  | 5   | 10.3.2005  |
| ► <b><u>M150</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004, del 24 settembre 2004 | L 64  | 57  | 10.3.2005  |
| ► <b><u>M151</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2004, del 24 settembre 2004 | L 64  | 80  | 10.3.2005  |
| ► <b><u>M152</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2004, del 29 ottobre 2004   | L 102 | 45  | 21.4.2005  |
| ► <b><u>M153</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 177/2004 del 3 dicembre 2004    | L 133 | 33  | 26.5.2005  |
| ► <b><u>M154</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 178/2004 del 3 dicembre 2004    | L 133 | 35  | 26.5.2005  |
| ► <b><u>M155</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 180/2004 del 16 dicembre 2004   | L 133 | 42  | 26.5.2005  |
| ► <b><u>M156</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 181/2004 del 16 dicembre 2004   | L 133 | 44  | 26.5.2005  |
| ► <b><u>M157</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 182/2004 del 16 dicembre 2004   | L 133 | 46  | 26.5.2005  |
| ► <b><u>M158</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 183/2004 del 16 dicembre 2004   | L 133 | 48  | 26.5.2005  |
| ► <b><u>M159</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2005, dell'8 febbraio 2005   | L 161 | 52  | 23.6.2005  |
| ► <b><u>M160</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2005 dell'11 marzo 2005      | L 198 | 38  | 28.7.2005  |
| ► <b><u>M161</u></b> | Decisione del comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005      | L 198 | 45  | 28.7.2005  |
| ► <b><u>M162</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2005, del 29 aprile 2005     | L 239 | 64  | 15.9.2005  |
| ► <b><u>M163</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2005, del 29 aprile 2005     | L 239 | 66  | 15.9.2005  |
| ► <b><u>M164</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2005, del 29 aprile 2005     | L 239 | 67  | 15.9.2005  |

|                      |   |       |    |            |
|----------------------|---|-------|----|------------|
| ► <b><u>M165</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2005, del 29 aprile 2005   | L 239 | 68 | 15.9.2005  |
| ► <b><u>M166</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2005 del 10 giugno 2005  | L 268 | 24 | 13.10.2005 |
| ► <b><u>M167</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2005 del 10 giugno 2005  | L 268 | 25 | 13.10.2005 |
| ► <b><u>M168</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005   | L 306 | 45 | 24.11.2005 |
| ► <b><u>M169</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 136/2005 del 21 ottobre 2005  | L 321 | 1  | 8.12.2005  |
| ► <b><u>M170</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2005 del 30 settembre 2005                                      | L 339 | 32 | 22.12.2005 |
| ► <b><u>M171</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 129/2005 del 30 settembre 2005                                      | L 339 | 55 | 22.12.2005 |
| ► <b><u>M172</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2005 del 21 ottobre 2005  | L 14  | 24 | 19.1.2006  |
| ► <b><u>M173</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2006 del 27 gennaio 2006   | L 92  | 46 | 30.3.2006  |
| ► <b><u>M174</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2006 del 10 marzo 2006   | L 147 | 58 | 1.6.2006   |
| ► <b><u>M175</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 39/2006 del 10 marzo 2006   | L 147 | 61 | 1.6.2006   |
| ► <b><u>M176</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2006 del 10 marzo 2006   | L 147 | 63 | 1.6.2006   |
| ► <b><u>M177</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2006 del 10 marzo 2006   | L 147 | 64 | 1.6.2006   |
| ► <b><u>M178</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2006 del 2 giugno 2006   | L 245 | 44 | 7.9.2006   |
| ► <b><u>M179</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2006 del 2 giugno 2006   | L 245 | 45 | 7.9.2006   |
| ► <b><u>M180</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2006 del 2 giugno 2006   | L 245 | 46 | 7.9.2006   |
| ► <b><u>M181</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2006 del 7 luglio 2006   | L 289 | 50 | 19.10.2006 |
| ► <b><u>M182</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 128/2006 del 22 settembre 2006                                      | L 333 | 60 | 30.11.2006 |
| ► <b><u>M183</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2006 del 27 ottobre 2006  | L 366 | 83 | 21.12.2006 |
| ► <b><u>M184</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2006 del 27 ottobre 2006  | L 366 | 85 | 21.12.2006 |
| ► <b><u>M185</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2006 dell'8 dicembre 2006                                       | L 89  | 25 | 29.3.2007  |
| ► <b><u>M186</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 161/2006 dell'8 dicembre 2006                                       | L 89  | 40 | 29.3.2007  |
| ► <b><u>M187</u></b> | Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo | L 221 | 15 | 25.8.2007  |
| ► <b><u>M188</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2007 del 15 giugno 2007  | L 304 | 43 | 22.11.2007 |
| ► <b><u>M189</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2007 del 15 giugno 2007  | L 304 | 45 | 22.11.2007 |
| ► <b><u>M190</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2007 del 15 giugno 2007  | L 304 | 47 | 22.11.2007 |
| ► <b><u>M191</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2007 del 15 giugno 2007  | L 304 | 49 | 22.11.2007 |
| ► <b><u>M192</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2007 del 29 giugno 2007  | L 304 | 51 | 22.11.2007 |
| ► <b><u>M193</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2007 del 15 giugno 2007  | L 304 | 52 | 22.11.2007 |
| ► <b><u>M194</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2007 del 15 giugno 2007  | L 304 | 53 | 22.11.2007 |

|                      |  |       |    |            |
|----------------------|--|-------|----|------------|
| ► <b><u>M195</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2007 del 29 giugno 2007     | L 304 | 54 | 22.11.2007 |
| ► <b><u>M196</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2007 del 29 giugno 2007     | L 304 | 56 | 22.11.2007 |
| ► <b><u>M197</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2007 del 27 luglio 2007     | L 47  | 1  | 21.2.2008  |
| ► <b><u>M198</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2007 del 28 settembre 2007  | L 47  | 3  | 21.2.2008  |
| ► <b><u>M199</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2007 del 28 settembre 2007 | L 47  | 36 | 21.2.2008  |
| ► <b><u>M200</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 131/2007 del 28 settembre 2007 | L 47  | 67 | 21.2.2008  |
| ► <b><u>M201</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007   | L 100 | 1  | 10.4.2008  |
| ► <b><u>M202</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2007 del 26 ottobre 2007   | L 100 | 70 | 10.4.2008  |
| ► <b><u>M203</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2007 del 26 ottobre 2007   | L 100 | 99 | 10.4.2008  |
| ► <b><u>M204</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2008 del 1° febbraio 2008   | L 154 | 38 | 12.6.2008  |
| ► <b><u>M205</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2008 del 1° febbraio 2008   | L 154 | 40 | 12.6.2008  |
| ► <b><u>M206</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 39/2008 del 14 marzo 2008      | L 182 | 42 | 10.7.2008  |
| ► <b><u>M207</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2008 del 6 giugno 2008      | L 257 | 41 | 25.9.2008  |
| ► <b><u>M208</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2008 del 6 giugno 2008      | L 257 | 45 | 25.9.2008  |
| ► <b><u>M209</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2008 del 6 giugno 2008      | L 257 | 46 | 25.9.2008  |
| ► <b><u>M210</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2008 del 6 giugno 2008      | L 257 | 47 | 25.9.2008  |
| ► <b><u>M211</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2008 del 4 luglio 2008      | L 280 | 12 | 23.10.2008 |
| ► <b><u>M212</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2008 del 4 luglio 2008      | L 280 | 34 | 23.10.2008 |
| ► <b><u>M213</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2008 del 4 luglio 2008      | L 280 | 36 | 23.10.2008 |
| ► <b><u>M214</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2008 del 26 settembre 2008 | L 309 | 39 | 20.11.2008 |
| ► <b><u>M215</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2008 del 5 novembre 2008   | L 339 | 93 | 18.12.2008 |
| ► <b><u>M216</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2009 del 17 marzo 2009      | L 130 | 36 | 28.5.2009  |
| ► <b><u>M217</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2009 del 29 maggio 2009     | L 232 | 13 | 3.9.2009   |
| ► <b><u>M218</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2009 del 29 maggio 2009     | L 232 | 39 | 3.9.2009   |
| ► <b><u>M219</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 del 30 giugno 2009     | L 232 | 40 | 3.9.2009   |
| ► <b><u>M220</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2009 del 3 luglio 2009      | L 277 | 43 | 22.10.2009 |
| ► <b><u>M221</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2009 del 3 luglio 2009      | L 277 | 45 | 22.10.2009 |
| ► <b><u>M222</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2009 del 3 luglio 2009      | L 277 | 47 | 22.10.2009 |
| ► <b><u>M223</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2009 del 3 luglio 2009      | L 277 | 49 | 22.10.2009 |
| ► <b><u>M224</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2009 dell'8 luglio 2009     | L 277 | 50 | 22.10.2009 |

|                      |  |       |    |            |
|----------------------|--|-------|----|------------|
| ► <b><u>M225</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2009 del 22 ottobre 2009   | L 334 | 20 | 17.12.2009 |
| ► <b><u>M226</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 118/2009 del 22 ottobre 2009   | L 334 | 22 | 17.12.2009 |
| ► <b><u>M227</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 119/2009 del 22 ottobre 2009   | L 334 | 23 | 17.12.2009 |
| ► <b><u>M228</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2009 del 4 dicembre 2009   | L 62  | 56 | 11.3.2010  |
| ► <b><u>M229</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2009 del 4 dicembre 2009   | L 62  | 65 | 11.3.2010  |
| ► <b><u>M230</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2009 del 4 dicembre 2009   | L 62  | 67 | 11.3.2010  |
| ► <b><u>M231</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2010 del 29 gennaio 2010  | L 101 | 26 | 22.4.2010  |
| ► <b><u>M232</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2010 del 30 aprile 2010   | L 181 | 26 | 15.7.2010  |
| ► <b><u>M233</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2010 del 30 aprile 2010   | L 181 | 27 | 15.7.2010  |
| ► <b><u>M234</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2010 dell'11 giugno 2010  | L 244 | 37 | 16.9.2010  |
| ► <b><u>M235</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2010 dell'11 giugno 2010  | L 244 | 39 | 16.9.2010  |
| ► <b><u>M236</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2010 dell'11 giugno 2010  | L 244 | 41 | 16.9.2010  |
| ► <b><u>M237</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2010 del 2 luglio 2010  | L 277 | 46 | 21.10.2010 |
| ► <b><u>M238</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2010 del 2 luglio 2010  | L 277 | 53 | 21.10.2010 |
| ► <b><u>M239</u></b> | Accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 | L 291 | 4  | 9.11.2010  |
| ► <b><u>M240</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2011 dell'11 febbraio 2011   | L 117 | 1  | 5.5.2011   |
| ► <b><u>M241</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011 del 20 maggio 2011   | L 196 | 29 | 28.7.2011  |
| ► <b><u>M242</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011 del 1° luglio 2011   | L 262 | 33 | 6.10.2011  |
| ► <b><u>M243</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2011 del 19 luglio 2011   | L 262 | 63 | 6.10.2011  |
| ► <b><u>M244</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2011 del 19 luglio 2011   | L 262 | 64 | 6.10.2011  |
| ► <b><u>M245</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2011 del 30 settembre 2011   | L 318 | 42 | 1.12.2011  |
| ► <b><u>M246</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2012 del 30 marzo 2012  | L 207 | 41 | 2.8.2012   |
| ► <b><u>M247</u></b> | Decisione del comitato misto SEE n. 101/2012 del 30 aprile 2012  | L 248 | 39 | 13.9.2012  |
| ► <b><u>M248</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2012 del 30 aprile 2012  | L 248 | 40 | 13.9.2012  |
| ► <b><u>M249</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2012 del 15 giugno 2012  | L 270 | 31 | 4.10.2012  |
| ► <b><u>M250</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2012 del 15 giugno 2012  | L 270 | 44 | 4.10.2012  |
| ► <b><u>M251</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2012 del 15 giugno 2012  | L 270 | 46 | 4.10.2012  |
| ► <b><u>M252</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2012 del 13 luglio 2012  | L 309 | 21 | 8.11.2012  |
| ► <b><u>M253</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2012 del 13 luglio 2012  | L 309 | 23 | 8.11.2012  |
| ► <b><u>M254</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2012 del 13 luglio 2012  | L 309 | 25 | 8.11.2012  |
| ► <b><u>M255</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2012 del 13 luglio 2012  | L 309 | 26 | 8.11.2012  |

|                      |  |       |    |            |
|----------------------|--|-------|----|------------|
| ► <b><u>M256</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2012 del 13 luglio 2012  | L 309 | 27 | 8.11.2012  |
| ► <b><u>M257</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 190/2012 del 28 settembre 2012   | L 341 | 44 | 13.12.2012 |
| ► <b><u>M258</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 204/2012 del 26 ottobre 2012   | L 21  | 57 | 24.1.2013  |
| ► <b><u>M259</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 233/2012 del 7 dicembre 2012   | L 81  | 35 | 21.3.2013  |
| ► <b><u>M260</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2013 del 1° febbraio 2013   | L 144 | 23 | 30.5.2013  |
| ► <b><u>M261</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2013 del 3 maggio 2013   | L 291 | 67 | 31.10.2013 |
| ► <b><u>M262</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 118/2013 del 14 giugno 2013  | L 318 | 20 | 28.11.2013 |
| ► <b><u>M263</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 132/2013 del 14 giugno 2013  | L 318 | 34 | 28.11.2013 |
| ► <b><u>M264</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2013 dell'8 luglio 2013  | L 345 | 1  | 19.12.2013 |
| ► <b><u>M265</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 134/2013 dell'8 luglio 2013  | L 345 | 2  | 19.12.2013 |
| ► <b><u>M266</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 211/2013 dell'8 novembre 2013  | L 92  | 37 | 27.3.2014  |
| ► <b><u>M267</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 212/2013 dell'8 novembre 2013  | L 92  | 38 | 27.3.2014  |
| ► <b><u>M268</u></b> | Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e tre accordi collegati | L 170 | 5  | 11.6.2014  |
| ► <b><u>M269</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2014 del 16 maggio 2014  | L 310 | 80 | 30.10.2014 |
| ► <b><u>M270</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2014 del 16 maggio 2014  | L 310 | 82 | 30.10.2014 |
| ► <b><u>M271</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2014 del 16 maggio 2014  | L 310 | 83 | 30.10.2014 |
| ► <b><u>M272</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2014 del 16 maggio 2014  | L 310 | 84 | 30.10.2014 |
| ► <b><u>M273</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2014 del 27 giugno 2014  | L 342 | 55 | 27.11.2014 |
| ► <b><u>M274</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2014 del 27 giugno 2014  | L 342 | 56 | 27.11.2014 |
| ► <b><u>M275</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2014 del 27 giugno 2014  | L 342 | 58 | 27.11.2014 |
| ► <b><u>M276</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2014 del 27 giugno 2014  | L 342 | 59 | 27.11.2014 |
| ► <b><u>M277</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2014 del 27 giugno 2014  | L 342 | 60 | 27.11.2014 |
| ► <b><u>M278</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 151/2014 del 27 giugno 2014  | L 342 | 61 | 27.11.2014 |
| ► <b><u>M279</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2014 del 9 luglio 2014   | L 15  | 85 | 22.1.2015  |
| ► <b><u>M280</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2014 del 9 luglio 2014   | L 15  | 86 | 22.1.2015  |
| ► <b><u>M281</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2014 del 9 luglio 2014   | L 15  | 87 | 22.1.2015  |
| ► <b><u>M282</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 192/2014 del 25 settembre 2014   | L 202 | 44 | 30.7.2015  |
| ► <b><u>M283</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 201/2014 del 25 settembre 2014   | L 202 | 55 | 30.7.2015  |
| ► <b><u>M284</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 202/2014 del 25 settembre 2014   | L 202 | 56 | 30.7.2015  |
| ► <b><u>M285</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 244/2014 del 24 ottobre 2014   | L 230 | 52 | 3.9.2015   |
| ► <b><u>M286</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 247/2014 del 13 novembre 2014  | L 263 | 36 | 8.10.2015  |
| ► <b><u>M287</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 248/2014 del 13 novembre 2014  | L 263 | 38 | 8.10.2015  |
| ► <b><u>M288</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 249/2014 del 13 novembre 2014  | L 263 | 40 | 8.10.2015  |

---

|                      |   |       |    |            |
|----------------------|---|-------|----|------------|
| ► <b><u>M289</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 250/2014 del 13 novembre 2014 | L 263 | 42 | 8.10.2015  |
| ► <b><u>M290</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 251/2014 del 13 novembre 2014 | L 263 | 44 | 8.10.2015  |
| ► <b><u>M291</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 252/2014 del 13 novembre 2014 | L 263 | 46 | 8.10.2015  |
| ► <b><u>M292</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 253/2014 del 13 novembre 2014 | L 263 | 47 | 8.10.2015  |
| ► <b><u>M293</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 300/2014 del 12 dicembre 2014 | L 311 | 55 | 26.11.2015 |
| ► <b><u>M294</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 301/2014 del 12 dicembre 2014 | L 311 | 56 | 26.11.2015 |
| ► <b><u>M295</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2015 del 25 febbraio 2015  | L 93  | 49 | 7.4.2016   |
| ► <b><u>M296</u></b> | Decisione del Comitato misto SEE n. 33/2015 del 25 febbraio 2015  | L 93  | 50 | 7.4.2016   |

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 349 del 25.11.2004, pag. 70 (79/2004)
- **C2** Rettifica, GU L 198 del 28.7.2005, pag. 65 (182/2004)
- **C3** Rettifica, GU L 53 del 23.2.2006, pag. 65 (89/2005)
- **C4** Rettifica, GU L 47 del 21.2.2008, pag. 69 (131/2007)
- **C5** Rettifica, GU L 247 del 13.9.2012, pag. 16 (104/2011)
- **C6** Rettifica, GU L 211 del 17.7.2014, pag. 49 (121/2012)

**ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO****INDICE**

PREAMBOLO

PARTE I OBIETTIVI E PRINCIPI

PARTE II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Capo 1 Principi fondamentali

Capo 2 Prodotti agricoli e della pesca

Capo 3 Cooperazione in campo doganale e agevolazione degli scambi

Capo 4 Altre norme in materia di libera circolazione delle merci

Capo 5 Prodotti carbosiderurgici

PARTE III LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

Capo 1 Lavoratori subordinati e lavoratori autonomi

Capo 2 Diritto di stabilimento

Capo 3 Servizi

Capo 4 Capitali

Capo 5 Cooperazione in materia di politica economica e monetaria

Capo 6 Trasporti

PARTE IV CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI

Capo 1 Regole applicabili alle imprese

Capo 2 Aiuti di Stato

Capo 3 Altre norme comuni

PARTE V DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ

Capo 1 Politica sociale

Capo 2 Protezione dei consumatori

Capo 3 Ambiente

Capo 4 Statistiche

Capo 5 Diritto societario

PARTE VI COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ.

PARTE VII DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Capo 1 Struttura dell'associazione

Capo 2 Procedura decisionale

Capo 3 Omogeneità, procedura di vigilanza e composizione delle controversie

Capo 4 Misure di salvaguardia

PARTE VIII MECCANISMO FINANZIARIO

PARTE IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

PROTOCOLLI

ALLEGATI.

ATTO FINALE

**▼ B****PREAMBOLO****▼ M187**

LA COMUNITÀ EUROPEA,  
 IL REGNO DEL BELGIO,  
 LA REPUBBLICA DI BULGARIA,  
 LA REPUBBLICA CECA,  
 IL REGNO DI DANIMARCA,  
 LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,  
 LA REPUBBLICA DI ESTONIA,  
 L'IRLANDA,  
 LA REPUBBLICA ELLENICA,  
 IL REGNO DI SPAGNA,  
 LA REPUBBLICA FRANCESE,

**▼ M268**

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

**▼ M187**

LA REPUBBLICA ITALIANA,  
 LA REPUBBLICA DI CIPRO,  
 LA REPUBBLICA DI LETTONIA,  
 LA REPUBBLICA DI LITUANIA,  
 IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,  
 ► **M268** ————— ◀ UNGHERIA,  
 ► **M268** LA REPUBBLICA DI ◀ MALTA,  
 IL REGNO DEI PAESI BASSI,  
 LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
 LA REPUBBLICA DI POLONIA,  
 LA REPUBBLICA PORTOGHESE,  
 LA ROMANIA,  
 LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,  
 LA REPUBBLICA SLOVACCA,  
 LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,  
 IL REGNO DI SVEZIA,  
 IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,  
 e  
 LA REPUBBLICA D'ISLANDA,  
 IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,  
 IL REGNO DI NORVEGIA,

**▼ B**

in appresso denominati le Parti contraenti;

CONVINTI del contributo che lo Spazio economico europeo porterà alla costruzione di un'Europa fondata sulla pace, la democrazia e i diritti dell'uomo;

RIAFFERMANDO il carattere altamente prioritario che per essi rivestono le relazioni privilegiate tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e gli Stati AELS (EFTA), fondate sulla vicinanza, su una secolare comunanza di valori e sull'identità europea;

**▼B**

RISOLUTI a contribuire, nell'ambito di un'economia di mercato, alla liberalizzazione mondiale degli scambi e alla cooperazione, in particolare nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della Convenzione sull'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

CONSIDERANDO l'obiettivo di creare uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza, dotato di strumenti di attuazione adeguati, anche a livello giuridico, e realizzato su basi di uguaglianza e reciprocità e di un complesso equilibrato di vantaggi, diritti ed obblighi per le Parti contraenti;

RISOLUTI a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell'intero Spazio economico europeo, nonché una più intensa e vasta cooperazione nelle politiche orizzontali e di accompagnamento;

SOLLECITI di promuovere uno sviluppo armonioso dello Spazio economico europeo e convinti della necessità di contribuire, tramite l'attuazione del presente accordo, a ridurre le disparità economiche e sociali tra le varie regioni;

INTENZIONATI a contribuire all'intensificazione della cooperazione tra i membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), nonché tra le varie parti sociali nella Comunità europea e negli Stati AELS (EFTA);

CONVINTI del ruolo di rilievo che i singoli cittadini svolgeranno nello Spazio economico europeo con l'esercizio dei diritti loro conferiti dal presente accordo ed attraverso la tutela, sul piano giuridico, di tali diritti;

RISOLUTI a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a garantire una prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali sulla base, in particolare, del principio che lo sviluppo dev'essere sostenibile e che è necessario adottare misure precauzionali e preventive;

DECISI a basarsi, nell'ulteriore sviluppo delle normative, su un alto livello di protezione in materia di salute, sicurezza e ambiente;

COSCIENTI dell'importanza dello sviluppo della dimensione sociale nello Spazio economico europeo, compresa la parità di trattamento tra uomini e donne, e solleciti di garantire il progresso economico e sociale e di promuovere le condizioni che garantiscano la piena occupazione, il miglioramento del tenore di vita e migliori condizioni di lavoro nello Spazio economico europeo;

RISOLUTI a promuovere la difesa degli interessi dei consumatori e a consolidare la loro posizione sul mercato, nell'ottica della realizzazione di un elevato livello di tutela dei consumatori;

CONVINTI della necessità di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nel rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e nella creazione delle condizioni affinché questa possa diventare più competitiva a livello internazionale;

CONSIDERANDO che la conclusione del presente accordo non pregiudica in nessun modo la possibilità per qualsiasi Stato AELS (EFTA) di aderire alle Comunità europee;

CONSIDERANDO che, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, le Parti contraenti si prefiggono di raggiungere e mantenere un'interpretazione ed applicazione uniformi del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nel presente accordo, nonché di giungere a trattare su basi di parità i singoli cittadini e gli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza;

CONSIDERANDO che il presente accordo non limita l'autonomia decisionale né il potere di concludere trattati delle Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo e delle limitazioni poste dal diritto internazionale pubblico,

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:

▼ **B**

PARTE I  
**OBIETTIVI E PRINCIPI**

*Articolo 1*

1. Il presente accordo di associazione persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE.
2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:
  - a) la libera circolazione delle merci,
  - b) la libera circolazione delle persone,
  - c) la libera circolazione dei servizi,
  - d) la libera circolazione dei capitali,
  - e) l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, nonché
  - f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l'ambiente, la politica dell'istruzione e quella sociale.

*Articolo 2*

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- a) «accordo»: il testo dell'accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;
- (b) ► **M135** «Stati AELS (EFTA)»: l'► **M187** ————— ◀ Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia; ◀
- c) «Parti contraenti»: per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che l'espressione ha nei singoli casi dev'essere dedotto dalle pertinenti disposizioni dell'accordo e dalle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri quali derivano dal trattato che istituisce la Comunità economica europea ► **M135** ————— ◀;

▼ **M135**

- d) «Atto di adesione del 16 aprile 2003»: l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato ad Atene il 16 aprile 2003;

▼ **M187**

- e) «atto di adesione del 25 aprile 2005»: l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 a Lussemburgo;

▼ **M268**

\_\_\_\_\_

**▼M268**

- f) con «atto di adesione del 9 dicembre 2011» si intende l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.

**▼B***Articolo 3*

Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.

Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell'ambito del presente accordo.

*Articolo 4*

Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

*Articolo 5*

Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente all'articolo 92, paragrafo 2 e all'articolo 89, paragrafo 2.

*Articolo 6*

Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo.

*Articolo 7*

Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:

- a) un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti;
- b) un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.

**▼B**

PARTE II  
**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

CAPO 1  
**PRINCIPI FONDAMENTALI**

*Articolo 8*

1. La libera circolazione delle merci fra le Parti contraenti è attuata conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Ove non altrimenti specificato, gli articoli da 10 a 15, 19, 20, 25, 26 e 27 si applicano soltanto ai prodotti originari delle Parti contraenti.
3. Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:
  - a) ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;
  - b) ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.

*Articolo 9*

1. Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
2. Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.
3. Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.

*Articolo 10*

Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.

*Articolo 11*

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

*Articolo 12*

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

**▼B***Articolo 13*

Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.

*Articolo 14*

Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.

Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

*Articolo 15*

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

*Articolo 16*

1. Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità competenti delle Parti contraenti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

## CAPO 2

**PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA***Articolo 17*

L'allegato I contiene disposizioni e norme specifiche in materia veterinaria e fitosanitaria.

*Articolo 18*

Fatte salve le norme specifiche che disciplinano il commercio dei prodotti agricoli, le Parti contraenti provvedono a che le disposizioni di cui all'articolo 17 e all'articolo 23, lettere a) e b), quando si applichino a prodotti diversi da quelli contemplati dall'articolo 8, paragrafo 3 non siano compromesse da altri ostacoli tecnici agli scambi. L'articolo 13 è applicabile.

**▼B***Articolo 19*

1. Le Parti contraenti esaminano le difficoltà che si possono presentare nei reciproci scambi di prodotti agricoli e procurano di trovare le soluzioni appropriate.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.
3. A questo scopo, esse riesaminano entro la fine del 1993, e successivamente ad intervalli biennali, la situazione degli scambi di cui sopra.
4. Alla luce dei risultati di questi riesami, nel quadro delle loro rispettive politiche agricole e tenendo conto dei risultati dell'Uruguay Round, le Parti contraenti decidono, nell'ambito del presente accordo e su base preferenziale, bilaterale o multilaterale, reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo, compresi quelli risultanti da monopoli di Stato di carattere commerciale in campo agricolo.

*Articolo 20*

Le disposizioni e le norme che si applicano al pesce e ai prodotti del mare figurano nel protocollo 9.

## CAPO 3

**COOPERAZIONE IN CAMPO DOGANALE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI***Articolo 21*

1. Per agevolare gli scambi reciproci, le Parti contraenti semplificano i controlli e le formalità alle frontiere. Le norme in materia figurano nel protocollo 10.
2. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca in materia doganale, onde assicurare che la normativa doganale venga applicata correttamente. Le norme in materia figurano nel protocollo 11.
3. Le Parti contraenti potenziano ed ampliano la cooperazione con l'obiettivo di semplificare le procedure in materia di scambi di merci, in particolare nel contesto di programmi, progetti ed azioni comunitari miranti ad agevolare gli scambi, in conformità delle norme previste nella Parte VI.
4. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, il presente articolo si applica a tutti i prodotti.

*Articolo 22*

La Parte contraente che intenda ridurre il livello effettivo dei propri dazi o tasse di effetto equivalente applicabili a paesi terzi che godono del trattamento di nazione più favorita o sospendere l'applicazione, deve, ove fattibile, darne notifica al Comitato misto SEE almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore di tale riduzione o sospensione. La Parte contraente interessata prende atto di ogni esposto presentato da altre Parti contraenti in merito ad eventuali distorsioni che potrebbero derivarne.

**▼B**

## CAPO 4

**ALTRE NORME IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI***Articolo 23*

Disposizioni e norme specifiche figurano:

- a) nel protocollo 12 e nell'allegato II per quanto concerne regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni;
- b) nel protocollo 47 per quanto concerne l'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio del vino;
- c) nell'allegato III per quanto concerne la responsabilità per danni da prodotti difettosi.

Ove non altrimenti specificato, esse si applicano a tutti i prodotti.

*Articolo 24*

L'allegato IV contiene disposizioni e norme specifiche in materia di energia.

*Articolo 25*

Qualora il rispetto degli articoli 10 e 12 comporti:

- a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte contraente esportatrice mantiene per il prodotto in questione restrizioni quantitative e dazi all'esportazione ovvero misure o tasse di effetto equivalente, o
- b) una grave penuria o un rischio di penuria di un prodotto essenziale per la Parte contraente esportatrice,

e qualora dalle situazioni sopra descritte derivino o possano derivare rilevanti difficoltà per la Parte contraente esportatrice, quest'ultima può adottare misure appropriate secondo la procedura prevista all'articolo 113.

*Articolo 26*

Salvo qualora sia altrimenti specificato nel presente accordo, nelle reciproche relazioni le Parti contraenti non applicano misure antidumping, dazi compensativi e misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.

## CAPO 5

**PRODOTTI CARBOSIDERURGICI***Articolo 27*

I protocolli 14 e 25 contengono disposizioni e norme specifiche concernenti i prodotti carbosiderurgici.



PARTE III  
**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E  
 DEI CAPITALI**

CAPO 1  
**LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI**

*Articolo 28*

1. È garantita la libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA).
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri della Comunità e quelli degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:
  - a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
  - b) di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA);
  - c) di prendere dimora in uno degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Stato che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
  - d) di rimanere sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) dopo avervi occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
5. L'allegato V contiene disposizioni specifiche in materia di libera circolazione dei lavoratori.

*Articolo 29*

Per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell'allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autonomi ed ai loro aventi diritto:

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti.

*Articolo 30*

Al fine di agevolare l'accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e il loro esercizio, le Parti contraenti prendono le misure necessarie, elencate nell'allegato VII, in materia di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di formazione, nonché di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle Parti contraenti riguardanti l'accesso alle attività professionali e il loro esercizio da parte di lavoratori subordinati o autonomi.

**▼B**

## CAPO 2

**DIRITTO DI STABILIMENTO***Articolo 31*

1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) stabiliti sul territorio di un altro di questi Stati.

La libertà di stabilimento comporta l'accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 4.

2. Gli allegati da VIII a XI contengono disposizioni specifiche in materia di diritto di stabilimento.

*Articolo 32*

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda la Parte contraente interessata, le attività che in tale Parte contraente partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

*Articolo 33*

Le disposizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

*Articolo 34*

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio delle Parti contraenti sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

*Articolo 35*

Le disposizioni dell'articolo 30 si applicano agli aspetti contemplati dal presente capo.

**▼B**

## CAPO 3

**SERVIZI***Articolo 36*

1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.

2. Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.

*Articolo 37*

Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale,
- b) attività di carattere commerciale,
- c) attività artigiane,
- d) attività delle libere professioni.

Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

*Articolo 38*

La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.

*Articolo 39*

Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

## CAPO 4

**CAPITALI***Articolo 40*

Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L'allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo.

**▼B***Articolo 41*

I pagamenti correnti che concernono la circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra le Parti contraenti nel quadro delle disposizioni del presente accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.

*Articolo 42*

1. Quando ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo, vengono applicate le disposizioni nazionali che disciplinano il mercato dei capitali ed il sistema del credito, questa applicazione deve avvenire in modo non discriminatorio.

2. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro della Comunità o uno Stato AELS (EFTA) o loro enti regionali o locali possono essere emessi o collocati in altri Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito.

*Articolo 43*

1. Qualora le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) inducano persone residenti in uno di questi Stati ad avvalersi dei più liberi sistemi di trasferimento all'interno del territorio delle Parti contraenti previsti all'articolo 40, allo scopo di eludere la normativa di uno di questi Stati concernente i movimenti di capitali verso o da paesi terzi, la Parte contraente interessata può adottare misure atte a eliminare tali difficoltà.

2. Qualora dei movimenti di capitali perturbino il funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione in materia di movimenti di capitali.

3. Qualora le autorità competenti di una Parte contraente procedano ad una modificazione del tasso di cambio che alteri gravemente le condizioni di concorrenza, le altre Parti contraenti possono adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie per ovviare alle conseguenze di tale alterazione.

4. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), provocate da uno squilibrio globale della bilancia dei pagamenti o dal tipo di valuta di cui tale Stato dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del presente accordo, la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione.

*Articolo 44*

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 43, la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra, applicano le proprie procedure interne come previsto dal protocollo 18.

*Articolo 45*

1. Le decisioni, i pareri e le raccomandazioni concernenti le misure di cui all'articolo 43 devono essere notificati al Comitato misto SEE.

2. Tutte le misure sono soggette a preventiva consultazione e scambio di informazioni nell'ambito del Comitato misto SEE.

**▼B**

3. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2 la Parte contraente interessata può tuttavia, per motivi di segretezza e di urgenza, prendere le misure che si rivelassero necessarie senza preventiva consultazione e scambio di informazioni.

4. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 4, qualora si verifichi una crisi improvvisa nella bilancia dei pagamenti e non si possa seguire la procedura prevista al paragrafo 2, la Parte contraente interessata può, a titolo conservativo, adottare le misure di protezione necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento dell'accordo e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficoltà improvvisamente sorte.

5. Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi 3 e 4, ne deve essere data notifica al più tardi il giorno dell'entrata in vigore delle stesse; lo scambio di informazioni, le consultazioni e le notifiche di cui al paragrafo 1 hanno luogo, successivamente, quanto prima possibile.

## CAPO 5

**COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ECONOMICA E MONETARIA***Articolo 46*

Le Parti contraenti si scambiano pareri ed informazioni riguardanti l'attuazione del presente accordo e gli effetti dell'integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economiche e monetarie. Esse possono inoltre discutere delle situazioni, delle politiche e delle prospettive macroeconomiche. Questo scambio di pareri e informazioni avviene su base volontaria.

## CAPO 6

**TRASPORTI***Articolo 47*

1. Gli articoli da 48 a 52 si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per idrovie interne.

2. L'allegato XIII contiene disposizioni specifiche concernenti tutti i modi di trasporto.

*Articolo 48*

1. Le disposizioni di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) che riguardano i trasporti ferroviari, su strada o per vie navigabili interne e non rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato XIII non sono rese meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, nei confronti dei vettori di altri Stati rispetto ai vettori nazionali.

2. La Parte contraente che non ottemperasse al principio di cui al paragrafo 1 ne dà notifica al Comitato misto SEE. Le Parti contraenti che non accettano tale inosservanza possono adottare appropriate contromisure.

*Articolo 49*

Sono compatibili con il presente accordo gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

▼B*Articolo 50*

1. Nel traffico all'interno del territorio delle Parti contraenti non sussistono discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, che siano fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. L'autorità competente a norma della parte VII procede, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), ad esaminare i casi di discriminazione contemplati dal presente articolo e prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

*Articolo 51*

1. È fatto divieto di imporre ai trasporti effettuati nel territorio delle Parti contraenti prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando ciò sia autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2. L'autorità competente, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e, dall'altra, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

L'autorità competente prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

*Articolo 52*

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non devono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le Parti contraenti procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

## PARTE IV

**CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI**

## CAPO 1

**REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE***Articolo 53*

1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

**▼B**

- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

*Articolo 54*

È incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

*Articolo 55*

1. Fatte salve le disposizioni di applicazione degli articoli 53 e 54 contenute nel protocollo 21 e nell'allegato XIV del presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) istituita dall'articolo 108, paragrafo 1 provvedono a che siano applicati i principi previsti agli articoli 53 e 54.

**▼B**

Il competente organo di vigilanza, come previsto dall'articolo 56 esamina, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato nell'ambito del territorio in questione o dell'altro organo di vigilanza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. L'organo di vigilanza competente effettua questi esami in cooperazione con i competenti organi nazionali nell'ambito del territorio in questione ed in collaborazione con l'altro organo di vigilanza, che gli presta assistenza nel rispetto della propria normativa interna.

Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, esso propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, l'organo di vigilanza competente constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata.

Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione. Esso può anche chiedere all'altro organo di vigilanza di autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare tali misure.

*Articolo 56*

1. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 53 sono di competenza degli organi di vigilanza, conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) i casi specifici che pregiudicano soltanto gli scambi fra Stati AELS (EFTA) sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
- b) fatto salvo il disposto della lettera c), l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) decide, in conformità delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21 e delle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV, nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 33 % del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo;
- c) la Commissione delle Comunità europee decide negli altri casi, nonché nei casi di cui alla lettera b) che riguardano gli scambi tra Stati membri della Comunità, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.

2. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 54 sono di competenza dell'organo di vigilanza nel cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e e) si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.

3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

4. I termini «impresa» e «fatturato» sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.

*Articolo 57*

1. Le operazioni di concentrazione il cui controllo è previsto a norma del paragrafo 2 che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel territorio in cui si applica il presente accordo o in una parte sostanziale di esso, sono dichiarate incompatibili con il presente accordo.

**▼B**

2. Il controllo delle concentrazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato:
- a) dalla Commissione delle Comunità europee nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in conformità di tale regolamento, nonché dei protocolli 21 e 24 e dell'allegato XIV del presente accordo. La Commissione, fatte salve le competenze in materia di esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha competenza esclusiva ad adottare decisioni relativamente a questi casi;
  - b) dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nei casi non contemplati dalla lettera a), qualora siano raggiunti i rispettivi livelli definiti nell'allegato XIV nel territorio degli Stati AELS (EFTA), conformemente ai protocolli 21 e 24 ed all'allegato XIV, fatte salve le competenze degli Stati membri della Comunità.

*Articolo 58*

Ai fini di instaurare e mantenere un controllo uniforme nell'intero SEE in materia di concorrenza e di giungere ad un'omogenea attuazione, applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste al riguardo dal presente accordo, le autorità competenti cooperano in conformità delle disposizioni dei protocolli 23 e 24.

*Articolo 59*

1. Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme previste dal presente accordo, specialmente a quelle contemplate dall'articolo 4 e dagli articoli da 53 a 63.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.
3. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano nei confronti degli Stati nell'ambito del territorio in questione, opportuni provvedimenti.

*Articolo 60*

L'allegato XIV contiene disposizioni specifiche di applicazione dei principi definiti negli articoli 53, 54, 57 e 59.

## CAPO 2

**AIUTI DI STATO***Articolo 61*

1. Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

**▼B**

2. Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:
  - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
  - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
  - c) gli aiuti concessi all'economia di talune aree della Repubblica federale di Germania colpite dalla divisione della Germania, nella misura in cui detti aiuti siano necessari per compensare gli svantaggi economici causati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:
  - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
  - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);
  - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
  - d) le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.

*Articolo 62*

1. Tutti i sistemi di aiuti di Stato esistenti nel territorio delle Parti contraenti e tutti i piani di concessione o modifica degli aiuti di Stato sono oggetto di controllo permanente di compatibilità con l'articolo 61. Il controllo in questione è effettuato:
  - a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al disposto dell'articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
  - b) per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle norme stabilite dall'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cui sono conferiti i poteri e le funzioni previsti dal protocollo 26.
2. Ai fini di assicurare l'attuazione di un controllo uniforme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano conformemente alle norme di cui al protocollo 27.

*Articolo 63*

L'allegato XV contiene disposizioni specifiche concernenti gli aiuti di Stato.

*Articolo 64*

1. Qualora uno degli organi di vigilanza ritenga che l'applicazione degli articoli 61 e 62 del presente accordo e del protocollo 14, articolo 5, da parte dell'altro organo di vigilanza non sia conforme all'esigenza del mantenimento di pari condizioni di concorrenza nel territorio cui si applica il presente accordo, sono organizzate consultazioni entro due settimane, secondo la procedura prevista dal protocollo 27, lettera f).

**▼B**

Qualora non sia possibile giungere, entro tale periodo di due settimane, ad una soluzione decisa di comune accordo, l'autorità competente della Parte contraente interessata può immediatamente adottare le misure provvisorie atte a porre rimedio alle distorsioni di concorrenza che ne derivano.

Sono quindi organizzate consultazioni in seno al Comitato misto SEE allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Qualora entro tre mesi il Comitato misto SEE non sia stato in grado di giungere ad una soluzione e la situazione di cui trattasi comporti o rischi di comportare distorsioni di concorrenza aventi un'incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti, le misure provvisorie possono essere sostituite dalle misure definitive strettamente necessarie a compensare gli effetti di tali distorsioni. Sono prese in considerazione in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai monopoli di Stato istituiti successivamente alla data della firma del presente accordo.

## CAPO 3

**ALTRE NORME COMUNI***Articolo 65*

1. L'allegato XVI contiene disposizioni e norme specifiche riguardanti gli appalti che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi indicati.

2. Il protocollo 28 e l'allegato XVII contengono disposizioni e norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi.

## PARTE V

**DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ**

## CAPO 1

**POLITICA SOCIALE***Articolo 66*

Le Parti contraenti convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.

*Articolo 67*

1. Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente nell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna delle Parti contraenti. Tali prescrizioni minime non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.

2. L'allegato XVIII contiene le disposizioni da applicare per quanto riguarda le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1.

**▼B***Articolo 68*

In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell'allegato XVIII.

*Articolo 69*

1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per «retribuzione» deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

- a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;
- b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

2. L'allegato XVIII contiene disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1.

*Articolo 70*

Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell'allegato XVIII.

*Articolo 71*

Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.

## CAPO 2

**PROTEZIONE DEI CONSUMATORI***Articolo 72*

L'allegato XIX contiene disposizioni in materia di protezione dei consumatori.

## CAPO 3

**AMBIENTE***Articolo 73*

1. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale ha l'obiettivo:

- a) di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;
- b) di contribuire alla protezione della salute umana;
- c) di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

**▼B**

2. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale è fondata sui principi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche delle Parti contraenti.

*Articolo 74*

L'allegato XX contiene disposizioni specifiche per quanto attiene alle misure di protezione da applicare a norma dell'articolo 73.

*Articolo 75*

Le misure di protezione di cui all'articolo 74 non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure di protezione più rigorose compatibili con il presente accordo.

## CAPO 4

**STATISTICHE***Articolo 76*

1. Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.

2. A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l'attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l'esigenza della riservatezza statistica.

3. L'allegato XXI contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.

4. Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.

## CAPO 5

**DIRITTO SOCIETARIO***Articolo 77*

L'allegato XXII contiene disposizioni specifiche in materia di diritto societario.

## PARTE VI

**COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ***Articolo 78*

Le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle attività della Comunità nei seguenti settori:

- ricerca e sviluppo tecnologico,
- servizi di informazione,
- ambiente,
- istruzione, formazione professionale e giovani,
- politica sociale,

**▼B**

- protezione dei consumatori,
- piccole e medie imprese,
- turismo,
- settore audiovisivo, e
- protezione civile,

nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti del presente accordo.

*Articolo 79*

1. Le Parti contraenti intensificano il dialogo reciproco con tutti i mezzi idonei, in particolare tramite le procedure di cui alla parte VII, allo scopo di individuare le aree ed attività in cui una più stretta cooperazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni nei settori di cui all'articolo 78.

2. Esse provvedono, in particolare, a scambiarsi informazioni e, a richiesta di una Parte contraente, a consultarsi in seno al Comitato misto SEE per quanto riguarda eventuali piani o proposte per la definizione o modifica di programmi quadro, di programmi specifici, di azioni e progetti nei settori di cui all'articolo 78.

3. La parte VII si applica *mutatis mutandis* nei confronti della presente parte quando specificamente previsto dalla medesima o dal protocollo 31.

*Articolo 80*

La cooperazione di cui all'articolo 78 assume, in linea di massima, una delle seguenti forme:

- partecipazione da parte degli Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitari;
- definizione di attività congiunte in settori specifici, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la definizione di attività ad hoc congiunte;
- scambio o fornitura formali ed informali di informazioni;
- sforzi comuni per incoraggiare determinate attività in tutto il territorio delle Parti contraenti;
- legislazione parallela, ove opportuno, di contenuto identico o simile;
- coordinamento, qualora si riveli di interesse reciproco, di interventi ed attività compiuti tramite organizzazioni internazionali o nel contesto di queste, e della cooperazione con paesi terzi.

*Articolo 81*

Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:

- a) gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;
- b) nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di un'attività comunitaria alla quale gli Stati AELS (EFTA) possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;

**▼B**

- c) le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un'altra azione alla quale gli Stati AELS (EFTA) partecipino in base ad una decisione presa nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 3. Le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all'attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 86;
- d) a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica *mutatis mutandis* ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per l'attività in questione;
- e) gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;
- f) le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.

*Articolo 82*

1. Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA), tale partecipazione assume una delle seguenti forme:

- a) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione alle attività della Comunità deve essere proporzionale:

- agli stanziamenti d'impegno e
- agli stanziamenti di pagamento,

iscritti ogni anno per la Comunità nel bilancio generale delle Comunità in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

Il «fattore di proporzionalità» che determina il contributo degli Stati AELS (EFTA) è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati AELS (EFTA) e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri della Comunità e dello Stato AELS (EFTA) in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici.

L'importo del contributo degli Stati AELS (EFTA) si aggiunge, sia in stanziamenti d'impegno, sia in stanziamenti di pagamento, agli importi iscritti per la Comunità nel bilancio generale in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

I contributi che gli Stati AELS (EFTA) devono versare ogni anno sono stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.

Gli impegni assunti dalla Comunità prima dell'entrata in vigore, a norma del presente accordo, della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività in questione — nonché i pagamenti che vi sono connessi — non danno luogo ad alcun contributo da parte degli Stati AELS (EFTA);

**▼B**

- b) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuna Parte contraente copre i propri costi, cui si aggiunge un appropriato contributo ai costi generali della Comunità, che viene fissato dal Comitato misto SEE;
- c) il Comitato misto SEE adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo delle Parti contraenti ai costi delle attività in questione.
2. Le disposizioni particolareggiate per l'applicazione del presente articolo figurano nel protocollo 32.

*Articolo 83*

Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati AELS (EFTA) hanno il diritto di ricevere informazioni e l'obbligo di fornirle identici a quelli degli Stati membri della Comunità, fermi restando i requisiti di riservatezza che sono stabiliti mediante decisione del Comitato misto SEE.

*Articolo 84*

Le disposizioni che disciplinano la cooperazione in taluni settori specifici figurano nel protocollo 31.

*Articolo 85*

Ove non altrimenti previsto dal protocollo 31, la cooperazione già stabilita fra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA) nei settori di cui all'articolo 78 alla data di entrata in vigore del presente accordo è disciplinata, a partire da tale data, dalle pertinenti disposizioni della presente parte e del protocollo 31,

*Articolo 86*

Il Comitato misto SEE adotta, in conformità della parte VII, le decisioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 78 a 85 e delle misure che ne derivano, che possono comprendere, fra l'altro, l'integrazione e la modifica delle disposizioni del protocollo 31, nonché l'adozione delle misure transitorie necessarie in applicazione dell'articolo 85.

*Articolo 87*

Le Parti contraenti prendono le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare e ampliare la cooperazione nel contesto delle attività della Comunità nei settori non elencati nell'articolo 78, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo o sia ritenuta di reciproco interesse dalle Parti contraenti. Tali iniziative possono comprendere la modifica dell'articolo 78 con l'aggiunta di nuovi settori a quelli che vi figurano.

*Articolo 88*

Fatte salve le disposizioni di altre parti del presente accordo, le disposizioni della presente parte non precludono la possibilità per qualsiasi Parte contraente di elaborare, adottare ed applicare indipendentemente altre misure.



PARTE VII  
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1  
STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Sezione 1  
Il Consiglio SEE

*Articolo 89*

1. È istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare l'impulso politico nell'attuazione del presente accordo e di fissare le linee generali d'azione del Comitato misto SEE.

A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell'accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell'accordo.

2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.

3. Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.

*Articolo 90*

1. Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).

I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.

2. Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra,

*Articolo 91*

1. La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).

2. Il Consiglio SEE è convocato due volte all'anno dal proprio presidente. Inoltre, esso si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, conformemente al suo regolamento interno.

Sezione 2  
Il Comitato misto SEE

*Articolo 92*

1. È istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura un'efficace attuazione e funzionamento dell'accordo. A tal fine, esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo.

**▼B**

2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all'accordo che possa creare difficoltà, sollevata da una di esse.

3. Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

*Articolo 93*

1. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.

*Articolo 94*

1. La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).

2. Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano nell'esecuzione dei suoi compiti. Il Comitato misto SEE definisce nel suo regolamento interno la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono stabiliti dal Comitato misto SEE caso per caso.

4. Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.

**Sezione 3****Cooperazione parlamentare***Articolo 95*

1. È istituito un Comitato parlamentare misto SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), dall'altra. Il numero complessivo dei membri del Comitato è fissato nello statuto che figura nel protocollo 36.

2. Il Comitato parlamentare misto SEE tiene le proprie sessioni alternativamente nella Comunità e in uno Stato AELS (EFTA) secondo quanto previsto nel protocollo 36.

3. Il Comitato parlamentare misto SEE contribuisce, mediante dialoghi e dibattiti, a migliorare l'intesa fra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) nei settori che rientrano nell'ambito del presente accordo.

4. Il Comitato parlamentare misto SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi. In particolare, esso esamina la relazione annuale del Comitato misto SEE, redatta a norma dell'articolo 94, paragrafo 4, sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.

**▼B**

5. Il presidente del Consiglio SEE può comparire dinanzi al Comitato parlamentare misto SEE per essere ascoltato dal medesimo.
6. Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

## Sezione 4

**Cooperazione fra parti economiche e sociali***Articolo 96*

1. I membri del Comitato economico e sociale e di altri organismi che rappresentano le parti sociali nella Comunità nonché dei corrispondenti organismi degli Stati AELS (EFTA) si adoperano per intensificare i contatti reciproci e cooperare in modo organizzato e regolare per rafforzare la consapevolezza degli aspetti economici e sociali della crescente interdipendenza delle economie delle Parti contraenti e dei loro interessi nel contesto del SEE.
2. A tal fine è istituito un Comitato consultivo SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Comitato economico e sociale della Comunità, da una parte, e di membri del Comitato consultivo AELS (EFTA), dall'altra. Il Comitato consultivo SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi.
3. Il Comitato consultivo SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

## CAPO 2

**PROCEDURA DECISIONALE***Articolo 97*

Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare, fatto salvo il principio di non discriminazione e previa informazione delle altre Parti contraenti, la propria legislazione interna nei settori contemplati dal presente accordo

- se il Comitato misto SEE conclude che la legislazione modificata non incide sul buon funzionamento dell'accordo, o
- se le procedure di cui all'articolo 98 sono state espletate.

*Articolo 98*

Gli allegati del presente accordo e i protocolli da 1 a 7, 9, 10 e 11, da 19 a 27, 30, 31 e 32, 37, 39, 41 e 47 possono essere modificati, se del caso, mediante decisione del Comitato misto SEE in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, nonché degli articoli 99, 100, 102 e 103.

*Articolo 99*

1. Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente accordo, la Commissione delle Comunità europee consulta informalmente esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità per l'elaborazione delle proprie proposte.

**▼B**

2. Nel trasmettere la propria proposta al Consiglio delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee ne trasmette copia agli Stati AELS (EFTA).

A richiesta di una delle Parti contraenti, si procede ad uno scambio preliminare di opinioni in seno al Comitato misto SEE.

3. Durante la fase che precede la decisione del Consiglio delle Comunità europee, in un processo continuo di informazione e consultazione, le Parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, a richiesta di una di esse, in seno al Comitato misto SEE.

4. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, l'adozione delle decisioni in seno al Comitato misto SEE.

*Articolo 100*

La Commissione delle Comunità europee garantisce agli esperti degli Stati AELS (EFTA) una partecipazione quanto più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da sottoporre successivamente ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità.

Quando il Consiglio delle Comunità europee è investito di una questione secondo la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione delle Comunità europee trasmette al Consiglio delle Comunità europee i pareri degli esperti degli Stati AELS (EFTA).

*Articolo 101*

1. Per quanto riguarda i comitati non contemplati dall'articolo 81 o dall'articolo 100, gli esperti degli Stati AELS (EFTA) sono associati ai lavori qualora il buon funzionamento del presente accordo lo esiga.

I comitati in questione sono elencati nel protocollo 37. Le modalità di tale associazione sono definite nei relativi protocolli e allegati settoriali che trattano la materia in esame.

2. Qualora le Parti contraenti ritengano che tale associazione debba estendersi ad altri comitati aventi caratteristiche simili, il Comitato misto SEE può modificare il protocollo 37,

*Articolo 102*

1. Al fine di garantire la certezza giuridica e l'omogeneità del SEE, il Comitato misto SEE delibera in merito alla modifica di un allegato del presente accordo in tempi quanto più possibile ravvicinati rispetto all'adozione da parte della Comunità di una corrispondente nuova normativa comunitaria, allo scopo di permettere l'applicazione simultanea di quest'ultima e delle modifiche degli allegati del presente accordo. A tal fine, ogniqualvolta adotta un atto legislativo concernente un aspetto disciplinato dal presente accordo, la Comunità informa quanto prima le altre Parti contraenti in seno al Comitato misto SEE.

**▼B**

2. La parte di un allegato del presente accordo sulla quale inciderebbe direttamente la nuova normativa è definita in seno al Comitato misto SEE.

3. Le Parti contraenti si adoperano in tutti i modi per raggiungere un'intesa sulle questioni riguardanti il presente accordo.

In particolare il Comitato misto SEE si adopera quanto più possibile per trovare una soluzione reciprocamente accettabile qualora sorga un problema serio per aspetti che rientrano, negli Stati AELS (EFTA), nella sfera di competenza del legislatore.

4. Qualora, nonostante l'applicazione del paragrafo 3, non si possa giungere ad un'intesa su una modifica di un allegato del presente accordo, il Comitato misto SEE esamina ogni altra possibilità volta a mantenere il buon funzionamento del presente accordo e prende le decisioni necessarie a tal fine, inclusa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza delle normative. Tali decisioni devono essere prese al più tardi alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato misto SEE o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore della corrispondente normativa comunitaria.

5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4 il Comitato misto SEE non abbia preso una decisione su una modifica di un allegato del presente accordo, la parte interessata dell'allegato, definita conformemente al paragrafo 2, è considerata provvisoriamente sospesa, salvo decisione contraria del Comitato misto SEE. Tale sospensione prende effetto sei mesi dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto della Comunità viene applicato nella Comunità. Il Comitato misto SEE continua ad adoperarsi per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile, affinché la sospensione venga revocata quanto più rapidamente possibile.

6. Le conseguenze pratiche della sospensione di cui al paragrafo 5 sono discusse in seno al Comitato misto SEE. I diritti e gli obblighi già acquisiti in virtù del presente accordo da singoli e da operatori economici restano impregiudicati. Le Parti contraenti decidono, a seconda dei casi, sulle modifiche necessarie in conseguenza della sospensione.

*Articolo 103*

1. Una decisione del Comitato misto SEE, qualora sia vincolante per una Parte contraente solo dopo l'adempimento di requisiti costituzionali, e contenga una data, entra in vigore a tale data, a condizione che la Parte contraente interessata abbia notificato entro tale data alle altre Parti contraenti che i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

In assenza di tale notifica entro la data in questione, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.

2. Qualora non sia stata data tale notifica entro i sei mesi successivi alla decisione del Comitato misto SEE, detta decisione si applica in via provvisoria, in attesa che vengano adempiuti i requisiti costituzionali, salvo nel caso in cui una delle Parti contraenti comunichi che tale applicazione provvisoria non è possibile. In tal caso, o qualora una delle Parti contraenti notifichi che una decisione del Comitato misto SEE non è stata ratificata, la sospensione di cui all'articolo 102, paragrafo 5 entra in vigore un mese dopo tale notifica, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto comunitario è applicato nella Comunità.

**▼B***Articolo 104*

Le decisioni adottate dal Comitato misto SEE nei casi previsti dal presente accordo sono, salvo altrimenti in esso specificato, vincolanti a decorrere dalla loro entrata in vigore per le Parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne l'attuazione ed applicazione.

## CAPO 3

**OMOGENEITÀ, PROCEDURA DI VIGILANZA E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

## Sezione 1

**Omogeneità***Articolo 105*

1. Per la realizzazione dell'obiettivo delle Parti contraenti di giungere ad un'interpretazione quanto più uniforme possibile delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nell'accordo, il Comitato misto SEE opera conformemente al disposto del presente articolo.

2. Il Comitato misto SEE segue regolarmente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte AELS (EFTA), istituita dall'articolo 108, paragrafo 2. A tal fine, le sentenze di dette corti sono trasmesse al Comitato misto SEE che si adopera per preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo.

3. Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro due mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto un caso di divergenza di giurisprudenza tra le due Corti, di preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo, si può applicare la procedura prevista all'articolo 111.

*Articolo 106*

Allo scopo di assicurare un'interpretazione quanto più uniforme possibile del presente accordo, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, il Comitato misto SEE istituisce un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le sentenze pronunciate dalla Corte AELS (EFTA), dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalle corti di ultima istanza degli Stati AELS (EFTA). Questo sistema comprende:

- a) la trasmissione alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee delle sentenze pronunciate dalle varie corti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo, da una parte, o del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, quali modificati o completati, nonché degli atti adottati in applicazione dei medesimi, nella misura in cui riguardano disposizioni identiche, nella sostanza, a quelle del presente accordo, dall'altra;
- b) la classificazione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, di tali sentenze, comprese, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;
- c) la trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, dei pertinenti documenti alle autorità nazionali competenti che saranno designate da ciascuna Parte contraente.



*Articolo 107*

Il protocollo 34 prevede la possibilità, per uno Stato AELS (EFTA), di permettere che una corte o tribunale chieda alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione di determinate norme SEE.

Sezione 2

**Procedura di vigilanza**

*Articolo 108*

1. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un organo di vigilanza indipendente [Autorità di vigilanza AELS (EFTA)] e procedure analoghe a quelle vigenti nella Comunità, comprese le procedure per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e per controllare la legittimità degli atti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di concorrenza.

2. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una corte di giustizia [Corte AELS (EFTA)].

La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi, conformemente ad un accordo separato concluso tra gli Stati AELS (EFTA), per quanto attiene all'applicazione del presente accordo, in particolare:

- a) sui ricorsi concernenti la procedura di vigilanza per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA);
- b) sui ricorsi in appello concernenti decisioni prese nel campo della concorrenza dall'Autorità di vigilanza AELS(EFTA);
- c) sulla composizione di controversie tra due o più Stati AELS (EFTA).

*Articolo 109*

1. L'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo è accertato, da una parte, dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e, dall'altra, dalla Commissione delle Comunità europee in conformità del trattato che istituisce la Comunità economica europea ►**M135** ————— ◀ e del presente accordo.

2. Allo scopo di assicurare una vigilanza uniforme nell'intero SEE, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questioni di politica di vigilanza e su casi specifici.

3. I reclami riguardanti l'applicazione del presente accordo sono inoltrati alla Commissione delle Comunità europee e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), che si informano a vicenda in merito ai reclami ricevuti.

4. Ciascuno dei due organi esamina tutti i reclami che rientrano nella propria competenza e trasmette all'altro organo i reclami che rientrano nella competenza di quest'ultimo.

5. In caso di disaccordo fra i due organi quanto alle azioni da intraprendere per quanto riguarda un reclamo o all'esito dell'esame, ciascuno dei due organi può deferire la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111.



*Articolo 110*

Le decisioni prese a norma del presente accordo dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Commissione delle Comunità europee che comportano obblighi finanziari a carico di persone diverse dagli Stati sono esecutive. Lo stesso dicasi per le sentenze pronunciate ai sensi del presente accordo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalla Corte AELS (EFTA).

L'esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato nel cui territorio viene eseguita. L'ordinanza di esecuzione è allegata al dispositivo, senza altra formalità se non quella della verifica di autenticità della decisione da parte dell'autorità che ciascuna Parte contraente designa per tale scopo e rende nota alle altre Parti contraenti, all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), alla Commissione delle Comunità europee, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e alla Corte AELS (EFTA).

Dopo che queste formalità sono state espletate a richiesta della parte interessata, quest'ultima può procedere all'esecuzione in conformità delle norme di legge dello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, investendo del caso direttamente l'autorità competente.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto mediante decisione della Corte, di giustizia delle Comunità europee, per quanto concerne le decisioni della Commissione delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee o della Corte di giustizia delle Comunità europee, ovvero mediante decisione della Corte AELS (EFTA), per quanto concerne le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o della Corte AELS (EFTA). Le corti degli Stati interessati hanno tuttavia competenza giurisdizionale per i ricorsi su eventuali irregolarità nell'esecuzione.

**Sezione 3**

**Composizione delle controversie**

*Articolo 111*

1. La Comunità o uno Stato AELS (EFTA) possono investire il Comitato misto SEE di un caso di controversia quanto all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in conformità delle disposizioni che seguono.

2. Il Comitato misto SEE può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto SEE esamina tutte le possibilità perché non venga perturbato il buon funzionamento dell'accordo.

3. Qualora una controversia riguardi l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo che sono identiche, nella sostanza, a corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e agli atti adottati in applicazione dei due suddetti trattati e non sia composta entro tre mesi dalla data in cui è sottoposta al Comitato misto SEE, le Parti contraenti parti della controversia possono decidere di comune accordo di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni.

Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, in tale controversia, di giungere a un accordo su una soluzione entro sei mesi dalla data in cui è stata avviata la procedura o qualora le Parti contraenti parti della controversia non abbiano deciso, entro tale periodo, di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, una Parte contraente può, per porre rimedio ad eventuali squilibri,

**▼B**

— adottare misure di salvaguardia, conformemente all'articolo 112, paragrafo 2 e secondo la procedura prevista all'articolo 113, ovvero

— applicare l'articolo 102, *mutatis mutandis*.

4. Qualora una controversia riguardi la portata o la durata delle misure di salvaguardia adottate in conformità dell'articolo 111, paragrafo 3 o dell'articolo 112, o la proporzionalità delle contromisure adottate in conformità dell'articolo 114, e qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro tre mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto il caso, di comporre la controversia, qualsiasi Parte contraente può sottoporre la controversia ad arbitrato, secondo la procedura prevista nel protocollo 33. Nel quadro di tale procedura non sono esaminati casi concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo di cui al paragrafo 3. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti della controversia.

## CAPO 4

**MISURE DI SALVAGUARDIA***Articolo 112*

1. Qualora emergano gravi difficoltà economiche, societali o ambientali di natura settoriale o regionale che si possano considerare persistenti, una Parte contraente può adottare unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 113.

2. Queste misure di salvaguardia sono limitate, per quanto riguarda la portata e la durata, allo stretto necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.

3. Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutte le Parti contraenti.

*Articolo 113*

1. La Parte contraente che intenda adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 112 ne dà immediata notifica alle altre Parti contraenti tramite il Comitato misto SEE e fornisce tutte le pertinenti informazioni.

2. Le Parti contraenti si consultano immediatamente in seno al Comitato misto SEE al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

3. La Parte contraente interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata impediscano l'esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare immediatamente le misure protettive strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

Per la Comunità, le misure di salvaguardia sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

4. La Parte contraente interessata notifica senza indugio al Comitato misto SEE le misure adottate e fornisce tutte le pertinenti informazioni.

**▼B**

5. Le misure di salvaguardia adottate sono discusse in seno al Comitato misto SEE ogni tre mesi a decorrere dalla data della loro adozione, affinché siano abolite prima della data di scadenza prevista o ne sia limitato il campo d'applicazione.

Ciascuna delle Parti contraenti può in qualunque momento chiedere al Comitato misto SEE di riesaminare tali misure.

*Articolo 114*

1. Qualora una misura di salvaguardia adottata da una Parte contraente crei uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, qualsiasi altra Parte contraente può adottare nei confronti di tale Parte contraente le contromisure proporzionate strettamente necessarie per porre rimedio allo squilibrio. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.

2. È applicabile la procedura prevista all'articolo 113.

## PARTE VIII

**MECCANISMO FINANZIARIO***Articolo 115*

Nell'intento di consolidare in maniera continua ed equilibrata le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti, come previsto all'articolo 1, le Parti contraenti convengono della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni. Esse prendono atto, a questo riguardo, delle pertinenti disposizioni stabilite altrove nel presente accordo e nei suoi protocolli, comprese alcune delle disposizioni concernenti l'agricoltura e la pesca.

*Articolo 116*

Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un meccanismo finanziario inteso a contribuire, nell'ambito del SEE e in aggiunta alle iniziative già prese in materia dalla Comunità, alla realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 115.

*Articolo 117***▼M268**

Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari sono riportate nel protocollo 38, nel protocollo 38 *bis* e nell'addendum al protocollo 38 *bis*.

**▼B**

## PARTE IX

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI***Articolo 118*

1. La Parte contraente che ritenesse utile, negli interessi di tutte le Parti contraenti, approfondire le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati dallo stesso, presenta richiesta motivata alle altre Parti contraenti in seno al Consiglio SEE. Quest'ultimo può invitare il Comitato misto SEE ad esaminare tutti gli aspetti della richiesta e a elaborare una relazione in materia.

**▼B**

Il Consiglio SEE può, se del caso, prendere le decisioni politiche intese ad avviare negoziati tra le Parti contraenti.

2. Gli accordi derivanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o approvazione ad opera delle Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

*Articolo 119*

Gli allegati e gli atti ai quali è fatto in essi riferimento, adattati ai fini del presente accordo, nonché i protocolli, costituiscono parte integrante del presente accordo.

*Articolo 120*

Salvo qualora sia altrimenti disposto dal presente accordo, in particolare dai ►**M1** protocolli 41 e 43 ◀, le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni previste da accordi bilaterali o multilaterali vigenti che vincolano la Comunità economica europea, da un lato, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall'altro, nella misura in cui l'aspetto in questione è disciplinato dal presente accordo.

*Articolo 121*

Le disposizioni del presente accordo non ostano alla cooperazione:

- a) nel quadro della Cooperazione nordica, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo;
- b) nel quadro dell'unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein, nella misura in cui l'applicazione del presente accordo non consenta di raggiungere gli obiettivi di tale unione e non sia ostacolato il buon funzionamento del presente accordo;

**▼M135****▼B***Articolo 122*

I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle Parti contraenti, nonché i funzionari e agenti che esercitano funzioni nell'ambito del presente accordo sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, e in particolare quelle riguardanti le imprese, i loro rapporti commerciali o i loro elementi di costo.

*Articolo 123*

Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte contraente adotti le misure

- a) che essa consideri necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
- b) che riguardino la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico o altri prodotti indispensabili a scopo di difesa o che riguardino la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a scopo di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

**▼B**

- c) che essa ritenga essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da essa assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

*Articolo 124*

Le Parti contraenti accordano ai cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) un trattamento identico a quello riservato ai propri cittadini per quanto riguarda la partecipazione al capitale delle società di cui all'articolo 34, fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente accordo.

*Articolo 125*

Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente nelle Parti contraenti.

*Articolo 126*

1. Il presente accordo si applica ai territori in cui ► **M135** si applica ◀ il trattato che istituisce la Comunità economica europea ► **M135** ————— ◀, alle condizioni ► **M135** in esso indicate ◀, e ai territori ► **M135** dell'► **M187** ————— ◀ Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia ◀.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo non si applica alle Isole Åland. Tuttavia il governo della Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del presente accordo presso il depositario, che ne rimette copia certificata conforme alle Parti contraenti, che il presente accordo si applica a tali isole alle stesse condizioni in cui si applica ad altre parti della Finlandia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione delle disposizioni in vigore in qualunque momento nelle Isole Åland in materia di:
- i) restrizioni al diritto, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, di acquisire o detenere beni immobili nelle Isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,
  - ii) restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestazione di servizi, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,
- b) i diritti di cui godono i cittadini delle Isole Åland in Finlandia non sono pregiudicati dal presente accordo;
- c) le autorità delle Isole Åland riservano un trattamento identico alle persone fisiche e giuridiche delle Parti contraenti.

**▼B***Articolo 127*

Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente accordo, previa notifica trasmessa per iscritto alle altre Parti contraenti con un anticipo di almeno dodici mesi.

Le altre Parti contraenti provvedono, immediatamente dopo la notifica di tale intenzione di denuncia, ad organizzare una conferenza diplomatica per esaminare le modifiche da apportare all'accordo.

*Articolo 128*

1. ►**M1** Qualsiasi Stato europeo che diventi membro della Comunità chiede, e la Confederazione svizzera o qualsiasi Stato europeo che diventi membro dell'AELS (EFTA) può chiedere, di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE. ◀

2. Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

*Articolo 129*

1. Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

**▼M268**

A seguito dell'allargamento dello Spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese fanno ugualmente fede.

I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autenticazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

**▼B**

2. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

**▼M1**

3. Il presente accordo entra in vigore alla data e alle condizioni previste nel protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.

**▼B**

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εἰς πίστωση τῶν ἀνωτέρω, οἱ υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι ἔθεσαν τὶς υπογραφὰς τοὺς στὴν παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

ÞEssu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað samning þennan.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmäktigade underteget denne avtal.

Em fê do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

Έγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.

Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Gjört í Oporto annan dag maímánaðar árið nítján hundruð níutíu og tvö.

Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënegentig.

Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.

Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.

Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.

**▼B**

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas

For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων


For the Council and the Commission of the European Communities

Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee


Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a cursive script, and the signature on the right is a more stylized, angular script.

Pour le royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded loop followed by a vertical line and a horizontal stroke.

På Kongeriget Danmarks vegne

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style with a large, prominent loop at the end.

▼B


Für die Bundesrepublik Deutschland




Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España




Pour la République française



Thar cheann Na hÉireann

For Ireland



▼B

Per la Repubblica italiana

*S. De Michelis*

Pour le grand-duché de Luxembourg

*[Signature]*

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

*[Signature]*

Pela República Portuguesa

*[Signature]*

▼B

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M. ...', with a long horizontal line underneath.

Für die Republik Österreich

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wolfgang ...', with a long diagonal line extending downwards to the right.

Suomen tasavallan puolesta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aatto ...', with a long horizontal line at the end.

Fyrir Lýðveldið Ísland

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jón Baldvin ...', with a long horizontal line at the end.

Für das Fürstentum Liechtenstein

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hans ...', with a long horizontal line at the end.

▼B

For Kongeriket Norge

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jøntore Solbøl". The script is cursive and somewhat stylized.

För Konungariket Sverige

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kjellberg". The script is cursive and somewhat stylized.

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Muntz". The script is cursive and somewhat stylized.

**▼B**

**PROTOCOLLI**  
**PROTOCOLLO 1**

**sugli adattamenti orizzontali**

Le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo sono applicabili conformemente alle disposizioni dell'accordo e del presente protocollo, salvo qualora sia altrimenti previsto nei rispettivi allegati. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati negli allegati in cui figurano gli atti in questione.

**1. PARTI INTRODUTTIVE DEGLI ATTI**

I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini dell'accordo. Essi sono pertinenti nella misura necessaria per una corretta interpretazione ed applicazione, nel quadro dell'accordo, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

**2. DISPOSIZIONI CONCERNENTI I COMITATI COMUNITARI**

Per le procedure, le intese istituzionali ed altre disposizioni concernenti i comitati comunitari che figurano negli atti cui è fatto riferimento vale il disposto degli articoli 81, 100 e 101 dell'accordo, e del protocollo 31.

**3. DISPOSIZIONI CHE ISTITUISCONO PROCEDURE PER L'ADATTAMENTO O LA MODIFICA DI ATTI COMUNITARI**

Quando un atto cui è fatto riferimento prevede procedure comunitarie in materia di adattamento, ampliamento della portata, modifica o sviluppo di nuove politiche, iniziative o atti comunitari, si applicano le pertinenti procedure decisionali previste nell'accordo.

**4. PROCEDURE IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI NOTIFICAZIONE**

**▼M2**

- a) Quando uno Stato membro della Comunità deve fornire informazioni alla Commissione delle Comunità europee, uno Stato AELS (EFTA) fornisce tali informazioni all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che le trasmette al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA). Ciò vale anche quando la trasmissione di informazioni dev'essere effettuata dalle autorità competenti. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) si scambiano le informazioni che hanno ricevuto dagli Stati membri della Comunità europea, dagli Stati AELS (EFTA) o dalle autorità competenti.

**▼B**

- b) Gli Stati membri della Comunità, quando devono fornire informazioni a uno o più Stati membri della Comunità, trasmettono tali informazioni anche alla Commissione delle Comunità europee che le trasmette a sua volta al Comitato permanente affinché le ritrasmetta agli Stati AELS (EFTA).

Gli Stati AELS (EFTA) trasmettono le corrispondenti informazioni a uno o più Stati AELS (EFTA) nonché al Comitato permanente, che le trasmette a sua volta alla Commissione delle Comunità europee affinché le ritrasmetta agli Stati membri della Comunità. Ciò vale anche quando le informazioni devono essere fornite dalle autorità competenti.

**▼B**

- c) Nei settori in cui, per motivi di urgenza, è indispensabile una rapida comunicazione di informazioni, si applicano appropriate soluzioni settoriali che prevedono lo scambio diretto di informazioni.
- d) Le funzioni della Commissione delle Comunità europee nell'ambito di procedure di verifica, approvazione, informazione, notificazione o consultazione e questioni analoghe, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) sono esercitate conformemente alle procedure vigenti fra essi, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 7. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni concernenti tali questioni. I problemi che dovessero eventualmente sorgere in quest'ambito possono essere deferiti al Comitato misto SEE.

**5. PROCEDURE IN MATERIA DI RIESAME E RELAZIONI**

Qualora, in conformità di un atto cui è fatto riferimento, la Commissione o un altro organismo delle Comunità europee debbano elaborare una relazione, una valutazione o altro documento analogo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, provvedono contemporaneamente, salvo qualora diversamente convenuto, ad elaborare una relazione, una valutazione o altri documenti analoghi corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA). La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si consultano reciprocamente e procedono a scambi di informazioni durante la preparazione delle rispettive relazioni, di cui è inviata copia al Comitato misto SEE.

**6. PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

- a) Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, uno Stato membro della Comunità debba pubblicare talune informazioni su fatti, procedure e simili, anche gli Stati AELS (EFTA) provvedono, nell'ambito dell'accordo, a pubblicare le informazioni pertinenti in modo corrispondente.
- b) Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, debbano essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* fatti, procedure, relazioni e testi analoghi, le informazioni corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA) sono pubblicate in una sezione separata SEE <sup>(1)</sup> della *Gazzetta ufficiale* stessa.

**7. DIRITTI E OBBLIGHI**

I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati come conferiti o imposti alle Parti contraenti, dove per Parti contraenti si può intendere, a seconda dei casi, le loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini.

**8. RIFERIMENTI AI TERRITORI**

Ogniqualevolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti al territorio della «Comunità» o del «Mercato comune», ai fini dell'accordo essi si considerano come riferimenti ai territori delle Parti contraenti, definiti nell'articolo 126 dell'accordo.

<sup>(1)</sup> Il sommario della sezione SEE dovrebbe anche contenere i riferimenti che consentano di reperire le informazioni in questione concernenti la Comunità e i suoi Stati membri.

**▼B****9. RIFERIMENTI A CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ**

Ogniqualevolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti a cittadini di Stati membri della Comunità, ai fini dell'accordo essi si considerano come riferimenti anche ai cittadini di Stati AELS (EFTA).

**10. RIFERIMENTI ALLE LINGUE**

Quando un atto cui è fatto riferimento conferisce diritti o impone obblighi agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o cittadini per quanto concerne l'uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, si considerano conferiti o imposti alle Parti contraenti, a loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini i corrispondenti diritti e obblighi per quanto concerne l'uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali di tutte le Parti contraenti.

**11. ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE DI ATTI**

Le disposizioni relative all'entrata in vigore o all'attuazione degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo non sono pertinenti ai fini dell'accordo. I termini e le scadenze che si applicano agli Stati AELS (EFTA) per la messa in vigore e l'attuazione degli atti cui è fatto riferimento derivano ► **M1** dalla data di entrata in vigore ◀ dell'accordo, nonché dalle disposizioni su intese transitorie.

**12. DESTINATARI DEGLI ATTI COMUNITARI**

Le disposizioni a norma delle quali gli Stati membri della Comunità sono destinatari di un atto comunitario non sono pertinenti ai fini dell'accordo.

▼ **M108****PROTOCOLLO 2****sui prodotti esclusi dal campo di applicazione dell'accordo a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a)**

I seguenti prodotti compresi nei capitoli da 25 a 97 del SA sono esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo:

| Voce SA | Designazione delle merci   |
|---------|--|
| 3502    | Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:<br>– Ovoalbumina:<br>ex 11 – – essiccata, diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana<br>ex 19 – – Ovoalbumina diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana<br>ex 20 – Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte, diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana  |
| 3823    | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:<br>– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:<br>ex 11 – – Acido stearico per l'alimentazione degli animali<br>ex 12 – – Acido oleico per l'alimentazione degli animali<br>ex 13 – – Acidi grassi del tallolio per l'alimentazione degli animali<br>ex 19 – – altri per l'alimentazione degli animali<br>ex 70 – Alcoli grassi industriali per l'alimentazione degli animali |

▼ **M108****PROTOCOLLO 3****sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo***Articolo 1*

1. Fatte salve le disposizioni del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II.
2. Le disposizioni del presente protocollo non si applicano al Liechtenstein ► **M153** ————— ◀.

*Articolo 2*

1. I prodotti elencati nella tabella I sono soggetti ai dazi doganali indicati negli Allegati di detta tabella.
2. Tali dazi doganali sono soggetti a revisioni annuali. Essi possono essere adeguati dal Comitato misto in base all'andamento dei costi dei prodotti agricoli di base fra le parti contraenti e/o in seguito a concessioni reciproche.

*Articolo 3*

1. Il presente protocollo non impedisce ad una parte contraente di applicare il proprio regime di restituzioni all'esportazione per i beni elencati nella tabella I, considerando l'impatto delle differenze di prezzo fra il mercato mondiale e i mercati delle parti contraenti relativamente ai prodotti agricoli di base.
2. Qualora siano concesse restituzioni alla produzione o sovvenzioni dirette per quanto riguarda i prodotti agricoli di base utilizzati per la fabbricazione dei prodotti esportati, la restituzione all'esportazione viene ridotta proporzionalmente.

*Articolo 4*

Le parti contraenti si comunicano periodicamente i livelli di restituzione concessi relativamente ai prodotti agricoli di base di cui possono beneficiare i prodotti elencati nella tabella I nonché i cambiamenti connessi in materia di politica agricola, compresi i prezzi istituzionali.

*Articolo 5*

1. Le parti contraenti non possono riscuotere dazi doganali o tasse di effetto equivalente sulle importazioni o concedere restituzioni sulle esportazioni dei prodotti elencati nella tabella II.
2. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano mutatis mutandis ai prodotti elencati nella tabella II.

*Articolo 6*

Su richiesta di una parte contraente il presente protocollo può essere riesaminato dal Comitato misto SEE. Tale riesame può comportare modifiche alle tabelle I e II per quanto riguarda i prodotti contemplati e i dazi applicabili.

▼ **M108***Articolo 7*

1. Le parti contraenti notificano al Comitato misto SEE le modalità di applicazione adottate per l'applicazione del presente protocollo.

2. Ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento chiedere una discussione in seno al Comitato misto SEE sul funzionamento del presente protocollo.

*TABELLA I*

| Numero della voce SA | Designazione delle merci   |
|----------------------|--|
| 0403                 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:   |
| 10                   | – Iogurt:  |
| ex 10                | – – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao  |
| 90                   | – altri:   |
| ex 90                | – – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao  |
| 0501                 | Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli   |
| 0502                 | Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli  |
| 0503                 | Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto  |
| 0505                 | Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti |
| 0507                 | Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie                         |
| 0508                 | Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami |
| 0509                 | Spugne naturali di origine animale   |
| 0510                 | Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio               |
| 0710                 | Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:  |
| 40                   | – Granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )  |

## ▼ M108

| Numero della voce SA | Designazione delle merci  |
|----------------------|---|
| 0711                 | <p>Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:</p> <p>90 – altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:</p> <p>ex 90 – – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)</p>  |
| 1302                 | <p>Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <p>– Succhi ed estratti vegetali:</p> <p>14 – – di piretro o di radici delle piante da rotenone</p> <p>19 – – altri:</p> <p>ex 19 – – – Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari</p> <p>ex 19 – – – Medicinali diversi dai miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari o di oloresina di vaniglia</p> <p>20 – Sostanze pectiche, pectinati e pectati:</p> <p>ex 20 – – contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato</p> |
| 1401                 | Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)  |
| 1402                 | Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie  |
| 1403                 | Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci  |
| 1404                 | <p>Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:</p> <p>10 – Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia</p> <p>90 – altri</p>   |
| 1517                 | <p>Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:</p> <p>10 – Margarina, esclusa la margarina liquida:</p> <p>ex 10 – – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %</p> <p>90 – altre:</p> <p>ex 90 – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %</p> <p>ex 90 – – Miscela o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura</p>   |

## ▼ M108

| Numero della voce SA  | Designazione delle merci   |
|---|--|
| 1520<br><br>ex 00   | Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose:<br><br>a scopo alimentare <sup>(1)</sup>  |
| 1522<br><br>ex 00   | Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:<br><br>– Degras a scopo alimentare <sup>(1)</sup>   |
| 1702<br><br>50<br><br>90<br><br>ex 90                               | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:<br><br>– Fruttosio chimicamente puro<br><br>– altri, compreso lo zucchero invertito:<br><br>– – Maltosio chimicamente puro  |
| 1704  | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)   |
| 1806  | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao  |
| 1901  | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove   |
| 1902<br><br>11<br><br>19<br><br>20<br><br>ex 20<br><br>30<br><br>40 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:<br><br>– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:<br><br>– – contenenti uova<br><br>– – altre<br><br>– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):<br><br>– – diverse dai prodotti contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami, di carni, di fragole o di sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti<br><br>– altre paste alimentari<br><br>– Cuscus |
| 1903  | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili  |
| 1904  | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove  |

▼ **M108**

| Numero della voce SA | Designazione delle merci  |
|----------------------|---|
| 1905                 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
| 2001                 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:   |
| 90                   | – altri:  |
| ex 90                | – – Granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %   |
| 2004                 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:   |
| 10                   | – Patate:   |
| ex 10                | – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi   |
| 90                   | – altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:   |
| ex 90                | – – Granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )   |
| 2005                 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:   |
| 20                   | – Patate:   |
| ex 20                | – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi   |
| 80                   | – Granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )   |
| 2006                 | Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):   |
| ex 2006              | – Granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )   |
| 2007                 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  |
| 2008                 | Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:   |
|                      | – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:  |
| 11                   | – – Arachidi:   |
| ex 11                | – – – Burro di arachidi   |
| ex 11                | – – – Arachidi, tostate   |
|                      | – altre, compresi i miscugli, diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008 19:  |
| ex 91                | – – Cuori di palma a scopo alimentare (1)   |
| 99                   | – – altre   |
| ex 99                | – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> )  |

▼ **M108**

| Numero della voce SA | Designazione delle merci   |
|----------------------|--|
| 2101                 | <p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:</p> <p>– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:</p> <p>12 – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:</p> <p>ex 12 – – – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola</p> <p>20 – Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:</p> <p>ex 20 – – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola</p> <p>30 – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:</p> <p>ex 30 – – Succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta</p> |
| 2102                 | Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati   |
| 2103                 | <p>Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:</p> <p>20 – Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro</p> <p>30 – Farina di senapa e senapa preparata:</p> <p>ex 30 – – Senapa preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %</p> <p>90 – altri:</p> <p>ex 90 – – diversi dal «Chutney» di mango liquido</p>   |
| 2104                 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate   |
| 2105                 | Gelati, anche contenenti cacao <sup>(2)</sup>  |
| 2106                 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove <sup>(3)</sup>  |
| ex 2106              | – diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati  |
| 2202                 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009   |

## ▼ M108

| Numero della voce SA | Designazione delle merci  |
|----------------------|---|
| 2203                 | Birra di malto  |
| 2205                 | Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche  |
| 2207                 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:  |
| 20                   | – Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  |
| 2208                 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:   |
| 40                   | – Rum e tafia   |
| 50                   | – Gin ed acquavite di ginepro ( <i>genièvre</i> )   |
| 60                   | – Vodka   |
| 70                   | – Liquori:  |
| ex 70                | – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 %   |
| 90                   | – altri:  |
| ex 90                | – – Aquavit   |
| 2209                 | Aceti commestibili e loro sucedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico  |
| 2402                 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco   |
| 2403                 | Altri tabacchi e sucedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco  |
| 2905                 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:  |
|                      | – altri polialcoli:   |
| 43                   | – – Mannitolo   |
| 44                   | – – D-glucitolo (sorbitolo)   |
| 3302                 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
| 10                   | – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande  |
| 3501                 | Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina  |
| 3505                 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati  |

▼ **M108**

| Numero della voce SA | Designazione delle merci   |
|----------------------|--|
| 3809                 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:                   |
| 10                   | – a base di sostanze amidacee  |
| 3824                 | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
| 60                   | – Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44  |

(<sup>1</sup>) Questa ripartizione si applica unicamente alla Norvegia.

(<sup>2</sup>) Per quanto riguarda l'Islanda, le disposizioni di cui al protocollo n. 3 non si applicano ai prodotti compresi alla voce 2105.

(<sup>3</sup>) Per quanto riguarda l'Islanda, le disposizioni del protocollo n. 3 non si applicano a preparazioni costituite principalmente da materie grasse e acqua, aventi tenore, in peso, superiore a 15 % di burro o di altre materie grasse provenienti dal latte classificate nella sottovoce 2106 90.

**▼ M108***ALLEGATO I DELLA TABELLA I***Regime di importazione comunitario**

1. I seguenti importi di base saranno utilizzati per il calcolo delle componenti agricole e dei dazi supplementari:
  - Cereali (grano tenero, grano duro, segale, orzo e granturco): 7,583 EUR/100 kg
  - Riso semigreggio a grani lunghi: 25,610 EUR/100 kg
  - Latte intero in polvere: 126,488 EUR/100 kg
  - Latte scremato in polvere: 115,236 EUR/100 kg
  - Burro: 183,912 EUR/100 kg
  - Zucchero: 40,640 EUR/100 kg
  - Melassi: 0,34 EUR/100 kg
2. La quantità *de minimis* al di sotto della quale non si applica il dazio per amido/glucosio e saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è pari al 5 %.
3. Le fasce di quantità di riferimento e le quantità convenute di materie prime agricole da prendere in considerazione, nonché le composizioni standard utilizzate per il calcolo dei dazi doganali, sono riportate nell'Appendice.

**▼ M142**

4. I dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella in appresso sono i seguenti:

| Codice NC  | Dazio applicato | Osservazioni |
|------------|-----------------|--------------|
| 0501 00 00 | Zero            |              |
| 0502 10 00 | Zero            |              |
| 0502 90 00 | Zero            |              |
| 0503 00 00 | Zero            |              |
| 0505 10 10 | Zero            |              |
| 0505 10 90 | Zero            |              |
| 0505 90 00 | Zero            |              |
| 0507 10 00 | Zero            |              |
| 0507 90 00 | Zero            |              |
| 0508 00 00 | Zero            |              |
| 0509 00 10 | Zero            |              |
| 0509 00 90 | Zero            |              |
| 0510 00 00 | Zero            |              |
| 1302 14 00 | Zero            |              |

▼ **M142**

| Codice NC     | Dazio applicato            | Osservazioni   |
|---------------|----------------------------|--|
| 1302 19 30    | Zero                       |  |
| 1302 19 91    | Zero                       |  |
| ex 1302 20 10 | 18,6 %                     | aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % |
| ex 1302 20 90 | 10,9 %                     | aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % |
| 1401 10 00    | Zero                       |  |
| 1401 20 00    | Zero                       |  |
| 1401 90 00    | Zero                       |  |
| 1402 00 00    | Zero                       |  |
| 1403 00 00    | Zero                       |  |
| 1404 10 00    | Zero                       |  |
| 1404 90 00    | Zero                       |  |
| 1517 10 10    | 0 % + 26,1 EUR/100 kg      |  |
| 1517 90 10    | 0 % + 26,1 EUR/100 kg      |  |
| 1517 90 93    | Zero                       |  |
| 1702 50 00    | Zero                       |  |
| 1702 90 10    | Zero                       |  |
| 1704 90 10    | Zero                       |  |
| 1806 10 15    | Zero                       |  |
| 1901 90 91    | Zero                       |  |
| 1902 20 10    | 8,2 %                      |  |
| 2001 90 60    | Zero                       |  |
| ex 2006 00 38 | 9,12 EUR/100 kg            | Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )               |
| ex 2006 00 99 | 9,12 EUR/100 kg            | Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )               |
| 2007 10 10    | 13,98 % + 4,07 EUR/100 kg  |  |
| 2007 10 91    | 13,14 %                    |  |
| 2007 10 99    | 15,15 %                    |  |
| 2007 91 10    | 11,64 % + 22,31 EUR/100 kg |  |
| 2007 91 30    | 11,64 % + 4,07 EUR/100 kg  |  |
| 2007 91 90    | 18,90 %                    |  |
| 2007 99 10    | 19,53 %                    |  |

▼ **M142**

| Codice NC     | Dazio applicato               | Osservazioni   |
|---------------|-------------------------------|--|
| 2007 99 20    | 13,98 % + 19,11 EUR/100 kg    |  |
| 2007 99 31    | 13,98 % + 22,31 EUR/100 kg    |  |
| 2007 99 33    | 13,98 % + 22,31 EUR/100 kg    |  |
| 2007 99 35    | 13,98 % + 22,31 EUR/100 kg    |  |
| 2007 99 39    | 7 % + 22,31 EUR/100 kg        |  |
| 2007 99 55    | 13,98 % + 4,07 EUR/100 kg     |  |
| ex 2007 99 57 | 13,98 % + 4,07 EUR/100 kg     | Crema e pasta di castagne  |
| ex 2007 99 57 | 7 % + 4,07 EUR/100 kg         | Crema e pasta di prodotti diversi dalle castagne                         |
| 2007 99 91    | 20,97 %                       |  |
| 2007 99 93    | 13,14 %                       |  |
| 2007 99 98    | 16,31 %                       |  |
| 2008 11 10    | Zero                          |  |
| 2008 11 92    | Zero                          |  |
| 2008 11 96    | Zero                          |  |
| 2102 10 10    | Zero                          |  |
| 2102 10 90    | Zero                          |  |
| 2102 20 11    | Zero                          |  |
| 2102 20 19    | Zero                          |  |
| 2102 20 90    | Zero                          |  |
| 2102 30 00    | Zero                          |  |
| 2103 20 00    | Zero                          |  |
| ex 2103 30 90 | Zero                          | aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % |
| 2103 90 30    | Zero                          |  |
| 2103 90 90    | Zero                          |  |
| 2104 10 10    | Zero                          |  |
| 2104 10 90    | Zero                          |  |
| 2104 20 00    | Zero                          |  |
| 2106 10 20    | 12,4 %                        |  |
| 2106 90 10    | 24,25 EUR/100 kg              |  |
| 2106 90 20    | 16,8 % min. 0,97 EUR/% vol/hl |  |
| 2106 90 92    | Zero                          |  |

▼ **M142**

| Codice NC     | Dazio applicato | Osservazioni   |
|---------------|-----------------|--|
| 2202 10 00    | Zero (1)        |  |
| 2202 90 10    | Zero (1)        |  |
| 2203 00 01    | Zero            |  |
| 2203 00 09    | Zero            |  |
| 2203 00 10    | Zero            |  |
| 2205 10 10    | Zero            |  |
| 2205 10 90    | Zero            |  |
| 2205 90 10    | Zero            |  |
| 2205 90 90    | Zero            |  |
| 2207 20 00    | 9,9 EUR/hl      |  |
| 2208 40 11    | Zero            |  |
| 2208 40 31    | Zero            |  |
| 2208 40 39    | Zero            |  |
| 2208 40 51    | Zero            |  |
| 2208 40 91    | Zero            |  |
| 2208 40 99    | Zero            |  |
| 2208 50 11    | Zero            |  |
| 2208 50 19    | Zero            |  |
| 2208 50 91    | Zero            |  |
| 2208 50 99    | Zero            |  |
| 2208 60 11    | Zero            |  |
| 2208 60 19    | Zero            |  |
| 2208 60 91    | Zero            |  |
| 2208 60 99    | Zero            |  |
| 2208 70 10 11 | Zero            | Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % |
| 2208 70 90 11 | Zero            | Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % |
| 2208 90 56 10 | Zero            | Aquavit  |
| 2208 90 77 10 | Zero            | Aquavit  |
| 2209 00 11    | 3,10 EUR/hl     |  |
| 2209 00 19    | 2,33 EUR/hl     |  |

▼ **M142**

| Codice NC     | Dazio applicato | Osservazioni  |
|---------------|-----------------|---|
| 2209 00 91    | 2,49 EUR/hl     |   |
| 2209 00 99    | 1,50 EUR/hl     |   |
| 2402 10 00    | 12,60 %         |   |
| 2402 20 10    | Zero            |   |
| 2402 20 90    | 27,95 %         |   |
| 2402 90 00    | 27,95 %         |   |
| 2403 10 10    | 36,35 %         |   |
| 2403 10 90    | 36,35 %         |   |
| 2403 91 00    | 8,05 %          |   |
| 2403 99 10    | 20,2 %          |   |
| 2403 99 90    | Zero            |   |
| 3302 10 21    | 5,8 %           |   |
| 3501 10 10    | Zero            |   |
| 3501 10 50 10 | Zero            | Aventi tenore, in peso, d'acqua superiore a 50 %          |
| 3501 10 50 90 | 2,9 %           | Aventi tenore, in peso, d'acqua inferiore o uguale a 50 % |
| 3501 10 90    | 8,7 %           |   |
| 3501 90 10    | 8,1 %           |   |
| 3501 90 90    | 6,2 %           |   |
| 3505 10 50    | 7,5 %           |   |

(<sup>1</sup>) L'aliquota zero è temporaneamente sospesa. Per l'Islanda si applicano i regimi preferenziali previsti dal protocollo n. 2 all'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda (aliquota di dazio pari a zero). Per la Norvegia il protocollo n. 2 all'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea e la Norvegia verrà adattato per includere una quota libera da dazio sulle importazioni di simili prodotti dalla Norvegia verso la Comunità.

5. La parte ad valorem dei dazi doganali è pari allo 0 % per i seguenti prodotti:

|             |             |               |
|-------------|-------------|---------------|
| 0403 10 51- | 1704 90 30- | 1806 90 11-   |
| 0403 10 59  | 1704 90 99  | 1806 90 50    |
|             |             | 1806 90 60 10 |
| 0403 10 91- | 1806 10 20- | 1806 90 60 90 |
| 0403 10 99  | 1806 10 90  | 1806 90 70 10 |
|             |             | 1806 90 70 90 |
| 0403 90 71- | 1806 20 10- | 1806 90 90 11 |
| 0403 90 79  | 1806 20 50  | 1806 90 90 19 |
|             |             | 1806 90 90 91 |
| 0403 90 91- | 1806 20 70  |               |
| 0403 90 99  | 1806 20 80  |               |
|             |             | 1806 90 90 95 |
| 0710 40 00  | 1806 20 95  |               |
|             |             | 1806 90 90 99 |
| 0711 90 30  | 1806 31 00  |               |
|             |             | 1901 10 00    |
| 1704 10     | 1806 32     |               |

**▼ M142**

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| 1901 20 00 | 1905          | 2101 30 99  |
| 1901 90 11 | 2001 90 30    | 2105 00     |
| 1901 90 19 | 2001 90 40    | 2106 10 80  |
| 1901 90 99 | 2004 10 91    | 2106 90 98  |
| 1902 11 00 | 2004 90 10    |             |
| 1902 19    | 2005 20 10    | 2202 90 91- |
|            |               | 2202 90 99  |
| 1902 20 91 | 2005 80 00    | 3302 10 29  |
| 1902 20 99 | 2008 99 85    |             |
|            |               | 3505 10 10  |
| 1902 30    | 2008 99 91    |             |
|            |               | 3505 10 90  |
| 1902 40    | 2101 12 98 91 |             |
|            |               | 3505 20     |
| 1903 00 00 | 2101 20 98 90 |             |
| 1904       | 2101 30 19    | 3809 10.    |

6. La parte *ad valorem* dei dazi doganali è pari al 5,8 % per i seguenti prodotti:  
2905 44 3824 60.

**▼ M108**

7. La parte *ad valorem* dei dazi doganali è pari al 7,8 % per il seguente prodotto:  
2905 43 00.

**▼ M142**

8. I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili a livello comunitario al 1° gennaio 2004. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.

▼ **M108**

## APPENDICE

## Quantità e composizioni di cui al paragrafo 3

*(per 100 kg di merci)*

| Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — latte e prodotti lattiero-caseari |                                       |                                      |                                    |               |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Materie grasse del latte<br>(in % sul peso)   | Proteine del latte<br>(in % sul peso) | Latte scremato in<br>polvere<br>(kg) | Latte intero in<br>polvere<br>(kg) | Burro<br>(kg) |
| 0-1,5   | 0-2,5                                 | 0                                    | 0                                  | 0             |
|   | 2,5-6                                 | 14                                   | 0                                  | 0             |
|   | 6-18                                  | 42                                   | 0                                  | 0             |
|   | 18-30                                 | 75                                   | 0                                  | 0             |
|   | 30-60                                 | 146                                  | 0                                  | 0             |
|   | 60->                                  | 208                                  | 0                                  | 0             |
| 1,5-3   | 0-2,5                                 | 0                                    | 0                                  | 3             |
|   | 2,5-6                                 | 14                                   | 0                                  | 3             |
|   | 6-18                                  | 42                                   | 0                                  | 3             |
|   | 18-30                                 | 75                                   | 0                                  | 3             |
|   | 30-60                                 | 146                                  | 0                                  | 3             |
|   | 60->                                  | 208                                  | 0                                  | 3             |
| 3-6   | 0-2,5                                 | 0                                    | 0                                  | 6             |
|   | 2,5-12                                | 12                                   | 20                                 | 0             |
|   | 12->                                  | 71                                   | 0                                  | 6             |
| 6-9   | 0-4                                   | 0                                    | 0                                  | 10            |
|   | 4-15                                  | 10                                   | 32                                 | 0             |
|   | 15->                                  | 71                                   | 0                                  | 10            |
| 9-12  | 0-6                                   | 0                                    | 0                                  | 14            |
|   | 6-18                                  | 9                                    | 43                                 | 0             |
|   | 18->                                  | 70                                   | 0                                  | 14            |
| 12-18   | 0-6                                   | 0                                    | 0                                  | 20            |
|   | 6-18                                  | 0                                    | 56                                 | 2             |
|   | 18->                                  | 65                                   | 0                                  | 20            |
| 18-26   | 0-6                                   | 0                                    | 0                                  | 29            |
|   | 6->                                   | 50                                   | 0                                  | 29            |
| 26-40   | 0-6                                   | 0                                    | 0                                  | 45            |
|   | 6->                                   | 38                                   | 0                                  | 45            |
| 40-55   | 0                                     | 0                                    | 0                                  | 63            |
| 55-70   | 0                                     | 0                                    | 0                                  | 81            |
| 70-85   | 0                                     | 0                                    | 0                                  | 99            |
| 85->  | 0                                     | 0                                    | 0                                  | 117           |

*(per 100 kg di merci)*

| Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — diversi dai prodotti lattiero-caseari |                      |                                 |                |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------|
| Fasce   | Da applicare         |                                 |                |
|   | Zucchero bianco (kg) | Frumento (grano) tenero<br>(kg) | Granturco (kg) |
| Saccarosio, zucchero<br>invertito e/o isoglucosio   |                      |                                 |                |
| 0-5   | 0                    |                                 |                |
| 5-30  | 24                   |                                 |                |
| 30-50   | 45                   |                                 |                |
| 50-70   | 65                   |                                 |                |
| 70->  | 93                   |                                 |                |
| Amido/glucosio  |                      |                                 |                |
| 0-5   |                      | 0                               | 0              |
| 5-25  |                      | 22                              | 22             |
| 25-70   |                      | 47                              | 47             |
| 50-75   |                      | 74                              | 74             |
| 75->  |                      | 101                             | 101            |



▼ **M108**

Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione nella Comunità

| Codice NC                | Fru-mento (grano) tenero | Fru-mento (grano) duro | Segala | Orzo | Gran-turco | Riso | Zuc-cherio bianco | Melassi | Latte scre-mato in polvere | Latte intero in pol-vero | Burro |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------|------|------------|------|-------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------|
|                          | kg                       | kg                     | kg     | kg   | kg         | kg   | kg                | kg      | kg                         | kg                       | kg    |
| 1902 20 99               |                          | 116                    |        |      |            |      |                   |         |                            |                          |       |
| 1902 30 10               |                          | 167                    |        |      |            |      |                   |         |                            |                          |       |
| 1902 30 90               |                          | 66                     |        |      |            |      |                   |         |                            |                          |       |
| 1902 40 10               |                          | 167                    |        |      |            |      |                   |         |                            |                          |       |
| 1902 40 90               |                          | 66                     |        |      |            |      |                   |         |                            |                          |       |
| 1903 00 00               |                          |                        |        |      | 161        |      |                   |         |                            |                          |       |
| 1904 10 10               |                          |                        |        |      | 213        |      |                   |         |                            |                          |       |
| 1904 10 30               |                          |                        |        |      |            | 174  |                   |         |                            |                          |       |
| 1904 10 90               |                          | 53                     |        | 53   | 53         | 53   |                   |         |                            |                          |       |
| 1904 20 91               |                          |                        |        |      | 213        |      |                   |         |                            |                          |       |
| 1904 20 95               |                          |                        |        |      |            | 174  |                   |         |                            |                          |       |
| 1904 20 99               |                          | 53                     |        | 53   | 53         | 53   |                   |         |                            |                          |       |
| 1904 90 10               |                          |                        |        |      |            | 174  |                   |         |                            |                          |       |
| ► <b>M142</b> 19049080 ◀ |                          | 174                    |        |      |            |      |                   |         |                            |                          |       |
| 1905 10 00               |                          |                        | 140    |      |            |      |                   |         |                            |                          |       |
| 1905 20 10               | 44                       |                        | 40     |      |            |      | 25                |         |                            |                          |       |
| 1905 20 30               | 33                       |                        | 30     |      |            |      | 45                |         |                            |                          |       |
| 1905 20 90               | 22                       |                        | 20     |      |            |      | 65                |         |                            |                          |       |
| 1905 90 10               | 168                      |                        |        |      |            |      |                   |         |                            |                          |       |
| 1905 90 20               |                          |                        |        |      | 644        |      |                   |         |                            |                          |       |
| 2001 90 30               |                          |                        |        |      | 100 (1)    |      |                   |         |                            |                          |       |
| 2001 90 40               |                          |                        |        |      | 40 (1)     |      |                   |         |                            |                          |       |
| 2001 90 10               |                          |                        |        |      | 100 (1)    |      |                   |         |                            |                          |       |
| 2005 80 00               |                          |                        |        |      | 100 (1)    |      |                   |         |                            |                          |       |
| 2008 99 85               |                          |                        |        |      | 100 (1)    |      |                   |         |                            |                          |       |
| 2008 99 91               |                          |                        |        |      | 40 (1)     |      |                   |         |                            |                          |       |
| 2101 30 19               |                          |                        |        | 137  |            |      |                   |         |                            |                          |       |

## ▼ M108

Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione nella Comunità

| Codice NC  | Fru-mento (grano) tenero | Fru-mento (grano) duro | Segala | Orzo | Gran-turco | Riso | Zuc-cherio bianco | Melassi | Latte scre-mato in polvere | Latte intero in pol-vere | Burro |
|------------|--------------------------|------------------------|--------|------|------------|------|-------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------|
|            | kg                       | kg                     | kg     | kg   | kg         | kg   | kg                | kg      | kg                         | kg                       | kg    |
| 2101 30 99 |                          |                        |        | 245  |            |      |                   |         |                            |                          |       |
| 2102 10 31 |                          |                        |        |      |            |      |                   | 425     |                            |                          |       |
| 2102 10 39 |                          |                        |        |      |            |      |                   | 125     |                            |                          |       |
| 2105 00 10 |                          |                        |        |      |            |      | 25                |         | 10                         |                          |       |
| 2105 00 91 |                          |                        |        |      |            |      | 20                |         |                            | 23                       |       |
| 2105 00 99 |                          |                        |        |      |            |      | 20                |         |                            | 35                       |       |
| 2202 90 91 |                          |                        |        |      |            |      | 10                |         | 8                          |                          |       |
| 2202 90 95 |                          |                        |        |      |            |      | 10                |         |                            | 6                        |       |
| 2202 90 99 |                          |                        |        |      |            |      | 10                |         |                            | 13                       |       |
| 2905 43 00 |                          |                        |        |      |            |      | 300               |         |                            |                          |       |
| 2905 44 11 |                          |                        |        |      | 172        |      |                   |         |                            |                          |       |
| 2905 44 19 |                          |                        |        |      |            |      | 90                |         |                            |                          |       |
| 2905 44 91 |                          |                        |        |      | 245        |      |                   |         |                            |                          |       |
| 2905 44 99 |                          |                        |        |      |            |      | 128               |         |                            |                          |       |
| 3505 10 10 |                          |                        |        |      | 189        |      |                   |         |                            |                          |       |
| 3505 10 90 |                          |                        |        |      | 189        |      |                   |         |                            |                          |       |
| 3505 20 10 |                          |                        |        |      | 48         |      |                   |         |                            |                          |       |
| 3505 20 30 |                          |                        |        |      | 95         |      |                   |         |                            |                          |       |
| 3505 20 50 |                          |                        |        |      | 151        |      |                   |         |                            |                          |       |
| 3505 20 90 |                          |                        |        |      | 189        |      |                   |         |                            |                          |       |
| 3809 10 10 |                          |                        |        |      | 95         |      |                   |         |                            |                          |       |
| 3809 10 30 |                          |                        |        |      | 132        |      |                   |         |                            |                          |       |
| 3809 10 50 |                          |                        |        |      | 161        |      |                   |         |                            |                          |       |
| 3809 10 90 |                          |                        |        |      | 189        |      |                   |         |                            |                          |       |
| 3824 60 11 |                          |                        |        |      | 172        |      |                   |         |                            |                          |       |
| 3824 60 19 |                          |                        |        |      |            |      | 90                |         |                            |                          |       |

▼ **M108**

Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione nella Comunità

| Codice NC  | Fru-<br>mento<br>(grano)<br>tenero | Fru-<br>mento<br>(grano)<br>duro | Segala | Orzo | Gran-<br>turco | Riso | Zuc-<br>chero<br>bianco | Melassi | Latte<br>scre-<br>mato in<br>polvere | Latte<br>intero<br>in pol-<br>vere | Burro |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|--------|------|----------------|------|-------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|-------|
|            | kg                                 | kg                               | kg     | kg   | kg             | kg   | kg                      | kg      | kg                                   | kg                                 | kg    |
| 3824 60 91 |                                    |                                  |        |      | 245            |      |                         |         |                                      |                                    |       |
| 3824 60 99 |                                    |                                  |        |      |                |      | 128                     |         |                                      |                                    |       |

(<sup>1</sup>) Per 100 kg di patate dolci sgocciolate o granturco.

(<sup>2</sup>) Per i beni aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore o uguale al 3 %, ma inferiore al 6 %, si applica il codice aggiuntivo 6920.

(<sup>3</sup>) Per frumento (grano) duro e pasta, non contenenti o contenenti, in peso, il 3 % o meno di altri cereali, si applica il codice aggiuntivo 6921.

(<sup>4</sup>) Per i beni appartenenti a questa sottovoce diversi da frumento (grano) duro e pasta, non contenenti o contenenti, in peso, il 3 % o meno di altri cereali, si applica il codice aggiuntivo 6922.

▼ **M108***ALLEGATO II DELLA TABELLA I***Regime di importazione islandese**

1. I dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli trasformati elencati nella tabella I sono pari a zero, ad esclusione dei seguenti prodotti a cui si applicano i dazi doganali (ISK/kg) indicati in appresso:

| Codice tariffario islandese | Designazione delle merci   | Dazio applicato (ISK/kg) |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 0403                        | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:   |                          |
| 0403.1011                   | – Iogurt addizionati di cacao  | 53                       |
| 0403.1012                   | – Iogurt addizionati di frutta   | 53                       |
| 0403.1013                   | – Iogurt aromatizzati, n.c.a.  | 53                       |
| 0403.1021                   | – Iogurt come bevande addizionate di cacao   | 51                       |
| 0403.1022                   | – Iogurt come bevande addizionate di frutta  | 51                       |
| ex 0403.1029                | – Iogurt come bevande, aromatizzate, n.c.a.  | 51                       |
| 0403.9011                   | – altri addizionati di cacao   | 45                       |
| 0403.9012                   | – altri addizionati di frutta  | 45                       |
| 0403.9013                   | – altri, aromatizzati, n.c.a.  | 45                       |
| 0403.9021                   | – altri come bevande addizionate di cacao  | 45                       |
| 0403.9022                   | – altri come bevande addizionate di frutta   | 45                       |
| ex 0403.9029                | – altri come bevande, aromatizzate, n.c.a.   | 45                       |
| 1517                        | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:  |                          |
| 1517.1001                   | – Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %  | 88                       |
| 1517.1001                   | – Diverse dalla margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %  | 88                       |
| 1806                        | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:<br>– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: |                          |
| 1806.2003                   | – – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze                         | 109                      |

▼ **M108**

| Codice tariffario islandese | Designazione delle merci   | Dazio applicato (ISK/kg) |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 1806.2004                   | – – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze  | 39                       |
| 1806.2005                   | – – altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901, aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %  | 109                      |
| 1806.2006                   | – – altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901, aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %<br><br>– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:  | 39                       |
| 1806.3101                   | – – Cioccolata ripiena in barre o bastoncini   | 51                       |
| 1806.3109                   | – – altre ripiene, presentate in tavolette, barre o bastoncini   | 51                       |
| 1806.3202                   | – – Cioccolata non ripiena addizionata di pasta di cacao, zucchero, burro di cacao e latte in polvere, in barre o bastoncini   | 47                       |
| 1806.3203                   | – – Surrogato di cioccolata non ripieno, in barre o bastoncini   | 39                       |
| 1806.3209                   | – – altre, non ripiene, presentate in tavolette, barre o bastoncini<br><br>– altre:<br>– – Sostanze per la fabbricazione di bevande:   | 21                       |
| 1806.9011                   | – – – Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404, aventi tenore, in peso, di cacao in polvere uguale o superiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore<br><br>– – diversi dalle sostanze per la fabbricazione di bevande: | 22                       |
| 1806.9022                   | – – – Alimenti specialmente preparati per lattanti o a scopi dietetici   | 18                       |
| 1806.9023                   | – – – Uova di Pasqua   | 48                       |
| 1806.9024                   | – – – Sciroppi e creme per guarnire gelati   | 39                       |
| 1806.9025                   | – – – Prodotti rivestiti o ricoperti, come uvette, noci, cereali «soffiati», liquirizia, caramelli e gelatine  | 53                       |
| 1806.9026                   | – – – Creme a base di cioccolato (konfekt)   | 48                       |
| 1806.9028                   | – – – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze   | 118                      |

▼ **M108**

| Codice tariffario islandese | Designazione delle merci  | Dazio applicato (ISK/kg) |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| 1806.9029                   | — — — Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze   | 43                       |
| 1806.9039                   | — — — altri   | 47                       |
| 1901                        | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:<br>— Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905, aventi tenore totale superiore o uguale a 3 % di latte fresco in polvere, latte scremato in polvere, uova, materie grasse del latte (come burro), formaggio o carne: |                          |
| 1901.2012                   | — — per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000   | 25                       |
| 1901.2013                   | — — per la preparazione di biscotti con dolcificanti e simili delle voci 1905.3011 e 1905.3029  | 17                       |
| 1901.2014                   | — — per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3021   | 29                       |
| 1901.2015                   | — — per la preparazione di cialde e cialdini della voce 1905.3030   | 10                       |
| 1901.2016                   | — — per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000  | 15                       |
| 1901.2017                   | — — per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero-caseari   | 39                       |
| 1901.2018                   | — — per la preparazione di pane della voce 1905.9019  | 5                        |
| 1901.2019                   | — — per la preparazione di biscotti semplici della voce 1905.9020   | 5                        |
| 1901.2022                   | — — per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9040   | 33                       |
| 1901.2023                   | — — Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051   | 97                       |
| 1901.2024                   | — — Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059   | 53                       |
| 1901.2029                   | — — per la preparazione di prodotti della voce 1905.9090  | 43                       |

## ▼ M108

| Codice tariffario islandese | Designazione delle merci   | Dazio applicato (ISK/kg) |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 1902                        | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:  |                          |
| 1902.1100                   | – Paste alimentari (non cotte né farcite né altrimenti preparate), contenenti uova<br><br>– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):   | 8                        |
| 1902.2022                   | – – farcite con preparazioni di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure con una combinazione di tali prodotti, contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti  | 41                       |
| 1902.2031                   | – – farcite contenenti più di 3 %, in peso, di formaggio   | 35                       |
| 1902.2041                   | – – farcite contenenti più di 20 %, in peso, di carne e formaggio  | 142                      |
| 1902.2042                   | – – farcite contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne e formaggio<br><br>– altre paste alimentari:   | 41                       |
| 1902.3021                   | – – contenenti, in peso, da 3 % a 20 % di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti  | 41                       |
| 1902.3031                   | – – contenenti più di 3 %, in peso, di formaggio   | 35                       |
| 1902.3041                   | – – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne e formaggio  | 41                       |
| 1902.4021                   | – Cuscus contenente, in peso, da 3 % a 20 % di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti   | 41                       |
| 1903                        | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:   |                          |
| 1903.0001                   | – in imballaggi da 5 kg o meno   | Zero                     |
| 1903.0009                   | – diversi da quelli in imballaggi da 5 kg o meno   | Zero                     |
| 1904                        | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:<br>– altri: |                          |
| 1904.9001                   | – – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne  | 42                       |

▼ **M108**

| Codice tariffario islandese | Designazione delle merci   | Dazio applicato (ISK/kg) |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 1905                        | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |                          |
| 1905.2000                   | – Pane con spezie (panpepato)  | 83                       |
|                             | – Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao:   |                          |
| 1905.3011                   | – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili   | 17                       |
| 1905.3019                   | – – diversi dai biscotti con aggiunta di dolcificanti  | 16                       |
|                             | – Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini non rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao:   |                          |
|                             | – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili   |                          |
| 1905.3021                   | – – – Biscotti allo zenzero  | 31                       |
| 1905.3022                   | – – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili, contenenti meno di 20 % di zucchero  | 23                       |
| 1905.3029                   | – – – diversi dai biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili   | 19                       |
| 1905.3030                   | – – altri  | 11                       |
| 1905.4000                   | – Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati   | 16                       |
|                             | – altri:   |                          |
|                             | – – Pane:  |                          |
| 1905.9011                   | – – – con ripieno costituito essenzialmente da burro o da altri prodotti lattiero-caseari (ad esempio, burro all'aglio)  | 39                       |
| 1905.9019                   | – – – altro  | 5                        |
| 1905.9020                   | – – Biscotti semplici  | 5                        |
| 1905.9040                   | – – Dolci e pasticceria  | 35                       |
|                             | – – Pasticcini, compresa la pizza:   |                          |
| 1905.9051                   | – – – contenenti carne   | 97                       |
| 1905.9059                   | – – – altri  | 53                       |
| 1905.9090                   | – – altri  | 45                       |
| 2103                        | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:<br>– diverse dalla salsa di soia, salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro, farina di senapa e altra senapa preparata:                              |                          |

▼ **M108**

| Codice tariffario islandese | Designazione delle merci   | Dazio applicato (ISK/kg) |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 2103.9020                   | — — Maionese   | 19                       |
| 2103.9030                   | — — Salse a base di olio n.c.a. (ad esempio, <i>rémoulade</i> )  | 19                       |
| 2103.9051                   | — — contenenti più di 20 %, in peso, di carne  | 97                       |
| 2103.9052                   | — — contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne  | 52                       |
| 2104                        | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:<br>— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: |                          |
| 2104.1001                   | — — Preparazioni per zuppe vegetali a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto  | 3                        |
| 2104.1002                   | — — altre zuppe in polvere in imballaggi da 5 kg o più   | 31                       |
| 2104.1003                   | — — zuppe di pesce in scatola<br><br>— — altre zuppe:  | 27                       |
| 2104.1011                   | — — — contenenti più di 20 %, in peso, di carne  | 78                       |
| 2104.1012                   | — — — contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne  | 44                       |
| 2104.1019                   | — — — altre<br><br>— — altri:  | 21                       |
| 2104.1021                   | — — — contenenti più di 20 %, in peso, di carne  | 78                       |
| 2104.1022                   | — — — contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne  | 44                       |
| 2104.1029                   | — — — altri<br><br>— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:   | 21                       |
| 2104.2001                   | — — contenenti più di 20 %, in peso, di carne  | 97                       |
| 2104.2002                   | — — contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne  | 51                       |
| 2104.2003                   | — — contenenti pesci o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici   | 24                       |
| 2104.2009                   | — — altre  | 24                       |
| 2106                        | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:<br>— altre:<br>— — Farine per fare dessert:  |                          |
| 2106.9041                   | — — — in imballaggi da 5 kg o meno, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo  | 67                       |

▼ **M108**

| Codice tariffario islandese | Designazione delle merci  | Dazio applicato (ISK/kg) |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| 2106.9048                   | — — — altre contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo   | 80                       |
| 2106.9049                   | — — — altre non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo   | 67                       |
| 2106.9064                   | — — contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne   | 41                       |
| 2202                        | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:<br>— altre:<br>— — di prodotti lattiero-caseari con altri ingredienti, a condizione che i prodotti lattiero-caseari rappresentino, in peso, 75 % o più, esclusi gli imballaggi: |                          |
| 2202.9011                   | — — — in imballaggi di cartone  | 41                       |
| 2202.9012                   | — — — in imballaggi non riutilizzabili di acciaio   | 41                       |
| 2202.9013                   | — — — in imballaggi non riutilizzabili di alluminio   | 41                       |
| 2202.9014                   | — — — in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml  | 41                       |
| 2202.9015                   | — — — in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml   | 41                       |
| 2202.9016                   | — — — in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati  | 41                       |
| 2202.9017                   | — — — in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati  | 41                       |
| 2202.9019                   | — — — altre   | 41                       |

2. I codici tariffari indicati nel presente Allegato fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1 luglio 2001. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente Allegato.
3. Il presente protocollo non si applica ai seguenti prodotti:

| Codice del SA | Designazione delle merci  |
|---------------|---|
| 2105          | Gelati , anche contenenti cacao   |
| 2106          | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:   |
| .90           | — altre:  |
| ex .90        | — — Preparazioni costituite principalmente da materie grasse e acqua, contenenti più di 15 %, in peso, di burro o di altre materie grasse provenienti dal latte |

4. Il regime temporaneo di cui al paragrafo 3 sarà riesaminato dalle parti contraenti entro la fine del 2007.

▼ **M108***ALLEGATO III DELLA TABELLA I***Regime di importazione norvegese**

1. Per il calcolo dei dazi relativi ai prodotti agricoli trasformati saranno utilizzate le seguenti aliquote di riferimento (NKR/kg) delle materie prime agricole, ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 6:

|   | Matrice (a) | Composizione standard | Contenuto effettivo |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|
| Latte intero in polvere (*)                 | 11,43       | 11,43                 | 11,43               |
| Latte scremato in polvere (*)               | 12,16       | 12,16                 | 12,16               |
| Burro (*)                                   | 12,74       | 12,74                 | 12,74               |
| Latte per iogurt                            | (b)         | 3,01                  | 3,01                |
| Latte per bevande                           | (b)         | 2,23                  | 2,23                |
| Latte intero liquido                        | (b)         | —                     | 1,43                |
| Latte scremato liquido                      | (b)         | —                     | 1,07                |
| Materia grassa del latte condensata         | (b)         | —                     | 4,98                |
| Latte condensato scremato                   | (b)         | —                     | 4,72                |
| Latte in polvere con 20 % di materia grassa | (b)         | —                     | 11,41               |
| Latticello in polvere                       | (b)         | —                     | 11,93               |
| Crema                                       | (b)         | —                     | 4,48                |
| Miscela di crema                            | (b)         | —                     | 5,33                |
| Crema acida pesante                         | (b)         | —                     | 6,69                |
| Crema di latte in polvere                   | (b)         | —                     | 10,77               |
| Polvere di siero di latte                   | (b)         | —                     | 3,00                |
| Caseinati                                   | (b)         | —                     | 33,47               |
| Albumina del latte                          | (b)         | —                     | 33,47               |
| Farina di frumento (*)                      | 1,96        | 1,96                  | 1,96                |
| Farina di segala                            | 1,96        | 2,16                  | 1,96                |
| Farina di grano duro                        | 1,96        | 1,32                  | 1,96                |
| Farina di orzo                              | 1,96        | —                     | 1,96                |
| Farina di frumento di segala                | 1,96        | —                     | 1,96                |
| Farina di granturco                         | 0           | —                     | 0                   |
| Farina di riso                              | 0           | —                     | 0                   |
| Farina di altri cereali                     | 0           | —                     | 0                   |
| Frumento (grano) tenero                     | 1,52        | —                     | 1,52                |
| Frumento (grano) duro                       | 0,98        | —                     | 0,98                |
| Orzo  | 1,37        | —                     | 1,37                |

▼ **M108**

|  | Matrice (°) | Composizione standard | Contenuto effettivo |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|
| Avena  | 1,17        | —                     | 1,17                |
| Segala   | 1,46        | —                     | 1,46                |
| Frumento di segala                             | 1,46        | —                     | 1,46                |
| Granturco                                      | 0           | —                     | 0                   |
| Altri cereali                                  | 0           | —                     | 0                   |
| Crusca di frumento                             | 1,96        | —                     | 1,96                |
| Crusca di avena                                | 1,96        | —                     | 1,96                |
| Avena schiacciata                              | 1,96        | —                     | 1,96                |
| Malto di frumento                              | 0           | —                     | 0                   |
| Malto di orzo                                  | 0           | —                     | 0                   |
| Glutine di frumento                            | 0           | —                     | 0                   |
| Riso   | 0           | —                     | 0                   |
| Fecola di patate (*)                           | 4,41        | 4,41                  | 4,41                |
| Altri amidi e fecole (*)                       | 4,41        | —                     | 4,41                |
| Amido modificato                               | 4,41        | —                     | 4,41                |
| Glucosio e sciroppo di glucosio                | 4,41        | 4,41                  | 4,41                |
| Zucchero                                       | 0           | —                     | 0                   |
| Maltodestrina                                  | 0           | —                     | 0                   |
| Patate   | 0,81        | —                     | 0,81                |
| Farina e fiocchi di patate                     | 3,75        | 12,01                 | 12,01               |
| Carne di manzo, disossata (14 % di grasso) (*) | 25,89       | 25,89                 | 25,89               |
| Carne suina (23 % di grasso)                   | 19,23       | 19,23                 | 19,23               |
| Carne ovina                                    | 8,63        | —                     | 8,63                |
| Carne di pollame                               | 3,02        | —                     | 3,02                |
| Grassi diversi dal burro                       | 0           | —                     | 0                   |
| Lamponi surgelati (*)                          | 4,29 (°)    | —                     | 4,29 (°)            |
| Concentrato di lampone                         | 22,22 (°)   | —                     | 22,22 (°)           |
| Ribes neri surgelati                           | 0 (°)       | —                     | 0 (°)               |
| Concentrato di ribes nero                      | 0 (°)       | —                     | 0 (°)               |
| Fragole surgelate                              | 4,45 (°)    | 4,45 (°)              | 4,45 (°)            |
| Concentrato di fragole                         | 23,05 (°)   | —                     | 23,05 (°)           |
| Polpa di mela                                  | 0           | —                     | 0                   |
| Concentrato di mela                            | 0           | —                     | 0                   |
| Formaggio (*)                                  | 20,08       | 20,08                 | 20,08               |

▼ **M108**

|  | Matrice <sup>(a)</sup> | Composizione standard | Contenuto effettivo |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Formaggio in polvere                             | 12,45                  | —                     | 12,45               |
| Polvere di uovo intero (*)                       | 45,37                  | 45,37                 | 45,37               |
| Uova in guscio                                   | 9,48                   | —                     | 9,48                |
| Tuorli d'uovo conservati (tuorli d'uovo liquidi) | 26,90                  | 26,90                 | 26,90               |
| Tuorli essiccati                                 | 56,81                  | —                     | 56,81               |
| Pasta di uovo intero (uovo intero sgucciato)     | 9,32                   | 9,32                  | 9,32                |
| Albume liquido                                   | 0                      | —                     | 0                   |
| Albume in polvere                                | 0                      | —                     | 0                   |

(<sup>a</sup>) Le aliquote di riferimento per le materie prime agricole contrassegnate da un asterisco (\*) costituiscono la base per il calcolo dei dazi relativi ai prodotti agricoli trasformati soggetti al sistema di matrice. Le altre aliquote di riferimento per le materie prime da dichiarare sotto questa voce sono quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti di conversione.

(<sup>b</sup>) Le aliquote di riferimento della matrice per dette materie prime dipendono dal tenore reale di materie grasse e proteine del latte, conformemente al coefficiente di conversione.

(<sup>c</sup>) Le aliquote di riferimento per dette materie prime saranno oggetto di una revisione comune annua entro il 15 giugno. Tale revisione comune prenderà in considerazione i prezzi sul mercato, la situazione del mercato, la produzione norvegese e le importazioni verso la Norvegia.

▼ **M142**

2. I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili a livello comunitario al 1° gennaio 2004. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.

▼ **M108**

3. La quantità *de minimis* al di sotto della quale non si applica il dazio per farina, amido e/o glucosio è pari al 5 %.
4. La quantità *de minimis*, al di sotto della quale non si applica il dazio per altre materie prime (carne, formaggio, uova e bacche (lamponi surgelati, ribes neri surgelati e fragole surgelate)), è pari al 3 %. Per il calcolo del dazio, le bacche fresche sono assimilate a quelle congelate sulla base di un rapporto di conversione di uno a uno.
5. Le fasce di quantità di riferimento e le quantità convenute di materie prime agricole da prendere in considerazione, nonché le composizioni standard utilizzate per il calcolo dei dazi doganali, sono riportate nell'Appendice.
6. I dazi relativi ai seguenti prodotti sono calcolati in base alle aliquote di riferimento (NOK/kg) delle materie prime agricole elencate nel paragrafo 1 con una riduzione del 7,2 %:

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci  |
|-----------------------------|---|
| 19.04                       | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « <i>corn flakes</i> »); ► <b>M142</b> cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini) precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi ◀ altrove:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:</li> </ul> |
| .2010                       | – – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati  |

▼ **M108**

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci  |
|-----------------------------|---|
| 21.04                       | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:<br>– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:<br>– – in recipienti ermeticamente chiusi: |
| .1020                       | – – – Zuppe vegetali, anche precotte, non contenenti carne né estratti di carne   |
| .1030                       | – – – Zuppe di pesce contenenti 25 % o più, in peso, di pesce   |
| .1040                       | – – – altri<br><br>– – altri:   |
| .1050                       | – – – contenenti carne o estratti di carne  |
| .1060                       | – – – Zuppe di pesce contenenti 25 % o più, in peso, di pesce   |
| .1090                       | – – – altri   |

▼ **M142**

7. I dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella in appresso sono i seguenti:

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci   | Dazio applicato (NOK/kg) |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 05.01                       | Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; residui di capelli umani   | Zero                     |
| 05.02                       | Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli  | Zero                     |
| 05.03                       | Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto  | Zero                     |
| 05.05                       | Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti | Zero                     |
| 05.07                       | Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie                         | Zero                     |
| 05.08                       | Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami | Zero                     |

▼ **M142**

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci   | Dazio applicato (NOK/kg) |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 05.09                       | Spugne naturali di origine animale   | Zero                     |
| 05.10                       | Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio   | Zero                     |
| 07.10                       | Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:<br>– granturco dolce  |                          |
| .4010                       | – – destinato all'alimentazione  | 1,73                     |
| .4090                       | – – altro  | Zero                     |
| 07.11                       | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:<br>– altri ortaggi e legumi; miscele di ortaggi o legumi:<br>– – granturco dolce |                          |
| .9011                       | – – – destinato all'alimentazione  | 1,73                     |
| .9020                       | – – – altro  | Zero                     |
| 13.02                       | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:<br>– succhi ed estratti vegetali:  |                          |
| .1400                       | – – di piretro o di radici delle piante da rotenone<br>– – altri:  | Zero                     |
| .1903                       | – – – miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari  | Zero                     |
| .1904                       | – – – per uso terapeutico o profilattico (medicinale)<br>– sostanze pectiche, pectinati e pectati:   | Zero                     |
| ex .2000                    | – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %   | Zero                     |
| 14.01                       | Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di taglio)  | Zero                     |
| 14.02                       | Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:  | Zero                     |
| 14.03                       | Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio : saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci  | Zero                     |

## ▼ M142

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci   | Dazio applicato (NOK/kg) |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 14.04                       | Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:   |                          |
| .1000                       | – materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia  | Zero                     |
| .9000                       | – altri  | Zero                     |
| 15.17                       | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16:<br>– margarina, esclusa la margarina liquida:<br>– – altre:<br>– – – animale: |                          |
| .1021                       | – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %<br>– – – vegetale:   | 14,5 %                   |
| .1031                       | – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %<br>– altre:<br>– – altre:<br>– – – margarina liquida:  | 14,5 %                   |
| .9032                       | – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %<br>– – – miscele liquidi commestibili di oli animali e vegetali consistenti essenzialmente in oli vegetali:  | 14,5 %                   |
| .9041                       | – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %<br>– – – altre:  | 10,2 %                   |
| .9091                       | – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %   | Zero                     |
| ex .9098                    | – – – – miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura  | Zero                     |
| 15.20                       | Glicerolo «glicerina» greggia; acque e liscivie glicerinose  |                          |
| .0010                       | – per uso alimentare   | 3,79                     |
| 15.22                       | Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:   |                          |
| .0011                       | – per uso alimentare   | 3,79                     |

▼ **M142**

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci  | Dazio applicato (NOK/kg) |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| 17.02                       | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:<br>– fruttosio chimicamente puro   |                          |
| .5010                       | – – per uso alimentare  | 1,37                     |
| .5090                       | – – altri<br>– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:   | Zero                     |
| ex .9022                    | – – maltosio chimicamente puro per uso alimentare   | 1,37                     |
| ex .9099                    | – – maltosio chimicamente puro per uso non alimentare   | Zero                     |
| 18.06                       | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:  |                          |
| .1000                       | – cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  | Zero                     |
| 19.01                       | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 5 %, in peso, di cacao, non nominate né comprese altrove:<br>– preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |                          |
| .1010                       | – – a base di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04<br>– altre:  | 5,10 (1)                 |
| .9010                       | – – estratti di malto   | Zero                     |
| 19.04                       | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:<br>– prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:   |                          |
| .1010                       | – – «corn flakes»<br>– – altri:   | Zero                     |
| .1091                       | – – – popcorn   | Zero                     |
| .1099                       | – – – altri<br>– altri:   | Zero                     |
| .9010                       | – – – per uso alimentare  | 1,11                     |
| .9020                       | – – – altri   | Zero                     |

## ▼ M142

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci  | Dazio applicato (NOK/kg) |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| 19.05                       | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie e essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:  |                          |
| .2000                       | – pane con spezie (panpepato)   | 0,75                     |
| 20.01                       | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:<br>– altri:<br>– – ortaggi o legumi:<br>– – – granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ):                                  |                          |
| .9031                       | – – – – per uso alimentare  | 1,73                     |
| .9041                       | – – – – altri<br>– – – altri:   | Zero                     |
| .9062                       | – – – – cuori di palma  | 2,22                     |
| .9063                       | – – – – ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %  | 2,22                     |
| 20.04                       | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06:<br>– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:<br>– granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ): |                          |
| .9011                       | – – – per uso alimentare  | 1,73                     |
| .9020                       | – – – altro   | Zero                     |
| 20.05                       | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06:<br>– granturco dolce ( <i>Zea mays var. Saccharata</i> ):  |                          |
| .8010                       | – – per uso alimentare  | 1,73                     |
| .8090                       | – – altro   | Zero                     |
| 20.06                       | Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):<br>– altri prodotti:  |                          |
| ex .0031                    | – – granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ) avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %, per uso alimentare  | 1,94                     |
| ex .0031                    | – – granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ) avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %, per uso non alimentare  | Zero                     |

## ▼ M142

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci  | Dazio applicato (NOK/kg) |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| ex .0091                    | — granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ) avente tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %, per uso alimentare   | 1,94                     |
| ex .0091                    | — granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ) avente tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %, per uso non alimentare   | Zero                     |
| 20.07                       | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:<br>— preparazioni omogeneizzate:  |                          |
| .1001                       | — con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  | 5,30                     |
| ex .1009                    | — altre, non contenenti zuccheri o altri dolcificanti, ottenute da materie prime diverse dalle fragole, dal ribes e dai lamponi   | 3,28                     |
| ex .1009                    | — altre:<br>— di agrumi:  | 4,55                     |
| .9110                       | — con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  | Zero                     |
| .9190                       | — altre:<br>— con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:   | Zero                     |
| .9902                       | — di albicocche, manghi, kiwi, pesche o loro miscugli   | Zero                     |
| ex .9903                    | — di mirtillo rosso ( <i>Vaccinium vitis-idaea</i> ), mirtillo ( <i>Vaccinium myrtillus</i> ), altre bacche della specie <i>Vaccinium</i> o mora della torba (linea tariffaria norvegese 0810.9010), o miscugli di tali bacche  | 1,76                     |
| ex .9903                    | — altre:<br>— altre:  | 5,30                     |
| .9907                       | — di albicocche, manghi, kiwi, pesche o loro miscugli   | Zero                     |
| ex .9908                    | — ottenute da materie prime diverse dalle fragole, dal ribes e dai lamponi  | 1,76                     |
| ex .9908                    | — altre   | 5,30                     |
| 20.08                       | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:<br>— frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:<br>— arachidi: |                          |
| .1110                       | — burro di arachidi<br>— altre:   | Zero                     |
| .1180                       | — per uso alimentare  | 1,69                     |

## ▼ M142

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci   | Dazio applicato (NOK/kg) |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| .1191                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — altre</li> <li>— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19:</li> <li>— — cuori di palma:</li> </ul>   | Zero                     |
| .9110                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— — — per uso alimentare</li> <li>— — altre:</li> </ul>   | 4,67                     |
| ex .9903                    | — — — granturco, ad esclusione del granturco dolce ( <i>Zea mays var. saccharata</i> ) per uso alimentare  | 2,67                     |
| 21.01                       | <p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:</li> <li>— — preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:</li> </ul> |                          |
| ex .1202                    | — — — preparazioni a base di caffè aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %   | Zero                     |
| ex .1209                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— — — altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %</li> <li>— estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate</li> </ul>  | Zero                     |
| ex .2010                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— — estratti essenze e concentrati di tè, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %</li> <li>— — altre:</li> </ul>  | Zero                     |
| ex .2091                    | — — — preparazioni a base di tè o di mate, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %   | Zero                     |
| ex .2099                    | — — — altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %   | Zero                     |
| ex .3000                    | — succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta, estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta  | Zero                     |

▼ **M142**

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci   | Dazio applicato (NOK/kg) |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 21.02                       | Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 30.02); lieviti in polvere, preparati: |                          |
|                             | – lieviti vivi:  |                          |
| .1010                       | – – lieviti madre  | Zero                     |
| .1020                       | – – lieviti di panificazione, liquidi, pressati o secchi   | Zero <sup>(2)</sup>      |
| .1090                       | – – altri  | Zero                     |
|                             | – lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:  |                          |
| .2010                       | – – lieviti per uso alimentare   | 2,58                     |
| .2020                       | – – altri lieviti inattivi   | Zero                     |
| .2031                       | – – altri microrganismi monocellulari morti, per uso alimentare  | 2,58                     |
| .2040                       | – – altri microrganismi monocellulari morti, per uso non alimentare  | Zero                     |
| .3000                       | – lieviti in polvere preparati   | Zero                     |
| 21.03                       | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:                                  |                          |
|                             | – salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro   |                          |
| .2010                       | – – tomato ketchup   | Zero                     |
|                             | – farina di senape e senape preparata:   |                          |
|                             | – – senape preparata:  |                          |
| .3009                       | – – – senape preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %                                      | Zero                     |
| 21.04                       | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:        |                          |
|                             | – preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:  |                          |
|                             | – – in recipienti a chiusura ermetica:   |                          |
|                             | – – – brodi di carne   |                          |
| .1011                       | – – – brodi di carne, disseccati   | Zero                     |
| 21.05                       | Gelati, anche contenenti cacao:  |                          |
|                             | – altri  |                          |
| .0090                       | – – altri  | Zero                     |

▼ **M142**

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci   | Dazio applicato (NOK/kg) |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 21.06                       | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:<br>– altre:  |                          |
| .9010                       | – – preparazioni composte non alcoliche (dette «estratti concentrati») a base di prodotti della voce 13.02, per la fabbricazione di bevande  | Zero                     |
| .9020                       | – – preparazioni a base di succo di mela o di ribes nero, per la fabbricazione di bevande<br>– – altre preparazioni dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:   | 8,73 %                   |
| .9039                       | – – – diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati<br>– – caramelle e gomma da masticare, non contenenti zuccheri:  | Zero                     |
| .9041                       | – – – caramelle<br>– – – gomma da masticare:   | Zero                     |
| .9043                       | – – – – gomma da masticare contenente nicotina   | Zero                     |
| .9044                       | – – – – altre<br>– – altre:  | Zero                     |
| .9051                       | – – – – succedanei della crema di latte<br>– – – – secchi  | 5,83                     |
| .9052                       | – – – – liquidi  | 2,92                     |
| 22.02                       | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.09: |                          |
| .1000                       | – acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti<br>– altre:  | Zero                     |
| .9010                       | – – vini non alcolici  | Zero                     |
| .9020                       | – – birra non alcolica (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 % vol)   | Zero                     |
| .9090                       | – – altre  | Zero                     |
| 22.03                       | Birra di malto   | Zero                     |
| 22.05                       | Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche   | Zero                     |
| 22.07                       | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:   |                          |
| .2000                       | – alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo   | Zero                     |

## ▼ M142

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci  | Dazio applicato (NOK/kg) |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| 22.08                       | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:                 |                          |
| .4000                       | – rum e tafía   | Zero                     |
| .5000                       | – gin ed acquavite di ginepro (genièvre)  | Zero                     |
| .6000                       | – vodka<br>– liquori:   | Zero                     |
| ex .7000                    | – – liquori aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 5 %<br>– altri:  | Zero                     |
| .9003                       | – – aquavit (spiriti distillati aromatizzati con semi di cumino)  | Zero                     |
| 22.09                       | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:  | Zero                     |
| 24.02                       | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:<br>– sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco: |                          |
| .1001                       | – – sigari  | Zero                     |
| .1009                       | – – altri   | Zero                     |
| .2000                       | – sigarette contenenti tabacco  | Zero                     |
| .9000                       | – altre   | Zero                     |
| 24.03                       | Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:  |                          |
| .1000                       | – tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:<br>– altri:  | Zero                     |
| .9100                       | – – tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»<br>– – altri:   | Zero                     |
| .9910                       | – – – estratti e sughi di tabacco   | Zero                     |
| .9990                       | – – – altri   | Zero                     |
| 29.05                       | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:<br>– altri polialcoli:   |                          |
| .4300                       | – – mannitolo   | Zero                     |
| .4400                       | – – D-glucitolo (sorbitolo)   | Zero                     |

▼ **M142**

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci   | Dazio applicato (NOK/kg) |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 33.02                       | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:  |                          |
| .1000                       | – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande   | Zero                     |
| 35.05                       | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:  |                          |
| .1001                       | – – altri amidi e fecole esterificati o eterificati  | 7,40 <sup>(3)</sup>      |
| .1009                       | – – altri  | 7,40 <sup>(3)</sup>      |
| .2000                       | – colle  | Zero                     |
| 38.09                       | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:                  |                          |
| .1000                       | – a base di sostanze amidacee  | Zero                     |
| 38.24                       | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |                          |
| .6000                       | – sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44  | Zero                     |

<sup>(1)</sup> L'elemento agricolo si basa sulla composizione standard di cui al protocollo 2 dell'ALS.

<sup>(2)</sup> Il regime di dazio libero si applica a partire dal 1° gennaio 2005.

<sup>(3)</sup> Per usi tecnici, il dazio doganale è uguale a zero.

▼ **M108**

8. I dazi doganali per i seguenti prodotti sono determinati in base del contenuto reale dichiarato di materie prime su cui si applica un dazio agricolo:

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci  |
|-----------------------------|---|
| 1806.2012                   | Crema in polvere da tavola in recipienti o imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg   |
| 1806.2090                   | altre preparazioni (diverse dalle polveri per gelato o dalla crema in polvere da tavola) presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |

▼ **M108**

| Codice tariffario norvegese | Designazione delle merci   |
|-----------------------------|--|
| 1806.3100                   | altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini — ripiene   |
| 1806.3200                   | altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini — non ripiene   |
| 1806.9010                   | altra cioccolata, compresi i prodotti a base di zuccheri, contenente cacao (non presentata in tavolette, barre e bastoncini) di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |
| 1806.9022                   | Crema in polvere da tavola   |
| 1806.9090                   | altri preparati commestibili   |
| 2103.9099                   | Altre salse e preparazioni per salse, condimenti composti e condimenti misti (diversi da: salsa « <i>ketchup</i> » e altre salse al pomodoro, farina di senapa e senapa preparata, maionese, <i>remoulade</i> e « <i>chutney</i> » di mango liquido)   |

▼ **M142**

9. Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto i codici norvegesi 1901.2097 e 1901.2098 (altre miscele per la preparazione di prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905) e dichiarati privi di glutine, destinati all'alimentazione di persone affette da celiachia, è di 0,37 NOK/kg.
10. Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto il codice norvegese ex 2008.9903 [granturco, ad esclusione del granturco dolce (*Zea mays var. Saccharata*) per uso non alimentare] è calcolato in base al sistema della matrice. Il dazio doganale massimo non è comunque superiore a 12 NOK/kg.
11. Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto il codice norvegese 2106.9060 (grassi emulsionati e prodotti simili aventi tenore, in peso, di materie grasse commestibili provenienti dal latte superiore a 15 %) è calcolato in base al sistema della matrice. Il dazio doganale massimo non è comunque superiore a 7 NOK/kg.

▼ **M108**

## APPENDICE

## Quantità e composizioni di cui al paragrafo 5

(per 100 kg di merci)

| Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — latte e prodotti lattiero-caseari |                                       |                                   |                                 |               |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Materie grasse del latte<br>(in % sul peso)   | Proteine del latte<br>(in % sul peso) | Latte scremato in polvere<br>(kg) | Latte intero in polvere<br>(kg) | Burro<br>(kg) |
| 0-1,5   | 0-2,5                                 | 0                                 | 0                               | 0             |
|   | 2,5-6                                 | 14                                | 0                               | 0             |
|   | 6-18                                  | 42                                | 0                               | 0             |
|   | 18-30                                 | 75                                | 0                               | 0             |
|   | 30-60                                 | 146                               | 0                               | 0             |
|   | 60->                                  | 208                               | 0                               | 0             |
| 1,5-3   | 0-2,5                                 | 0                                 | 0                               | 3             |
|   | 2,5-6                                 | 14                                | 0                               | 3             |
|   | 6-18                                  | 42                                | 0                               | 3             |
|   | 18-30                                 | 75                                | 0                               | 3             |
|   | 30-60                                 | 146                               | 0                               | 3             |
|   | 60->                                  | 208                               | 0                               | 3             |
| 3-6   | 0-2,5                                 | 0                                 | 0                               | 6             |
|   | 2,5-12                                | 12                                | 20                              | 0             |
|   | 12->                                  | 71                                | 0                               | 6             |
| 6-9   | 0-4                                   | 0                                 | 0                               | 10            |
|   | 4-15                                  | 10                                | 32                              | 0             |
|   | 15->                                  | 71                                | 0                               | 10            |
| 9-12  | 0-6                                   | 0                                 | 0                               | 14            |
|   | 6-18                                  | 9                                 | 43                              | 0             |
|   | 18->                                  | 70                                | 0                               | 14            |
| 12-18   | 0-6                                   | 0                                 | 0                               | 20            |
|   | 6-18                                  | 0                                 | 56                              | 2             |
|   | 18->                                  | 65                                | 0                               | 20            |
| 18-26   | 0-6                                   | 0                                 | 0                               | 29            |
|   | 6->                                   | 50                                | 0                               | 29            |
| 26-40   | 0-6                                   | 0                                 | 0                               | 45            |
|   | 6->                                   | 38                                | 0                               | 45            |
| 40-55   | 0                                     | 0                                 | 0                               | 63            |
| 55-70   | 0                                     | 0                                 | 0                               | 81            |
| 70-85   | 0                                     | 0                                 | 0                               | 99            |
| 85->  | 0                                     | 0                                 | 0                               | 117           |

(per 100 kg di merci)

| Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — diversi dai prodotti lattiero-caseari |                              |
|---|------------------------------|
| Fasce   | Da applicare                 |
| Amido/glucosio  |                              |
| 0-5   | 0                            |
| 5-15  | 12,5 (3,13 NOS + 9,38 PS)    |
| 15-25   | 22,5 (5,63 NOS + 16,88 PS)   |
| 25-50   | 43,75 (10,94 NOS + 32,81 PS) |

▼ **M108**

| Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — diversi dai prodotti lattiero-caseari |              |                        |
|---|--------------|------------------------|
| Fasce   | Da applicare |                        |
| 50–75   | 68,75        | (17,19 NOS + 51,56 PS) |
| 75->  | 100          | (25 NOS + 75 PS)       |
| Farina/farina di cereali  |              |                        |
| 0–5   | 0            |                        |
| 5–15  | 12,5         |                        |
| 15–25   | 22,5         |                        |
| 25–35   | 32,5         |                        |
| 35–45   | 42,5         |                        |
| 45–55   | 52,5         |                        |
| 55–65   | 62,5         |                        |
| 65–75   | 72,5         |                        |
| 75->  | 115          |                        |
| Carne   |              |                        |
| 0–3   | 0            |                        |
| 3–6   | 5,25         |                        |
| 6–10  | 7,5          |                        |
| 10–15   | 12,5         |                        |
| 15–20   | 17,5         |                        |
| 20->  | 50           |                        |
| Formaggio   |              |                        |
| 0–3   | 0            |                        |
| 3–5   | 4,5          |                        |
| 5–10  | 8,75         |                        |
| 10–15   | 13,75        |                        |
| 15–20   | 18,75        |                        |
| 20–30   | 27,5         |                        |
| 30–50   | 45           |                        |
| 50->  | 60           |                        |
| Uova  |              |                        |
| 0–3   | 0            |                        |
| 3–5   | 4,5          |                        |
| 5–10  | 8,75         |                        |
| 10–15   | 13,75        |                        |
| 15–20   | 18,75        |                        |
| 20–30   | 27,5         |                        |
| 30–50   | 45           |                        |
| 50->  | 60           |                        |
| Bacche  |              |                        |
| 0–3   | 0            |                        |
| 3–5   | 4,5          |                        |
| 5–10  | 8,75         |                        |
| 10–15   | 13,75        |                        |
| 15–20   | 18,75        |                        |
| 20–30   | 27,5         |                        |
| 30–50   | 45           |                        |
| 50->  | 60           |                        |

▼ **M108**

Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione in Norvegia

| Codice NO                     | Latte per yogurt | Fragole | Glucosio | Burro | Latte scremato in polvere | Latte intero in polvere | Farina di frumento | Fecola di patate | Polvere di uovo intero | Farina di grano duro | Pasta di uovo intero | Farina di segala | Carne bovina 14 % | Carne suina 23 % | Formaggio | Farina e flocchi di patate | Tuorli d'uovo conservati | Latte per bevande |
|-------------------------------|------------------|---------|----------|-------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
|                               | %                | %       | %        | %     | %                         | %                       | %                  | %                | %                      | %                    | %                    | %                | %                 | %                | %         | %                          | %                        | %                 |
| 0403 10 20                    | 381              | 30      |          |       |                           |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 0403 10 30                    | 103              | 8       |          |       |                           |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 0403 10 91                    | 103              |         |          |       |                           |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 0403 90 01                    | 103              |         |          |       |                           |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 0403 90 02                    | 103              | 8       |          |       |                           |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1704 10 00                    |                  |         | 18       |       |                           |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1704 90 10                    |                  |         | 8        |       |                           |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1704 90 91                    |                  |         | 35       | 5     |                           |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1806 20 11                    |                  |         |          |       | 95                        |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1806 90 21                    |                  |         |          |       | 95                        |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1901 20 10                    |                  |         |          |       |                           |                         | 35                 | 5                | 3                      |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1901 20 91                    |                  |         |          |       |                           |                         | 35                 | 5                | 3                      |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1901 20 92                    |                  |         |          |       | 2                         |                         | 35                 |                  |                        |                      | 6                    |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1902 11 00                    |                  |         |          |       |                           |                         |                    |                  | 2                      | 108                  |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1902 19 00                    |                  |         |          |       |                           |                         |                    |                  |                        | 105                  |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1902 40 00                    |                  |         |          |       |                           |                         |                    |                  |                        | 105                  |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1903 00 00                    |                  |         |          |       |                           |                         |                    | 100              |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1905 10 00                    |                  |         |          |       |                           |                         | 22                 |                  |                        |                      |                      | 88               |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| ► <b>M142</b><br>1905 32 00 ◀ |                  |         |          |       |                           | 3                       | 70                 |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1905 40 00                    |                  |         |          |       | 2                         |                         | 85                 |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1905 90 10                    |                  |         |          |       |                           |                         | 25                 |                  |                        |                      |                      |                  | 5                 | 5                | 15        |                            |                          |                   |
| 1905 90 22                    |                  |         |          |       |                           | 1                       | 65                 |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 1905 90 32                    |                  |         |          |       |                           |                         | 30                 |                  |                        |                      |                      | 100              |                   |                  |           |                            |                          |                   |

## ▼ M108

Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione in Norvegia

| Codice NO     | Latte per yogurt | Fragole | Glucosio | Burro | Latte scremato in polvere | Latte intero in polvere | Farina di frumento | Fecola di patate | Polvere di uovo intero | Farina di grano duro | Pasta di uovo intero | Farina di segala | Carne bovina 14 % | Carne suina 23 % | Formaggio | Farina e fiocchi di patate | Tuorli d'uovo conservati | Latte per bevande |
|---------------|------------------|---------|----------|-------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
|               | %                | %       | %        | %     | %                         | %                       | %                  | %                | %                      | %                    | %                    | %                | %                 | %                | %         | %                          | %                        | %                 |
| 1905 90 33    |                  |         |          |       | 2                         |                         | 35                 |                  |                        |                      | 6                    |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 2004 10 10    |                  |         |          |       |                           |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           | 95                         |                          |                   |
| 2004 10 20    |                  |         |          |       |                           |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           | 46                         |                          |                   |
| 2005 20 10    |                  |         |          |       |                           |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           | 95                         |                          |                   |
| 2005 20 20    |                  |         |          |       |                           |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           | 46                         |                          |                   |
| 2103 20 21    |                  |         |          |       |                           |                         |                    | 8                |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 2103 20 29    |                  |         |          |       |                           |                         |                    | 8                |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 2103 90 10    |                  |         |          |       |                           |                         |                    | 2                |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            | 7                        |                   |
| ex 2104 10 10 |                  |         |          |       |                           |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  | 15 <sup>(1)</sup> |                  |           |                            |                          |                   |
| 2105 00 10    |                  |         |          |       |                           | 35                      |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 2105 00 20    |                  | 6       |          |       |                           | 35                      |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 2202 90 30    |                  |         |          |       |                           |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          | 95                |
| 3501 10 00    |                  |         |          |       | 300                       |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |
| 3501 90 10    |                  |         |          |       | 300                       |                         |                    |                  |                        |                      |                      |                  |                   |                  |           |                            |                          |                   |

<sup>(1)</sup> La composizione standard non si applica al brodo di carne secco.

TABELLA II

| Numero della voce SA | Designazione delle merci  |
|----------------------|---|
| 0901                 | Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
| 0902                 | Tè  |

## ▼ M108

| Numero della voce SA | Designazione delle merci  |
|----------------------|---|
| 1302                 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:   |
|                      | – Succhi ed estratti vegetali:  |
| .12                  | – – di liquirizia   |
| .13                  | – – di luppolo  |
| .20                  | – Sostanze pectiche, pectinati e pectati:   |
| ex .20               | – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 %   |
|                      | – Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:   |
| .31                  | – – Agar-agar   |
| .32                  | – – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati  |
| .39                  | – – altri   |
| 1404                 | Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove   |
| .20                  | – Linters di cotone   |
| 1516                 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:   |
| .20                  | – Grassi e oli vegetali e loro frazioni:  |
| ex .20               | – – Olio di ricino idrogenato, detto «opalwax»  |
| 1518                 | Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi, oli animali, vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: |
| ex 1518              | – Linossina   |
| 1520                 | Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose <sup>(1)</sup>  |
| 1521                 | Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati   |
| 1522                 | Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali <sup>(2)</sup>  |
| 1803                 | Pasta di cacao, anche sgrassata   |
| 1804                 | Burro, grasso e olio di cacao   |
| 1805                 | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  |

## ▼ M108

| Numero della voce SA   | Designazione delle merci   |
|--|--|
| 2002<br>.90  | Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:<br>– altri  |
| 2008<br>.91  | Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate e conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:<br><br>– altre, compresi i miscugli, diversi da quelli della sottovoce 2008 19:<br><br>– – Cuori di palma <sup>(3)</sup>   |
| 2101<br><br><br>.11<br>.12<br>ex .12<br><br>.20<br>ex .20<br><br>.30<br>ex .30 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:<br><br>– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:<br><br>– – Estratti, essenze e concentrati<br><br>– – Preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:<br><br>– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido o fecola<br><br>– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:<br><br>– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido o fecola<br><br>– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:<br><br>– – Cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta |
| 2103<br><br>.10<br>.30<br>ex .30<br><br>.90<br>ex .90                          | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:<br><br>– Salsa di soia<br><br>– Farina di senapa e senapa preparata:<br><br>– – Farina di senapa; senapa preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 %<br><br>– altri:<br><br>– – «Chutney» di mango liquido   |
| 2201   | Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve   |

▼ **M108**

| Numero della voce SA | Designazione delle merci  |
|----------------------|---|
| 2208                 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
| .20                  | – Acquaviti di vino o di vinacce  |
| .30                  | – Whisky:   |
| .70                  | – Liquori:  |
| ex .70               | – – Altri de liquori contenendo, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 %   |
| .90                  | – altri:  |
| ex .90               | – – diversi dall'aquavit  |

<sup>(1)</sup> Per la Norvegia i prodotti a scopo alimentare classificati in questa voce sono coperti dalla Tabella I.

<sup>(2)</sup> Per la Norvegia il degreas a scopo alimentare classificato in questa voce è coperto dalla Tabella I.

<sup>(3)</sup> Per la Norvegia i cuori di palma a scopo alimentare classificati in questa sottovoce sono coperti dalla Tabella I.

▼ **M169****PROTOCOLLO 4**  
**relativo alle norme di origine****INDICE****TITOLO I****DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Articolo 1 Definizioni

**TITOLO II****DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»**

Articolo 2 Requisiti di carattere generale

Articolo 3 Cumulo diagonale dell'origine

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7 Unità da prendere in considerazione

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 9 Assortimenti

Articolo 10 Elementi neutri

**TITOLO III****REQUISITI TERRITORIALI**

Articolo 11 Principio della territorialità

Articolo 12 Trasporto diretto

Articolo 13 Esposizioni

**TITOLO VI****RESTITUZIONE O ESENZIONE**

Articolo 14 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

**TITOLO V****PROVA DELL'ORIGINE**

Articolo 15 Requisiti di carattere generale

Articolo 16 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 17 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 18 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

Articolo 19 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 20 Separazione contabile

**▼ M169**

|             |  |
|-------------|--|
| Articolo 21 | Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED     |
| Articolo 22 | Esportatore autorizzato  |
| Articolo 23 | Validità della prova dell'origine  |
| Articolo 24 | Presentazione della prova dell'origine   |
| Articolo 25 | Importazione con spedizioni scaglionate  |
| Articolo 26 | Esonero dalla prova dell'origine   |
| Articolo 27 | Dichiarazione del fornitore  |
| Articolo 28 | Documenti giustificativi   |
| Articolo 29 | Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi |
| Articolo 30 | Discordanze ed errori formali  |
| Articolo 31 | Importi espressi in euro   |

## TITOLO VI

**MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

|             |   |
|-------------|---|
| Articolo 32 | Assistenza reciproca                        |
| Articolo 33 | Controllo delle prove dell'origine          |
| Articolo 34 | Controllo delle dichiarazioni del fornitore |
| Articolo 35 | Composizione delle controversie             |
| Articolo 36 | Sanzioni                                    |
| Articolo 37 | Zone franche                                |

## TITOLO VII

**CEUTA E MELILLA**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Articolo 38 | Applicazione del protocollo |
| Articolo 39 | Condizioni particolari      |

## TITOLO VIII

**DISPOSIZIONI FINALI**

|             |   |
|-------------|---|
| Articolo 40 | Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito |
|-------------|---|

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

|                |   |
|----------------|---|
| Allegato I:    | Note introduttive all'elenco dell'allegato II   |
| Allegato II:   | Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
| Allegato IIIa: | Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1  |
| Allegato IIIb: | Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED  |
| Allegato IVa:  | Testo della dichiarazione su fattura  |

**▼ M169**

- Allegato IVb:        Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED  
Allegato V:         Modello della dichiarazione del fornitore  
Allegato VI:        Modello della dichiarazione del fornitore a lungo termine

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa all'accettazione delle prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari della Comunità, dell'Islanda o della Norvegia

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

▼ **M169**

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo:

- a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante del SEE nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE;
- h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, *mutatis mutandis*, alla lettera g);
- i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o nel SEE;
- j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

**▼ M169**

- k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

## TITOLO II

**Definizione della nozione di «prodotti originari»***Articolo 2***Requisiti di carattere generale**

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari del SEE:

- a) i prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell'articolo 4;
- b) i prodotti ottenuti nel SEE in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel SEE di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.

A tal fine, i territori delle parti contraenti alle quali si applica il presente accordo viene considerato come un unicoterritorio.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il territorio del Principato del Liechtenstein viene escluso da quello del SEE al fine di determinare l'origine dei prodotti di cui alle tabelle I e II del protocollo 3. Tali prodotti vengono considerati come originari del SEE soltanto se sono stati ottenuti interamente o lavorati in maniera sufficiente nei territori delle altre parti contraenti.

*Articolo 3***Cumulo diagonale dell'origine**

1. Fatto salvo l'articolo 2, sono considerati originari del SEE i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari ► **M187** ————— ◀, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)<sup>(1)</sup>, dell'Islanda, della Norvegia ► **M187** ————— ◀, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 6, all'interno del SEE. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

<sup>(1)</sup> Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

▼ **M169**

2. Fatto salvo l'articolo 2, sono considerati originari del SEE i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia <sup>(1)</sup>, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 6, all'interno del SEE. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno del SEE non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto è considerato originario del SEE soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nel SEE

4. I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel SEE conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c) siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e nelle altre parti contraenti, secondo le loro procedure, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C).

La Comunità fornisce alle altre parti contraenti, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

<sup>(1)</sup> Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

**▼M169***Articolo 4***Prodotti interamente ottenuti**

1. Si considerano «interamente ottenuti» nel SEE:
  - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
  - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
  - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
  - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
  - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle parti contraenti, dalle loro navi;
  - g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
  - h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
  - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
  - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
  - k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
  - a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato EFTA;
  - b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato EFTA;
  - c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o di Stati EFTA, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o di Stati EFTA e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

**▼ M169**

d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o di Stati EFTA;

e

e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri della Comunità o di Stati EFTA.

*Articolo 5***Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati**

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

*Articolo 6***Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;

**▼ M169**

- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel SEE su quel prodotto.

*Articolo 7***Unità da prendere in considerazione**

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

**▼ M169**

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2. Ogniqualevolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

*Articolo 8***Accessori, pezzi di ricambio e utensili**

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

*Articolo 9***Assortimenti**

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

*Articolo 10***Elementi neutri**

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

▼ **M169****TITOLO III**  
**REQUISITI TERRITORIALI***Articolo 11***Principio della territorialità**

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nel SEE, fatto salvo il disposto dell'articolo 3 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Fatto salvo l'articolo 3, le merci originarie esportate dal SEE verso un altro paese e successivamente reimportate nel SEE sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori del SEE sui materiali esportati dal SEE e successivamente reimportati, purché:

a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nel SEE o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione;

e

b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

**▼M169**

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore dei materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori del SEE sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

*Articolo 12***Trasporto diretto**

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente all'interno del SEE o attraverso i territori dei paesi di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli del SEE.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore attraverso il paese di transito; oppure
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
  - i) un'esatta descrizione dei prodotti;
  - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

**▼ M169**

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito;

oppure

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

*Articolo 13***Esposizioni**

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nel SEE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in un'altra parte contraente;

c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

e

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

## TITOLO IV

**RESTITUZIONE O ESENZIONE***Articolo 14***Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi**

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, in nessuna delle parti contraenti, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

**▼ M169**

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali od oneri di effetto equivalente applicabili in una qualsiasi delle parti contraenti ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 8 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

## TITOLO V

**PROVA DELL'ORIGINE***Articolo 15***Requisiti di carattere generale**

1. I prodotti originari importati in una delle parti contraenti beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

- a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;
- b) di un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;
- c) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito «dichiarazione su fattura» o «dichiarazione su fattura EUR-MED»), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato negli allegati IVa e IVb.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

▼ **M169***Articolo 16***Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED**

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di una parte contraente rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1:

— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,

— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.

5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di una parte contraente, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 con i quali si applica il cumulo, se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e se:

— il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure

— i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure

**▼ M169**

— i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

— se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:

«CUMULATION APPLIED WITH ..... (nome del paese/dei paesi)»,

— se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:

«NO CUMULATION APPLIED».

7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.

9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

*Articolo 17*

**Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED**

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

**▼ M169**

2. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 9, un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 5.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.

4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

5. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY».

I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no .....) [data e luogo del rilascio]».

6. Le diciture di cui al paragrafo 5 figurano nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

*Articolo 18***Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED**

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:

«DUPLICATE».

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

**▼ M169***Articolo 19***Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza**

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nelle parti contraenti, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nel SEE. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

*Articolo 20***Separazione contabile**

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (di seguito «metodo»).

2. Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

4. Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5. Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

*Articolo 21***Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED**

1. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED di cui all'articolo 15 paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22;

oppure

**▼ M169**

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, può essere rilasciata una dichiarazione su fattura nei seguenti casi:

— se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,

— se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.

3. La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e

— il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, oppure

— i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2,

oppure

— i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

4. Le dichiarazioni su fattura EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

— se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:

«CUMULATION APPLIED WITH ..... (nome del paese/dei paesi)»,

— se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all'articolo 3:

«NO CUMULATION APPLIED».

5. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

**▼ M169**

6. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

7. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 tuttavia non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegna all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

8. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

*Articolo 22***Esportatore autorizzato**

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo, a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione su fattura EUR-MED.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

*Articolo 23***Validità della prova dell'origine**

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

**▼ M169**

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

*Articolo 24***Presentazione della prova dell'origine**

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

*Articolo 25***Importazione con spedizioni scaglionate**

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

*Articolo 26***Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

**▼ M169**

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR, se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 27***Dichiarazione del fornitore**

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura in una delle parti contraenti per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre parti contraenti, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nel SEE senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nel SEE, al fine di stabilire se i prodotti, nella cui produzione sono state utilizzate dette merci, si possano considerare originari del SEE e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo.

3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione.

4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nel SEE rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (di seguito «dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente, qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più applicabile alle merci fornite.

5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere compilata a mano, nel qual caso è scritta con inchiostro e in stampatello.

**▼ M169**

6. Il fornitore che compila una dichiarazione è pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

*Articolo 28***Documenti giustificativi**

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 27, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nel SEE, rilasciati o compilati nella parte contraente, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente in conformità del presente protocollo, o in uno dei paesi di cui all'articolo 3, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;
- e) dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nel SEE i materiali utilizzati, compilate nelle parti contraenti a norma del presente protocollo;
- f) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori del SEE in applicazione dell'articolo 11 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

*Articolo 29***Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

**▼ M169**

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 5.

3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

4. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

5. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.

*Articolo 30***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine, se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto, se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

*Articolo 31***Importi espressi in euro**

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità e dei paesi di cui all'articolo 3, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

**▼ M169**

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato misto SEE su richiesta delle parti contraenti. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto SEE tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

## TITOLO VI

**MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA***Articolo 32***Assistenza reciproca**

1. Le autorità doganali delle parti contraenti si forniscono a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il modello dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e delle dichiarazioni del fornitore.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

▼ **M169***Articolo 33***Controllo delle prove dell'origine**

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

*Articolo 34***Controllo delle dichiarazioni del fornitore**

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, o della compilazione della dichiarazione su fattura o della dichiarazione su fattura EUR-MED, nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

**▼ M169**

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolletta/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

4. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED o per compilare una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED.

*Articolo 35***Composizione delle controversie**

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 33 e 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato misto SEE.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

*Articolo 36***Sanzioni**

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

*Articolo 37***Zone franche**

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati accompagnati da una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

**▼ M169**

2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari del SEE portati in una zona franca accompagnati da una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

## TITOLO VII

## CEUTA E MELILLA

*Articolo 38***Applicazione del protocollo**

1. L'espressione «SEE» utilizzata nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari del SEE» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 39.

*Articolo 39***Condizioni particolari**

1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 12, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

- a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
- b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
  - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;

oppure

- ii) che tali prodotti siano originari del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6;

2) prodotti originari del SEE:

- a) i prodotti interamente ottenuti nel SEE;
- b) i prodotti ottenuti nel SEE nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
  - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;

oppure

**▼ M169**

- ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
  3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «SEE» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED.
  4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

## TITOLO VIII

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 40***Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito**

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, si trovano in transito nel territorio del SEE oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1 o EUR-MED, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 12.

**▼ M169***Allegato I***Note introduttive all'elenco dell'allegato II**

## Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

## Nota 2:

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

## Nota 3:

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in una delle parti contraenti.

## Esempio:

un motore della voce 8407, per il quale la regola impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'aggiungere il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

▼ **M169**

- 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio della lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali e non che è necessario utilizzare tutti i materiali.

Esempio:

la regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la successiva nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Esempio:

la regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

**▼ M169**

- 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono.

## Nota 4:

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

## Nota 5:

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine di cavallo,
- cotone,
- carta e materiali per la fabbricazione della carta,
- lino,
- canapa,

**▼ M169**

- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene),
- fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile),
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

## Esempio:

un filato della voce 5205, ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506, è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

**▼ M169**

Esempio:

un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

una superficie tessile «tufted» della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

**▼ M169**

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

- 7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

(g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

- 7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

**▼ M169**

- m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 ° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
  - n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 ° C, secondo il metodo ASTM D 86;
  - o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
  - p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

▼ **M240***Allegato II***Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario**

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

| Voce SA       | Designazione delle merci  | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari   |       |
|---------------|---|--|-------|
| (1)           | (2)   | (3)  | o (4) |
| Capitolo 1    | Animali vivi  | Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti  |       |
| Capitolo 2    | Carni e frattaglie commestibili   | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti   |       |
| Capitolo 3    | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti   |       |
| ex Capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti   |       |
| 0403          | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,</li> <li>— tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> |       |
| ex Capitolo 5 | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti   |       |
| ex 0502       | Setole di maiale o di cinghiale, preparate  | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale  |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4) |
|----------------|---|---|-------|
| Capitolo 6     | Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali                                  | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| Capitolo 7     | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti  |       |
| Capitolo 8     | Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni   | Fabbricazione in cui:<br>— tutta la frutta utilizzata è interamente ottenuta, e<br>— il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto     |       |
| ex Capitolo 9  | Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti  |       |
| 0901           | Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce  |       |
| 0902           | Tè, anche aromatizzato  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce  |       |
| ex 0910        | Miscugli di spezie  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce  |       |
| Capitolo 10    | Cereali   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti   |       |
| ex Capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti   |       |
| ex 1106        | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati  | Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708  |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)  | (3)  | o (4) |
|----------------|--|--|-------|
| Capitolo 12    | Semi e frutti oleosi; semi, semi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti  |       |
| 1301           | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |
| 1302           | <p>Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <p>— Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati</p> <p>— altri</p>  | <p>Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  |       |
| Capitolo 14    | Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti  |       |
| ex Capitolo 15 | <p>Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:</p> <p>1501</p> <p>Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:</p> <p>— Grassi di ossa o grassi di cascami</p> <p>— altri</p> <p>1502</p> <p>Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207</p> |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)  | (3)  | o (4) |
|----------------|--|--|-------|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Grassi di ossa o grassi di cascami</li> <li>— altri</li> </ul>  | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti</p> |       |
| 1504           | <p>Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Frazioni solide</li> <li>— altri</li> </ul>  | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti</p>                            |       |
| ex 1505        | Lanolina raffinata   | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505  |       |
| 1506           | <p>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Frazioni solide</li> <li>— altri</li> </ul>   | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti</p>                                |       |
| da 1507 a 1515 | <p>Oli vegetali e loro frazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di bambassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirrica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana</li> <li>— Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba</li> </ul> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p>   |       |

## ▼ M240

| (1)            | (2)   | (3)  | o (4) |
|----------------|---|--|-------|
| 1516           | <p>— altri</p> <p>Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati</p>  | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e</li> <li>— tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513</li> </ul> |       |
| 1517           | <p>Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516</p>   | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e</li> <li>— tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513</li> </ul>   |       |
| Capitolo 16    | <p>Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici</p>   | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da animali del capitolo 1, e/o</li> <li>— in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti</li> </ul>   |       |
| ex Capitolo 17 | <p>Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:</p>   | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>   |       |
| ex 1701        | <p>Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti</p>  | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>   |       |
| 1702           | <p>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:</p> |  |       |

## ▼ M240

| (1)         | (2)  | (3)   | o (4) |
|-------------|--|---|-------|
| ex 1703     | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Maltosio o fruttosio chimicamente puri</li> <li>— Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti</li> <li>— altri</li> </ul> <p>Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti</p>   | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| 1704        | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)   | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>   |       |
| Capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni   | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>   |       |
| 1901        | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |   |       |

▼ **M240**

| (1)  | (2)  | (3)  | o (4) |
|------|--|--|-------|
| 1902 | <p>— Estratti di malto</p> <p>— altri</p> <p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <p>— contenenti, in peso, 20 % o meno di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</p> <p>— contenenti, in peso, più di 20 % di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</p> | <p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e</p> <p>— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti</p> |       |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108  |       |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove  | <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,</p> <p>— in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e il granturco <i>Zea indurata</i> e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e</p>   |       |

## ▼ M240

| (1)                | (2)   | (3)  | o (4) |
|--------------------|---|--|-------|
| 1905               | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | <p>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11</p>                             |       |
| ex Capitolo 20     | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti  |       |
| ex 2001            | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| ex 2004 ed ex 2005 | Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell'aceto o acido acetico  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| 2006               | Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |
| 2007               | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  | <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| ex 2008            | — Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole   | Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)   | (3)  | o (4) |
|----------------|---|--|-------|
| 2009           | <p>— Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco</p> <p>— Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate</p> <p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti</p>   | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| ex Capitolo 21 | <p>Preparazioni alimentari diverse, esclusi:</p> <p>2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati</p> <p>2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata</p> <p>— Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti;</p> <p>— Farina di senapa e senapa preparata:</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata</p> <p>Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce</p>  |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)  | (3)  | o (4) |
|----------------|--|--|-------|
| ex 2104        | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005  |       |
| 2106           | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove   | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |
| ex Capitolo 22 | Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi:   | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti  |       |
| 2202           | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,<br>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari |       |
| 2207           | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e   |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4) |
|----------------|---|---|-------|
| 2208           | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione                            | <p>— in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e</p> <p>— in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume</p> |       |
| ex Capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| ex 2301        | Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana        | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti  |       |
| ex 2303        | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso | Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto   |       |
| ex 2306        | Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore a 3 %  | Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute  |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)   | (3)   | (4) |
|----------------|---|---|-----|
| 2309           | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali  | Fabbricazione in cui:<br>— tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e<br>— tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |     |
| ex Capitolo 24 | Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti   |     |
| 2402           | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco  | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati è originario   |     |
| ex 2403        | Tabacco da fumo   | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari   |     |
| ex Capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |     |
| ex 2504        | Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata   | Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia  |     |
| ex 2515        | Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm  | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm  |     |
| ex 2516        | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, della pietra (anche precedentemente segata) di spessore superiore a 25 cm  |     |
| ex 2518        | Dolomite calcinata  | Calcinazione della dolomite non calcinata   |     |
| ex 2519        | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)      | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato.           |     |

## ▼ M240

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| ex 2520        | Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| ex 2524        | Fibre di amianto naturali  | Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)  |       |
| ex 2525        | Mica in polvere  | Triturazione della mica o dei cascami di mica   |       |
| ex 2530        | Terre coloranti, calcinate o polverizzate  | Calcinazione o triturazione di terre coloranti  |       |
| Capitolo 26    | Minerali, scorie e ceneri  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| ex Capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| ex 2707        | Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 ° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup> o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex 2709        | Oli greggi di minerali bituminosi  | Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi  |       |
| 2710           | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli   | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(2)</sup> o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

▼ **M240**

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4) |
|------|---|---|-------|
| 2711 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi  | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(2)</sup> o<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(2)</sup> o<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi  | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup> o<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 2714 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfalti e rocce asfaltiche   | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup> o<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4)   |
|----------------|--|---|---|
| 2715           | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup> o<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |
| ex Capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:                      | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2805        | «Mischmetall»  | Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| ex 2811        | Triossido di zolfo   | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2833        | Solfato di alluminio   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| ex 2840        | Perborato di sodio   | Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2852        | Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

## ▼ M240

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4)   |
|----------------|---|---|---|
|                | Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici                                 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 29 | Prodotti chimici organici, esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2901        | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili   | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup> o<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |
| ex 2902        | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup> o<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |
| ex 2905        | Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

## ▼ M240

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4)   |
|----------------|--|---|---|
| 2915           | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi                                   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |
| ex 2932        | <p>— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p> <p>— Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p>                    | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 2933           | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |
| 2934           | Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |
| ex 2939        | Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| ex Capitolo 30 | Prodotti farmaceutici, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |

▼ **M240**

| (1)  | (2)  | (3)   | o (4) |
|------|--|---|-------|
| 3002 | <p>Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:</p> <p>— Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto</p> <p>— altri</p> <p>— — Sangue umano</p> <p>— — Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici</p> <p>— — Frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |

▼ **M240**

| (1)         | (2)   | (3)   | o (4) |
|-------------|---|---|-------|
|             | — — Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |
|             | — — altri   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |
| 3003 e 3004 | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):  |   |       |
|             | — ottenuti a partire da ammicina della voce 2941  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
|             | — altri   | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex 3006     | — Rifiuti farmaceutici di cui alla nota 4 k) di questo capitolo   | L'origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata  |       |
|             | — Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili |   |       |

## ▼ M240

| (1)                                  | (2)  | (3)   | o (4)   |
|--------------------------------------|--|---|---|
|                                      | <p>— di plastica</p> <p>— in tessuto</p> <p>— Dispositivi per stomia</p>   | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></p> <p>Fabbricazione a partire da <sup>(7)</sup>:</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  |
| <p>ex Capitolo 31</p> <p>ex 3105</p> | <p>Concimi, esclusi:</p> <p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <p>— nitrato di sodio</p> <p>— calciocianamide</p> <p>— solfato di potassio</p> <p>— solfato di potassio e di magnesio</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

## ▼ M240

| (1)            | (2)  | (3)  | o (4)   |
|----------------|--|--|---|
| ex Capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto                                      | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3201        | Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati  | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3205           | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo <sup>(3)</sup>   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto                                      | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3301           | Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oloresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un «gruppo» <sup>(4)</sup> diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

## ▼ M240

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4)   |
|----------------|--|---|---|
| ex Capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3403        | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi   | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup> o<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 3404           | Cere artificiali e cere preparate:<br><br>— a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici<br><br>— altre   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:<br>— gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,<br>— gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e<br>— i materiali della voce 3404<br><br>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

## ▼ M240

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4)   |
|----------------|--|---|---|
| ex Capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3505           | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |   |   |
|                | — Eteri ed esteri di amidi o di fecole   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|                | — altri  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3507        | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| Capitolo 36    | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼ **M240**

| (1)            | (2)  | (3)  | o (4)   |
|----------------|--|--|---|
| 3701           | <p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:</p> <p>— Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori</p> <p>— altre</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 3702           | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |
| 3704           | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |
| ex Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |

▼ **M240**

| (1)     | (2)   | (3)   | o (4)  |
|---------|---|---|--|
| ex 3801 | <p>— Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi</p> <p>— Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali</p>   | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex 3803 | Tallol raffinato  | Raffinazione di tallol greggio  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto        |
| ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata  | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto        |
| ex 3806 | «Gomme-esteri»  | Fabbricazione a partire da acidi resinici   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto        |
| ex 3807 | Pece nera (pece di catrame di legno)  | Distillazione del catrame di legno  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto        |
| 3808    | Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidae | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |

▼ **M240**

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4) |
|------|---|---|-------|
| 3809 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| 3810 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| 3811 | <p>Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali</p> <p>— Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |

▼ **M240**

| (1)     | (2)   | (3)   | o (4) |
|---------|---|---|-------|
| 3812    | Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 3813    | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 3814    | Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 3818    | Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 3819    | Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 3820    | Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex 3821 | Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 3822    | Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

## ▼ M240

| (1)  | (2)   | (3)  | o (4)  |
|------|---|--|--|
| 3823 | <p>Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali</p> <p>— Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione</p> <p>— Alcoli grassi industriali</p>   | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823</p>   |  |
| 3824 | <p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:</p> <p>— I seguenti prodotti di questa voce:</p> <p>— — Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</p> <p>— — Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>— — Sorbitolo diverso da quello della voce 2905</p> <p>— — Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali</p> <p>— — Scambiatori di ioni</p> <p>— — Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</p> <p>— — Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

## ▼ M240

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4)   |
|----------------|--|---|---|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>— — Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</li> <li>— — Acidi solfonafrenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</li> <li>— — Olio di flemma e olio di Dippel</li> <li>— — Miscele di sali aventi differenti anioni</li> <li>— — Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</li> <li>— altri</li> </ul> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  |   |
| da 3901 a 3915 | <p>Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</li> <li>— altri</li> </ul>                             | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></li> </ul> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

## ▼ M240

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4)   |
|----------------|---|---|---|
| ex 3907        | <p>— Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)</p> <p>— Poliestere</p>   | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p> |   |
| 3912           | Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| da 3916 a 3921 | <p>Semilavorati e lavori di plastica, escluse le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:</p> <p>— Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</p> <p>— altri:</p> <p>— — Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></p>   | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

## ▼ M240

| (1)                   | (2)   | (3)   | o (4)   |
|-----------------------|---|---|---|
|                       | — — altri   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup>  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3916 ed<br>ex 3917 | Profilati e tubi  | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3920               | — Lastre o pellicole ionomere                                   | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|                       | — Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| ex 3921               | Fogli di plastica, metallizzati                                 | Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron <sup>(6)</sup>   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 3922 a 3926        | Articoli di plastica  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| ex Capitolo 40        | Gomma e lavori di gomma, esclusi:                               | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |   |
| ex 4001               | Lastre «crêpe» di gomma per soles                               | Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale  |   |

▼ **M240**

| (1)               | (2)   | (3)   | o (4) |
|-------------------|---|---|-------|
| 4005              | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto                               |       |
| 4012              | Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:<br><br>— Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma<br><br>— altri | Rigenerazione di pneumatici usati<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012  |       |
| ex 4017           | Lavori di gomma indurita  | Fabbricazione a partire da gomma indurita   |       |
| ex Capitolo 41    | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| ex 4102           | Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello   | Slanatura di pelli di pecora o di agnello   |       |
| da 4104 a 4106    | Cuoio e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati   | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto                                |       |
| 4107, 4112 e 4113 | Cuoio preparato dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113  |       |
| ex 4114           | Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati  | Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| Capitolo 42    | Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto                 |       |
| ex Capitolo 43 | Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto                 |       |
| ex 4302        | Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:  |   |       |
|                | — Tavole, croci e manufatti simili   | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |       |
|                | — altri  | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite                                     |       |
| 4303           | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria   | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302                    |       |
| ex Capitolo 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto                 |       |
| ex 4403        | Legno semplicemente squadrato  | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrassato                                 |       |
| ex 4407        | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm  | Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa  |       |
| ex 4408        | Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa | Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa                                 |       |

▼ **M240**

| (1)                  | (2)  | (3)  | o (4) |
|----------------------|--|--|-------|
| ex 4409              | <p>Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:</p> <p>— Levigato o incollato con giunture di testa</p> <p>— Liste e modanature</p> | <p>Levigatura o incollatura con giunture di testa</p> <p>Fabbricazione di liste e modanature</p>   |       |
| da ex 4410 a ex 4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili   | Fabbricazione di liste e modanature  |       |
| ex 4415              | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno   | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato  |       |
| ex 4416              | Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno   | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato   |       |
| ex 4418              | <p>— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno</p> <p>— Liste e modanature</p>  | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno</p> <p>Fabbricazione di liste e modanature</p> |       |
| ex 4421              | Legno preparato per fiammiferi, zeppe di legno per calzature   | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409  |       |
| ex Capitolo 45       | Sughero e lavori di sughero, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| 4503                 | Lavori di sughero naturale   | Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501  |       |
| Capitolo 46          | Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4) |
|----------------|---|---|-------|
| Capitolo 47    | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| ex Capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| ex 4811        | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati   | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47   |       |
| 4816           | Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole                                      | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47   |       |
| 4817           | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex 4818        | Carta igienica  | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47   |       |
| ex 4819        | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa   | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex 4820        | Blocchi di carta da lettere   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |

▼ **M240**

| (1)  | (2)  | (3)   | o (4) |
|--|--|---|-------|
| ex 4823  | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura  | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47   |       |
| ex Capitolo 49<br><br>4909<br><br>4910                 | <p>Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:</p> <p>Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni</p> <p>Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:</p> <p>— Calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911</p> |       |
| ex Capitolo 50<br><br>ex 5003<br><br>da 5004 a ex 5006 | <p>Seta, esclusi:</p> <p>Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati</p> <p>Filati di seta e filati di cascami di seta</p>   | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Cardatura o pettinatura dei cascami di seta</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</p>   |       |

## ▼ M240

| (1)            | (2)   | (3)  | o (4) |
|----------------|---|--|-------|
| 5007           | <p>Tessuti di seta o di cascami di seta:</p> <p>— contenenti fili di gomma</p> <p>— altri</p> | <p>— altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (?)</p> <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— carta o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| ex Capitolo 51 | Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:                             | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| da 5106 a 5110 | Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine  | <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <p>— seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</p>  |       |

## ▼ M240

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| da 5111 a 5113 | <p>Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:</p> <p>— contenenti fili di gomma</p> <p>— altri</p> | <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— carta o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| ex Capitolo 52 | Cotone, esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| da 5204 a 5207 | Filati di cotone   | <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</p>   |       |

## ▼ M240

| (1)                                  | (2)  | (3)   | o (4) |
|--------------------------------------|--|---|-------|
| da 5208 a 5212                       | <p>Tessuti di cotone:</p> <p>— contenenti fili di gomma</p> <p>— altri</p>   | <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— carta o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| ex Capitolo 53<br><br>da 5306 a 5308 | <p>Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:</p> <p>Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</p>  |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| da 5309 a 5311 | <p>Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:</p> <p>— contenenti fili di gomma</p> <p>— altri</p> | <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— filati di iuta,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— carta o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| da 5401 a 5406 | Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali  | <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</p>   |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4) |
|----------------|---|---|-------|
| 5407 e 5408    | <p>Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:</p> <p>— contenenti fili di gomma</p> <p>— altri</p> | <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— carta o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco  | Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili  |       |
| da 5508 a 5511 | Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco  | <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</p>   |       |

## ▼ M240

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| da 5512 a 5516 | <p>Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:</p> <p>— contenenti fili di gomma</p> <p>— Altri</p> | <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— carta o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| ex Capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:   | <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>  |       |

▼ **M240**

| (1)  | (2)   | (3)  | o (4) |
|------|---|--|-------|
| 5602 | <p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:</p> <p>— Feltri all'ago</p> <p>— altri</p>   | <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— i filati di polipropilene della voce 5402,</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,</p> <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> |       |
| 5604 | <p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci NC 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>— Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, oppure</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>   |       |

## ▼ M240

| (1)         | (2)  | (3)  | o (4) |
|-------------|--|--|-------|
| 5605        | Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | Fabbricazione a partire da (7):<br>— fibre naturali,<br>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>— materiali chimici o paste tessili, oppure<br>— materiali per la fabbricazione della carta   |       |
| 5606        | Filati spirali (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirale), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spirali); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»                   | Fabbricazione a partire da (7):<br>— fibre naturali,<br>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>— materiali chimici o paste tessili, oppure<br>— materiali per la produzione della carta  |       |
| Capitolo 57 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:<br><br>— di feltro ad ago   | Fabbricazione a partire da (7):<br>— fibre naturali, o<br>— materiali chimici o paste tessili<br><br>Tuttavia:<br>— i filati di polipropilene della voce 5402,<br>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o<br>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,<br><br>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4) |
|----------------|---|---|-------|
|                | <p>— di altri feltri</p> <p>— altri</p>   | <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— filati di cocco o di iuta,</p> <p>— filati di filamenti sintetici o artificiali</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>  |       |
| ex Capitolo 58 | <p>Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:</p> <p>— elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |

▼ **M240**

| (1)  | (2)  | (3)  | o (4) |
|------|--|--|-------|
| 5805 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| 5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi  | Fabbricazione:<br><br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br><br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |
| 5901 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati  |       |
| 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:<br><br>— Contenenti, in peso, non più di 90 % di materie tessili<br><br>— altri   | Fabbricazione a partire da filati<br><br>Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili   |       |
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902  | Fabbricazione a partire da filati o<br><br>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

▼ **M240**

| (1)  | (2)  | (3)   | o (4) |
|------|--|---|-------|
| 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati                | Fabbricazione a partire da filati (7)   |       |
| 5905 | <p>Rivestimenti murali di materie tessili:</p> <p>— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| 5906 | <p>Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:</p> <p>— Tessuti a maglia</p>   | <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>  |       |

## ▼ M240

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| 5907           | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili</li> <li>— altri</li> </ul> <p>Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:</p>   | <p>Fabbricazione a partire da materiali chimici</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da filati o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| 5908           | <p>Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Reticelle ad incandescenza, impregnate</li> <li>— altri</li> </ul>  | <p>Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>   |       |
| da 5909 a 5911 | <p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911</li> <li>— Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911</li> </ul> | <p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— i seguenti materiali: <ul style="list-style-type: none"> <li>— — filato di politetrafluoroetilene (8),</li> <li>— — filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica</li> </ul> </li> </ul>   |       |

▼ **M240**

| (1)         | (2)             | (3)   | o (4) |
|-------------|-----------------|---|-------|
|             | — altri         | <ul style="list-style-type: none"> <li>— — filati di fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico</li> <li>— — monofilato di politetrafluoroetilene <sup>(8)</sup>,</li> <li>— — filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide),</li> <li>— — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici <sup>(8)</sup></li> <li>— — monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,</li> <li>— — fibre naturali,</li> <li>— — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</li> <li>— — materiali chimici o paste tessili</li> </ul> Fabbricazione a partire da <sup>(7)</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</li> <li>— materiali chimici o paste tessili</li> </ul> |       |
| Capitolo 60 | Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da <sup>(7)</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</li> <li>— materiali chimici o paste tessili</li> </ul>   |       |

▼ **M240**

| (1)   | (2)  | (3)   | o (4) |
|---|--|---|-------|
| Capitolo 61   | <p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:</p> <p>— ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta</p> <p>— altri</p>  | <p>Fabbricazione a partire da filati (7) (9)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>  |       |
| <p>ex Capitolo 62</p> <p>ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211</p> <p>ex 6210 ed ex 6216</p> <p>6213 e 6214</p> | <p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:</p> <p>Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati</p> <p>Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato</p> <p>Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:</p> <p>— ricamati</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati (7) (9)</p> <p>Fabbricazione a partire da filati o (9)</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)</p> <p>Fabbricazione a partire da filati (9) o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)</p> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)</p> |       |

## ▼ M240

| (1)     | (2)   | (3)   | o (4) |
|---------|---|---|-------|
| 6217    | — altri   | <p>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi <sup>(7)</sup> <sup>(9)</sup> o</p> <p>Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
|         | Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: |   |       |
|         | — ricamati  | <p>Fabbricazione a partire da filati <sup>(9)</sup> o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(9)</sup></p>   |       |
|         | — Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato   | <p>Fabbricazione a partire da filati <sup>(9)</sup> o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(9)</sup></p>   |       |
|         | — Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati  | <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  |       |
| — altri | Fabbricazione a partire da filati <sup>(9)</sup>  |   |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4) |
|----------------|---|---|-------|
| ex Capitolo 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| da 6301 a 6304 | Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:<br><br>— in feltro, non tessuti<br><br>— altri:<br><br>— — ricamati | Fabbricazione a partire da (7):<br><br>— fibre naturali, o<br><br>— materiali chimici o paste tessili<br><br>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9) (10) o<br><br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 6305           | Sacchi e sacchetti da imballaggio   | Fabbricazione a partire da (7):<br><br>— fibre naturali,<br><br>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br><br>— materiali chimici o paste tessili  |       |
| 6306           | Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:<br><br>— non tessuti<br><br>— altri     | Fabbricazione a partire da (7) (9):<br><br>— fibre naturali, o<br><br>— materiali chimici o paste tessili<br><br>Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9)   |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| 6307           | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| 6308           | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |       |
| ex Capitolo 64 | Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406  |       |
| 6406           | Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti                              | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| ex Capitolo 65 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti; esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| 6505           | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite               | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)  |       |
| ex Capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| 6601           | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |

## ▼ M240

| (1)                         | (2)  | (3)   | (4) |
|-----------------------------|--|---|-----|
| Capitolo 67                 | Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |     |
| ex Capitolo 68              | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |     |
| ex 6803                     | Lavori di ardesia naturale o agglomerata   | Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata   |     |
| ex 6812                     | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce  |     |
| ex 6814                     | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie   | Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)                |     |
| Capitolo 69                 | Prodotti ceramici  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |     |
| ex Capitolo 70              | Vetro e lavori di vetro, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |     |
| ex 7003, ex 7004 ed ex 7005 | Vetro con uno strato non riflettente   | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001  |     |
| 7006                        | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: |   |     |
|                             | — Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII <sup>(1)</sup>               | Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006                  |     |
|                             | — altri  | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001  |     |
| 7007                        | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro   | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001  |     |
| 7008                        | Vetri isolanti a pareti multiple   | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001  |     |

▼ **M240**

| (1)            | (2)  | (3)  | o (4) |
|----------------|--|--|-------|
| 7009           | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi   | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001   |       |
| 7010           | Damigiane, bottiglie, bocchette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o<br><br>Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |
| 7013           | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o<br><br>Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o<br><br>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex 7019        | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati   | Fabbricazione a partire da:<br><br>— stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o<br><br>— lana di vetro   |       |
| ex Capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:               | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| ex 7101        | Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |

▼ **M240**

| (1)                         | (2)   | (3)   | o (4) |
|-----------------------------|---|---|-------|
| ex 7102, ex 7103 ed ex 7104 | Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostituite)                                     | Fabbricazione a partire da pietre preziose o semipreziose non lavorate  |       |
| 7106, 7108 e 7110           | Metalli preziosi:<br><br>— greggi   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o   |       |
|                             |   | Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o   |       |
|                             |   | Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni  |       |
|                             | — semilavorati o in polvere   | Produzione a partire da metalli preziosi greggi   |       |
| ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati  | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi   |       |
| 7116                        | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| 7117                        | Minuterie di fantasia   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o   |       |
|                             |   | Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex Capitolo 72              | Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| 7207                        | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati  | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205   |       |
| da 7208 a 7216              | Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di ferro o di acciai non legati                   | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206  |       |

▼ **M240**

| (1)                     | (2)   | (3)   | o (4) |
|-------------------------|---|---|-------|
| 7217                    | Fili di ferro o di acciai non legati  | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207   |       |
| ex 7218, da 7219 a 7222 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordiome, barre e profilati di acciai inossidabili   | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218  |       |
| 7223                    | Fili di acciai inossidabili   | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218   |       |
| ex 7224, da 7225 a 7228 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati  | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224   |       |
| 7229                    | Fili di altri acciai legati   | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224   |       |
| ex Capitolo 73          | Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| ex 7301                 | Palancole   | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206  |       |
| 7302                    | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206  |       |
| 7304, 7305 e 7306       | Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio  | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224   |       |
| ex 7307                 | Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti   | Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

▼ **M240**

| (1)                 | (2)  | (3)  | o (4) |
|---------------------|--|--|-------|
| 7308<br><br>ex 7315 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni<br><br>Catene antisdrucchiolevoli | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati<br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex Capitolo 74      | Rame e lavori di rame, esclusi:  | Fabbricazione:<br><br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br><br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |
| 7401                | Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| 7402                | Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| 7403                | Rame raffinato e leghe di rame, greggio:<br><br>— rame raffinato<br><br>— leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame   |       |
| 7404                | Cascami ed avanzi di rame  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| 7405                | Leghe madri di rame  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |

▼ **M240**

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4) |
|--|---|---|-------|
| ex Capitolo 75<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>da 7501 a 7503                                   | Nichel e lavori di nichel, esclusi:<br><br><br><br>Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel | Fabbricazione:<br><br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br><br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| ex Capitolo 76<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>7601<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>7602 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Alluminio greggio<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Cascami ed avanzi di alluminio                                    | Fabbricazione:<br><br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br><br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione:<br><br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br><br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o<br><br>Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| ex 7616        | Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie, reti e materiali simili, di fili di alluminio, e le lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |
| Capitolo 77    | Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato  |   |       |
| ex Capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo, esclusi:<br><br>7801<br>Piombo greggio:<br>— Piombo raffinato<br>— altri<br><br>7802<br>Cascami ed avanzi di piombo   | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da piombo d'opera<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |       |
| ex Capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco, esclusi:  | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e  |       |

▼ **M240**

| (1)            | (2)   | (3)  | o (4) |
|----------------|---|--|-------|
| 7901           | Zinco greggio   | <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati</p> |       |
| 7902           | Cascami ed avanzi di zinco  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| ex Capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno, esclusi:   | <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>   |       |
| 8001           | Stagno greggio  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati   |       |
| 8002 e 8007    | Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| Capitolo 81    | <p>Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie:</p> <p>— Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>                           |       |

## ▼ M240

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4) |
|----------------|---|---|-------|
| ex Capitolo 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| 8206           | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8202 e 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |       |
| 8207           | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| 8208           | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici  | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| ex 8211        | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni   |       |
| 8214           | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni  |       |

## ▼ M240

| (1)            | (2)   | (3)  | o (4)   |
|----------------|---|--|---|
| 8215           | Cucchiari, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni   |   |
| ex Capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |   |
| ex 8302        | Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |
| ex 8306        | Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |
| ex Capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:  | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br><br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8401        | Elementi combustibili per reattori nucleari   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <sup>(12)</sup>  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8402           | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br><br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

## ▼ M240

| (1)                | (2)   | (3)   | o (4)   |
|--------------------|---|---|---|
| 8403 ed<br>ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8406               | Turbine a vapore  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8407               | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8408               | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8409               | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408                             | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8411               | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas  | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br><br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8412               | Altri motori e macchine motrici   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| ex 8413            | Pompe volumetriche rotative   | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br><br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼ **M240**

| (1)     | (2)   | (3)   | o (4)   |
|---------|---|---|---|
| ex 8414 | Ventilatori e simili, per usi industriali   | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8415    | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente                             | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8418    | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 | Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</li> </ul> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8419 | Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone  | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼ **M240**

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4)   |
|----------------|---|---|---|
| 8420           | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine   | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8423           | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia                       | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico   | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto                | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8429           | Apripista (bulldozers, angle-dozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici, compatattatori e rulli compressori, semoventi:<br><br>— Rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |

## ▼ M240

| (1)     | (2)  | (3)   | o (4)   |
|---------|--|---|---|
|         | — altri  | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto                | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8430    | Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metallici; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto                | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8439    | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone   | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8441    | Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo  | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

## ▼ M240

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| ex 8443        | Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi, ecc.)   | — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| da 8444 a 8447 | Macchine di queste voci per l'industria tessile  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| ex 8448        | Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| 8452           | <p>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:</p> <p>— Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e</p> <p>— il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |

## ▼ M240

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4)   |
|----------------|---|---|---|
| da 8456 a 8466 | Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| da 8469 a 8472 | Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8480           | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8482           | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)  | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8484           | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| ex 8486        | — Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori<br><br>— macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori; | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |

## ▼ M240

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4)  |
|----------------|---|---|--|
| 8487           | <p>— macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori</p> <p>— strumenti da traccia, che generano modelli per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotosensibile, loro parti e accessori</p> <p>— forme, per formare ad iniezione o per compressione</p> <p>— macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico</p> <p>Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex Capitolo 85 | <p>Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:</p>   | <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

## ▼ M240

| (1)     | (2)   | (3)   | o (4)   |
|---------|---|---|---|
| 8501    | Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni   | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br><br>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto        | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8502    | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici   | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br><br>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8504 | Unità di alimentazione elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| ex 8517 | Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br><br>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati                                | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8518 | Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono   | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

## ▼ M240

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4)   |
|------|---|---|---|
| 8519 | Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:  | <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici  | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p>   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8522 | Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8523 | <p>— Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37</p> <p>— dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p>  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼ **M240**

| (1) | (2)  | (3)  | o (4)  |
|-----|--|--|--|
|     | <p>— matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37</p> <p>— schede di prossimità e «schede intelligenti» con due o più circuiti integrati elettronici</p> <p>— «schede intelligenti» con un circuito integrato elettronico</p> | <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o</p> <p>Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

## ▼ M240

| (1)  | (2)  | (3)  | o (4)   |
|------|--|--|---|
| 8525 | Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8526 | Apparecchi di radiorelevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando   | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria  | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8528 | — monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471                 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |

## ▼ M240

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4)  |
|------|---|---|--|
| 8529 | <p>— altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;</p> <p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:</p> <p>— Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica</p> <p>— Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471</p> <p>— Altre</p> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8535 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V  | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p>   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |

## ▼ M240

| (1)  | (2)   | (3)  | o (4)  |
|------|---|--|--|
| 8536 | <p>— Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V</p> <p>— connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche</p> <p>— — di materie plastiche</p> <p>— — di ceramica</p> <p>— — di rame</p> | <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8537 | <p>Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517</p>                     | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

▼ **M240**

| (1)     | (2)   | (3)   | o (4)   |
|---------|---|---|---|
| ex 8541 | Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette   | <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |
| ex 8542 | <p>Circuiti integrati elettronici</p> <p>— Circuiti integrati monolitici</p> <p>— multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o</p> <p>Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

## ▼ M240

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4) |
|------|---|---|-------|
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 8547 | Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 8548 | — Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

## ▼ M240

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4)   |
|----------------|---|---|---|
|                | — Microassiemiaggi elettronici  | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8608           | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8709           | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti                             | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼ **M240**

| (1)  | (2)  | (3)  | o (4)   |
|------|--|--|---|
| 8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti  | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |
| 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»):<br><br>— con motore a pistone alternativo di cilindrata:<br><br>— — inferiore o uguale a 50 cm <sup>3</sup><br><br>— — superiore a 50 cm <sup>3</sup><br><br>— altri | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati<br><br>Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati<br><br>Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

## ▼ M240

| (1)            | (2)  | (3)  | o (4)   |
|----------------|--|--|---|
| ex 8712        | Biciclette senza cuscinetti a sfere  | <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714</p>                  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8715           | Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini e loro parti   | <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8716           | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti  | <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 88 | Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8804        | Rotochutes   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8805           | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼ **M240**

| (1)            | (2)  | (3)  | o (4)   |
|----------------|--|--|---|
| Capitolo 89    | Navigazione marittima o fluviale   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi:  | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9001           | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| 9002           | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| 9004           | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| ex 9005        | Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni   | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

▼ **M240**

| (1)     | (2)  | (3)   | o (4)   |
|---------|--|---|---|
| ex 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce elettriche | <p>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9007    | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono   | <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p>  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9011    | Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione   | <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p>   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

## ▼ M240

| (1)     | (2)  | (3)   | o (4)   |
|---------|--|---|---|
|         |  | — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati |   |
| ex 9014 | Altri strumenti e apparecchi di navigazione  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto       |   |
| 9015    | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto       |   |
| 9016    | Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto       |   |
| 9017    | Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto       |   |
| 9018    | Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:  |   |   |
|         | — Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018                            | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

## ▼ M240

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4)   |
|------|---|---|---|
|      | — altri   | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9019 | Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9020 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile   | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9024 | Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)                                    | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, piroметри, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |

▼ **M240**

| (1)  | (2)  | (3)   | o (4)   |
|------|--|---|---|
| 9026 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |
| 9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |
| 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:  |   |   |
|      | — Parti e accessori  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |
|      | — altri  | Fabbricazione in cui:   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|      |  | — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e                 |   |
|      |  | — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati  |   |
| 9029 | Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |

## ▼ M240

| (1)            | (2)   | (3)  | o (4)   |
|----------------|---|--|---|
| 9030           | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| 9031           | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| 9032           | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| 9033           | Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| ex Capitolo 91 | Orologeria, esclusi:  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| 9105           | Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili   | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9109           | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili   | Fabbricazione in cui:<br>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

## ▼ M240

| (1)  | (2)  | (3)   | o (4)   |
|------|--|---|---|
| 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria                     | <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9111 | Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti  | <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9112 | Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti   | <p>Fabbricazione:</p> <p>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9113 | <p>Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:</p> <p>— Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi</p> <p>— altri</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>   |   |

## ▼ M240

| (1)                | (2)   | (3)  | o (4)   |
|--------------------|---|--|---|
| Capitolo 92        | Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| Capitolo 93        | Armi, munizioni e loro parti ed accessori   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| ex Capitolo 94     | Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9401 ed ex 9403 | Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m <sup>2</sup>  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o<br><br>fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, con materiali della voce 9401 o 9403, a condizione che:<br><br>— il valore del tessuto non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br><br>— tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9405               | Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissa in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| 9406               | Costruzioni prefabbricate   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |

## ▼ M240

| (1)   | (2)   | (3)   | o (4) |
|---|---|---|-------|
| ex Capitolo 95<br><br>ex 9503<br><br>ex 9506                                    | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, esclusi:<br><br>Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie<br><br>Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br><br>Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf  |       |
| ex Capitolo 96<br><br>ex 9601 ed ex 9602<br><br>ex 9603<br><br>9605<br><br>9606 | Lavori diversi, esclusi:<br><br>Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio<br><br>Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci<br><br>Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti<br><br>Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce del prodotto<br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento<br><br>Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

## ▼ M240

| (1)         | (2)  | (3)   | o | (4) |
|-------------|--|---|---|-----|
| 9608        | Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce   |   |     |
| 9612        | Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola  | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |     |
| ex 9613     | Accendini piezoelettrici   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |     |
| ex 9614     | Pipe, comprese le teste di pipe  | Fabbricazione a partire da sbozzi   |   |     |
| Capitolo 97 | Oggetti d'arte, da collezione o di antichità   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |   |     |

(1) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono espone nella nota introduttiva 7.2.

(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4) Per «gruppo» si intende una parte della designazione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6) Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmittometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(7) Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(8) L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(9) Cfr. la nota introduttiva 6.

(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.


(12) Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

**▼ M169***Allegato IIIa***Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1**

## Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m<sup>2</sup>. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

▼ **M169****CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 1. <b>Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)  |  | <b>EUR.1    N. A    000 000</b>  |  |
|  |  | Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro  |  |
| 3. <b>Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese)<br>(indicazione facoltativa)  |  | 2. <b>Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b><br>.....<br><b>e</b><br>.....<br>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |  |
|  |  | 4. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>   | 5. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>  |
| 6. <b>Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)  |  | 7. <b>Osservazioni</b>   |  |
| 8. <b>Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli</b> (1);<br><b>designazione delle merci</b>   |  | 9. <b>Massa lorda (kg) o altra misura</b> (l, m <sup>3</sup> , ecc.)   | 10. <b>Fatture</b> (indicazione facoltativa)   |
|  |  |  |  |
| 11. <b>VISTO DELLA DOGANA</b><br><br>Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (2)<br>modello ..... n.<br>del .....<br>Ufficio doganale: .....<br>Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato<br>.....<br>Fatto a ....., addi.....<br>.....<br>(Firma) |  |   | 12. <b>DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b><br><br>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.<br><br>Fatto a ....., addi.....<br>.....<br>(Firma) |

▼ **M169**

|  |  |
|--|--|
| <p><b>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b></p>  | <p><b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b></p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato <sup>(1)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).</p> |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>.....<br/>(Luogo e data)</p> <p style="text-align: center;">○<br/>Timbro</p> <p>.....<br/>(Firma)</p> | <p>.....<br/>(Luogo e data)</p> <p style="text-align: center;">○<br/>Timbro</p> <p>.....<br/>(Firma)</p> <p><sup>(1)</sup> Segnare con una X la menzione applicabile.</p>  |

<sup>(1)</sup> Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o «alla rinfusa».

<sup>(2)</sup> Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

*Note*

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

▼ **M169****DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1. <b>Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)   | <b>EUR.1 N. A 000 000</b>  |   |  |
|   | Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro  |   |  |
| 3. <b>Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese)<br>(indicazione facoltativa)                                 | 2. <b>Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b><br>.....<br>e<br>.....<br>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |   |  |
|   | 4. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>   | 5. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b> |  |
| 6. <b>Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)   | 7. <b>Osservazioni</b>   |   |  |
| 8. <b>Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli</b> <sup>(1)</sup> ; <b>designazione delle merci</b> | 9. <b>Massa lorda (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b>   | 10. <b>Fatture</b> (indicazione facoltativa)                  |  |

<sup>(1)</sup> Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o «alla rinfusa».

**▼ M169****DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato,

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....  
 .....  
 .....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi <sup>(1)</sup>:

.....  
 .....  
 .....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta della autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra,

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....  
 (Luogo e data)

.....  
 (Firma)


<sup>(1)</sup> Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali e quali.

**▼ M169***Allegato IIIb***Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED**

## Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m<sup>2</sup>. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

▼ **M169****CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1. <b>Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)   |  | <b>EUR-MED N. A 000 000</b>   |  |
|   |  | Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro   |  |
| 3. <b>Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese)<br>(indicazione facoltativa)   |  | 2. <b>Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b><br>.....<br><b>e</b><br>.....<br>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)  |  |
|   |  | 4. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>  | 5. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>  |
| 6. <b>Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)   |  | 7. <b>Osservazioni</b><br><input type="checkbox"/> <b>Cumulation applied with</b> .....<br>(nome del paese/dei paesi)<br><input type="checkbox"/> <b>No cumulation applied.</b><br>Segnare con una X la menzione applicabile. |  |
| 8. <b>Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli</b> (1);<br><b>designazione delle merci</b>  |  | 9. <b>Massa lorda (kg) o altra misura</b><br><b>(l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b>  | 10. <b>Fatture</b><br>(indicazione facoltativa)  |
| 11. <b>VISTO DELLA DOGANA</b><br><br>Dichiarazione certificata conforme<br>Documento d'esportazione (2)<br>modello ..... n.<br>del .....<br>Ufficio doganale: .....<br>Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato<br>.....<br>Fatto a ....., addi.....<br>.....<br>(Firma) |  |    | 12. <b>DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b><br><br>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra<br>soddisfano alle condizioni richieste per ottenere<br>il presente certificato.<br><br>Fatto a ....., addi.....<br>.....<br>(Firma) |

▼ **M169**

|  |   |
|--|---|
| <b>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b>   | <b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b>  |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a ....., addì .....</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           Timbro         </p> <p>.....<br/>(Firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).</p> <p>Fatto a ....., addì .....</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           Timbro         </p> <p>.....<br/>(Firma)</p> <p>(*) Segnare con una X la menzione applicabile</p> |

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o «alla rinfusa».

(2) Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

*Note*

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

▼ **M169****DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

|  |   |   |
|--|---|---|
| 1. <b>Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)  | <b>EUR-MED</b> <b>N. A</b> 000 000  |   |
|  | Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro   |   |
| 3. <b>Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese)<br>(indicazione facoltativa)                                    | 2. <b>Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra</b><br>.....<br><b>e</b><br>.....<br>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)                                   |   |
|  | 4. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>  | 5. <b>Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b> |
| 6. <b>Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)  | 7. <b>Osservazioni</b><br><input type="checkbox"/> <b>Cumulation applied with</b> .....<br>(nome del paese/dei paesi)<br><input type="checkbox"/> <b>No cumulation applied.</b><br>Segnare con una X la menzione applicabile. |   |
| 8. <b>Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli</b> <sup>(1)</sup> ;<br><b>designazione delle merci</b> | 9. <b>Massa lorda (kg) o altra misura</b><br><b>(l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b>  | 10. <b>Fatture</b><br>(indicazione facoltativa)               |

<sup>(1)</sup> Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o «alla rinfusa».

**▼ M169****DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato,

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi <sup>(1)</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta della autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra,

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....  
(Luogo e data)

.....  
(Firma)

<sup>(1)</sup> Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali e quali.

**▼ M169***Allegato IVa***Testo della dichiarazione su fattura**

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

**▼ M187****Versione bulgara**

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... <sup>(1)</sup>) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход ... <sup>(2)</sup>.

**▼ M169****Versione spagnola**

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera nº ... <sup>(1)</sup>] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... <sup>(2)</sup>.

**Versione ceca**

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění ... <sup>(1)</sup>) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... <sup>(2)</sup>.

**Versione danese**

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... <sup>(1)</sup>), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... <sup>(2)</sup>.

**Versione tedesca**

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... <sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... <sup>(2)</sup> Ursprungswaren sind.

**Versione estone**

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... <sup>(1)</sup>) deklareerib, et need toodet on ... <sup>(2)</sup> sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

**Versione greca**

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... <sup>(1)</sup>] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... <sup>(2)</sup>.

**Versione inglese**

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... <sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... <sup>(2)</sup> preferential origin.

**Versione francese**

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ... <sup>(1)</sup>] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... <sup>(2)</sup>.

**▼ M268****Versione croata**

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... <sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... <sup>(2)</sup> preferencijalnog podrijetla.

<sup>(1)</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>(2)</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

**▼ M169****Versione italiana**

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...<sup>(1)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...<sup>(2)</sup>.

**Versione lettone**

Eksportētājs izstrādājumiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...<sup>(1)</sup>), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem izstrādājumiem ir priekšrocību izcelsme no ...<sup>(2)</sup>.

**Versione lituana**

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...<sup>(1)</sup>) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...<sup>(2)</sup> preferencinės kilmės prekės.

**Versione ungherese**

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...<sup>(1)</sup>) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...<sup>(2)</sup> származásúak.

**Versione maltese**

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...<sup>(1)</sup>) jiddikjara li, hliief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...<sup>(2)</sup>.

**Versione olandese**

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...<sup>(1)</sup>), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn<sup>(2)</sup>.

**Versione polacca**

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...<sup>(1)</sup>) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...<sup>(2)</sup> preferencyjne pochodzenie.

**Versione portoghese**

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.º...<sup>(1)</sup>] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...<sup>(2)</sup>.

**▼ M187****Versione rumena**

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...<sup>(1)</sup>) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...<sup>(2)</sup>.

**▼ M169****Versione slovena**

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ...<sup>(1)</sup>), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...<sup>(2)</sup> poreklo.

**Versione slovacca**

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...<sup>(1)</sup>) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>(2)</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

**▼ M169****Versione finnica**

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... <sup>(1)</sup>) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohdeluun oikeutettuja ... <sup>(2)</sup> alkuperätuotteita.

**Versione svedese**

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... <sup>(1)</sup>) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung <sup>(2)</sup>.

**Versione islandese**

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tolyfirvalda nr ... <sup>(1)</sup>), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... friðindauppruna <sup>(2)</sup>.

**Versione norvegese**

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr ... <sup>(1)</sup>) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse <sup>(2)</sup>.

..... <sup>(3)</sup>

(Luogo e data)

..... <sup>(4)</sup>

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

<sup>(1)</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>(2)</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

<sup>(3)</sup> Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

<sup>(4)</sup> Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

**▼ M169***Allegato IVb***Testo della dichiarazione su fattura**

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

**▼ M187****Versione bulgara**

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... <sup>(1)</sup>) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход ... <sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ..... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**▼ M169****Versione spagnola**

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera nº ... <sup>(1)</sup>] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... <sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**Versione ceca**

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo oprávnění ... <sup>(1)</sup>) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... <sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**Versione danese**

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... <sup>(1)</sup>), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... <sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**Versione tedesca**

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... <sup>(1)</sup>) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... <sup>(2)</sup> Ursprungswaren sind.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**Versione estone**

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... <sup>(1)</sup>) deklareerib, et need tooted on ... <sup>(2)</sup> sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>(2)</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

<sup>(3)</sup> Completare e cancellare all'occorrenza.

**▼ M169****Versione greca**

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... <sup>(1)</sup>] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... <sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**Versione inglese**

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... <sup>(1)</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... <sup>(2)</sup> preferential origin.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**Versione francese**

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ... <sup>(1)</sup>] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... <sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**▼ M268****Versione croata**

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... <sup>(1)</sup>) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... <sup>(2)</sup> preferencijalnog podrijetla.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**▼ M169****Versione italiana**

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... <sup>(1)</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... <sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**Versione lettone**

Eksportētājs izstrādājumiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... <sup>(1)</sup>), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem izstrādājumiem ir priekšrocību izcelsme no ... <sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**Versione lituana**

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... <sup>(1)</sup>) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... <sup>(2)</sup> preferencinės kilmės prekės.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>(2)</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

<sup>(3)</sup> Completare e cancellare all'occorrenza.

**▼ M169****Versione ungherese**

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... <sup>(1)</sup>) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... <sup>(2)</sup> származásúak.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**Versione maltese**

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... <sup>(1)</sup>) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... <sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**Versione olandese**

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douane-vergunning nr. ... <sup>(1)</sup>), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn <sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**Versione polacca**

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... <sup>(1)</sup>) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... <sup>(2)</sup> preferencyjne pochodzenie.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**Versione portoghese**

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.º ... <sup>(1)</sup>] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... <sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**▼ M187****Versione rumena**

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... <sup>(1)</sup>) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... <sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with .....(nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

**▼ M169****Versione slovena**

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... <sup>(1)</sup>), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... <sup>(2)</sup> poreklo.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>(2)</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

<sup>(3)</sup> Completare e cancellare all'occorrenza.

▼ **M169****Versione slovacca**

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...<sup>(1)</sup>) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...<sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied<sup>(3)</sup>

**Versione finnica**

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ...<sup>(1)</sup>) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ...<sup>(2)</sup> alkuperätuotteita.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied<sup>(3)</sup>

**Versione svedese**

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...<sup>(1)</sup>) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung<sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied<sup>(3)</sup>

**Versione islandese**

Útflýttjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollýfirvalda nr ...<sup>(1)</sup>), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... fríðindauppruna<sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied<sup>(3)</sup>

**Versione norvegese**

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr ...<sup>(1)</sup>) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse<sup>(2)</sup>.

— cumulation applied with ... (nome del paese/dei paesi)

— no cumulation applied<sup>(3)</sup>

.....<sup>(4)</sup>

(Luogo e data)

.....<sup>(5)</sup>

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

<sup>(1)</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>(2)</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

<sup>(3)</sup> Completare e cancellare all'occorrenza.

<sup>(4)</sup> Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

<sup>(5)</sup> Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

**▼ M169***Allegato V***Dichiarazione del fornitore**

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

**DICHIARAZIONE DEL FORNITORE**

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nel SEE senza ottenere il carattere originario

lo sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che

1. Per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE i seguenti materiali non originari del SEE:

| Designazione delle merci fornite <sup>(1)</sup> | Designazione dei materiali non originari impiegati | Voce SA dei materiali non originari impiegati <sup>(2)</sup> | Valore dei materiali non originari impiegati <sup>(2) (3)</sup> |
|---|--|--|---|
| .....   | .....  | .....  | .....   |
| .....   | .....  | .....  | .....   |
| .....   | .....  | .....  | .....   |
| Valore totale                                   |  |  | .....   |

2. Tutti gli altri materiali impiegati nel SEE per produrre queste merci sono originari del SEE.

3. Il valore aggiunto totale acquisito dalle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE, conformemente all' articolo 11 del Protocollo n. 4 dell'accordo SEE, è il seguente:

| Designazione delle merci fornite | Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE <sup>(4)</sup> |
|----------------------------------|---|
| .....                            | .....   |
| .....                            | .....   |
| .....                            | .....   |
| (Luogo e data)                   |   |
| .....                            |   |
| .....                            |   |

(Indirizzo e firma del fornitore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

**▼ M169**

- (1) Se la fattura, bolletta di consegna o altro documento commerciale al quale la dichiarazione è allegata si riferisce a merci di diverso tipo o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Ad esempio:

Il documento si riferisce a diversi modelli di motori elettrici della voce 8501, da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna (1) e le indicazioni dell'altra colonna devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

- (2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Ad esempio:

La regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Francia utilizza tessuti importati dalla Norvegia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore norvegese descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati" senza che sia necessario indicare la voce del SA e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari impiegati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna "Valore dei materiali non originari impiegati" il valore delle barre non originarie.

- (3) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna "Designazione delle merci fornite".

- (4) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna "Designazione delle merci fornite".
-

**▼ M169***Allegato VI***Dichiarazione a lungo termine del fornitore**

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

**DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE**

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nel SEE senza ottenere il carattere originario preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento che vengono regolarmente fornite a ..... (1), dichiaro

1. Per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE i seguenti materiali non originari del SEE:

| Designazione delle merci fornite (2) | Designazione dei materiali non originari impiegati | Voce SA dei materiali non originari impiegati (3) | Valore dei materiali non originari impiegati (3) (4) |
|--------------------------------------|--|---|--|
| .....                                | .....  | .....   | .....  |
| .....                                | .....  | .....   | .....  |
| .....                                | .....  | .....   | .....  |
| Valore totale                        |  |   | .....  |

2. Tutti gli altri materiali impiegati nel SEE per produrre queste merci sono originari del SEE.
3. Il valore aggiunto totale acquisito dalle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE, conformemente all' articolo 11 del Protocollo n. 4 dell'accordo SEE, è il seguente:

| Designazione delle merci fornite | Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE (5) |
|----------------------------------|--|
| .....                            | .....  |
| .....                            | .....  |
| .....                            | .....  |

▼ **M169**

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci

dal .....

al ..... (6).

Mi impegno ad informare immediatamente ..... (1) qualora la dichiarazione non sia più valida.

.....  
(Luogo e data)

.....  
.....  
.....  
.....  
(Indirizzo e firma del fornitore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

(1) Nome e indirizzo del cliente.

(2) Se la dichiarazione si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Ad esempio:

Il documento si riferisce a motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna "Designazione delle merci fornite" e le indicazioni dell'altra colonna devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Ad esempio:

La regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Francia utilizza tessuti importati dalla Norvegia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore norvegese descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati" senza che sia necessario indicare la voce del SA e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari impiegati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna "Valore dei materiali non originari impiegati" il valore delle barre non originarie.

(4) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna "Designazione delle merci fornite".

(5) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna "Designazione delle merci fornite".

(6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

**▼ M169**

## DICHIARAZIONE COMUNE

**relativa all'accettazione delle prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari della Comunità, dell'Islanda o della Norvegia**

1. Le prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari della Comunità, dell'Islanda o della Norvegia sono accettate ai fini della concessione del trattamento preferenziale previsto dall'accordo SEE.
2. Quando sono incorporati in un prodotto ottenuto nel SEE, detti prodotti sono considerati materiali originari del SEE. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Se i suddetti prodotti sono contemplati dall'accordo SEE, inoltre, essi si considerano originari del SEE in caso di riesportazione verso un'altra parte contraente dell'accordo SEE.

## DICHIARAZIONE COMUNE

**relativa al Principato di Andorra**

1. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo 4 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

## DICHIARAZIONE COMUNE

**relativa alla Repubblica di San Marino**

1. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo 4 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

▼ B

## PROTOCOLLO 5

sui dazi doganali di carattere fiscale (Liechtenstein  
► M1 ————— ◀)

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente protocollo, ► M1 il Liechtenstein può ◀ mantenere temporaneamente i dazi doganali di carattere fiscale sui prodotti che rientrano nelle voci di tariffa elencate nella tabella allegata, ► M1 purché osservi ◀ le condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo, I dazi doganali delle voci di tariffa 0901 e ex 2101 sono aboliti il 31 dicembre 1996 al più tardi.
2. Qualora in Liechtenstein ► M1 ————— ◀ si inizi a produrre un prodotto simile a uno di quelli elencati nella tabella, il dazio doganale di carattere fiscale cui è soggetto questo prodotto deve essere abolito.
3. Il Comitato misto SEE esamina la situazione prima della fine del 1996.

TABELLA

| Voce di tariffa                   | Designazione delle merci   |
|-----------------------------------|--|
| 0901                              | Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione (per un periodo transitorio di quattro anni)   |
| ex 2101                           | Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati (per un periodo transitorio di quattro anni)  |
| 2707.1010/9990                    | Oli minerali e prodotti della loro distillazione   |
| 2709.0010/0090                    |  |
| 2710.0011/0029                    |  |
| 2711/1110/2990                    | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi   |
| ex tutti i capitoli della tariffa | Prodotti utilizzati come carburanti  |
| ex 8407                           | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per autoveicoli delle voci 8702. 9010, 8703. 1000/2420, 9010/9030, 8704. 3110/3120, 9010/9020  |
| ex 8408                           | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per autoveicoli delle voci 8702. 1010, 8703. 1000, 3100/3320, 8704. 2110/2120   |
| ex 8409                           | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408:<br><br>- Blocchi cilindri e testate di cilindri per autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703, 1000/2420, 3100/3320, 8704. 2110/2120, 3110/3120 |
| ex 8702                           | Autoveicoli per il trasporto di utenti pubblici, di peso unitario non eccedente 1 600 kg   |
| ex 8703                           | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa   |
| ex 8704                           | Autoveicoli per il trasporto di merci, di peso unitario non eccedente 1 600 kg   |
| ex 8706                           | Telai di autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, con motore   |

**▼B**

| Voce di tariffa | Designazione delle merci   |
|-----------------|--|
| ex 8707         | Carrozzerie di autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, comprese le cabine   |
| ex 8708         | Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020:  |
| 1000            | - Paraurti e loro parti  |
| 2990            | - Altre parti e accessori di carrozzerie (comprese le cabine), diversi da quelli delle voci 8708. 1000/2010, esclusi i portabagagli, le cornici per targhe e i portasci<br>- Freni e servofreni e loro parti |
| 3100            | - guarnizioni di freni montate   |
| 3990            | - altri, esclusi i serbatoi dell'aria compressa, per freni   |
| 4090            | - Cambi di velocità  |
| 5090            | - Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione   |
| 6090            | - Assi portanti e loro parti   |
| 7090            | - Ruote, loro parti ed accessori, esclusi i cerchioni e le loro parti, non perfezionati in superficie nonché cerchioni e loro parti, non finiti o disgrossati  |
| 9299            | - Silenziatori e tubi di scarico, esclusi i silenziatori ordinari con tubature di lunghezza non eccedente 15 cm  |
| 9390            | - Frizioni e loro parti  |
| 9490            | - Volanti, piantoni e scatole dello sterzo   |
| 9999            | - Altri, esclusi i coprivolante  |

▼ M1

**PROTOCOLLO 6**

**sulla costituzione di scorte obbligatorie da parte del Liechtenstein**

Il Liechtenstein può prevedere un regime di scorte obbligatorie per i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione in periodi di grave penuria delle forniture, quando si tratti di prodotti la cui produzione è insufficiente o inesistente nel Liechtenstein e che consentono, per le loro caratteristiche e la loro natura, la costituzione di scorte.

Il Liechtenstein applica detto regime in modo tale da non creare discriminazioni, dirette o indirette, tra i prodotti importati dalle altre Parti contraenti e i prodotti nazionali analoghi o sostitutivi.

**▼B****PROTOCOLLO 7****sulle restrizioni quantitative che l'Islanda può mantenere**

In deroga all'articolo 11 dell'accordo, l'Islanda può mantenere restrizioni quantitative sui prodotti elencati qui di seguito:

| Voce doganale islandese | Designazione  |
|-------------------------|---|
| 96.03                   | Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:<br>— Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, compresi quelli costituenti parti di apparecchi: |
| 96.03 29                | — altri:  |
| 96.03 29 01             | — con la parte posteriore di materia plastica   |
| 96.03 29 09             | — altri   |

**▼B**

**PROTOCOLLO 8**  
**sui monopoli di Stato**

1. L'articolo 16 dell'accordo è applicabile al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1995 per i seguenti monopoli di Stato a carattere commerciale:
  - monopolio austriaco sul sale,
  - monopolio islandese sui concimi,
  - monopolio ► **M1** ————— ◀ del Liechtenstein sul sale e la polvere pirica.
2. L'articolo 16 si applica anche al vino (voce del SA 2204).

**▼B****PROTOCOLLO 9****sul commercio di pesce e di prodotti del mare***Articolo 1*

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, all'entrata in vigore dell'accordo gli Stati AELS (EFTA) aboliscono i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'appendice 1, gli Stati AELS (EFTA) non applicano alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nella tabella I dell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.

*Articolo 2*

1. All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente sui prodotti elencati nella tabella II dell'appendice 2.

2. La Comunità riduce progressivamente i dazi doganali sui prodotti elencati nella tabella III dell'appendice 2, secondo il seguente calendario:

a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto all'86 % del dazio di base;

b) il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997 vengono effettuate altre quattro riduzioni, ciascuna del 14 % del dazio di base.

3. Per ciascun prodotto, i dazi di base a cui devono essere applicate le riduzioni successive di cui al paragrafo 2 sono i dazi consolidati dalla Comunità a norma del l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio oppure, quando il dazio non sia consolidato, i dazi autonomi al 1° gennaio 1992. Qualora, dopo il 1° gennaio 1992, dovessero entrare in applicazione riduzioni tariffarie risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, questi dazi ridotti vengono utilizzati come dazi di base.

Ogni qualvolta, nel contesto di accordi bilaterali tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), esistano dazi ridotti per determinati prodotti, detti dazi vengono considerati dazi di base per ciascuno degli Stati AELS (EFTA) interessati.

4. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente ai paragrafi 2 e 3 vengono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

5. La Comunità non applica alcuna restrizione quantitativa all'importazione né alcuna misura di effetto equivalente ai prodotti elencati nell'appendice 2. In tale contesto, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 dell'accordo.

**▼B***Articolo 3*

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano ai prodotti originari delle Parti contraenti. Le norme di origine figurano nel protocollo 4 dell'accordo.

*Articolo 4*

1. Sono aboliti gli aiuti di Stato al settore della pesca che provocano distorsioni di concorrenza.
2. La legislazione relativa all'organizzazione del mercato nel settore della pesca viene adeguata in modo da non falsare la concorrenza.
3. Le Parti contraenti si adoperano per garantire condizioni di concorrenza che consentano alle altre Parti contraenti di non applicare misure antidumping o dazi compensativi.

*Articolo 5*

Le Parti contraenti prendono le disposizioni necessarie per garantire a tutti i pescherecci che battono bandiera di altre Parti contraenti un accesso pari a quello dei loro pescherecci ai porti e agli impianti destinati alla prima fase di commercializzazione, nonché a tutte le attrezzature e agli impianti tecnici connessi.

In deroga alle disposizioni del primo comma, una Parte contraente può rifiutare che venga sbarcato pesce di uno stock di interesse comune sulla cui gestione esistano gravi disaccordi.

*Articolo 6*

Qualora, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, non siano stati apportati i necessari adattamenti legislativi con piena soddisfazione delle Parti contraenti, i punti controversi possono essere sottoposti al Comitato misto SEE. Qualora non si dovesse raggiungere un accordo, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 114 dell'accordo.

*Articolo 7*

Le disposizioni degli accordi elencati nell'appendice 3 prevalgono sulle disposizioni del presente protocollo nella misura in cui concedono agli Stati AELS (EFTA) interessati regimi commerciali più favorevoli di quello previsto dal presente protocollo.

**▼B***APPENDICE 1**Articolo 1*

La Finlandia può mantenere, in via provvisoria, il regime attuale per i prodotti sottoelencati. Entro il 31 dicembre 1992 la Finlandia presenta il calendario stabilito per l'abolizione di queste esenzioni.

| Voce del SA | Designazione delle merci   |
|-------------|--|
| ex 0302     | Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304:<br>— Salmoni<br>— Aringhe del Baltico  |
| ex 0303     | Pesci congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304:<br>— Salmoni<br>— Aringhe del Baltico   |
| ex 0304     | Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:<br>— Filetti di salmone freschi o refrigerati<br>— Filetti di aringhe del Baltico freschi o refrigerati<br>(Si utilizza il termine «filetti» anche quando le due parti sono unite fra di esse, ad esempio alla schiena o al ventre.) |

*Articolo 2*

1. ►**M1** Il Liechtenstein può ◀ mantenere dazi doganali all'importazione sui seguenti prodotti:

| Voce del SA    | Designazione delle merci   |
|----------------|--|
| ex 0301 - 0305 | Pesci, esclusi i filetti congelati della voce ex 0304, diversi dai pesci di mare, dalle anguille e dai salmoni |

Queste disposizioni sono riesaminate anteriormente al 1° gennaio 1993.

2. Fatte salve le eventuali tariffe risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ►**M1** il Liechtenstein può ◀ mantenere prelievi variabili nell'ambito della sua politica agricola per i seguenti pesci e prodotti del mare.

| Voce del SA    | Designazione delle merci               |
|----------------|--|
| ex capitolo 15 | Grassi e oli per l'alimentazione umana |
| ex capitolo 23 | Alimenti per animali da reddito        |

*Articolo 3*

1. La Svezia può applicare, fino al 31 dicembre 1993, restrizioni quantitative all'importazione dei seguenti prodotti, nella misura necessaria per evitare gravi perturbazioni del mercato svedese.

**▼B**

| Voce del SA | Designazione delle merci  |
|-------------|---|
| ex 0302     | Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304:<br>— Aringhe<br>— Merluzzi bianchi |

2. Fintantoché la Finlandia mantiene temporaneamente il regime attuale nei confronti delle aringhe del Baltico, la Svezia può applicare restrizioni quantitative alle importazioni di questo prodotto originario della Finlandia.



APPENDICE 2

TABELLA I

| Voce del SA          | Designazione delle merci   |
|----------------------|--|
| 0208                 | Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:   |
| ex 0208 90           | – altre:   |
|                      | – – di balena  |
| Capitolo 3           | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici  |
| 1504                 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente   |
| 1516                 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:            |
| ex 1516 10           | – Grassi e oli animali e loro frazioni:  |
|                      | – – Ottenuti interamente da pesci o da mammiferi marini  |
| 1603                 | Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:  |
| ex 1603 00           | – Estratti e sughi di carne di balena, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici   |
| 1604                 | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce  |
| 1605                 | Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati   |
| 2301                 | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: |
| ex 2301 10           | – Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli:   |
|                      | – – Polvere di balena  |
| 2301 20 crostacei di | – Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di molluschi o di altri invertebrati acquatici   |
| 2309                 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:  |
| ex 2309 90           | – Altri:   |
|                      | – – Prodotti detti «solubili» di pesci   |



TABELLA II

| Codice NC   | Designazione delle merci   |
|---|--|
| 0302 50<br>0302 69 35<br>0303 60<br>0303 79 41<br>0304 10 31          | Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati |
| 0302 62 00<br>0303 71 00<br>ex 0304 10 39                             | Eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati  |
| 0302 63 00<br>0303 73 00<br>ex 0304 10 39                             | Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati   |
| 0302 21 10<br>0302 21 30<br>0303 31 10<br>0303 31 30<br>ex 0304 10 39 | Ippoglossi neri ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) e ippoglossi dell'Atlantico ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> ), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati                |
| 0305 62 00<br>0305 69 10  | Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati ma non secchi né affumicati; gli stessi pesci in salamoia            |
| 0305 51 10<br>0305 59 11  | Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , secchi, non salati  |
| 0305 30 11<br>0305 30 19  | Filetti di merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati               |
| 0305 30 90  | Altri filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati   |
| 1604 19 91  | Altri filetti, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati   |
| 1604 30 90  | Sucedanei del caviale  |

▼B

TABELLA III

In ciascuna delle voci seguenti, le concessioni fatte dalla Comunità non includono nessuno dei prodotti specificati nella tabella II o nell'addendum della tabella III,

| Codice NC | Designazione delle merci   |
|-----------|--|
| 0301      | Pesci vivi   |
| 0302      | Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304  |
| 0303      | Pesci, congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304   |
| 0304      | Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati  |
| 0305      | Pesci, secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, adatti all'alimentazione umana  |
| 0306      | Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, adatti all'alimentazione umana   |
| 0307      | Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, adatti all'alimentazione umana |
| 1604      | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce  |
| 1605      | Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati   |



*Addendum della Tabella III*

| Codice NC   | Designazione delle merci  |
|---|---|
| a) Salmoni: Salmone del Pacifico ( <i>Oncorhynchus</i> spp.), salmone dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmone del Danubio ( <i>Hucho huchó</i> ). |   |
| 0301 99 11  | vivi  |
| 0302 12 00  | freschi o refrigerati   |
| 0303 10 00  | del Pacifico, congelati   |
| 0303 22 00  | dell'Atlantico e del Danubio, congelati   |
| 0304 10 13  | filetti freschi o refrigerati   |
| 0304 20 13  | filetti congelati   |
| ex 0304 90 97   | altre carni di salmone congelate  |
| 0305 30 30  | filetti, salati o in salamoia, ma non affumicati  |
| 0305 41 00  | affumicati, compresi i filetti  |
| 0305 69 50  | salati o in salamoia, ma non secchi né affumicati   |
| 1604 11 00  | interi o in pezzi, preparati o conservati   |
| 1604 20 10  | altre preparazioni e conserve   |
| b) Aringhe: ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )   |   |
| 0302 40 90  | fresche o refrigerate, dal 16 giugno al 14 febbraio   |
| ex 0302 70 00   | fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati   |
| 0303 50 90  | congelate, dal 16 giugno al 14 febbraio   |
| ex 0303 80 00   | fegati, uova e lattimi, congelati   |
| ex 0304 10 39   | filetti di aringhe, freschi   |
| 0304 10 93  | lati di aringhe, freschi, dal 16 giugno al 14 febbraio  |
| ex 0304 10 98   | altra carne di aringhe, fresca  |
| 0304 20 75  | filetti congelati   |
| 0304 90 25  | altra carne di aringhe, congelata, dal 16 giugno al 14 febbraio   |
| ex 0305 20 00   | fegati, uova e lattimi di aringhe, secchi, affumicati, salati o in salamoia   |
| 0305 42 00  | aringhe affumicate, compresi i filetti  |
| 0305 59 30  | aringhe secche, anche salate, ma non affumicate   |
| 0305 61 00  | aringhe salate o in salamoia, ma non secche né affumicate   |
| 1604 12 10  | filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati |
| 1604 12 90  | aringhe preparate o conservate, intere o in pezzi, ma non tritate   |
| ex 1604 20 90   | altre aringhe preparate o conservate  |

**▼B**

| Codice NC  | Designazione delle merci   |
|--|--|
| e) Sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ) |  |
| 0302 64 90   | freschi o refrigerati, dal 16 giugno al 14 febbraio  |
| 0303 74 19   | congelati, dal 16 giugno al 14 febbraio ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )   |
| 0303 74 90   | congelati, dal 16 giugno al 14 febbraio ( <i>Scomber australasicus</i> )                         |
| ex 0304 10 39  | filetti di sgombri, freschi  |
| 0304 20 51   | filetti congelati ( <i>Scomber australasicus</i> )   |
| ex 0304 20 53  | filetti congelati ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )                         |
| ex 0304 90 97  | altra carne di sgombri, congelata  |
| 0305 49 30   | affumicati, compresi i filetti   |
| 1604 15 10   | interi o in pezzi, preparati o conservati ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ) |
| 1604 15 90   | interi o in pezzi, preparati o conservati ( <i>Scomber australasicus</i> )                       |
| ex 1604 20 90  | altri sgombri, preparati o conservati  |
| d) Gamberetti  |  |
| 0306 13 10   | della famiglia Pandalidae, congelati   |
| 0306 13 30   | del genere Crangon, congelati  |
| 0306 13 90   | altri gamberetti, congelati  |
| 0306 23 10   | della famiglia Pandalidae, non congelati   |
| 0306 23 31   | del genere Crangon, freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore                            |
| 0306 23 39   | altri gamberetti del genere Crangon  |
| 0306 23 90   | altri gamberetti, non congelati  |
| 1605 20 00   | preparati o conservati   |
| e) Ventagli - pettini maggiori ( <i>Pecten maximus</i> )   |  |
| ex 0307 21 00  | vivi, freschi o refrigerati  |
| 0307 29 10   | congelati  |
| ex 1605 90 10  | preparati o conservati   |
| f) Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )   |  |
| 0306 19 30   | congelati  |
| 0306 29 30   | non congelati  |
| ex 1605 40 00  | preparati o conservati   |

**▼ B**

*APPENDICE 3*

Accordi tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), di cui all'articolo 7:

- Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.

**▼ M1**

\_\_\_\_\_

**▼ B**

- Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.
- Articolo 1 del protocollo 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972.

**▼B****PROTOCOLLO 10****sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci**

## CAPO I

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «controlli», qualsiasi operazione con la quale la dogana o un altro servizio di controllo procede all'esame fisico, anche visivo, del mezzo di trasporto e/o delle merci per accertarsi che la loro natura, la loro origine, il loro stato, la loro quantità o il loro valore siano conformi ai dati figuranti nei documenti presentati;
- b) «formalità», qualsiasi formalità cui l'amministrazione sottopone l'operatore, consistente nella presentazione o nell'esame dei documenti e certificati che accompagnano la merce o di altri dati relativi alla merce o ai mezzi di trasporto, indipendentemente dal modo o dal supporto.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in vigore ai sensi degli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e gli Stati AELS (EFTA), il presente protocollo si applica ai controlli e alle formalità riguardanti il trasporto delle merci che devono attraversare la frontiera tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità nonché tra gli Stati AELS (EFTA).

2. Il presente protocollo non si applica ai controlli e alle formalità:

- relativi alle navi e agli aeromobili utilizzati come mezzi di trasporto; tuttavia esso si applica ai veicoli e alle merci trasportati da detti mezzi di trasporto;
- richiesti per il rilascio dei certificati sanitari o fitosanitari nel paese d'origine o di provenienza delle merci.

**▼M219**

3. Le misure doganali di sicurezza di cui al capo II *bis* e agli allegati I e II del protocollo si applicano unicamente fra la Comunità e la Norvegia.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al territorio doganale delle parti contraenti nel capo II *bis* e negli allegati I e II del presente protocollo, si intende:

- il territorio doganale della Comunità,
- il territorio doganale della Norvegia.



CAPO II  
**PROCEDURE**

*Articolo 3*

**Controlli per sondaggio e formalità**

1. Salvo disposizioni contrarie esplicitate del presente protocollo, le Parti contraenti prendono le misure necessarie a garantire che:

— i vari controlli e le varie formalità di cui all'articolo 2, paragrafo 1 siano espletati nel tempo strettamente necessario e, per quanto possibile, in un medesimo posto;

— i controlli siano effettuati mediante sondaggio, tranne nei casi debitamente giustificati.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, la base da prendere in considerazione per effettuare controlli per sondaggio è il numero totale di spedizioni che transitano per un posto di frontiera presentate ad un ufficio doganale o ad altro servizio di controllo in un determinato periodo, e non il numero totale di merci che compongono ciascuna spedizione.

3. Le Parti contraenti favoriscono, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, l'applicazione di procedure semplificate, nonché di tecniche di elaborazione e trasmissione dei dati ai fini dell'esportazione, del transito e dell'importazione delle merci.

4. Le Parti contraenti cercano di ripartire l'insediamento degli uffici doganali, anche all'interno del loro territorio, in modo da tener conto nel modo migliore delle esigenze degli operatori commerciali.

*Articolo 4*

**Norme veterinarie**

Nei settori relativi alla tutela della salute delle persone e degli animali, nonché alla protezione degli animali, l'attuazione dei principi enunciati negli articoli 3, 7 e 13 e le norme che disciplinano le tasse da applicare per le formalità e i controlli espletati sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.

*Articolo 5*

**Norme fitosanitarie**

1. I controlli fitosanitari delle importazioni si effettuano solo per sondaggio e mediante prove per campione, tranne nei casi debitamente giustificati. Detti controlli sono effettuati nel luogo di destinazione delle merci o in altro luogo designato all'interno dei rispettivi territori, purché l'itinerario delle merci subisca le minori deviazioni possibili.

2. Le norme che disciplinano l'effettuazione dei controlli d'identità delle importazioni per quanto concerne le merci contemplate dalla normativa fitosanitaria sono adottate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo. Le misure relative alle tasse da applicare per le formalità e i controlli fitosanitari sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.

**▼B**

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci che non sono prodotte nella Comunità o in uno Stato AELS (EFTA), salvo i casi in cui, per la loro natura, non presentino rischi fitosanitari ovvero siano state sottoposte ad un controllo fitosanitario all'entrata nel territorio delle rispettive Parti contraenti e siano state trovate rispondenti, al momento del controllo, ai requisiti previsti dalle norme fitosanitarie contenute nelle rispettive legislazioni.

4. Se una Parte contraente ritiene che vi sia pericolo imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi nel suo territorio, può adottare le misure temporanee che ritenga necessarie per tutelarsi contro tale pericolo. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente senza indugio le misure adottate e i motivi che le hanno rese necessarie.

*Articolo 6***Delega di competenze**

Le Parti contraenti dispongono che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere controlli spettanti a dette autorità e, qualora tali controlli prevedano la presentazione dei documenti richiesti, anche l'esame della loro validità e autenticità, nonché il controllo dell'identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso, le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari per l'espletamento di detti controlli.

*Articolo 7***Riconoscimento dei controlli e dei documenti**

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo e fatta salva la possibilità di effettuare controlli per sondaggio, le Parti contraenti, nel caso di merci importate o in transito, riconoscono i controlli effettuati e i documenti redatti dalle competenti autorità delle altre, Parti contraenti che certificano che le merci soddisfano i requisiti di legge del paese d'importazione ovvero i requisiti equivalenti del paese d'esportazione.

*Articolo 8***Orari di apertura dei posti di frontiera**

1. Laddove il volume del traffico lo giustifichi, le Parti contraenti dispongono che:

a) i posti di frontiera siano aperti, fatti salvi i casi in cui vi sia divieto di traffico, per consentire:

- l'attraversamento delle frontiere ventiquattro ore su ventiquattro, nonché l'effettuazione dei relativi controlli e l'espletamento delle relative formalità per quanto riguarda le merci in regime doganale di transito, i rispettivi mezzi di trasporto e i veicoli che viaggiano a vuoto, fatti salvi i casi in cui il controllo alla frontiera sia necessario per prevenire il diffondersi di malattie o per la protezione degli animali;
- che i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci non soggette al regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì per almeno dieci ore consecutive e il sabato per almeno sei ore consecutive, salvo se questi giorni sono festivi;

**▼B**

b) per quanto concerne i veicoli e le merci trasportati per via aerea gli orari di cui alla lettera a), secondo trattino siano modificati per rispondere alle effettive necessità e a tal fine, laddove opportuno, frazionati o prolungati.

2. Se la generale osservanza degli orari di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino e lettera b) crea delle difficoltà ai servizi veterinari, le Parti contraenti fanno sì che, a condizione che venga dato dal vettore un preavviso di almeno dodici ore, un esperto veterinario sia disponibile durante detto orario; nel caso di trasporto di animali vivi, tuttavia, il termine di preavviso può essere portato a diciotto ore.

3. Se numerosi posti di frontiera sono situati nelle immediate vicinanze della stessa zona di frontiera le Parti contraenti interessate possono convenire di comune accordo per taluni di detti posti di frontiera di derogare al paragrafo 1, sempreché agli altri posti di frontiera in detta zona siano in grado di sdoganare merci e veicoli conformemente a detto paragrafo.

4. Per quanto concerne i posti di frontiera nonché gli uffici e i servizi di cui al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle Parti contraenti, le autorità competenti consentono che eccezionalmente, qualora specificamente richiesto durante l'orario di lavoro e per fondati motivi, i controlli e le formalità siano espletati al di fuori dell'orario di lavoro stesso, a condizione che, se del caso, si provveda al pagamento dei servizi prestati.

*Articolo 9***Corsie di passaggio rapido**

Le Parti contraenti si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume del traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci in regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto e ai veicoli che viaggiano a vuoto nonché a tutte le merci soggette a controlli e formalità che non superino quelli richiesti per le merci in regime di transito.

**▼M219**

## CAPO II BIS

**MISURE DOGANALI DI SICUREZZA***Articolo 9 bis***Definizioni**

Ai fini del presente capo, si intende per:

a) «rischio»: la probabilità che si verifichi un evento, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, al trasferimento e all'uso finale di merci in circolazione fra il territorio doganale di una delle parti contraenti e di paesi terzi e in relazione alla presenza di merci che non sono in libera circolazione, che costituisca una minaccia per la sicurezza delle parti contraenti, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori;

▼ **M219**

- b) «gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Questo termine comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure nonché periodico monitoraggio e riesame di tale processo e dei suoi risultati sulla base di fonti e strategie definite dalle parti contraenti o a livello internazionale.

*Articolo 9 ter***Disposizioni generali in materia di sicurezza**

1. Le parti contraenti introducono e applicano alle merci che entrano o escono dai rispettivi territori doganali le misure doganali di sicurezza definite nel presente capo, garantendo in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.
2. Le parti contraenti rinunciano all'applicazione delle misure doganali di sicurezza definite nel presente capo quando il trasporto delle merci ha luogo fra i rispettivi territori doganali.
3. Prima di concludere un accordo con un paese terzo nel settore disciplinato dal presente capo le parti contraenti si consultano per accertarne la compatibilità con le disposizioni del presente capo, in particolare se tale accordo contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate nel presente capo. Ciascuna parte contraente garantisce che gli accordi con i paesi terzi non creino diritti e obblighi per un'altra parte contraente, salvo qualora il comitato misto SEE decida altrimenti.

*Articolo 9 quater***Dichiarazioni preliminari all'arrivo e alla partenza**

1. Le merci che entrano nel territorio doganale delle parti contraenti in provenienza da paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione di entrata («dichiarazione sommaria di entrata»), salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.
2. Le merci che escono dal territorio doganale delle parti contraenti a destinazione di paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione di uscita («dichiarazione sommaria di uscita»), salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.
3. Le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita sono presentate prima dell'introduzione delle merci nel territorio doganale delle parti contraenti o della loro uscita da tale territorio.
4. La presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita di cui ai paragrafi 1 e 2 è facoltativa fino al 31 dicembre 2010 purché le misure transitorie che derogano all'obbligo di presentazione di tali dichiarazioni siano applicabili nella Comunità.

Ove, in conformità al primo comma, la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita non sia presentata, le autorità doganali effettuano l'analisi dei rischi in materia di sicurezza di cui all'articolo 9 *sexies* al più tardi alla presentazione delle merci all'arrivo o all'uscita, se del caso sulla base della corrispondente dichiarazione doganale o di altre informazioni disponibili.

**▼ M219**

5. Ciascuna parte contraente determina le persone tenute a presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita nonché le autorità competenti per accettare tali dichiarazioni.
6. L'allegato I del presente protocollo stabilisce:
- la forma della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nonché le indicazioni che vi devono figurare,
  - le deroghe all'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita,
  - il luogo della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita,
  - i termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita,
  - qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.
7. Una dichiarazione doganale può essere utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, purché contenga tutte le indicazioni richieste per una dichiarazione sommaria.

*Articolo 9 quinquies***Operatore economico autorizzato**

1. Ciascuna parte contraente concede la qualifica di «operatore economico autorizzato» a qualsiasi operatore economico stabilito nel proprio territorio doganale, purché siano rispettati i criteri previsti nell'allegato II del presente protocollo.

A determinate condizioni, tenendo conto in particolare di accordi internazionali con i paesi terzi, è tuttavia possibile derogare all'obbligo di stabilimento nel territorio doganale di una parte contraente per categorie specifiche di operatori economici autorizzati. Ciascuna parte contraente decide inoltre se e a quali condizioni tale qualifica possa essere concessa a una società aerea o marittima che non ha sede nel proprio territorio, ma che dispone in esso di un ufficio regionale.

Un operatore economico autorizzato beneficia di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza.

Nel rispetto delle norme e delle condizioni enunciate al paragrafo 2, la qualifica di operatore economico autorizzato concessa in una parte contraente è riconosciuta dall'altra parte contraente, fatti salvi i controlli doganali, in particolare ai fini dell'attuazione di accordi con paesi terzi che prevedono meccanismi di riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato.

2. L'allegato II del presente protocollo stabilisce:
- le norme relative alla concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, in particolare i criteri e le condizioni di concessione di tale qualifica,
  - il tipo di agevolazioni che possono essere concesse,
  - le condizioni alle quali la qualifica è sospesa o revocata,
  - le procedure per lo scambio, fra le parti contraenti, di informazioni relative ai rispettivi operatori economici autorizzati,
  - qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

▼ **M219***Articolo 9 sexies***Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza**

1. I controlli doganali diversi dai controlli a campione si fondano sull'analisi dei rischi utilizzando procedimenti informatici di trattamento dei dati.
2. Ciascuna parte contraente definisce il proprio quadro in materia di gestione dei rischi e stabilisce criteri di rischio e settori prioritari di controllo in materia di sicurezza.
3. Le parti contraenti riconoscono l'equivalenza dei propri sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza.
4. Le parti contraenti collaborano al fine di:
  - scambiare informazioni per migliorare e rafforzare l'analisi dei rischi e l'efficacia dei controlli di sicurezza, e
  - definire, entro un arco di tempo adeguato, un quadro comune di gestione dei rischi, criteri di rischio comuni e settori prioritari comuni di controllo nonché attuare un sistema elettronico comune di gestione dei rischi.
5. Il comitato misto SEE adotta le misure necessarie all'applicazione del presente articolo.

*Articolo 9 septies***Controllo dell'attuazione delle misure doganali di sicurezza**

1. Il comitato misto SEE definisce le norme che consentono alle parti contraenti di garantire il controllo dell'attuazione del presente capo e di accertare il rispetto delle disposizioni del presente capo e degli allegati I e II del presente protocollo.
2. Il controllo di cui al paragrafo 1 è assicurato mediante:
  - una valutazione periodica dell'attuazione del presente capo, in particolare dell'equivalenza delle misure doganali di sicurezza,
  - un esame finalizzato a migliorare l'applicazione delle disposizioni del presente capo o a modificarle per meglio conseguire gli obiettivi,
  - l'organizzazione di riunioni fra esperti delle parti contraenti per discutere questioni specifiche e un riesame delle procedure amministrative, anche mediante visite sul posto.
3. Le misure adottate in conformità del presente articolo non violano i diritti degli operatori interessati.

*Articolo 9 octies***Protezione del segreto professionale e dei dati personali**

Le informazioni scambiate dalle parti contraenti nell'ambito delle disposizioni del presente capo sono protette dalle norme sulla tutela del segreto professionale e dei dati personali vigenti nella parte contraente a cui le informazioni sono trasmesse.

**▼ M219**

Tali informazioni sono messe a disposizione unicamente delle autorità competenti della parte contraente e sono utilizzate da dette autorità esclusivamente ai fini indicati nel presente capo.

*Articolo 9 nonies***Evoluzione del diritto**

1. Tutte le modifiche della normativa comunitaria concernenti i diritti e gli obblighi delle parti contraenti introdotte dal presente capo e dagli allegati I e II del presente protocollo formano oggetto della procedura stabilita nel presente articolo.

2. Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente capo, la Comunità consulta informalmente esperti dello Stato EFTA interessato secondo la procedura di cui all'articolo 99 dell'accordo.

3. Qualora sia necessario apportare modifiche al presente capo e agli allegati I e II del presente protocollo per tener conto dell'evoluzione della normativa comunitaria in materie da essi disciplinate, tali modifiche sono decise in modo da poter essere applicate contemporaneamente a quelle introdotte nella normativa comunitaria e tenendo nel debito conto le procedure interne delle parti contraenti.

Se una decisione non può essere adottata in modo da consentire tale applicazione contemporanea, le parti contraenti applicano a titolo provvisorio le modifiche previste nel progetto di decisione, ove possibile e nel rispetto delle proprie procedure interne.

4. Per le questioni di pertinenza dello Stato EFTA interessato la Comunità assicura la partecipazione, in qualità di osservatori, di esperti di detto Stato EFTA nel Comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 *bis* del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

*Articolo 9 decies***Misure di salvaguardia e sospensione delle disposizioni del presente capo**

1. Se una parte contraente non rispetta le condizioni stipulate nel presente capo o se l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza nelle parti contraenti non è più assicurata, un'altra parte contraente può sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle disposizioni del presente capo o adottare le misure opportune, previa consultazione del comitato misto SEE e unicamente per l'ambito e la durata strettamente necessari a risolvere la situazione. Gli articoli da 112 a 114 dell'accordo si applicano *mutatis mutandis*.

2. Se l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza non è più assicurata perché le modifiche di cui all'articolo 9 *nonies*, paragrafo 3, non sono state decise, l'applicazione del presente capo è sospesa alla data di applicazione della normativa comunitaria in questione, tranne qualora il comitato misto SEE, dopo aver esaminato le misure per mantenerne l'applicazione, decida altrimenti.

**▼ M219***Articolo 9 undecies***Divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci**

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle parti contraenti o dagli Stati membri della Comunità e giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell'ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.

*Articolo 9 duodecies***Competenze dell'Autorità di vigilanza EFTA**

Nei casi riguardanti l'applicazione del presente capo e degli allegati I e II del presente protocollo l'autorità di vigilanza EFTA, prima di agire, procede alle consultazioni in conformità dell'articolo 109, paragrafo 2, dell'accordo.

*Articolo 9 terdecies***Allegati**

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

**▼ B**

## CAPO III

**COOPERAZIONE***Articolo 10***Cooperazione tra autorità**

1. Per facilitare l'attraversamento delle frontiere, le Parti contraenti adottano le misure necessarie per estendere la cooperazione sia a livello nazionale sia a livello regionale o locale tra le autorità responsabili dell'organizzazione dei controlli e tra i vari servizi che espletano i controlli e le formalità da entrambe le parti di dette frontiere.

2. Ciascuna Parte contraente, per quanto la riguarda, provvede a che le persone impegnate nelle attività commerciali contemplate dal presente protocollo possano rapidamente informare le autorità competenti in merito a tutti i problemi incontrati nell'attraversamento delle frontiere.

3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:

- a) la sistemazione di posti di frontiera in modo tale da rispondere alle esigenze del traffico;
- b) la trasformazione degli uffici di frontiera, laddove possibile, in uffici di controllo contigui;

**▼B**

c) l'armonizzazione delle competenze dei posti e degli uffici di frontiera situati da una parte e dall'altra della frontiera stessa;

d) la ricerca di adeguate soluzioni a tutti i problemi segnalati.

4. Le Parti contraenti collaborano per armonizzare gli orari di apertura dei vari servizi che espletano i controlli e le formalità da una parte e dall'altra della frontiera.

*Articolo 11***Notifica di nuovi controlli e formalità**

Se una Parte contraente intende introdurre un nuovo controllo o una nuova formalità, ne informa le altre Parti contraenti. La Parte contraente interessata vigila affinché le misure prese per facilitare l'attraversamento delle frontiere non siano rese inoperanti dall'applicazione di questi nuovi controlli o formalità.

*Articolo 12***Fluidità del traffico**

1. Le Parti contraenti prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine esse determinano gli orari di apertura dei servizi che devono espletare i controlli e le formalità, il personale disponibile e le modalità pratiche per il trattamento di merci e documenti connessi con l'espletamento dei controlli e delle formalità, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico.

2. Le autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio insorgono serie perturbazioni del settore del trasporto delle merci, che rischiano di compromettere gli obiettivi di semplificare e accelerare l'attraversamento delle frontiere, informano immediatamente le autorità competenti delle altre Parti contraenti interessate da dette perturbazioni.

3. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente interessata da dette perturbazioni prendono immediatamente misure atte a garantire, per quanto possibile, la fluidità del traffico. Dette misure sono comunicate al Comitato misto SEE il quale, se opportuno, si riunisce con urgenza, a richiesta di una Parte contraente, per discutere in merito a tali misure.

*Articolo 13***Assistenza amministrativa**

Per garantire il regolare svolgimento del commercio tra le Parti contraenti e facilitare l'individuazione di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano *mutatis mutandis* conformemente alle disposizioni del protocollo 11.

*Articolo 14***Gruppi di consultazione**

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti interessate possono istituire gruppi di consultazione responsabili dei problemi di natura pratica, tecnica od organizzativa a livello regionale o locale.

**▼B**

2. Detti gruppi di consultazione si riuniscono ogniqualvolta necessario a richiesta delle competenti autorità della Parte contraente. Il Comitato misto SEE viene periodicamente informato sulle deliberazioni di tali gruppi dalle Parti contraenti che di essi sono responsabili.

## CAPO IV

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 15***Agevolazioni di pagamento**

Le Parti contraenti dispongono che gli importi esigibili al momento dei controlli e delle formalità negli scambi possano essere pagati anche mediante assegni internazionali a copertura garantita, espressi nella valuta del paese in cui detto importo è esigibile.

*Articolo 16***Relazione con altri accordi e con la legislazione interna**

Il presente protocollo non osta all'applicazione di più ampie agevolazioni che due o più Parti contraenti possono concedersi reciprocamente, né al diritto delle Parti contraenti di applicare la propria legislazione a controlli e formalità alle frontiere, a condizione che ciò non limiti in alcun modo le agevolazioni derivanti dal presente protocollo.

▼ **M219***ALLEGATO I***DICHIARAZIONI SOMMARIE DI ENTRATA E DI USCITA***Articolo 1***Forma e contenuto della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita**

1. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata per via informatica. Può essere usata documentazione commerciale, portuale o relativa al trasporto, purché contenga le indicazioni necessarie.

2. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita contiene le indicazioni previste a tal fine nell'allegato 30 *bis* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>. La dichiarazione sommaria è compilata conformemente alle note esplicative di detto allegato ed è autenticata dalla persona che la redige.

3. Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita su carta, o qualsiasi altro mezzo sostitutivo da esse stabilito di comune accordo, soltanto in una delle seguenti circostanze:

- a) quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;
- b) quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata non funziona,

sempreché le autorità doganali applichino a tali dichiarazioni un livello di gestione dei rischi equivalente a quello applicato alle dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via informatica.

La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita su carta è firmata dalla persona che la redige. Dette dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita in forma cartacea sono corredate, all'occorrenza, di distinte di carico o altre idonee distinte e contengono le indicazioni richieste nel paragrafo 2.

4. Ciascuna parte contraente definisce le condizioni e le procedure secondo le quali la persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita può modificare una o più delle indicazioni in essa contenute dopo averla presentata alle autorità doganali.

*Articolo 2***Deroghe all'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita**

1. Una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita non è richiesta per le merci seguenti:

- a) energia elettrica;
- b) merci importate o esportate mediante conduttura;
- c) lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico;
- d) merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale;

▼ **M258**

- e) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale verbale o con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili, le palette, i contenitori ed i mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, marittimi e in acque interne;

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

**▼ M219**

- f) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
- g) merci corredate di carnet ATA e CPD;
- h) le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
- i) armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale di una parte contraente, o da esso esportate, dalle autorità competenti per la difesa militare delle parti contraenti, su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;

**▼ M258**

- j) le seguenti merci introdotte nel territorio doganale di una parte contraente o da esso esportate, direttamente trasferite a piattaforme di perforazione o di sfruttamento o turbine eoliche gestite da una persona stabilita nel territorio doganale delle parti contraenti:
  - i) merci che sono state incorporate in tali piattaforme o turbine ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;
  - ii) merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme o turbine;
  - iii) altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme o turbine; e
  - iv) rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme o turbine;

**▼ M219**

- k) merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non supera 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l'accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema utilizzato dall'operatore economico o da esso fornite;
- l) merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

**▼ M258**

- m) merci introdotte in una delle parti contraenti a partire dall'isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano o spedite da una delle parti contraenti verso tali territori;
- n) merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzate secondo le stesse procedure di cui all'articolo 313 *ter* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

**▼ M219**

- 2. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nei casi previsti in accordi internazionali conclusi da una parte contraente con un paese terzo in materia di sicurezza, con riserva della procedura di cui all'articolo 9 *ter*, paragrafo 3, del presente protocollo.

**▼ M258**

- 3. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei seguenti casi:
  - a) per le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;

**▼ M258**

- b) per le merci vincolate ad un regime di transito, quando i dati richiesti per la dichiarazione sommaria di uscita figurano nella dichiarazione di transito elettronica e a condizione che l'ufficio di destinazione sia anche l'ufficio doganale di uscita;
- c) per le merci caricate in un porto o aeroporto nel rispettivo territorio doganale delle parti contraenti per essere scaricate in un altro porto o aeroporto in tale territorio, quando durante uno scalo intermedio in un porto o aeroporto situato fuori di tale territorio doganale le merci devono rimanere a bordo della nave o dell'aeromobile che le trasporta;
- d) per le merci che, in un porto o in un aeroporto, non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel rispettivo territorio doganale delle parti contraenti e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;
- e) per le merci che sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel rispettivo territorio doganale delle parti contraenti e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori di tale territorio;
- f) se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale magazzino di custodia temporanea o zona franca, sotto la sorveglianza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà da detto magazzino di custodia temporanea o zona franca al di fuori del rispettivo territorio doganale delle parti contraenti, a condizione che:
  - i) il trasbordo sia effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla data in cui le merci sono state presentate per custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I; in circostanze eccezionali, le autorità doganali possono prolungare tale periodo di tempo al fine di affrontare dette circostanze;
  - ii) le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali; e
  - iii) per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario.

**▼ M219***Articolo 3***Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita**

1. La dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'ufficio doganale competente nel territorio doganale della parte contraente in cui sono introdotte le merci provenienti da paesi terzi. Sulla base dei dati figuranti nella dichiarazione tale ufficio doganale effettua l'analisi dei rischi nonché i controlli doganali di sicurezza ritenuti necessari, anche quando le merci sono destinate all'altra parte contraente.

2. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l'ufficio doganale competente nel territorio doganale della parte contraente in cui sono espletate le formalità di uscita per le merci destinate a paesi terzi. Tuttavia, quando una dichiarazione di esportazione è utilizzata come dichiarazione sommaria di uscita, essa è presentata presso l'ufficio doganale competente nel territorio doganale della parte contraente in cui sono espletate le formalità di esportazione a destinazione di un paese terzo. Tale ufficio competente effettua l'analisi dei rischi sulla base dei dati figuranti nella dichiarazione nonché i controlli doganali di sicurezza ritenuti necessari.

**▼ M219**

3. Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte contraente, le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono trasmesse dalle autorità competenti della prima parte contraente alle autorità competenti della seconda. Le parti contraenti cercano di mettersi in contatto per utilizzare un sistema comune di trasmissione dei dati che contenga tutte le informazioni necessarie a certificare l'uscita delle merci in questione.

Il comitato misto SEE può tuttavia stabilire casi in cui la trasmissione delle informazioni non è necessaria, purché tali casi non pregiudichino il livello di sicurezza garantito dal presente protocollo.

Qualora le parti contraenti non siano in grado di effettuare la trasmissione delle indicazioni di cui al primo comma alla data di applicazione del presente protocollo, la dichiarazione sommaria di uscita delle merci che lasciano una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale di un'altra parte contraente, ad eccezione del traffico aereo diretto, è presentata unicamente presso l'autorità competente di questa seconda parte.

*Articolo 4***Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita**

1. I termini per presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita sono quelli indicati agli articoli 184 *bis* e 592 *ter* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Fatta salva la procedura di cui all'articolo 9 *ter*, paragrafo 3, del presente protocollo, i termini di cui al paragrafo 1 non si applicano qualora accordi internazionali in materia di sicurezza fra la parte contraente e paesi terzi dispongano altrimenti.

▼ **M219***ALLEGATO II***OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI**

## TITOLO I

**Concessione della qualifica di operatore economico autorizzato***Articolo 1***Osservazioni generali**

1. I criteri per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato comprendono:
  - a) un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali;
  - b) un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali;
  - c) se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria; e
  - d) all'occorrenza, adeguate norme di sicurezza.
2. Ogni parte contraente stabilisce la procedura per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché gli effetti giuridici di tale qualifica.
3. Le parti contraenti garantiscono che le rispettive autorità doganali verifichino il rispetto di tutte le condizioni e i criteri per la concessione della qualifica da parte dell'operatore economico autorizzato e li rivedano in caso di una modifica sostanziale della normativa applicabile o qualora emergano nuove circostanze che suscitino nelle autorità il ragionevole sospetto che l'operatore non rispetti più le condizioni e i criteri di cui trattasi.

*Articolo 2***Comprovata osservanza**

1. La comprovata osservanza degli obblighi doganali è considerata adeguata se nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda non è stata commessa un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone:
  - a) il richiedente;
  - b) le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione;
  - c) se del caso, il rappresentante legale del richiedente in materia doganale;
  - d) la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.
2. L'osservanza degli obblighi doganali nel passato può essere considerata soddisfacente se l'autorità doganale competente ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente.
3. Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

**▼ M219**

4. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l'osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

*Articolo 3***Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti**

Per permettere alle autorità doganali di stabilire l'esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, il richiedente rispetta i seguenti obblighi:

- a) utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nel luogo in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;
- b) permettere l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti all'autorità doganale;
- c) disporre di un'organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell'impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente;
- d) se del caso, disporre di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni di importazione e/o di esportazione;
- e) disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell'impresa e di protezione contro la perdita dei dati;
- f) assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabiliscano idonei contatti per informarne le autorità doganali;
- g) disporre di misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell'informazione utilizzate al fine di proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la sua documentazione.

*Articolo 4***Solvibilità finanziaria**

1. Ai fini del presente articolo si intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere ai propri obblighi, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.
2. La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.
3. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

*Articolo 5***Norme di sicurezza**

1. La sicurezza del richiedente è considerata adeguata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
  - a) gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite;

**▼ M219**

- b) sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;
- c) le misure relative alla movimentazione delle merci si estendono alla protezione contro l'introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l'alterazione di unità di trasporto;
- d) se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione e/o esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci;
- e) il richiedente ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento;
- f) il richiedente effettua, nella misura consentita dalla legge, un'indagine di sicurezza presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto l'aspetto della sicurezza ed effettua controlli periodici dei precedenti;
- g) il richiedente assicura che il proprio personale partecipi attivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.

2. Se il richiedente, stabilito nelle parti contraenti, è titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di convenzioni internazionali, di un certificato europeo di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti, rilasciato sulla base della normativa comunitaria, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione o di una norma europea degli organismi di normalizzazione europei, si considerano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 nella misura in cui i criteri di rilascio di detti certificati siano identici o comparabili a quelli previsti nel presente allegato.

## TITOLO II

**Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati***Articolo 6***Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati**

Le autorità doganali concedono a un operatore economico autorizzato le agevolazioni seguenti:

- l'ufficio doganale competente può comunicare all'operatore economico autorizzato, prima dell'ingresso delle merci nel territorio doganale o prima della loro uscita, quando, in esito a un'analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette il controllo da effettuare. Le autorità doganali possono tuttavia procedere ad un controllo fisico anche qualora un operatore economico autorizzato non sia stato preventivamente informato,
- un operatore economico autorizzato può presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nell'allegato 30 *bis* del regolamento (CEE) n. 2454/93; tuttavia, nel caso in cui l'operatore economico autorizzato sia un vettore, uno spedizioniere o un agente doganale, gli è consentito di presentare tali dichiarazioni soltanto se partecipa all'importazione o all'esportazione di merci per conto di un operatore economico autorizzato,
- un operatore economico autorizzato è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici. Le autorità doganali possono decidere diversamente, allo scopo di tener conto di un pericolo specifico o di obblighi di controllo previsti da altri atti normativi,

**▼ M219**

- se, a seguito dell'analisi dei rischi, l'autorità doganale competente decide comunque di procedere a un esame complementare di una spedizione oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o di una dichiarazione doganale presentata da un operatore economico autorizzato, i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria. Su richiesta dell'operatore economico autorizzato, e previo accordo dell'autorità doganale interessata, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso dall'ufficio doganale in causa.

## TITOLO III

**Sospensione e revoca della qualifica di operatore economico autorizzato***Articolo 7***Sospensione della qualifica**

1. L'autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:
  - a) quando scopre una violazione delle condizioni o dei criteri previsti per il rilascio della qualifica;
  - b) quando le autorità doganali hanno sufficienti motivi di ritenere che sia stato commesso dall'operatore economico autorizzato un atto passibile di procedimento penale e connesso con una violazione delle norme doganali;
  - c) su richiesta dell'operatore economico autorizzato quando questi sia temporaneamente incapace di soddisfare le condizioni o i criteri di concessione della qualifica.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità doganale può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico autorizzato se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.
3. La sospensione prende corso immediatamente se la protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell'ambiente lo rende necessario a motivo della natura o del livello della minaccia in causa.
4. La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.
5. Ciascuna parte contraente determina la durata del periodo di sospensione che consente all'operatore economico autorizzato di regolarizzare la situazione.
6. Quando l'operatore economico ha adottato, in modo giudicato adeguato dalle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che un operatore economico autorizzato deve rispettare, l'autorità doganale di rilascio revoca la sospensione.

*Articolo 8***Revoca della qualifica**

1. L'autorità doganale di rilascio revoca la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:
  - a) se l'operatore economico autorizzato ha commesso una grave violazione della regolamentazione doganale e non è previsto un ulteriore diritto di appello;

**▼ M219**

- b) se l'operatore economico autorizzato omette di adottare le misure necessarie nel corso del periodo di sospensione di cui all'articolo 7, paragrafo 5;
  - c) se l'operatore economico autorizzato ne fa richiesta.
2. Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità doganale può decidere di non revocare la qualifica se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.
3. La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notificazione.

## TITOLO IV

**Scambio di informazioni***Articolo 9***Scambio di informazioni**

La Commissione europea e le autorità doganali dello Stato EFTA interessato si scambiano periodicamente i seguenti dati relativi all'identità degli operatori economici autorizzati:

- a) numero di identificazione dell'operatore (TIN) in un formato compatibile con la normativa EORI — Economic Operators Registration and Identification Number (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici);
- b) nome e indirizzo dell'operatore economico autorizzato;
- c) numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato;
- d) situazione attuale (qualifica valida, sospesa, revocata);
- e) periodi in cui la qualifica è stata modificata;
- f) data a decorrere dalla quale il certificato è valido;
- g) autorità che ha rilasciato il certificato.

**▼B****PROTOCOLLO 11**  
**sull'assistenza reciproca in materia doganale***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «normativa doganale»: le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;
- b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della normativa doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi resi;
- c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;
- d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e) «infrazione»: ogni violazione della normativa doganale ovvero ogni tentata violazione di detta normativa.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle infrazioni di detta normativa.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione del presente protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale.

*Articolo 3***Assistenza a richiesta**

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentano all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a detta autorità se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.

**▼B**

3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
- b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;
- c) i mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

*Articolo 4***Assistenza spontanea**

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa e che possano interessare altre Parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

*Articolo 5***Rilascio/Notifica**

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria normativa, prende tutte le misure necessarie per

- rilasciare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

*Articolo 6***Forma e contenuto delle richieste di assistenza**

1. Le richieste inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro adempimento. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate richieste orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

**▼B**

2. Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) l'autorità richiedente;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e il motivo della richiesta;
- d) le leggi, le norme e gli altri atti giuridici in questione;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti pertinenti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le richieste sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la richiesta non risponde ai requisiti formali stabiliti, può essere chiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.

*Articolo 7***Adempimento delle richieste**

1. Per adempiere le richieste di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora questa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale essa ha indirizzato la richiesta procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le richieste di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri atti giuridici della Parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, con l'assenso dell'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità della quale l'autorità interpellata è responsabile, informazioni circa le infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte contraente, con l'assenso dell'altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

*Articolo 8***Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie certificate conformi di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate presentate in qualsiasi forma per gli stessi fini.

**▼B***Articolo 9***Deroghe all'obbligo di prestare assistenza**

1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

- a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali o
- b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse dalle norme relative ai dazi doganali; ovvero
- c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità richiedente, se chiede un'assistenza che a sua volta non sarebbe in grado di prestare qualora le venisse chiesta, fa presente tale circostanza nella sua richiesta. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta richiesta.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le relative motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

*Articolo 10***Obbligo di osservare la riservatezza**

Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

*Articolo 11***Uso delle informazioni**

1. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere utilizzate per altri fini nell'ambito di ciascuna Parte contraente solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite, e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Questa disposizione non è applicabile alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti.

2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

3. Le Parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

**▼B***Articolo 12***Esperti e testimoni**

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte contraente e a produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

*Articolo 13***Spese di assistenza**

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

*Articolo 14***Esecuzione**

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali degli Stati AELS (EFTA), da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle norme necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente gli elenchi delle autorità competenti designate per agire in qualità di corrispondenti ai fini dell'esecuzione operativa del presente protocollo.

Per quanto concerne i casi di competenza comunitaria, si tiene debito conto delle situazioni specifiche in cui, a causa dell'urgenza o del fatto che solo due paesi sono interessati da una richiesta o comunicazione, possano occorrere contatti diretti tra i competenti servizi degli Stati AELS (EFTA) e degli Stati membri della Comunità per l'esame delle richieste o lo scambio di informazioni. Dette informazioni sono completate dagli elenchi, che devono essere aggiornati se necessario, dei funzionari dei servizi responsabili per la prevenzione, le indagini e la lotta contro le infrazioni della normativa doganale.

Inoltre, per garantire la massima efficacia operativa del presente protocollo, le Parti contraenti prendono adeguate misure per assicurare che i servizi responsabili della repressione delle frodi doganali stabiliscano contatti personali diretti, compresi, se del caso, contatti a livello di autorità doganali locali, per facilitare lo scambio di informazioni e l'esame delle richieste.

3. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

**▼B***Articolo 15***Complementarità**

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA), nonché tra gli Stati AELS (EFTA). Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione tra i competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano essere di interesse comunitario.

**▼B****PROTOCOLLO 12****sugli accordi con i Paesi terzi relativi alla valutazione della conformità**

Accordi con i Paesi terzi per il reciproco riconoscimento della valutazione della conformità per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede l'uso di un marchio saranno negoziati su iniziativa della Comunità. La Comunità avierà i negoziati muovendo dal presupposto che i Paesi terzi interessati concludano con gli Stati AELS (EFTA) accordi paralleli in materia, equivalenti a quelli da concludersi con la Comunità. Le Parti contraenti cooperano secondo le procedure generali di informazione e consultazione stabilite nell'accordo SEE. Le controversie che dovessero sorgere nelle relazioni con i Paesi terzi saranno risolte applicando le pertinenti disposizioni dell'accordo SEE.

**▼B****PROTOCOLLO 13****sulla non applicazione di misure antidumping e compensative**

L'applicazione dell'articolo 26 dell'accordo è limitata ai settori contemplati dalle disposizioni di detto accordo per i quali l'*acquis* comunitario è completamente integrato nell'accordo stesso.

Inoltre, salvo soluzioni diverse concordate dalle Parti contraenti, la sua applicazione non pregiudica le misure che possono essere introdotte dalle Parti contraenti per evitare l'elusione delle seguenti misure destinate a paesi terzi:

- misure antidumping;
- dazi compensativi;
- misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.

**▼B**

## **PROTOCOLLO 14**

### **sugli scambi di prodotti carbosiderurgici**

#### *Articolo 1*

Il presente protocollo si applica ai prodotti oggetto degli accordi bilaterali di libero scambio (in appresso denominati «accordi di libero scambio») conclusi tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i suoi Stati membri, da una parte, e i singoli Stati AELS (EFTA) dall'altra, o anche tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i singoli Stati AELS (EFTA).

#### *Articolo 2*

1. Qualora non sia altrimenti disposto nel presente protocollo, gli accordi di libero scambio restano impregiudicati. Nei casi in cui essi non si applicano, sono applicabili le disposizioni del presente accordo. Nei casi in cui restano applicabili le norme di diritto sostanziale dei suddetti accordi, saranno applicabili anche le relative norme di diritto formale.

2. Sono abolite le restrizioni quantitative alle esportazioni, le misure di effetto equivalente, nonché i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, applicabili agli scambi all'interno dello Spazio economico europeo.

#### *Articolo 3*

Le Parti contraenti non adottano restrizioni o regolamentazioni amministrative e tecniche che possano costituire, nei reciproci scambi, un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.

#### *Articolo 4*

Le regole di diritto sostanziale in materia di concorrenza applicabili alle imprese, relative ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, sono riportate nel protocollo 25. Il diritto derivato figura nel protocollo 21 e nell'allegato XIV.

#### *Articolo 5*

Le Parti contraenti rispettano le norme vigenti in materia di aiuti all'industria siderurgica. Esse riconoscono in particolare la pertinenza e accettano le norme comunitarie in materia fissate nella decisione della Commissione 322/89/CECA, che scade il 31 dicembre 1991. Le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi ad introdurre nell'accordo SEE nuove norme comunitarie in materia di aiuti all'industria siderurgica al più tardi al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, purché esse siano simili nella sostanza a quelle contemplate dalla suddetta decisione.

#### *Articolo 6*

1. Le Parti contraenti si scambiano informazioni circa i mercati. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano al massimo affinché i produttori, i consumatori e i commercianti di prodotti siderurgici forniscano tali informazioni.

**▼B**

2. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano al massimo affinché le imprese siderurgiche stabilite nel loro territorio partecipino alle valutazioni annue relative agli investimenti, di cui all'articolo 15 della decisione della Commissione n. 3302/81/CECA, del 18 novembre 1981. Le Parti contraenti si scambiano informazioni, fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza, sui progetti di investimento e di disinvestimento di un certo rilievo.

3. Tutte le questioni relative allo scambio di informazioni tra le Parti contraenti sono disciplinate dalle disposizioni generali di diritto formale dell'accordo.

*Articolo 7*

Le Parti contraenti prendono atto che le norme di origine stabilite nel protocollo 3 degli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) sono sostituite dal protocollo 4 del presente accordo.

▼B**PROTOCOLLO 15**

**sui periodi di transizione relativi alla libera circolazione delle persone (►M1 ————— ◀ Liechtenstein)**

*Articolo 1*

Le disposizioni dell'accordo e dei suoi allegati concernenti la libera circolazione delle persone tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA) si applicano fatti salvi i periodi di transizione stabiliti nel presente protocollo.

▼M1

—————

▼B*Articolo 5*

1. Il Liechtenstein, da un lato, e gli Stati membri della Comunità e gli altri Stati AELS (EFTA), dall'altro, possono mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne rispettivamente i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), e i cittadini del Liechtenstein, le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione preventiva l'ingresso, la residenza e l'occupazione.

2. Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998, per quanto concerne i cittadini di Stati membri della Comunità e di altri Stati AELS (EFTA), limitazioni quantitative per i nuovi residenti, i lavoratori stagionali e i lavoratori frontalieri. Tali limitazioni quantitative saranno ridotte gradualmente.

*Articolo 6*

1. Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali che limitano la mobilità professionale dei lavoratori stagionali, compreso l'obbligo fatto a tali lavoratori di lasciare il territorio del Liechtenstein allo scadere del loro permesso stagionale per almeno tre mesi. A decorrere dal 1° gennaio 1993 i permessi stagionali saranno rinnovati automaticamente ai lavoratori stagionali in possesso di un contratto di lavoro stagionale al loro ritorno nel territorio del Liechtenstein.

2. Gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 di cui al punto 2 dell'allegato V dell'accordo si applicano nel Liechtenstein per quanto concerne i residenti a decorrere dal 1° gennaio 1995 e per quanto concerne i lavoratori stagionali a decorrere dal 1° gennaio 1997.

3. Il paragrafo 2 si applica anche ai familiari di un lavoratore indipendente sul territorio del Liechtenstein.

*Articolo 7*

Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al

— 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali che impongono ad un lavoratore di ritornare ogni giorno nel territorio di residenza qualora, pur avendo la propria residenza in un territorio diverso da quello del Liechtenstein, sia occupato sul territorio del Liechtenstein (lavoratore frontaliero).

**▼B**

- 1° gennaio 1998 le disposizioni nazionali in merito a restrizioni alla mobilità professionale e all'accesso a professioni per tutte le categorie di lavoratori;
- 1° gennaio 1995 le disposizioni nazionali in merito a restrizioni all'accesso ad attività professionali per quanto concerne i lavoratori indipendenti che abbiano la loro residenza nel territorio del Liechtenstein. Tali restrizioni possono essere mantenute fino al 1° gennaio 1997 per quanto concerne i lavoratori indipendenti che abbiano la loro residenza in un territorio diverso da quello del Liechtenstein.

*Articolo 8*

1. Fatta eccezione per le limitazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ►**M1** il Liechtenstein non introduce ◀ alcuna misura restrittiva in merito all'ingresso, all'occupazione e alla residenza dei lavoratori e dei lavoratori indipendenti a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

**▼M1**

2. Il Liechtenstein adotta tutte le misure necessarie per assicurare che durante i periodi di transizione i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli altri Stati AELS (EFTA) possano assumere le occupazioni disponibili nel territorio del Liechtenstein con lo stesso grado di priorità dei cittadini del Liechtenstein.

**▼B***Articolo 9***▼M1**

\_\_\_\_\_

**▼B**

2. Al termine del periodo di transizione relativo al Liechtenstein le misure transitorie sono rivedute congiuntamente dalle Parti contraenti tenendo debitamente conto della situazione geografica specifica del Liechtenstein.

*Articolo 10*

Durante i periodi di transizione gli accordi bilaterali esistenti continuano a rimanere in vigore a meno che dall'accordo non risultino disposizioni più favorevoli nei loro effetti per i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA).

*Articolo 11*

Ai fini del presente protocollo i termini «lavoratore stagionale» e «lavoratore frontaliero» in esso contenuti hanno il significato fissato dalla legislazione nazionale ►**M1** \_\_\_\_\_ ◀ del Liechtenstein ►**M1** \_\_\_\_\_ ◀, al momento della firma dell'accordo.

▼ B**PROTOCOLLO 16**

**sulle misure in materia di sicurezza sociale relative ai periodi di transizione per la libera circolazione delle persone (► M1 ————— ◀ Liechtenstein)**

*Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo e del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 416) per «lavoratore stagionale» si intende, per quanto concerne ► M1 ————— ◀ il Liechtenstein, qualsiasi lavoratore cittadino di uno Stato membro della Comunità o di un altro Stato AELS (EFTA) che sia titolare di un permesso stagionale ai sensi ► M1 ————— ◀ della legislazione nazionale ► M1 ————— ◀ del Liechtenstein per un periodo massimo di nove mesi.

*Articolo 2*

Durante il periodo di validità del permesso il lavoratore stagionale ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in conformità ► M1 ————— ◀, della legislazione ► M1 ————— ◀ del Liechtenstein, alle stesse condizioni ► M1 ————— ◀ di un cittadino ► M1 ————— ◀ del Liechtenstein e in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71.

*Articolo 3*

Parte dei contributi di disoccupazione versati dai lavoratori stagionali è rimborsata ► M1 ————— ◀ ► M1 ————— ◀ dal Liechtenstein agli Stati di residenza di detti lavoratori secondo la seguente procedura:

- a) Per ciascuno Stato l'ammontare complessivo dei contributi è determinato in funzione del numero di lavoratori stagionali cittadini di tale Stato che si trovano ► M1 ————— ◀ ► M1 ————— ◀ nel Liechtenstein alla fine di agosto, della durata media della stagione, nonché delle retribuzioni e dei tassi di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione ► M1 ————— ◀ Liechtenstein (quota del datore di lavoro e del lavoratore).
- b) L'importo rimborsato a ciascuno Stato corrisponde al 50 % dell'ammontare complessivo dei contributi, calcolato conformemente alla lettera a).
- c) Il rimborso è effettuato soltanto se il numero complessivo di lavoratori stagionali che risiedono nello Stato interessato è superiore, nel corso del periodo di riferimento, ► M1 ————— ◀ a 50 persone ► M1 ————— ◀.

▼ M1▼ B*Articolo 5*

La validità del presente protocollo è limitata alla durata dei periodi di transizione definiti nel protocollo 15.

**▼B****PROTOCOLLO 17****sull'articolo 34**

1. L'articolo 34 dell'accordo non pregiudica l'adozione di disposizioni legislative o l'applicazione di qualsiasi misura ad opera delle Parti contraenti in merito all'accesso di paesi terzi ai loro mercati.

Per le disposizioni legislative relative ai settori disciplinati dall'accordo si seguono le procedure stabilite nell'accordo stesso. Le Parti contraenti si adoperano per elaborare le corrispondenti norme SEE.

In tutti gli altri casi le Parti contraenti informano in merito a dette misure il Comitato misto SEE e, laddove necessario, si adoperano per adottare disposizioni atte a garantire che tali misure non siano eluse nel territorio di altre Parti contraenti,

Qualora non si possa raggiungere un accordo su dette norme o disposizioni, la Parte contraente interessata può prendere le misure necessarie per prevenire l'elusione.

2. Per la definizione dei beneficiari dei diritti derivanti dall'articolo 34 si applica il titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62) con lo stesso effetto giuridico che esso ha all'interno della Comunità.

**▼B****PROTOCOLLO 18****sulle procedure interne per l'attuazione dell'articolo 43**

Per la Comunità le procedure da seguire ai fini dell'attuazione dell'articolo 43 dell'accordo sono stabilite dal trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Per gli Stati AELS (EFTA) dette procedure sono stabilite nell'accordo su un Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e contempleranno gli elementi in appresso.

Lo Stato AELS (EFTA) che intenda prendere misure ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo ne informa per tempo il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).

Tuttavia, in caso di segretezza o urgenza, gli altri Stati AELS (EFTA) e il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) sono informati al più tardi alla data di entrata in vigore di tali misure.

Il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) esamina la situazione ed esprime un'opinione sull'introduzione di dette misure. Esso segue la situazione e può formulare, in ogni momento, deliberando a maggioranza, raccomandazioni sulla possibile modificazione, sospensione o abolizione delle misure introdotte, oppure su qualsiasi altra misura destinata ad assistere lo Stato AELS (EFTA) interessato, affinché superi le sue difficoltà.



## PROTOCOLLO 19

### sui trasporti marittimi

Le Parti contraenti non applicano nei rapporti reciproci le misure di cui ai regolamenti (CEE) n. 4057/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 14) e (CEE) n. 4058/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 21) del Consiglio nonché alla decisione 83/573/CEE del Consiglio (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 37) ovvero qualsiasi altra misura analoga, sempreché l'*acquis* comunitario in materia di trasporti marittimi compreso nell'accordo sia completamente attuato.

Le Parti contraenti coordinano le rispettive azioni e misure nei confronti dei paesi terzi e di società di paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi, conformemente alle seguenti disposizioni.

1. Qualora una Parte contraente decida di controllare le attività di taluni paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi mercantili, ne informa il Comitato misto SEE e può proporre ad altre Parti contraenti di partecipare a tale azione.
  
2. Qualora una Parte contraente decida di protestare per via diplomatica presso un paese terzo in risposta ad una restrizione o ad una minaccia di restrizione del libero accesso ai trasporti marittimi mercantili nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Le altre Parti contraenti possono decidere di associarsi a tale protesta.
  
3. Qualora una delle Parti contraenti intenda adottare misure o intraprendere azioni contro un paese terzo e/o contro armatori di un paese terzo per rispondere in particolare a pratiche tariffarie sleali da parte di taluni armatori di paesi terzi impegnati nei trasporti marittimi mercantili internazionali di linea ovvero a restrizioni o a minacce di restrizioni del libero accesso a detti trasporti marittimi nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Ogniqualvolta lo ritenga opportuno, la Parte contraente che ha avviato le procedure può chiedere alle altre Parti contraenti di cooperare.

Le altre Parti contraenti possono decidere di adottare le stesse misure o intraprendere le stesse azioni per le rispettive giurisdizioni. Quando misure o azioni adottate da una Parte contraente sono eluse attraverso il territorio di altre Parti contraenti che non hanno adottato dette misure o azioni, la Parte contraente le cui misure o azioni sono eluse può prendere adeguate misure per ovviare alla situazione.

4. Qualora una delle Parti contraenti intenda negoziare clausole in materia di ripartizione dei carichi, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1) ovvero estendere le disposizioni di detto regolamento ai cittadini di un paese terzo come previsto dall'articolo 7 dello stesso, ne informa il Comitato misto SEE.

Qualora una o più altre Parti contraenti vi si oppongano, si cercherà una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo, possono essere adottate misure opportune. Qualora non siano disponibili altri mezzi, dette misure possono comprendere la revoca tra le Parti contraenti del principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, stabilito dall'articolo 1 del regolamento.

5. Ove possibile, le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite per tempo onde consentire alle Parti contraenti di coordinare le loro azioni.

**▼B**

6. A richiesta di una Parte contraente si svolgono consultazioni tra le Parti contraenti su problemi riguardanti i trasporti marittimi trattati in seno a organizzazioni internazionali, nonché sui vari aspetti dello sviluppo registratosi nelle relazioni tra le Parti contraenti e i paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e sul funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in detto settore.



## PROTOCOLLO 20

### sull'accesso alle idrovie interne

1. Il diritto reciproco di accesso alle idrovie interne è garantito da ciascuna Parte contraente. Per quanto concerne il Reno e il Danubio, le Parti contraenti prenderanno tutte le iniziative necessarie per raggiungere contemporaneamente l'obiettivo di pari accesso e libertà di stabilimento nel settore delle idrovie interne.
2. Le disposizioni atte a garantire che tutte le Parti contraenti abbiano reciproco e pari accesso alle idrovie situate all'interno del territorio delle Parti contraenti sono elaborate in seno alle organizzazioni internazionali interessate al più tardi il 1° gennaio 1996, tenendo conto degli obblighi derivanti dai pertinenti accordi multilaterali.
3. Il complesso dell'*acquis* comunitario relativo alle idrovie interne si applica, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, agli Stati AELS (EFTA) che, a quella data, hanno accesso alle idrovie comunitarie e agli altri Stati AELS (EFTA) non appena otterranno il diritto di pari accesso.

Tuttavia l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1101/89 del 27 aprile 1989 (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 25), adattato ai fini dell'accordo, diviene applicabile ai battelli di questi ultimi Stati AELS (EFTA) che navigano sulle idrovie interne, messi in servizio dopo il 1° gennaio 1993, non appena detti Stati avranno accesso alle idrovie interne comunitarie.

▼ **B****PROTOCOLLO 21****sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese***Articolo 1*

All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in un accordo fra gli Stati AELS (EFTA), sono attribuite competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell'accordo, per l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in modo che l'Autorità suddetta possa attuare i principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell'accordo.

La Comunità adotta, se necessario, le disposizioni per l'attuazione dei principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell'accordo, in modo da garantire che la Commissione delle Comunità europee disponga, nell'ambito dell'accordo, di competenze equivalenti e di funzioni analoghe a quelle di cui essa dispone, al momento della firma, per l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

*Articolo 2*

Qualora, secondo le procedure definite nella parte VII dell'accordo, vengano adottati nuovi atti per l'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), degli articoli da 53 a 60 e del protocollo 25 dell'accordo o per modificare gli atti citati nell'articolo 3 del presente protocollo, l'accordo che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è modificato di conseguenza in modo da dotare simultaneamente l'Autorità suddetta di competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle della Commissione delle Comunità europee.

*Articolo 3*

1. Oltre che dagli atti elencati nell'allegato XIV dell'accordo, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea risultano dagli atti seguenti:

*Controllo delle concentrazioni*▼ **M137**

1. **32004 R 0139:** Articolo 4, paragrafo 4 e paragrafo 5, e articoli da 6 a 26 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

▼ **M43**

2. ► **M225 32004 R 0802:** Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato nella GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9, modificato da:

**▼ M43**

- **32006 R 1792**: Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1),
- **32008 R 1033**: Regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione del 20 ottobre 2008 (GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3), ◀

**▼ M273**

- **32013 R 1269**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione, del 5 dicembre 2013 (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1),

**▼ M281**

- **32013 R 0519**: Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).

**▼ B***Norme procedurali generali*

3. ▶ **M150 32003 R 0001**: regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) ◀, ▶ **M160** modificato da:
  - **32004 R 0411**: regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1) ◀

**▼ M185**

- **32006 R 1419**: regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

**▼ B**

4. ▶ **M154 32004 R 0773**: Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), ◀

**▼ M201**

- **32006 R 1792**: Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1),

**▼ M226**

- **32008 R 0622**: Regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione del 30 giugno 2008 (GU L 171 dell'1.7.2008, pag. 3),

**▼ M281**

- **32013 R 0519**: Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).

**▼ M154** \_\_\_\_\_**▼ B***Trasporti***▼ M150** \_\_\_\_\_

▼ M70

\_\_\_\_\_

▼ B

10. **374 R 2988**: Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU n. L 319 del 29.11.1974, pag. 1), ► **M150** modificato da:

— **32003 R 0001**: Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). ◀

▼ M150

\_\_\_\_\_

▼ M70

\_\_\_\_\_

▼ B

13. **387 R 3975**: Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 1), modificato da:

— **391 R 1284**: Regolamento (CEE) n. 1284/91 del 14 maggio 1991 (GU n. L 122 del 17.5.1991, pag. 2),

▼ M3

— **392 R 2410**: Regolamento (CEE) n. 2410/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 (GU n. L 240 del 24.8.1992, pag. 18),

▼ M150

— **32003 R 0001**: Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1),

▼ M160

— **32004 R 0411**: Regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

▼ M70

\_\_\_\_\_

▼ M154

\_\_\_\_\_

▼ B

2. Oltre che dagli atti elencati nell'allegato XIV, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) risultano dagli atti seguenti:

1. Articolo 65, paragrafo 2, terzo, quarto e quinto comma, paragrafo 3, paragrafo 4, secondo comma e paragrafo 5 (CECA).
2. Articolo 66, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, paragrafi 4, 5 e 6 (CECA).
3. **354 D 7026**: Decisione n. 26/54-Alta Autorità, del 6 maggio 1954, portante regolamento relativo alle informazioni dovute in applicazione dell'articolo 66, paragrafo 4 del trattato (GU n. 9 CECA dell'11.5.1954, pag. 350/54).

**▼ B**

4. **378 S 0715:** Decisione n. 715/78/CECA della Commissione, del 6 aprile 1978, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU n. L 94 dell'8.4.1978, pag. 22).
5. **384 S 0379:** Decisione n. 379/84/CECA della Commissione, del 15 febbraio 1984, che definisce i poteri degli agenti e dei mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti previsti dal trattato CECA e dalle decisioni adottate per la sua applicazione (GU n. L 46 del 16.2.1984, pag. 23).

**▼ M150** \_\_\_\_\_**▼ B***Articolo 8*

Le domande ► **M150** \_\_\_\_\_ ◀ presentate alla Commissione delle Comunità europee prima della data di entrata in vigore dell'accordo sono considerate conformi alle disposizioni del medesimo relative alle domande e alle notificazioni.

L'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo e dell'articolo 10 del protocollo 23 del medesimo può esigere che gli venga presentato un formulario debitamente completato, come prescritto per l'attuazione dell'accordo, entro il termine che esso ha fissato. In tal caso, le domande ► **M150** \_\_\_\_\_ ◀ sono considerate valide soltanto se i formulari sono presentati nei termini stabiliti e nell'osservanza delle disposizioni dell'accordo.

**▼ M150** \_\_\_\_\_**▼ B***Articolo 10*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti contraenti provvedono a che siano prese le misure atte ad assicurare agli agenti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione delle Comunità europee l'assistenza necessaria affinché possano effettuare gli accertamenti previsti dall'accordo.

*Articolo 11*

Agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 del medesimo non si applica il divieto ivi sancito qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo per soddisfare le condizioni fissate nelle esenzioni per categoria di cui all'allegato XIV.

*Articolo 12*

Agli accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell'accordo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 del medesimo, non si applica il divieto ivi sancito, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dalla data anzidetta, in modo da non essere più soggetti al divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo.

**▼ B***Articolo 13*

Gli accordi, le decisioni di associazione di imprese e le pratiche concordate che beneficiano di un'esenzione individuale rilasciata in forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea prima dell'entrata in vigore dell'accordo continuano a beneficiare dell'esenzione riguardo alle disposizioni dell'accordo fino alla data in cui scade l'esenzione stabilita nelle rispettive decisioni individuali o fino alla data altrimenti stabilita dalla Commissione delle Comunità europee, se quest'ultima è anteriore.

**▼ M150****Clausola di riesame**

Entro la fine del 2005, su richiesta di una delle parti contraenti le parti riesaminano i meccanismi di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo e i meccanismi di cooperazione del protocollo 23 dell'accordo, al fine di garantire che l'applicazione di detti articoli sia omogenea ed efficace. In particolare, le parti riesaminano la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004, del 24 settembre 2004, alla luce della loro esperienza nell'ambito del nuovo sistema di applicazione delle norme di concorrenza ed esplorano la possibilità di riprodurre nel SEE il sistema stabilito per l'UE dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativamente all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, alla cooperazione orizzontale tra dette autorità nazionali e al meccanismo per garantire l'applicazione uniforme delle norme di concorrenza da parte delle autorità nazionali.

**▼B****PROTOCOLLO 22****sulla definizione dei termini «impresa» e «fatturato» (articolo 56)***Articolo 1*

Ai fini dell'attribuzione dei casi specifici di cui all'articolo 56 dell'accordo per «impresa» si intende qualunque soggetto che eserciti attività di natura economica o commerciale.

*Articolo 2*

Il fatturato ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo comprende gli importi che le imprese interessate hanno ricavato, nel territorio cui si applica l'accordo, nell'ultimo esercizio, dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi nell'ambito delle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

*Articolo 3***▼M136**

Il fatturato è sostituito:

- a) per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE del Consiglio, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:
  - i) interessi e proventi assimilati;
  - ii) proventi su titoli:
    - proventi di azioni, quote ed altri titoli a rendimento variabile,
    - proventi da partecipazioni,
    - proventi di partecipazioni in imprese collegate;
  - iii) proventi per commissioni;
  - iv) profitti da operazioni finanziarie;
  - v) altri proventi di gestione.

Il fatturato di un ente creditizio o istituto finanziario nel territorio a cui si applica l'accordo comprende gli elementi dei proventi, così come definiti sopra, che sono imputati ad una succursale o ad una unità operativa dell'istituto interessato avente sede nel territorio a cui si applica l'accordo;

- b) per le imprese di assicurazioni, dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, al netto delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo; per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 1, paragrafo 3, lettere b), c) e d), e frase conclusiva dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nel territorio a cui si applica l'accordo.

**▼B***Articolo 4*

1. In deroga alla definizione di fatturato di cui all'articolo 2 del presente protocollo il fatturato pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 dell'accordo è costituito:

- a) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi di distribuzione e fornitura fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi che sono oggetto degli accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dalla vendita di altri beni o dalla prestazione di servizi agli utilizzatori da questi considerati equivalenti per caratteristiche, prezzo e destinazione;
- b) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi sul trasferimento di tecnologia fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi risultanti dalla tecnologia che è oggetto di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dagli importi ricavati dalla vendita dei beni o dalla prestazione dei servizi che la suddetta tecnologia è intesa a migliorare o sostituire.

2. Tuttavia, se alla data in cui vengono posti in essere gli accordi contemplati al paragrafo 1, lettere a) e b) non si è ancora evidenziato un fatturato in relazione alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, si applica la disposizione generale di cui all'articolo 2.

*Articolo 5*

1. Nei casi specifici riguardanti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del protocollo 25, il fatturato pertinente ai fini dell'attribuzione del caso è quello realizzato con i prodotti di cui sopra.

2. Nei casi specifici riguardanti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del protocollo 25, nonché prodotti e servizi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo, il fatturato pertinente è determinato tenendo conto di tutti i prodotti e servizi secondo le disposizioni dell'articolo 2.

**▼ M150****PROTOCOLLO 23****sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza (articolo 58)****PRINCIPI GENERALI***Articolo 1*

1. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente su questioni di politica generale a richiesta dell'uno o dell'altro organo di vigilanza.
2. Nell'osservanza dell'articolo 56 e del protocollo 22 dell'accordo e nel rispetto dell'autonomia decisionale di entrambe le parti l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, conformemente alle proprie norme interne, nell'esame dei casi specifici di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo secondo le disposizioni seguenti.
3. Ai fini del presente protocollo si intende per «territorio di un organo di vigilanza» rispettivamente: per la Commissione delle Comunità europee, il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea nei termini previsti in tale trattato e, per l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l'accordo.

**▼ M203***Articolo 1 bis*

Per garantire un'interpretazione omogenea, da parte dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione CE, degli articoli 53 e 54 dell'accordo e degli articoli 81 e 82 del trattato, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e le autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) possono essere autorizzate a partecipare alle riunioni della rete di pubbliche autorità di cui al considerando 15 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio unicamente per le discussioni su questioni di politica generale. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), la Commissione CE e le autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) e degli Stati membri della CE hanno facoltà di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per tali discussioni di politica generale nell'ambito della rete. Le informazioni fornite in tale contesto non devono essere utilizzate a fini di applicazione. Tale partecipazione non pregiudica i diritti di partecipazione conferiti dall'accordo SEE agli Stati AELS (EFTA) e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

**▼ M150****FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO***Articolo 2*

1. Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano senza indebito ritardo le denunce che non risultino inviate ad entrambi gli organi di vigilanza. Inoltre essi si informano reciprocamente dell'apertura di procedimenti d'ufficio.
2. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano senza indebito ritardo le informazioni ricevute nei loro rispettivi territori dalle autorità nazionali garanti della concorrenza in merito all'avvio della prima misura formale di indagine nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo.

**▼ M150**

3. L'organo di vigilanza che ha ricevuto le informazioni di cui al primo comma può presentare al riguardo le proprie osservazioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.

*Articolo 3*

1. Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente consulta l'altro organo di vigilanza se:

- comunica una contestazione di addebiti alle imprese o associazioni di imprese interessate;
- pubblica la propria intenzione di adottare una decisione che dichiari gli articoli 53 e 54 dell'accordo non applicabili; oppure
- pubblica la propria intenzione di adottare una decisione che renda vincolanti per le imprese gli impegni da queste proposti.

2. L'altro organo di vigilanza può presentare le proprie osservazioni nel termine indicato nella pubblicazione o contestazione degli addebiti.

3. Le osservazioni comunicate dalle imprese interessate o da terzi sono inoltrate all'altro organo di vigilanza.

*Articolo 4*

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente trasmette all'altro organo di vigilanza le lettere amministrative con le quali viene archiviato un caso o respinta una denuncia.

*Articolo 5*

Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente invita l'altro organo di vigilanza a farsi rappresentare alle audizioni delle imprese interessate. L'invito è rivolto anche agli Stati soggetti alla competenza dell'altro organo di vigilanza.

**COMITATI CONSULTIVI***Articolo 6*

1. Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente informa a tempo debito l'altro organo di vigilanza della data della riunione del comitato consultivo e gli trasmette la documentazione pertinente.

2. Tutta la documentazione inviata a tal fine dall'altro organo di vigilanza è trasmessa al comitato consultivo dell'organo di vigilanza che è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 dell'accordo, unitamente al materiale presentato dall'organo di vigilanza stesso.

3. Gli organi di vigilanza e gli Stati soggetti alla loro competenza hanno diritto ad essere presenti in seno ai comitati consultivi dell'altro organo di vigilanza e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.

**▼ M150**

4. Le consultazioni possono avere luogo anche mediante procedura scritta. Tuttavia, se l'organo di vigilanza che non è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 lo richiede, l'organo di vigilanza competente convoca una riunione.

**RICHIESTA DI DOCUMENTI E DIRITTO  
DI PRESENTARE OSSERVAZIONI**

*Articolo 7*

L'organo di vigilanza che non è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 può chiedere all'altro organo di vigilanza, in ogni fase del procedimento, copie dei documenti più rilevanti relativi ai casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo ed inoltre, prima che venga presa una decisione definitiva, può presentare ogni utile osservazione.

**ASSISTENZA AMMINISTRATIVA**

*Articolo 8*

1. Quando l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, mediante semplice domanda o con decisione, richiede informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese situate nel territorio dell'altro organo di vigilanza, esso invia contemporaneamente copia della domanda o della decisione all'altro organo di vigilanza.

2. A richiesta dell'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, l'altro organo di vigilanza, conformemente alle proprie norme interne, effettua ispezioni nel proprio territorio qualora l'organo di vigilanza competente che ha inoltrato la richiesta lo ritenga necessario.

3. L'organo di vigilanza competente ha diritto ad essere rappresentato e a partecipare attivamente alle ispezioni effettuate dall'altro organo di vigilanza ai sensi del paragrafo 2.

4. Tutte le informazioni raccolte nel corso delle ispezioni effettuate a richiesta sono trasmesse all'organo di vigilanza che le ha chieste subito dopo il loro completamento.

5. Qualora svolga ispezioni nel proprio territorio nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente informa l'altro organo di vigilanza che le predette ispezioni hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica i risultati pertinenti.

6. Qualora l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo intenda sentire una persona fisica o giuridica consenziente nel territorio dell'altro organo di vigilanza, quest'ultimo ne viene informato. All'audizione possono essere presenti l'organo di vigilanza che non è competente nonché funzionari dell'autorità garante della concorrenza sul cui territorio si svolgono dette audizioni.

**SCAMBIO ED UTILIZZAZIONE DI INFORMAZIONI**

*Articolo 9*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee hanno la facoltà di scambiare e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate.

**▼ M150**

2. Le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente protocollo possono essere utilizzate come mezzo di prova soltanto ai fini delle procedure di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo e riguardo all'oggetto dell'indagine per il quale sono state raccolte.

3. Qualora le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, riguardino casi avviati in seguito a una domanda di trattamento favorevole, l'organo di vigilanza che le ha ricevute non può utilizzarle come base per iniziare un'ispezione di sua iniziativa. Ciò non pregiudica la facoltà dell'organo di vigilanza di avviare un'ispezione sulla base delle informazioni ricevute da altre fonti.

4. Salvo quanto disposto al paragrafo 5, le informazioni fornite volontariamente dal soggetto che ha richiesto di beneficiare del trattamento favorevole possono essere trasmesse all'altro organo di vigilanza solo con il consenso del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole. Parimenti, le altre informazioni, raccolte nel corso o a seguito di ispezioni o grazie a o a seguito di altre misure di acquisizione dei fatti che non avrebbero potuto essere eseguite se non vi fosse stata la richiesta di beneficiare del trattamento favorevole, verranno trasmesse all'altro organo di vigilanza solo se il soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole ha acconsentito alla trasmissione a detta autorità delle informazioni presentate volontariamente nella domanda di trattamento favorevole. Una volta dato, il consenso alla trasmissione delle informazioni all'altro organo di vigilanza non può essere ritirato. Il presente paragrafo tuttavia non pregiudica la responsabilità del richiedente di presentare domanda di trattamento favorevole alle autorità che ritiene indicate.

5. Nonostante quanto previsto nel paragrafo 4, il consenso del richiedente alla trasmissione delle informazioni all'altro organo di vigilanza non è richiesto nei seguenti casi:

- a) qualora anche l'organo di vigilanza ricevente abbia ricevuto domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione da parte del medesimo richiedente che ha presentato domanda all'organo di vigilanza trasmittente, a condizione che al momento in cui le informazioni vengono trasmesse il richiedente non abbia la possibilità di ritirare le informazioni fornite al predetto organo di vigilanza ricevente;
- b) qualora l'organo di vigilanza ricevente si sia impegnato per iscritto ad assicurare che né le informazioni trasmesse né qualsiasi altra informazione di cui possa entrare in possesso dopo la data e l'ora di trasmissione indicata dall'organo di vigilanza trasmittente verranno utilizzate da esso, o da altre autorità alle quali le informazioni sono successivamente trasmesse, per imporre sanzioni a carico del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole o a carico di ogni altra persona fisica o giuridica coperta dal trattamento favorevole offerto dall'organo trasmittente, in base alle proprie disposizioni in materia, a seguito della domanda presentata dal soggetto richiedente oppure a carico dei dipendenti o degli ex dipendenti del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole o di uno dei soggetti di cui sopra. Al richiedente verrà fornita una copia dell'impegno scritto dell'organo ricevente;
- c) nel caso di informazioni raccolte da un organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, su richiesta dell'organo di vigilanza al quale è stata presentata la domanda di trattamento favorevole, non è richiesto alcun consenso per la trasmissione e per l'utilizzo di tali informazioni da parte dell'organo di vigilanza al quale è stata presentata la domanda di trattamento favorevole.

**SEGRETO PROFESSIONALE***Articolo 10*

1. Al fine di espletare i compiti derivantigli dal presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) possono trasmettere agli Stati che fanno parte dei loro rispettivi territori tutte le informazioni acquisite o scambiate in virtù del presente protocollo.

**▼ M150**

2. La Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati non divulgano le informazioni da essi acquisite o scambiate in applicazione del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal vincolo del segreto professionale.

3. Le norme relative al segreto professionale e all'uso riservato delle informazioni, contemplate dall'accordo o dalla legislazione delle parti contraenti, non ostano allo scambio di informazioni di cui al presente protocollo.

**▼ M154****ACCESSO AL FASCICOLO***Articolo 10 bis*

Quando un'autorità di vigilanza concede l'accesso al fascicolo istruttorio alle parti alle quali ha inviato una comunicazione di addebiti, il diritto di accesso al fascicolo non è esteso ai documenti interni dell'altra autorità di sorveglianza o delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE e degli Stati EFTA. Il diritto di accesso al fascicolo non concerne neppure la corrispondenza scambiata tra le autorità di sorveglianza, tra un'autorità di sorveglianza e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE o degli Stati EFTA oppure tra le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE o degli Stati EFTA quando tale corrispondenza è inserita nel fascicolo della competente autorità di sorveglianza.

**▼ M150****DENUNCE E TRASFERIMENTO DEI CASI***Articolo 11*

1. Le denunce possono essere presentate all'uno o all'altro organo di vigilanza. Le denunce presentate all'organo di vigilanza che, ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo, non è competente a decidere in merito ad un determinato caso, sono trasmesse senza indugio all'organo di vigilanza competente.

2. Se, all'inizio o nella fase preparatoria di un procedimento d'ufficio, emerge che l'altro organo di vigilanza è competente a decidere in merito ad un caso conformemente all'articolo 56 dell'accordo, il caso è rimesso all'organo di vigilanza competente.

3. Una volta rimesso all'altro organo di vigilanza ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il caso non può più essere ritrasferito. Il trasferimento di un caso non può essere effettuato dopo che:

- alle imprese o associazioni di imprese interessate è stata inviata la contestazione degli addebiti;
- al richiedente è stata inviata una lettera che lo informa che non sussistono giustificati motivi per dar seguito alla denuncia;
- è stata pubblicata l'intenzione di adottare una decisione che dichiarare gli articoli 53 e 54 non applicabili, oppure un'intenzione di adottare una decisione che renda vincolanti per le imprese gli impegni da queste proposti.

**LINGUE DI PROCEDURA***Articolo 12*

Per le denunce, ogni persona fisica o giuridica ha diritto di comunicare con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee in una delle lingue ufficiali di uno Stato AELS (EFTA) o della Comunità da esse scelta. La presente disposizione si applica altresì a tutti i tipi di procedimento, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati tramite denuncia ovvero siano stati instaurati d'ufficio dall'organo di vigilanza competente.

▼ **M136****PROTOCOLLO N. 24****Cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni****PRINCIPI GENERALI***Articolo 1*

1. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee si scambiano informazioni e si consultano reciprocamente, a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza, su questioni di politica generale.
2. Nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano nell'esame delle concentrazioni conformemente le disposizioni in appresso.
3. Ai fini del presente protocollo si intende per «territorio di un organo di vigilanza» rispettivamente: per la Commissione delle Comunità europee il territorio degli Stati membri della Comunità in cui si applica, secondo i casi, il trattato che istituisce la Comunità europea nei termini previsti in tali trattati e, per l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), i territori degli Stati AELS (EFTA) in cui si applica l'accordo.

*Articolo 2*

1. Nell'osservanza delle disposizioni del presente protocollo la cooperazione ha luogo quando:
  - a) il fatturato totale delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 25 % del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo; o
  - b) il fatturato totale realizzato individualmente nel territorio degli Stati AELS (EFTA) da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR; o
  - c) la concentrazione può ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel territorio degli Stati AELS (EFTA) o in una parte sostanziale di questo, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.
2. Inoltre, la cooperazione ha luogo quando:
  - a) la concentrazione soddisfa i criteri per il rinvio di cui all'articolo 6;
  - b) uno Stato AELS (EFTA) intenda adottare misure dirette e tutelare gli interessi legittimi di cui all'articolo 7.

**FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO***Articolo 3*

1. La Commissione delle Comunità europee trasmette all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) copia delle notifiche dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), entro tre giorni lavorativi e, quanto prima, copie dei documenti più importanti che le sono stati presentati o che essa ha prodotto.

**▼ M136**

2. La Commissione delle Comunità europee espleta le procedure stabilite per l'attuazione dell'articolo 57 dell'accordo in stretto e costante collegamento con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA). L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) hanno facoltà di esprimere le proprie osservazioni su tali procedure. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee raccoglie informazioni presso le autorità competenti dello Stato AELS (EFTA) interessato e dà modo quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni in ogni fase del procedimento sino all'adozione di una decisione a norma dell'articolo suddetto. A tale fine la Commissione gli consente di prendere visione del fascicolo.

I documenti da trasmettere dalla Commissione ad uno Stato AELS (EFTA) e da uno Stato AELS (EFTA) alla Commissione a norma del presente protocollo vengono presentati tramite l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

**AUDIZIONI***Articolo 4*

Nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee invita l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) ad assistere alle audizioni delle imprese interessate. Anche gli Stati AELS (EFTA) possono farsi rappresentare alle audizioni.

**COMITATO CONSULTIVO COMUNITARIO IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI***Articolo 5*

1. Nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee comunica in tempo utile all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) la data della riunione del proprio comitato consultivo in materia di concentrazioni e gli trasmette la documentazione pertinente.

2. Al comitato consultivo comunitario in materia di concentrazioni sono inoltrati tutti i documenti trasmessi a tal fine dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), compresa la documentazione proveniente dagli Stati AELS (EFTA), unitamente agli altri documenti pertinenti trasmessi dalla Commissione delle Comunità europee.

3. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) hanno diritto ad essere presenti in seno al comitato consultivo comunitario in materia di concentrazioni e ad esprimere in tale sede le loro opinioni senza tuttavia diritto di voto.

**DIRITTI DEI SINGOLI STATI***Articolo 6*

1. La Commissione delle Comunità europee, con decisione notificata senza indugio alle imprese interessate, alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), può rinviare a uno Stato AELS (EFTA), integralmente, o in parte, un caso di concentrazione notificato quando:

- a) rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato AELS (EFTA) che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto; o
- b) rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato AELS (EFTA) che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del territorio a cui si applica l'accordo.

**▼ M136**

2. Ai fini dell'applicazione delle rispettive legislazioni nazionali in materia di concorrenza, gli Stati AELS (EFTA) possono, nei casi contemplati al paragrafo 1, adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per gli stessi motivi e alle stesse condizioni degli Stati membri della Comunità ai sensi degli articoli 230 e 243 del trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, possono chiederle di ordinare provvedimenti provvisori.

**▼ M137**

3. Qualora la concentrazione incida sul commercio tra uno o più Stati membri della CE e uno o più Stati AELS (EFTA), la Commissione delle Comunità europee informa senza indugio l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) delle richieste ricevute dagli Stati membri conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Uno o più Stati AELS (EFTA) possono aderire alla richiesta di cui al primo comma qualora la concentrazione incida sul commercio tra uno o più Stati membri della CE e uno o più Stati AELS (EFTA) e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati AELS (EFTA) che aderiscono alla richiesta.

Dopo il recepimento di una copia della richiesta di cui al primo comma, tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione sono sospesi negli Stati AELS (EFTA) fino a quando non sia stata presa una decisione in merito al luogo in cui la concentrazione verrà esaminata. Non appena uno Stato AELS (EFTA) abbia informato la Commissione e le imprese interessate che non intende aderire alla richiesta, cessa la sospensione dei relativi termini nazionali.

Qualora la Commissione decida di esaminare la concentrazione, lo Stato o gli Stati AELS (EFTA) che hanno aderito alla richiesta non applicano più alla concentrazione la propria normativa nazionale in materia di concorrenza.

**▼ M136**

4. Prima di notificare una concentrazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004, le persone o le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento possono informare la Commissione delle Comunità europee, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all'interno di uno Stato AELS (EFTA) che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e che dovrebbe quindi essere esaminata, interamente o in parte, dallo Stato AELS (EFTA) in questione.

La Commissione delle Comunità europee trasmette senza indugio all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tutte le richieste ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del presente paragrafo.

5. Con riferimento ad una concentrazione, quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 di detto regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati CE e di almeno uno Stato AELS (EFTA), le persone o imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione delle Comunità europee, presentando una richiesta motivata, che la concentrazione dovrebbe essere esaminata dalla Commissione.

La Commissione delle Comunità europee trasmette senza indugio all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tutte le richieste ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.

▼ **M136**

Qualora almeno uno Stato AELS (EFTA) abbia espresso il proprio dissenso in merito alla richiesta di rinvio del caso, lo Stato AELS (EFTA) competente conserva la propria competenza e il caso non viene rinviato a norma del presente paragrafo.

*Articolo 7*

1. Ferma restando la competenza esclusiva della Commissione delle Comunità europee in materia di concentrazioni di dimensione comunitaria in virtù del regolamento (CE) n. 139/2004, gli Stati AELS (EFTA) possono adottare misure appropriate per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione del suddetto regolamento, purché siano compatibili con i principi generali e le altre disposizioni contenute direttamente o risultanti indirettamente dall'accordo.

2. Sono considerati interessi legittimi ai sensi del paragrafo 1 la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione, le norme prudenziali.

3. Qualsiasi altro interesse pubblico deve essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee ed è riconosciuto tale dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni contenute direttamente o risultanti indirettamente dall'accordo, prima che le misure di cui sopra possano essere adottate. La Commissione delle Comunità europee informa della sua decisione l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e lo Stato AELS (EFTA) interessato entro 25 giorni dalla data della suddetta comunicazione.

**ASSISTENZA AMMINISTRATIVA***Articolo 8*

1. Quando la Commissione delle Comunità europee inoltra una domanda di informazioni a una persona, ad un'impresa o a un'associazione di imprese situate nel territorio dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), invia contemporaneamente una copia della domanda all'organo di vigilanza suddetto. Su richiesta specifica dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), la Commissione delle Comunità europee trasmette inoltre alla suddetta autorità copie delle semplici richieste di informazioni relative ad una concentrazione notificata.

2. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e gli Stati AELS (EFTA) forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per adempiere ai compiti previsti dall'articolo 57 dell'accordo.

3. Quando la Commissione delle Comunità europee intende sentire una persona fisica o giuridica consenziente nel territorio dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), questa ne viene informata in anticipo. All'audizione della persona possono essere presenti l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) oppure funzionari dell'autorità garante della concorrenza sul cui territorio si svolgono detti colloqui.

▼ **M137**

4. A richiesta della Commissione delle Comunità europee l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) procede, nel suo territorio, ad ► **C1** ispezioni ◀.

5. La Commissione delle Comunità europee ha diritto di farsi rappresentare e di partecipare attivamente alle ► **C1** ispezioni ◀ di cui al paragrafo 4.

6. Tutte le informazioni raccolte nel corso delle ► **C1** ispezioni ◀ sono trasmesse a richiesta alla Commissione delle Comunità europee subito dopo il loro completamento.

**▼ M136**

7. Qualora svolga accertamenti nel territorio della Comunità in relazione ai casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee informa l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che i predetti accertamenti hanno avuto luogo e, a richiesta, gliene comunica, nei modi appropriati, i risultati pertinenti.

**SEGRETO D'UFFICIO***Articolo 9*

1. Le informazioni raccolte in applicazione del presente protocollo possono essere utilizzate soltanto per procedimenti ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo.

2. La Commissione delle Comunità europee, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e le autorità competenti degli Stati CE e degli Stati AELS (EFTA), nonché i loro funzionari ed altri agenti e le altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati CE e degli Stati AELS (EFTA), sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a norma del presente protocollo e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

3. Le norme relative al segreto d'ufficio e all'uso riservato delle informazioni, contemplate dall'accordo o dalle legislazioni delle Parti contraenti, non ostano allo scambio e all'utilizzazione delle informazioni previsti dal presente protocollo.

**NOTIFICAZIONI***Articolo 10*

1. Le imprese trasmettono le notificazioni all'organo di vigilanza competente, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, dell'accordo.

2. Le notifiche o le denunce presentate all'organo che, ai sensi dell'articolo 57 dell'accordo, non è competente a decidere in merito a un determinato caso, sono trasmesse senza indugio all'organo di vigilanza competente.

*Articolo 11*

La data di presentazione di una notifica è la data in cui la stessa è ricevuta dall'organo di vigilanza competente.

**LINGUE***Articolo 12*

1. Per quanto concerne le notifiche, le imprese hanno diritto comunicare con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee in una delle lingue ufficiali degli Stati AELS (EFTA) o della Comunità da stessa scelta. La lingua scelta diventa in seguito la lingua del procedimento.

**▼ M136**

2. Le imprese che scelgono di comunicare con un organo di vigilanza in una lingua diversa dalle lingue ufficiali degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o diversa dalle lingue di lavoro di tale organo allegano alla documentazione una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'organo di vigilanza.
3. Le imprese che non sono parti di una notificazione hanno parimenti diritto ad esigere che l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee comunichino con essa in una delle lingue ufficiali degli Stati AELS (EFTA) o della Comunità o in una delle lingue di lavoro di uno dei suddetti organi. Qualora queste imprese scelgano di comunicare con un organo di vigilanza in una lingua diversa dalle lingue ufficiali degli Stati soggetti alla sua giurisdizione o diversa dalle lingue di lavoro di tale organo, si applica il paragrafo 2.
4. L'organo competente comunica con le imprese nella lingua da esse prescelta per la traduzione.

**TERMINI E ALTRE QUESTIONI DI PROCEDURA***Articolo 13*

Per quanto riguarda i termini e altre questioni di procedura, comprese le procedure di rinvio di una concentrazione tra la Commissione delle Comunità europee e uno o più Stati AELS (EFTA), le disposizioni di attuazione dell'articolo 57 dell'accordo si applicano anche ai fini della cooperazione tra la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente protocollo.

Il calcolo dei termini di cui all' ► **M137** articolo 4, paragrafo 4 e paragrafo 5, articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 6, e articolo 22, paragrafo 2 ◀, del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e per gli Stati AELS (EFTA), dal ricevimento dei relativi documenti da parte dell'Autorità.

**DISPOSIZIONE TRANSITORIA***Articolo 14*

L'articolo 57 non si applica alle concentrazioni che siano state oggetto di un accordo o di una pubblicazione o in cui il controllo sia stato acquisito prima della data di entrata in vigore dell'accordo. Esso non si applica comunque alle concentrazioni nei cui confronti un'autorità nazionale garante della concorrenza abbia iniziato un procedimento prima della data summenzionata.



## PROTOCOLLO 25

### sulla concorrenza nel settore del carbone e dell'acciaio

#### *Articolo 1*

1. È proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni d'impresa e ogni pratica concordata in ordine a determinati prodotti del protocollo 14 che possa pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che tenda, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza nel territorio in cui si applica l'accordo, e in particolare:

- a) a fissare o determinare i prezzi;
- b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d'approvvigionamento.

2. Tuttavia, l'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo autorizza, per i prodotti di cui al paragrafo 1, accordi di specializzazione o accordi d'acquisto o di vendita in comune, se riconosce:

- a) che questa specializzazione o questi acquisti o queste vendite in comune contribuiranno a un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti considerati;
- b) che l'accordo in argomento è essenziale per ottenere questi effetti, senza avere un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda, e
- c) che tale accordo non è idoneo a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in argomento nel territorio in cui si applica l'accordo, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel territorio in cui si applica l'accordo.

L'organo di vigilanza competente, se riconosce che taluni accordi sono strettamente analoghi, quanto alla loro natura e ai loro effetti, agli accordi sopra considerati, tenuto conto specialmente dell'applicazione del presente paragrafo alle imprese di distribuzione, li autorizza ugualmente quando riconosce che soddisfano alle medesime condizioni.

3. Gli accordi o le decisioni vietati per effetto del paragrafo 1 sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA).

#### *Articolo 2*

1. È sottoposta ad autorizzazione preventiva dell'organo di vigilanza competente, ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ogni operazione che abbia di per sé come effetto diretto o indiretto, nel territorio in cui si applica l'accordo, e per fatto di persona o di impresa, di gruppo di persone o di imprese, una concentrazione tra imprese di cui una almeno rientri nell'articolo 3, che possa pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti, che l'operazione concerna uno stesso prodotto o prodotti diversi, che si effettui mediante fusione, acquisto di azioni o di elementi dell'attivo, prestito, contratto o qualunque altro mezzo di controllo.

**▼B**

2. L'organo di vigilanza competente ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo, concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se riconosce che l'operazione prevista non darà alle persone o alle imprese interessate, per quanto concerne il prodotto o i prodotti in argomento compresi nella sua giurisdizione, il potere:

- di determinare prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione od ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva, su una parte importante del mercato di detti prodotti; oppure
- di sottrarsi, specialmente stabilendo una posizione artificialmente privilegiata ed implicante un vantaggio sostanziale nell'accesso agli approvvigionamenti e agli sbocchi, alle regole di concorrenza risultanti dall'applicazione dell'accordo.

3. Determinate categorie di operazioni possono essere esentate dall'obbligo di autorizzazione preventiva, in ordine all'importanza degli attivi o delle imprese interessate, considerata in funzione della concentrazione che attuano.

4. L'organo di vigilanza competente di cui all'articolo 56 dell'accordo, se riconosce che imprese pubbliche o private le quali, di diritto o di fatto, hanno o conseguono, sul mercato di uno dei prodotti soggetti alla sua giurisdizione, una posizione dominante che le sottrae a una concorrenza effettiva in una parte importante del territorio cui si applica l'accordo, usano di questa posizione a fini contrari agli scopi dell'accordo e se lo sfruttamento abusivo di tale posizione può pregiudicare il commercio tra le Parti contraenti, rivolge loro ogni raccomandazione atta ad ottenere che questa posizione non sia usata a tali fini.

*Articolo 3*

Ai fini degli articoli 1 e 2 e ai fini delle informazioni richieste per la loro applicazione e dei ricorsi ad essi connessi, per imprese si intendono quelle che esercitano un'attività di produzione nell'industria del carbone e dell'acciaio nel territorio in cui si applica l'accordo e le imprese o gli organismi che esercitano abitualmente un'attività di distribuzione diversa dalla vendita alle utenze domestiche e alle imprese artigiane.

*Articolo 4*

L'allegato XIV dell'accordo contiene disposizioni specifiche per l'attuazione dei principi stabiliti negli articoli 1 e 2.

*Articolo 5*

L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee provvedono affinché i principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo vengano applicati conformemente alle disposizioni per l'attuazione degli articoli 1 e 2 previste nel protocollo 21 e nell'allegato XIV dell'accordo,

*Articolo 6*

I casi specifici di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono di competenza della Commissione delle Comunità europee o dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente all'articolo 56 dell'accordo.

**▼B***Articolo 7*

Allo scopo di sviluppare e mantenere nell'intero Spazio economico europeo una vigilanza uniforme in materia di concorrenza e di promuovere un'attuazione, applicazione e interpretazione omogenee delle disposizioni pertinenti dell'accordo, le autorità competenti cooperano conformemente alle disposizioni del protocollo 23,

▼ B

## PROTOCOLLO 26

## sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato

▼ M109*Articolo 1*

All'Autorità di sorveglianza AELS (EFTA), in un accordo fra gli Stati AELS (EFTA), sono attribuiti poteri equivalenti e funzioni analoghe a quelli di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell'accordo, per l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato contenute nel trattato che istituisce la Comunità economica europea, in modo che l'Organo suddetto possa attuare i principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), nonché negli articoli 49 e da 61 a 63 dell'accordo. All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sono inoltre attribuiti i poteri necessari per attuare le regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato in relazione ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio di cui al protocollo 14.

*Article 2*

Oltre agli atti elencati nell'allegato XV, ► M170 gli atti seguenti riflettono ◀ i poteri e le funzioni della Commissione delle Comunità europee per l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato contenute nel trattato che istituisce la Comunità economica europea:

► M170 1. ◀ **399 R 0659**: Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1),  
► M135 modificato da:

— Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003. ◀

▼ M201

— **32006 R 1791**: Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1),

▼ M281

— **32013 R 0517**: Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

▼ M170

2. **32004 R 0794**: regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 25 del 28.1.2005, pag. 74 e dalla GU L 131 del 25.5.2005, pag. 45, ► M227 modificato da:

— **32008 R 0271**: Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008 (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1), ◀

▼ M283

— **32014 R 0372**: Regolamento (UE) n. 372/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014 (GU L 109 del 12.4.2014, pag. 14).



## PROTOCOLLO 27

### sulla cooperazione in materia di aiuti di Stato

Per garantire l'esecuzione, l'applicazione e l'interpretazione uniformi delle norme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio delle Parti contraenti, nonché per garantire lo sviluppo armonioso delle medesime, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) osservano le disposizioni seguenti:

- a) Periodicamente o a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza ha luogo uno scambio di informazioni e pareri su questioni di politica generale quali l'attuazione, l'applicazione e l'interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato contenute nell'accordo.
- b) La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) preparano periodicamente relazioni sugli aiuti di Stato negli Stati soggetti alla loro giurisdizione. Ciascun organo di vigilanza trasmette la propria relazione all'altro organo di vigilanza.
- c) Qualora per i piani di aiuti di Stato o i casi di concessione di aiuti di Stato venga instaurato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, primo e secondo comma del trattato che istituisce la Comunità economica europea o il corrispondente procedimento definito in un accordo fra Stati AELS (EFTA) che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), ciascun organo di vigilanza ne dà comunicazione all'altro organo di vigilanza e alle parti interessate, affinché possano presentare le loro osservazioni.
- d) Gli organi di vigilanza si comunicano reciprocamente senza indugio le decisioni prese,
- e) L'inizio del procedimento di cui alla lettera c) e le decisioni di cui alla lettera d) sono pubblicati dagli organi di vigilanza competenti,
- f) In deroga alle disposizioni del presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), a richiesta e caso per caso, si scambiano informazioni e opinioni su singoli piani di aiuti di Stato e su singoli casi di concessione degli stessi.
- g) Le informazioni ottenute conformemente alla lettera f) sono riservate.



## **PROTOCOLLO 28**

### **sulla proprietà intellettuale**

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto della protezione**

1. Ai fini del presente protocollo il termine «proprietà intellettuale» comprende la tutela della proprietà industriale e commerciale di cui all'articolo 13 dell'accordo.

2. Fatte salve le disposizioni del presente protocollo e dell'allegato XVII, all'entrata in vigore dell'accordo le Parti contraenti modificano le rispettive legislazioni in materia di proprietà intellettuale in modo da renderle compatibili con i principi della libera circolazione delle merci e dei servizi e con il livello di protezione della proprietà intellettuale raggiunto nel diritto comunitario, ivi incluso l'esercizio coattivo di tali diritti.

3. Fatte salve le norme procedurali contenute nell'accordo e le disposizioni del presente protocollo e dell'allegato XVII, gli Stati AELS (EFTA) modificheranno, a richiesta e previa consultazione tra le Parti contraenti, le rispettive legislazioni in materia di proprietà intellettuale per raggiungere almeno il livello di protezione della proprietà intellettuale esistente nella Comunità al momento della firma dell'accordo.

#### *Articolo 2*

##### **Esaurimento dei diritti**

1. Nella misura in cui è contemplato da misure o dalla giurisprudenza comunitarie, le Parti contraenti provvedono a disciplinare l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al diritto comunitario. Fatti salvi i futuri sviluppi della giurisprudenza, la presente disposizione viene interpretata in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della firma dell'accordo.

2. Per quanto riguarda i diritti di brevetto la presente disposizione prende effetto al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

#### *Articolo 3*

##### **Brevetti comunitari**

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi per concludere, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario (89/695/CEE), negoziati intesi alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all'accordo medesimo. Tuttavia per quanto riguarda l'Islanda tale data non sarà anteriore al 1° gennaio 1998.

2. Le condizioni specifiche per la partecipazione degli Stati AELS (EFTA) all'accordo sul brevetto comunitario (89/695/CEE) costituiscono oggetto di futuri negoziati.

3. La Comunità si impegna, dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario, ad invitare gli Stati AELS (EFTA) che ne fanno richiesta ad avviare negoziati, conformemente all'articolo 8 dell'accordo sul brevetto comunitario, purché tali Stati abbiano altresì rispettato le disposizioni dei paragrafi 4 e 5.

**▼B**

4. Le legislazioni degli Stati AELS (EFTA) devono essere conformi alle disposizioni sostanziali della convenzione sul brevetto europeo, del 5 ottobre 1973.

5. Per quanto riguarda la brevettabilità dei prodotti farmaceutici ed alimentari, la Finlandia si conforma al paragrafo 4 anteriormente al 1° gennaio 1995. Per quanto riguarda la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, l'Islanda si conforma al paragrafo 4 anteriormente al 1° gennaio 1997. Tuttavia la Comunità non rivolge alla Finlandia e all'Islanda l'invito di cui al paragrafo 3 prima delle date summenzionate.

6. In deroga all'articolo 2, il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto di cui al paragrafo 5 depositato in una Parte contraente a un'epoca in cui non era possibile ottenere in Finlandia o in Islanda un brevetto per tale prodotto può avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l'importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nelle Parti contraenti in cui il prodotto è protetto dal brevetto anche se questo prodotto è immesso per la prima volta in commercio in Finlandia o in Islanda dallo stesso titolare o con il suo assenso.

Questo diritto può essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 5, sino alla fine del secondo anno successivo all'introduzione, da parte della Finlandia o dell'Islanda, della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.

*Articolo 4***Prodotti a semiconduttori**

1. Le Parti contraenti hanno il diritto di adottare decisioni sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori a soggetti di qualsiasi paese terzo o territorio non partecipante all'accordo i quali non beneficiano del diritto alla tutela in base alle disposizioni dell'accordo stesso. Le Parti contraenti possono anche concludere accordi a tal fine.

2. Le Parti contraenti interessate si adoperano, quando estendono il diritto alla tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori ad una parte terza, affinché quest'ultima conceda il diritto alla tutela alle altre Parti contraenti dell'accordo a condizioni equivalenti a quelle concesse alla Parte contraente interessata.

3. L'estensione di diritti conferiti da accordi paralleli o equivalenti o da decisioni equivalenti conclusi tra una delle Parti contraenti e paesi terzi viene riconosciuta e rispettata da tutte le Parti contraenti.

4. Relativamente ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano le procedure generali di informazione, consultazione e composizione delle controversie contenute nell'accordo.

5. Nei casi di divergenze nelle relazioni tra Parti contraenti e paesi terzi, hanno immediatamente luogo consultazioni, conformemente al paragrafo 4, sulle ripercussioni di tali divergenze sul mantenimento della libera circolazione delle merci in base all'accordo. Qualora un accordo venga stipulato o una decisione adottata nonostante il permanere di un disaccordo tra la Comunità e qualsiasi altra Parte contraente interessata, si applica la parte VII dell'accordo.

**▼B***Articolo 5***Convenzioni internazionali**

1. Le Parti contraenti si impegnano ad aderire anteriormente al 1° gennaio 1995 alle seguenti convenzioni multilaterali sulla proprietà industriale, intellettuale e commerciale:

- (a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
- (b) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);
- (c) Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- (d) Protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio (Madrid, 1989);
- (e) Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica e di commercio (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);
- (f) Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1980);
- (g) Trattato di cooperazione in materia di brevetti (1984).

2. Per l'adesione della Finlandia, dell'Irlanda e della Norvegia al protocollo relativo all'accordo di Madrid la data di cui al paragrafo 1 è sostituita dalla data del 1° gennaio 1996 e, per l'Islanda, del 1° gennaio 1997.

3. All'entrata in vigore del presente protocollo le Parti contraenti conformano le rispettive legislazioni nazionali alle disposizioni sostanziali delle convenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia l'Irlanda conforma la sua legislazione nazionale alle disposizioni sostanziali della Convenzione di Berna anteriormente al 1° gennaio 1995.

*Articolo 6***Negoziati nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio**

Le Parti contraenti convengono, fatta salva la competenza della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale, di migliorare il regime stabilito dall'accordo in materia di diritti di proprietà intellettuale in base ai risultati dei negoziati dell'Uruguay Round.

*Articolo 7***Informazione e consultazione reciproche**

Le Parti contraenti si impegnano ad informarsi reciprocamente nel contesto dei lavori svolti nel quadro di organizzazioni internazionali e nel contesto di accordi relativi alla proprietà intellettuale.

**▼B**

Le Parti contraenti si impegnano anche, nei settori disciplinati da misure di diritto comunitario, ad avviare a richiesta consultazioni preliminari nel quadro e nei contesti di cui sopra.

*Articolo 8***Disposizioni transitorie**

Le Parti contraenti convengono di avviare negoziati per consentire la piena partecipazione degli Stati AELS (EFTA) che vi siano interessati ad eventuali future misure adottate dalla Comunità in materia di proprietà intellettuale.

Qualora tali misure siano state adottate prima dell'entrata in vigore dell'accordo, i negoziati per parteciparvi iniziano quanto prima possibile.

*Articolo 9***Competenza**

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicata la competenza della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale.

**▼B**

**PROTOCOLLO 29**  
**sulla formazione professionale**

Onde promuovere la mobilità dei giovani all'interno del SEE, le Parti contraenti concordano di rafforzare la loro cooperazione nel campo della formazione professionale e di adoperarsi per migliorare le condizioni in cui si vengono a trovare gli studenti desiderosi di studiare in uno Stato SEE diverso dal proprio. In tale contesto esse convengono che le disposizioni dell'accordo relative al diritto di residenza degli studenti non alterano le prerogative di singole Parti contraenti, esistenti precedentemente all'entrata in vigore dell'accordo, per quanto concerne le tasse d'iscrizione imposte agli studenti stranieri.

▼ **B****PROTOCOLLO 30****sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico**▼ **M207***Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Una conferenza cui partecipano i rappresentanti degli organismi statistici nazionali delle parti contraenti, l'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) e l'Ufficio statistico dell'EFTA (ESO) fissa gli orientamenti della cooperazione statistica ed elabora i programmi e le procedure per la cooperazione statistica in stretto coordinamento con quelli della Comunità e ne controlla l'attuazione. La conferenza e il ► **M228** comitato del sistema statistico europeo (CSSE) ◀ stabiliscono i propri compiti ai fini del presente protocollo nel corso di riunioni congiunte note come conferenza ► **M228** CSSE/SEE ◀, conformemente a specifiche regole procedurali che deve fissare la conferenza ► **M228** CSSE/SEE ◀ stessa.

2. Fin dall'inizio della cooperazione relativa ai programmi e alle attività di cui al presente protocollo, gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, ai comitati e ad altri organismi comunitari che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali programmi e attività.

3. Le informazioni statistiche provenienti dagli Stati EFTA sono da essi trasmesse a Eurostat per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione. A tal fine l'ESO opera in stretta collaborazione con gli Stati EFTA e con Eurostat, onde garantire che i dati provenienti da tali Stati siano trasmessi adeguatamente e divulgati ai vari gruppi di utenti attraverso i normali canali di diffusione nell'ambito delle statistiche SEE.

4. Gli Stati EFTA si assumono le spese supplementari sostenute da Eurostat per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati provenienti dai loro paesi.

5. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai costi generali della Comunità derivanti dalla loro partecipazione ai programmi e alle attività contemplati dal presente protocollo diversi da quelli sostenuti per la memorizzazione, la diffusione o l'elaborazione dei dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo

6. ► **M228** Il trattamento delle statistiche provenienti dagli Stati EFTA è disciplinato dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164). ◀

7. Viene redatta e presentata alla conferenza ► **M228** CSSE/SEE ◀ di cui al paragrafo 1 e al Comitato misto SEE una relazione annuale congiunta ESO/Eurostat che verifica se sono stati rispettati gli obiettivi, le priorità e le azioni pianificati in relazione al presente protocollo.

▼ **M274**

▼ **M207***Articolo 3***Programma statistico 2008-2012**

1. Il programma statistico comunitario 2008-2012 istituito dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4 costituisce il quadro delle attività statistiche SEE da effettuare tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. Tutti i campi e i temi principali del programma statistico comunitario 2008-2012 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.

2. A partire dal 1° gennaio 2008, l'Ufficio statistico dell'EFTA e Eurostat elaborano insieme un programma statistico annuale SEE specifico. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione ed è parallelo ad esso, conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4. Il programma statistico annuale SEE è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.

3. A partire dal 1° gennaio 2008, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, con un importo pari al 75 % dell'importo indicato nelle linee di bilancio 29 02 03 e 29 01 04 01 (Politica d'informazione statistica) del bilancio comunitario.

4. Il presente articolo riguarda il seguente atto comunitario:

— **32007 D 1578**: decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15).

▼ **M220***Articolo 4***Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)**

1. Dal 1° gennaio 2009 gli Stati EFTA partecipano alle azioni e ai programmi comunitari di cui al paragrafo 4.

2. Gli obiettivi 1, 2 e 3 e le corrispondenti azioni dei programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.

3. A partire dal 1° gennaio 2009, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, con un importo pari al 75 % dell'importo indicato nelle linee di bilancio 29 02 04 e 29 01 04 04 (Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi) del bilancio comunitario.

▼ **M220**

4. Il presente articolo riguarda il seguente atto comunitario:
- **32008 D 1297**: decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 76).

▼ **M265***Articolo 5***Programma statistico ► M274 2013-2017 ◀**

1. L'atto seguente è oggetto del presente articolo:
- **32013 R 0099**: Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12), ► **M274** modificato da:
    - **32013 R 1383**: Regolamento (UE) n. 1383/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 84). ◀
2. Il programma statistico europeo 2013-2017 istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 costituisce il quadro per le attività statistiche SEE da effettuare tra il 1° gennaio e il ► **M274** 31 dicembre 2017 ◀. Tutti i principali ambiti del programma statistico europeo 2013-2017 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.
3. ► **M274** Uno specifico programma statistico annuale SEE 2013-2017 è elaborato congiuntamente dall'Ufficio statistico dell'EFTA e da Eurostat. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 99/2013 ed è formulato in parallelo ad esso. Il programma statistico annuale SEE è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. ◀
4. ► **M274** Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75 % dell'importo iscritto nelle linee 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica — Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell'Unione europea per il 2013 e a concorrenza del 75 % dell'importo iscritto nelle linee 29 02 01 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 01 (Politica di informazione statistica — Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell'Unione europea per il periodo 2014-2017. ◀

▼ M87▼ B**PROTOCOLLO 31**

sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

▼ M9*Articolo 1***Ricerca e sviluppo tecnologico**▼ M162

1. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 1994, all'attuazione dei programmi quadro di attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico di cui al paragrafo 5 nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, alle attività di cui al paragrafo 9, partecipando ai relativi programmi specifici.

▼ M181

2. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 5, 9 e 10, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

▼ M9

3. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle azioni di cui al paragrafo 5.

4. Data la particolare natura della cooperazione prevista nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rappresentanti degli Stati AELS (EFTA) vengono inoltre associati ai lavori del comitato della ricerca scientifica e tecnologica (Crest) e ad altri comitati comunitari che la Commissione delle Comunità europee consulta in questo settore, nella misura necessaria al buon funzionamento della cooperazione.

5. Il presente articolo si riferisce ai seguenti atti comunitari e agli atti da essi derivanti:

- **390 D 0221:** decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28),
- **394 D 1110:** decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1),  
► **M42** modificata da:
  - **396 D 0616:** decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996 (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69)
  - **397 D 2535:** decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997 (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1), ◀

▼ M61

- **399 D 0182:** Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, riguardante il quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1),

▼ **M118**

- **32002 D 1513**: Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1) ► **M146** come modificata da:
- **32004 D 0786**: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7). ◀

▼ **M188**

- **32006 D 1982**: Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

▼ **M269**

- **32013 R 1291**: Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
- Il Liechtenstein è esonerato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼ **M252**

- 6. La valutazione e i grandi orientamenti delle attività nell'ambito dei programmi quadro delle attività dell'Unione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico di cui ai paragrafi 5, 8 *bis*, 8 *quater*, 9 e 10 sono disciplinati dalla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo.

▼ **M9**

- 7. L'accordo non pregiudica la cooperazione bilaterale nell'ambito del programma quadro delle attività comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991)<sup>(1)</sup> né gli accordi quadro bilaterali sulla cooperazione scientifica e tecnica tra Comunità europea e Stati AELS (EFTA) per la cooperazione non disciplinata dall'accordo.

▼ **M155**

- 8. ► **M250** a) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all'Agenzia del GNSS europeo, di seguito «l'Agenzia», istituita dal seguente atto dell'Unione:
  - **32010 R 0912**: Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11), ► **M295** modificato da:
  - **32014 R 0512**: Regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 72). ◀

<sup>(1)</sup> 387 D 0516: decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987 (GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1).

▼ M155

- b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività dell'Agenzia di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.
- c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia.
- d) L'Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.
- e) Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
- f) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.
- g) A norma dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo, tranne le ► **C6** sezioni 1 e 2 del capo 3 ◀, si applica al presente paragrafo.
- h) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia, compresi quelli riguardanti gli Stati EFTA.
- i) Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.
- j) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein. ◀

▼ M224

8 bis a) A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto comunitario:

— **32008 R 0683**: regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1), ► **M250** modificato da:

— **32010 R 0912**: Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11). ◀

- b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

Inoltre, in base all'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), la Norvegia contribuisce con un importo di 20 114 000 EUR per l'esercizio 2008, che dovrà essere pagato per metà entro il 31 agosto 2012 e per l'altra metà entro il 31 agosto 2013, da includere nella richiesta di fondi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.

▼ M224

- c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).

Fatto salvo quanto precede, la partecipazione degli Stati EFTA ai comitati comunitari che assistono la Commissione europea per gli aspetti specifici di sicurezza delle attività di cui alla lettera a), può essere oggetto di modalità distinte da concordare fra gli Stati EFTA e la Commissione europea. Tali modalità devono contribuire a una tutela coerente dei dati, delle informazioni e delle tecnologie dei programmi GNSS europei nella Comunità europea e negli Stati EFTA e all'osservanza degli impegni internazionali delle parti contraenti in questo settore.

▼ M229

- d) Procedure per l'associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

A norma dell'articolo 4 della decisione 2009/334/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, ciascuno Stato EFTA può nominare una persona che partecipi, in qualità di membro effettivo, alle riunioni del gruppo di esperti per la sicurezza dei sistemi GNSS europei (consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei).

La Commissione europea comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del gruppo e trasmette loro la documentazione pertinente.

► M229 e) ◀ Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

► M229 f) ◀ Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del comitato misto SEE.

▼ M286

- 8aa. a) A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— **32013 R 1285**: Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

- b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.
- c) Il costo dell'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS ai territori degli Stati EFTA partecipanti è sostenuto dagli Stati EFTA nell'ambito del contributo finanziario alle attività di cui alla lettera a). L'estensione della copertura deve essere tecnicamente fattibile e non deve ritardare l'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS nei territori degli Stati membri dell'UE geograficamente ubicati in Europa.

<sup>(1)</sup> Decisione 2009/334/CE della Commissione, del 20 aprile 2009 (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 22).

▼ **M286**

- d) A livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA hanno i diritti di cui all'articolo 81, lettera d), dell'accordo.
- e) Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 247/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.
- f) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).

La partecipazione degli Stati EFTA ai comitati e ai gruppi di esperti dell'Unione che assistono la Commissione europea per gli aspetti specifici di sicurezza delle attività di cui alla lettera a) è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione.

- g) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.
- h) Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo è sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.

▼ **M287**

- 8ab. a) Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— **32011 D 1104**: Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).

- b) Gli Stati EFTA possono diventare partecipanti al PRS fatta salva la conclusione degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), della decisione n. 1104/2011/UE.
- c) La partecipazione degli Stati EFTA ai diversi comitati e gruppi di esperti connessi al PRS è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione.
- d) L'articolo 10 della decisione n. 1104/2011/UE non si applica agli Stati EFTA.
- e) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.
- f) Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.

▼ **M234**

8 *ter.* Le parti contraenti incoraggiano un'adeguata cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e altri organismi competenti nei rispettivi territori, in modo da agevolare la partecipazione delle parti interessate degli Stati EFTA-SEE alle stesse condizioni di quelle degli Stati membri dell'UE al progetto SESAR, in particolare alle attività dell'impresa comune SESAR conformemente al regolamento di base <sup>(1)</sup>.

Gli Stati EFTA-SEE partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al comitato «cielo unico europeo» che assiste la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività dell'impresa comune SESAR.

▼ **M252**

8 *quater* a) A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— **32010 R 0911**: Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a), cioè al Comitato GMES, al Consiglio di sicurezza e al forum degli utenti.

d) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

▼ **M259**▼ **M288**

8d. a) A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— **32014 R 0377**: Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).

b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e del protocollo 32 dell'accordo.

<sup>(1)</sup> 32007 R 0219: Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), ► **M235** modificato da:

— **32008 R 1361**: Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12), ◀

► **M293** — **32014 R 0721**: Regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014 (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1). ◀

▼ **M288**

- c) Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.
- d) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).
- e) Il presente paragrafo non si applica alla Norvegia e al Liechtenstein.

▼ **M162**

9. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente voce del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005:

— **Voce 08.14.01:** «Azione preparatoria per il rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza (2005)».

▼ **M181**

10. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2006, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2006:

— **Linea di bilancio 02 04 02:** «Azione preparatoria per il rafforzamento della ricerca europea in materia di sicurezza».

▼ **M212**

11. a) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, in seguito denominato «l'Istituto», istituito dal seguente atto comunitario:

— **32008 R 0294:** regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1), ► **M269** modificato da:

— **32013 R 1292:** Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174). ◀

▼ **M269**▼ **M212**

- c) Gli Stati EFTA applicano all'Istituto e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

▼ **M212**

- d) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei loro pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Istituto.
- e) Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.
- f) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Istituto riguardante gli Stati EFTA.

▼ **M8***Articolo 2***Servizi dell'informazione e sicurezza dei sistemi d'informazione**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli Stati EALS (EFTA) partecipano alle azioni e ai programmi comunitari di cui ai ► **M83** paragrafi 5 e 6 ◀.
2. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ai ► **M83** paragrafi 5 e 6 ◀, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.

▼ **M174**

Per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 7, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle linee di bilancio 09 03 04 e 09 01 04 03 (reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni) nonché alle successive linee di bilancio corrispondenti, in conformità con l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

▼ **M8**

3. ► **M174** A partire dall'inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7, gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione di tali programmi ed azioni. ◀
4. La valutazione e i cambiamenti sostanziali d'indirizzo delle attività dei programmi nel settore dei servizi dell'informazione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 3 dell'accordo.
5. Il presente articolo si riferisce ai seguenti atti comunitari e agli altri da essi derivanti:
  - **389 D 0286**: Decisione 89/286/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente l'applicazione a livello comunitario della fase principale del programma strategico per l'innovazione e il trasferimento di tecnologie (1989-1994) (programma SPRINT) (GU n. L 112 del 25.4.1989, pag. 12), modificata da
  - **394 D 0005**: decisione 94/5/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993 (GU n. L 6 dell'8.1.1994, pag. 25);

— **391 D 0691**: decisione 91/691/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, che istituisce un programma destinato a stabilire un mercato dei servizi d'informazione (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 41);

▼ M8

- **392 D 0242:** decisione 92/242/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, nel settore della sicurezza dei sistemi d'informazione (GU n. L 123 dell'8.5.1992, pag. 19);

▼ M23

- **396 D 0339:** decisione 96/339/CE del Consiglio, del 20 maggio 1996, che adotta un programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un'industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione (Info 2000) (GU n. L 129 del 30.5.1996, pag. 24).

▼ M33

- **396 D 0664:** decisione 96/664/CE del Consiglio, del 21 novembre 1996, riguardante l'adozione di un programma comunitario pluriennale per la promozione della diversità linguistica nella società dell'informazione (GU L 306 del 28.11.1996, pag. 40);

▼ M71

- **398 D 0253:** decisione 98/253/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della Società dell'informazione in Europa («Società dell'informazione») (GU L 107 del 7.4.1998, pag. 10);

▼ M81

- **399 D 0276:** decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1), ► M138 modificata da:
  - **32003 D 1151:** decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 (GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 1), ◀

▼ M146

- **32004 D 0787:** decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12);

▼ M103

- **32001 D 0048:** decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32);

▼ M143

- **32003 D 2256:** decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1), ► M146 come modificata da:
  - **32004 D 0787:** decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12); ◀

▼ M178

- **32005 D 2113:** Decisione n. 2113/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 34);

▼ M171

- **32005 D 0456:** decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1);

▼ M173

- **32005 D 0854**: Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 1);

▼ M218

- **32008 D 1351**: Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 118);

▼ M279

- **32013 R 1316**: Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Gli Stati EFTA parteciperanno solo nel settore delle telecomunicazioni nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma;

▼ M285

- **32014 R 0283**: Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

▼ M83

6. A decorrere dal 1° gennaio 2000 gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie relative alla linea di bilancio seguente, inserita nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2000:

- **B5-3 3 4**: Promozione dei contenuti digitali europei sulle reti globali.

▼ M174

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, gli Stati EFTA parteciperanno ad attività che potrebbero risultare dai seguenti atti, nella misura in cui esse siano legate a progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di telecomunicazione:

- **395 R 2236**: Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1), modificato da:

- **399 R 1655**: Regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1),

- **32004 R 0788**: Regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17),

- **32004 R 0807**: Regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46),

- **32005 R 1159**: Regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).

- **397 D 1336**: Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12), modificata da:

- **32002 D 1376**: Decisione n. 1376/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 1).

**▼ B***Articolo 3***Ambiente**

1. La cooperazione nel settore dell'ambiente è potenziata nel quadro delle azioni della Comunità europea, in particolare nei settori seguenti:

**▼ M98**

— politica e programmi d'azione relativi all'ambiente, in particolare nell'ambito delle attività comunitarie derivanti dai seguenti atti comunitari:

— **493 Y 0517**: Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1<sup>o</sup> febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1);

— **397 D 0150**: Decisione 97/150/CE della Commissione, del 24 febbraio 1997, che istituisce un Forum consultivo europeo per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile (GU L 58 del 27.2.1997, pag. 48);

**▼ M111**

— **32001 D 0704**: Decisione 2001/704/CE della Commissione, del 26 settembre 2001, che abroga la decisione 97/150/CE che istituisce un Forum consultivo europeo per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 20);

**▼ M100**

— **398 D 2179**: Decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1);

**▼ B**

— integrazione dei requisiti di protezione ambientale in altre politiche;

— strumenti economici e fiscali;

— questioni ambientali con implicazioni transfrontaliere;

— importanti argomenti regionali e mondiali oggetto di discussione nelle organizzazioni internazionali.

La cooperazione include tra l'altro riunioni regolari.

**▼ M10**

2. ► **M253 a)** Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all'Agenzia europea dell'ambiente, in seguito denominata l'«Agenzia», e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, istituite dal regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale <sup>(1)</sup>;

b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, e al protocollo 32 dell'accordo;

c) In conseguenza della lettera b), gli Stati EFTA prendono parte a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, pur senza diritto di voto, e sono coinvolti nell'attività del comitato scientifico dell'Agenzia stessa;

<sup>(1)</sup> GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.

**▼ M10**

- d) I termini «Stato/i membro/i» e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici;
- e) I dati ambientali forniti o generati dall'Agenzia possono essere pubblicati e sono accessibili al pubblico, purché alle informazioni di natura riservata sia applicato negli Stati EFTA lo stesso livello di protezione garantito nella Comunità;
- f) L'Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni;
- g) Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;
- h) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia;
- i) Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, la parte VII dell'accordo (Disposizioni istituzionali) si applica al presente paragrafo;
- j) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 401/2009, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA. ◀

**▼ B**

3. Negli ambiti in cui, per decisione del Comitato misto SEE, la cooperazione assume la forma di legislazione parallela di contenuto identico o simile ad opera delle Parti contraenti, nella preparazione di tale legislazione nel settore in questione si applicano le procedure di cui all'articolo 79, paragrafo 3 dell'accordo.

**▼ M101**

4. ► **M112** Gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie di cui al paragrafo 7. ◀

5. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle ► **M112** azioni ◀ comunitarie di cui al paragrafo 7 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

**▼ M101**

6. Gli Stati EFTA partecipano pienamente agli ► **M112** organismi ◀ che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle ► **M112** azioni ◀ comunitarie di cui al paragrafo 7.

7. ► **M112** I seguenti atti comunitari, nonché gli atti comunitari derivati, sono oggetto del presente articolo:

a) atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001: ◀

— **32000 D 2850**: decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1), ► **M146** come modificata da:

— **32004 D 0787**: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12). ◀

**▼ M112**

b) atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002:

— **32001 D 1411**: decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 1), ► **M146** come modificata da:

— **32004 D 0786**: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7). ◀

**▼ M195****▼ M172**

d) atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005:

— **32002 D 1600**: decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

**▼ B***Articolo 4***▼ M253****Istruzione, formazione, gioventù e sport****▼ B**

1. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, al programma comunitario Gioventù per l'Europa conformemente alla parte VI.

2. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a decorre dal 1° gennaio 1995, conformemente alle disposizioni della parte VI, a tutti i programmi comunitari nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù già in vigore o adottati. La progettazione e lo sviluppo di programmi comunitari in questo settore sono soggetti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, alle procedure di cui alla parte VI, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3.

▼ **M36**

2 bis. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 1997, alle azioni comunitarie collegate alla voce B3-1011 «Servizio volontario europeo» del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 1997.

▼ **M56**

2b. A decorrere dal 1° agosto 1998, gli Stati EFTA partecipano al seguente programma comunitario:

**398 D 1686:** Decisione n. 1686/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, che istituisce il programma d'azione della Comunità denominato «Servizio europeo per i giovani» (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 1).

▼ **M93**

2c. Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1° gennaio 2000, al seguente ► **M51** programma ◀ comunitario:

— **399 D 0382:** decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 del 11.6.1999, pag. 33), ► **M168** modificata da:

— **32004 R 0885:** regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1), ◀

▼ **M51**

— **399 D 0051:** decisione 1999/51/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45),

▼ **M53**

— **32000 D 0253:** decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1), ► **M128** modificata da:

— **32003 D 0451:** decisione n. 451/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 6), ◀

▼ **M146**

— **32004 D 0786:** decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),

▼ **M168**

— **32004 R 0885:** regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼ **M67**

— **32000 D 1031:** decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1), ► **M146** come modificata da:

— **32004 D 0786:** decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7). ◀

▼ **M168**

— **32004 R 0885:** regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

**▼ M63**

2d. A decorrere dal 1° gennaio 2000 gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie relative alla seguente linea di bilancio iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2000:

— **B3-1 0 0 3**: «Misure preparatorie per l'anno europeo delle lingue 2001».

**▼ M91**

2e. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli Stati AELS (EFTA) partecipano al seguente programma:

— **32000 D 1934**: Decisione n. 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce l'Anno europeo delle lingue 2001 (GU L 232 del 14.9.2000, pag. 1).

**▼ M125**

2f. Gli Stati EFTA partecipano a decorrere dal 1° gennaio 2001 alle azioni comunitarie previste alle seguenti linee di bilancio, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi 2001, 2002 e 2003:

— **B3-1 0 0 0A**: «Azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani — Spese di gestione amministrativa»,

— **B3-1 0 0 0**: «Azioni preparatorie di cooperazione nel campo dell'istruzione e delle politiche per i giovani».

**▼ M126**

2g. Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1° gennaio 2003, all'azione seguente:

— **32003 D 0291**: Decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 (GU L 43 del 18.2.2003, pag. 1), ► **M146** come modificata da:

— **32004 D 0786**: Decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7), ◀

**▼ M168**

— **32004 R 0885**: Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

**▼ M140**

2h. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al seguente programma:

— **32003 D 2317**: Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1).

▼ **M141**

2i. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al seguente programma:

- **32003 D 2318**: Decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-Learning) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9).

▼ **M147**

2j. Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1° gennaio 2004, alle azioni comunitarie relative alla seguente linea di bilancio, iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004:

- **linea di bilancio 15 07 03** «Progetti pilota a favore della partecipazione dei giovani».

▼ **M158**

2k. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ► **M157** ► **C2** ai seguenti programmi ◀ ◀:

- **32004 D 0790**: decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24).

▼ **M157**▼ **C2**

- **32004 D 0791**: decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue.

Gli Stati EFTA partecipano alle azioni 2, 3A, 3B e 3C del programma.

▼ **M166**

- **32004 D 2241**: decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).

▼ **M189**

2l. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai seguenti programmi:

- **32006 D 1719**: decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30),
- **32006 D 1720**: decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

▼ **M221**

2m. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al seguente programma:

— **32008 D 1298**: Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

▼ **M270**

2 *quindecies*. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al seguente programma:

— **32013 R 1288**: Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

▼ **M36**

3. ► **M270** Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo, ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2 *bis*, 2 *ter*, 2 *quater*, 2 *quinqies*, 2 *sexies*, 2 *septies*, 2 *octies*, 2 *nonies*, 2 *decies*, 2 *undecies*, 2 *duodecies*, 2 *terdecies*, 2 *quaterdecies* e 2 *quindecies*. ◀

▼ **B**

4. Fin dall'inizio della cooperazione in programmi ai quali contribuiscono finanziariamente conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detti programmi.

5. ► **M8** A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano alle varie attività comunitarie che implicano lo scambio di informazioni, inclusi Eurydice e Arion, se del caso anche attraverso contatti e incontri di esperti, seminari e conferenze. ◀ Le Parti contraenti prendono inoltre, attraverso il Comitato misto SEE o in altro modo, ogni altra iniziativa che risulti opportuna al riguardo.

6. Le Parti contraenti incoraggiano l'opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori, quando ciò contribuisca al potenziamento e all'espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> **375 R 0337**: Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 39 del 13.2.1975, pag. 1), modificato da:

— **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 99)

— **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170).

▼ **M135**

— Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.

**▼ M110**

7. Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono risultare dai seguenti atti comunitari:

- **398 H 0561**: Raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 56).
- **32001 H 0166**: Raccomandazione 2001/166/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico (GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 51),

**▼ M204**

- **32006 H 0961**: Raccomandazione 2006/961/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5),
- **32006 H 0962**: Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).

**▼ M216**

8. Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro dei seguenti atti comunitari:

- **32008 H 0506(01)**: raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1),

**▼ M231**

- **32008 H 1213**: raccomandazione 2008/C 319/03 del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea (GU C 319 del 13.12.2008, pag. 8),

**▼ M232**

- **32009 H 0708(01)**: raccomandazione 2009/C 155/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 1),
- **32009 H 0708(02)**: raccomandazione 2009/C 155/02 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 11),

**▼ M284**

- **32012 H 1222(01)**: raccomandazione 2012/C 398/01 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

**▼ B***Articolo 5***Politica sociale**

1. Nel campo della politica sociale il dialogo di cui all'articolo 79, paragrafo 1 dell'accordo comprende tra l'altro riunioni e contatti tra esperti, l'esame di questioni di mutuo interesse in settori specifici, lo scambio di informazioni in merito alle attività delle Parti contraenti, la rilevazione del livello di cooperazione raggiunto e l'organizzazione in comune di attività quali seminari e conferenze.

**▼ B**

2. Le Parti contraenti cercano in particolare di potenziare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari:

- **388 Y 0203**: Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1987, concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro (GU n. C 28 del 3.2.1988, pag. 3)
- **391 Y 0531**: Risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra donne e uomini (1991-1995) (GU n. C 142 del 31.5.1991, pag. 1)

**▼ M22**

- **395 D 0593**: Decisione 95/593/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per gli uomini e le donne (1996-2000) (GU n. L 335 del 30.12.1995, pag. 37)

Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a questo programma d'azione comunitaria a norma delle disposizioni di cui all'appendice 2 del presente protocollo.

**▼ B**

- **390 Y 627(06)**: Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sull'azione a favore dei disoccupati di lunga durata (GU n. C 157 del 27.6.1990, pag. 4)
- **386 X 0379**: Raccomandazione del Consiglio 86/379/CEE, del 24 luglio 1986, concernente l'occupazione dei minorati nella Comunità (GU n. L 225 del 12.8.1986, pag. 43)
- **389 D 0457**: Decisione del Consiglio 89/457/CEE, del 18 luglio 1989, che istituisce un programma di azione a medio termine della Comunità per l'integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate (GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 10)

3. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, alle azioni comunitarie a favore degli anziani<sup>(1)</sup>.

Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo.

Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo del programma, esclusi gli aspetti relativi alla distribuzione delle risorse finanziarie comunitarie tra gli Stati membri della Comunità.

**▼ M13**

4. Durante il 1995, gli Stati AELS (EFTA) partecipano alle azioni comunitarie a favore dei disabili secondo il programma di lavoro di cui all'appendice 1 del presente protocollo. Durante tale periodo gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono al finanziamento, a norma della sezione «Aspetti di bilancio» del programma di lavoro di cui sopra.

<sup>(1)</sup> **391 D 0049**: Decisione del Consiglio 91/49/CEE, del 26 novembre 1990 (GU n. L 28 del 2.2.1991, pag. 29) ► **M8** Per quanto riguarda la decisione 91/49/CEE del Consiglio, si concorda che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono alle spese amministrative relative alle azioni di svolgimento dei programmi della Comunità di cui alla linea di bilancio B3-4104, «Azioni a favore degli anziani». ◀

▼ **M251**

5. Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai programmi di cui al settimo e all'ottavo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai programmi di cui al nono, al decimo e all'undicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 2007 ► **M254** , al programma di cui al dodicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 2009 ► **M275** , alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1° gennaio 2012 e alle azioni finanziate a titolo della linea di bilancio dell'esercizio finanziario 2014 di cui al paragrafo 13 a decorrere dal 1° gennaio 2014 ◀ ◀ e al programma di cui al tredicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 2012 ► **M280** , al programma di cui al quattordicesimo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2014. ◀

▼ **M13**

6. A decorrere da tale data, gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono al finanziamento dei programmi e delle azioni di cui ai ► **M275** paragrafi 8, 12 e 13 ◀ a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.

7. A decorrere dall'inizio della collaborazione ai programmi ed alle azioni di cui ai ► **M275** paragrafi 8, 12 e 13 ◀, gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati CE che assistono la Commissione nella gestione e nello sviluppo di tali programmi e azioni.

8. Le Parti contraenti si impegnano in particolare a rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie eventualmente intraprese ai sensi dei seguenti atti comunitari:

— **393 D 0136**: decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (Helios II 1993-1996) (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30).

— **394 D 0782**: decisione 94/782/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, relativa all'ulteriore sviluppo del sistema Handynet nell'ambito delle attività relative al primo modulo «ausili tecnici» intraprese fino a questo momento (GU n. L 316 del 9.12.1994, pag. 42).

▼ **M54**

— **3200 D 0293**: decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1).

▼ **M104**

— **32001 D 0051**: decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) (GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22), ► **M175** , modificata da:

— **32005 D 1554**: decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9). ◀

▼ **M114**

— **32001 D 0903**: decisione 2001/903/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa all'anno europeo dei disabili 2003 (GU L 335 del 19.12.2001, pag. 15).

▼ **M115**

- **32002 D 0050**: decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1), ► **M146** come modificata da:
  - **32004 D 0786**: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7). ◀

▼ **M132**

- **32000 D 0750**: decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23).

▼ **M152**

- **32004 D 0803**: decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).

▼ **M183**

- **32006 D 0771**: decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che istituisce l'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta (GU L 146 del 31.5.2006, pag. 1).

▼ **M190**

- **32006 D 1672**: decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1), rettifica nella GU L 65 del 3.3.2007, pag. 12.

▼ **M200**

- **32007 D 0779**: decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19).

▼ **M222**

- **32008 D 1098**: decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20).

▼ **M251**

- **32011 D 0940**: decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5).

▼ **M280**

- **32013 R 1381**: Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

Il Liechtenstein partecipa soltanto alle eventuali attività finanziate dalle linee di bilancio 33 01 04 01 Spese di supporto per il programma Diritti e cittadinanza e 33 02 02 Promuovere la non discriminazione e la parità.

La Norvegia è dispensata dal partecipare e dal contribuire finanziariamente al presente programma.

▼ **B**

► **M13** 9. ◀ Il Comitato misto SEE prende le decisioni necessarie al fine di facilitare la cooperazione tra le Parti contraenti nelle attività e programmi comunitari futuri nel settore sociale.

► **M13** 10. ◀ Le Parti contraenti incoraggiano l'opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori quando ciò contribuisca al potenziamento e all'espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro <sup>(1)</sup>.

▼ **M230**

11. a) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, di seguito: «l'Agenzia», istituita dal seguente atto comunitario:

— **31994 R 2062**: Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1), come modificato da:

— **31995 R 1643**: Regolamento (CE) n. 1643/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995 (GU L 156 del 7.7.1995, pag. 1),

— **32003 R 1654**: Regolamento (CE) n. 1654/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 38),

— **32005 R 1112**: Regolamento (CE) n. 1112/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).

b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.

<sup>(1)</sup> **375 R 1365**: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da:

— **1 79 H**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 291 del 19.11.1979, pag. 111)

— **1 85 I**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 170).

▼ **M161**

— **1 94 N**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 del 1<sup>o</sup>.1.1995, pag. 1).

▼ **M135**

— Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.

▼ **M230**

- d) Gli Stati EFTA, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 160/2009 del 4 dicembre 2009, informano l'Agenzia dei principali elementi che compongono le loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2062/94, come successivamente modificato.
- e) In particolare, nel periodo indicato alla lettera d), gli Stati EFTA designano le istituzioni incaricate di provvedere al coordinamento e/o alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all'Agenzia.
- f) Gli Stati EFTA comunicano inoltre all'Agenzia il nome delle istituzioni stabilite nel territorio nazionale che possono cooperare con essa su alcuni temi di particolare interesse e quindi agire come centri tematici della rete.
- g) Nei tre mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui alle lettere d), e) e f), il consiglio di amministrazione riesamina i principali elementi della rete per tenere conto della partecipazione degli Stati EFTA.
- h) L'Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.
- i) Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
- j) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, come istituito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio <sup>(1)</sup>, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Agenzia.
- k) Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.
- l) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(2)</sup> si applica anche, ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2062/94, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.

▼ **M254**

12. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, alle azioni finanziate a titolo delle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per gli ► **M261** esercizi finanziari 2012 e 2013 ◀:

— **linea di bilancio 04 01 04 08**: «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi — Spese di gestione amministrativa»,

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

▼ M254

- **linea di bilancio 04 03 05**: «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi».

▼ M275

13. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alle azioni finanziate a titolo della seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2014:

- **linea di bilancio 04 03 01 03**: «Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi».

▼ B*Articolo 6***Protezione dei consumatori**

1. Nel settore della protezione dei consumatori, il dialogo tra le Parti contraenti viene potenziato con tutti i mezzi appropriati nell'intento di individuare aree ed attività in cui una maggior cooperazione potrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi,

2. Le Parti contraenti cercano di potenziare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari, in particolare per garantire l'influenza e la partecipazione dei consumatori:

▼ M8

- **392 Y 0723**: risoluzione del Consiglio, del 13 luglio 1992, sulle future priorità per lo sviluppo della politica di protezione dei consumatori (GU n. C 186 del 23.7.1992, pag. 1).
- **593 DC 0378**: secondo piano triennale della Commissione 1993-1995.

▼ B

- **388 Y 1117(01)**: Risoluzione del Consiglio, del 4 novembre 1988, sul miglioramento della partecipazione dei consumatori alla normattizzazione (GU n. C 293 del 17.11.1988, pag. 1).

▼ M94

3. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2000, alle attività comunitarie che possono nascere dal seguente atto nonché dagli atti da esso derivanti:

- **399 D 0283**: decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori (GU L 34 del 9.2.1999, pag. 1).

▼ M145

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2004, alle attività comunitarie che possono nascere dal seguente atto nonché dagli atti da esso derivanti:

- **32004 D 0020**: decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1), ► **M146** come modificata da:
- **32004 D 0786**: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7). ◀

**▼ M191**

3 *bis*. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, al seguente programma:

- **32006 D 1926**: decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39);

**▼ M290**

3 *ter*. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al seguente programma:

- **32014 R 0254**: Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 253/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

**▼ M94**

4. ► **M290** Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 *bis* e 3 *ter*, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo. ◀

5. ► **M290** Gli Stati EFTA, fin dall'inizio della cooperazione relativa alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 *bis* e 3 *ter*, partecipano pienamente, senza diritto di voto, ai lavori degli organismi e dei comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali attività. ◀

**▼ B***Articolo 7***▼ M106****Impresa, imprenditorialità e piccole e medie imprese****▼ B**

1. La cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese è promossa in particolare nel quadro delle azioni comunitarie al fine di:

- rimuovere restrizioni di tipo amministrativo, finanziario e giuridico indebitamente imposte all'attività delle imprese;
- informare ed assistere le imprese, in particolare quelle piccole e medie, relativamente alle politiche e ai programmi che possono riguardarle;
- incoraggiare la cooperazione e la compartecipazione delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, di aree diverse del SEE.

**▼ M8**

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui al paragrafo 5.

▼ M8

3. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ► **M289** paragrafi da 5 a 9 ◀, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.

4. A decorrere dall'inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui ► **M289** paragrafi da 5 a 9 ◀, gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di tali programmi ed azioni.

5. Le Parti contraenti cercano in particolare di consolidare la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie che possono scaturire dai seguenti atti comunitari:

— **393 D 0379**: decisione 93/379/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa a un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella Comunità (GU n. L 161 del 2.7.1993, pag. 68);

▼ M34

— **397 D 0015**: decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25);

▼ M8

— **389 Y 1007(01)**: risoluzione del Consiglio, del 26 settembre 1989, relativa allo sviluppo della subfornitura nella Comunità (GU n. C 254 del 7.10.1989, pag. 1);

— **390 X 0246**: raccomandazione del Consiglio, del 28 maggio 1990, relativa all'attuazione di una politica di semplificazione amministrativa a favore delle piccole e medie aziende negli Stati membri (GU n. L 141 del 2.6.1990, pag. 55);

— **393 Y 1203(01)**: risoluzione del Consiglio, del 22 novembre 1993, sul rafforzamento della competitività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese e le imprese artigiane, nonché sullo sviluppo dell'occupazione nella Comunità (GU n. C 326 del 3.12.1993, pag. 1);

▼ M74

— **398 D 0347**: decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43), per quanto riguarda le attività relative alla linea B5-5 1 1, *Joint European Venture*, del bilancio generale delle Comunità europee;

▼ M106

— **32000 D 0819**: decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84) ► **M135** , modificata da:

— Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003; ◀

▼ M163

— **32004 D 0593**: decisione n. 593/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 luglio 2004 (GU L 268 del 16.8.2004, pag. 3);

▼ M176

— **32005 D 1776**: decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005 (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14);

▼ **M135**

- Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003;

▼ **M192**

- **32006 D 1639**: decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15);

▼ **M276**

- **2013 R 1287**: Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Il Liechtenstein e la Norvegia sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼ **M148**

- 6. Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1° gennaio 2004, alle azioni comunitarie relative alle linee di bilancio seguenti, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi finanziari ► **M264** anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ◀:

- **linea di bilancio 12 01 04 01** «Attuazione e sviluppo del mercato interno — Spese di gestione amministrativa»

- **linea di bilancio 12 02 01** «Attuazione e sviluppo del mercato interno».

▼ **M179**

- 7. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2006, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente voce del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario ► **M264** anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ◀:

▼ **M213**

- **Linea di bilancio 02.03.01**: «Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale»;

- 8. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario ► **M264** anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ◀:

- **Linea di bilancio 02.01.04.01**: «Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale — Spese di gestione amministrativa».

**▼ M289**

9. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alle azioni dell'Unione inerenti alle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2014:

— **Linea di bilancio 02 03 01:** «Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale»,

— **Linea di bilancio 12 02 01:** «Attuazione e sviluppo del mercato interno».

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 250/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.

**▼ M8***Articolo 8***Turismo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui al paragrafo 4.

2. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.

3. A decorrere dall'inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione e nello sviluppo di tali programmi ed azioni.

4. Le parti contraenti si adoperano in particolare per consolidare la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie che possono derivare dal seguente atto comunitario:

— **392 D 0421:** decisione 92/421/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, concernente un piano di azioni comunitario a favore del turismo (GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 26).

*Articolo 9***Settore audiovisivo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui al paragrafo 4.

2. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.

▼ **M8**

3. A decorrere dall'inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detti programmi ed azioni.

4. In particolare le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare ► **M20** dai seguenti atti comunitari ◀:

— **390 D 0685**: decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (Media) (1991-1995) (GU n. L 380 del 21.12.1990, pag. 37);

▼ **M20**

— **395 D 0563**: decisione 95/563/CE del Consiglio, del 10 luglio 1995, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 25);

— **395 D 0564**: decisione 95/564/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — Formazione) (1996-2000) (GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 33);

▼ **M102**

— **32001 D 0163**: decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1), ► **M146** come modificata da:

— **32004 D 0786**: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7), ◀

▼ **M165**

— **32004 D 0845**: decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata dalla GU L 195 del 2.6.2004, pag. 1,

▼ **M168**

— **32004 R 0885**: regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼ **M102**

— **32000 D 0821**: decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82) ► **M165** , modificata da:

— **32004 D 0846**: decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata dalla GU L 195 del 2.6.2004, pag. 2, ◀

▼ **M168**

— **32004 R 0885**: regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼ **M193**

— **32006 D 1718**: decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12); rettificata nella GU L 31 del 6.2.2007, pag 10.

**▼ M244**

- **32009 D 1041**: decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

**▼ M271**

- **32013 R 1295**: Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

**▼ B***Articolo 10***Protezione civile**

1. Le Parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa ai nuovi sviluppi della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU n. C 44 del 23.2.1989, pag. 3).

2. Gli Stati AELS (EFTA) provvedono a introdurre il numero di chiamata 112 nei loro territori quale numero unico europeo per chiamate di emergenza, conformemente alle disposizioni della decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (GU n. L 217 del 6.8.1991, pag. 31).

**▼ M41**

3. Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nell'intento di migliorare l'assistenza reciproca nell'ambito dello Spazio economico europeo in caso di disastro naturale o tecnologico nell'ambito delle attività comunitarie che possono risultare dal seguente atto comunitario:

- **491 Y 0727(01)**: Risoluzione 91/C 198/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio dell'8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche (GU C 198 del 27.7.1991, pag. 1).

4. Le parti contraenti si adoperano in particolare per rafforzare la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie che possono risultare dal seguente atto comunitario:

- **494 Y 1110(01)**: Risoluzione 94/C 313/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 31 ottobre 1994, relativa al rafforzamento della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile (GU C 313 del 10.11.1994, pag. 1).

**▼ M73**

5. ► **M116** Gli Stati EFTA partecipano ai programmi d'azione e ai meccanismi comunitari di cui al paragrafo 8. ◀

6. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai ► **M116** programmi d'azione e meccanismi comunitari ◀ di cui al paragrafo 8 a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

▼ **M73**

7. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al ► **M55** comitato ◀ CE che assiste la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione dei ► **M116** programmi d'azione e meccanismi comunitari ◀ di cui al paragrafo 8.

8. ► **M116** Il presente articolo concerne i seguenti atti comunitari e tutti gli atti ad essi connessi:

a) Atti comunitari che entrano in vigore il o prima del 1° gennaio 2000: ◀

— **398 D 0022**: decisione 98/22/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 8 del 14.1.1998, pag. 20);

▼ **M55**

— **399 D 0847**: decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53), ► **M167** ► **C3** modificata da:

— **32005 D 0012**: decisione 2005/12/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica la decisione 1999/847/CE per quanto riguarda la durata del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 6 dell'8.1.2005, pag. 7). ◀ ◀

▼ **M116**

b) ► **M206** Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008:

— **32007 D 0779**: Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) (GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9). ◀

▼ **M197**

c) Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007:

— **32007 D 0162**: decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9).

▼ **M277**

d) Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014:

— **32013 D 1313**: Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼ **M247**

9. a) Le parti contraenti collaborano nei settori contemplati dall'atto seguente:

— **32008 L 0114**: Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75);

b) per conseguire gli obiettivi di cui alla direttiva 2008/114/CE, le parti contraenti utilizzano le forme di cooperazione appropriate di cui all'articolo 80 dell'accordo SEE;

▼ **M247**

- c) a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3, si applica al presente paragrafo.

▼ **M8***Articolo 11***Agevolazione degli scambi**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3 dell'accordo.

2. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.

3. A decorrere dall'inizio della cooperazione ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 4, gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di detti programmi ed azioni.

4. Il presente articolo si riferisce ai seguenti atti comunitari e agli atti da essi derivanti:

- **387 D 0499**: decisione 87/499/CEE del Consiglio, del 5 ottobre 1987, che istituisce un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, il quale utilizza le reti di comunicazione (Tedis) (GU n. L 285 dell'8.10.1987, pag. 35);
- **389 D 0241**: decisione 89/241/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1989, recante modifica della decisione 87/499/CEE, che istituisce un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, il quale utilizza le reti di comunicazione (Tedis) (GU n. L 97 dell'11.4.1989, pag. 46)
- **391 D 0385**: decisione 91/385/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che istituisce la seconda fase del programma Tedis (Trade electronic data interchange systems) (GU n. L 208 del 30.7.1991, pag 66).

*Articolo 12***Trasporti e mobilità**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) partecipano alle azioni comunitarie di cui alla linea di bilancio B6-8351 «Trasporti e mobilità», registrata nel bilancio CE per l'esercizio 1994.

▼ **M195**

2. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al seguente programma:

- **32003 R 1382**: regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1), modificato dal:
- **32004 R 0788**: regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).

**▼ M195**

3. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, al seguente programma:

— **32006 R 1692**: regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003 (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1); rettificata nella GU L 65 del 3.3.2007, pag. 12, ► **M233** modificato da:

— **32009 R 0923**: regolamento (CE) n. 923/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 1). ◀

4. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle azioni e ai programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

5. Gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi comunitari di cui ai paragrafi 2 e 3.

**▼ M14***Articolo 13***Cultura**

1. La cooperazione nel settore della cultura è rafforzata nel quadro delle attività e dei programmi comunitari ad esso relativi. Gli Stati EFTA partecipano alle diverse attività comunitarie in campo culturale comprendenti lo scambio di informazioni, incontri di esperti, seminari, conferenze e vari avvenimenti culturali.

**▼ M149**

2. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 1, 4, 5 e 6, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

3. Gli Stati EFTA partecipano pienamente ai comitati CE ed agli altri organismi che assistono la Commissione nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle azioni di cui ai paragrafi 1, 4, 5 e 6.

**▼ M79**

4. Il presente articolo concerne i seguenti atti comunitari e gli atti a questi connessi:

— **396 D 0719**: Decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio) (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20) ► **M80** modificata da:

— **399 D 0477**: decisione n. 477/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999 (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 2); ◀

— **397 D 2085**: Decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (Arianna) (GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26) ► **M80** modificata da:

— **399 D 0476**: decisione n. 476/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999 (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 1); ◀

▼ **M79**

- **397 D 2228**: decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (programma Raffaello) (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 31);

▼ **M64**

- **32000 D 0508**: decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000» (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1), ► **M146** come modificata da:
  - **32004 D 0786**: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7), ◀

▼ **M156**

- **32004 D 0626**: decisione n. 626/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 3),

▼ **M168**

- **32004 R 0885**: regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1),

▼ **M194**

- **32006 D 1855**: decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1).

▼ **M82**

5. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie di cui alla seguente linea di bilancio, iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999:
- **B3-2 0 0 5**: «Azioni sperimentali in vista del programma quadro a favore della cultura».

▼ **M149**

6. Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1° gennaio 2004, alle azioni comunitarie relative alle linee di bilancio seguenti, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004:
- **linea di bilancio 15 04 02 03** «Azioni preparatorie alla cooperazione in campo culturale».

▼ **M205**

7. Le Parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dal seguente atto comunitario:
- **32006 H 0585**: Raccomandazione 2006/585/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 28).

▼ **M21***Articolo 14***Programmi relativi all'energia e attività nel campo dell'energia connesse all'ambiente:**

1. Dal 1° gennaio 1996 gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera a) e alle relative azioni.
2. Dal 1° gennaio 1996, gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera b) e alle relative azioni.

▼ **M57**

2a. A decorrere dal 1° gennaio 1998, gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera c), e alle azioni connesse.

▼ **M99**

2b. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2000, al programma comunitario di cui al paragrafo 5(d) e alle relative azioni.

▼ **M89**

2c. A partire dal 1° gennaio 2000, gli Stati EFTA partecipano al programma comunitario di cui al paragrafo 5 e) e alle relative azioni.

▼ **M90**

2d. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2000, al programma comunitario di cui al paragrafo 5 f) e alle relative azioni.

▼ **M130**

2e. Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1° gennaio 2003, al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera g), e alle relative azioni, ad eccezione della sua componente specifica «COOPENER» e delle relative azioni.

▼ **M151**

— gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1° gennaio 2005, al settore specifico «COOPENER» e alle relative azioni del programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera g).

▼ **M21**

3. Gli Stati EFTA/SEE contribuiscono finanziariamente ai programmi di cui al ► **M130** paragrafo 5 lettere a), b), c), d), e), f) e g) ◀ e alle relative azioni, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.

4. Dall'inizio della cooperazione ai programmi di cui al ► **M130** paragrafo 5 lettere a), b), c), d), e), f) e g) ◀ e alle relative azioni, gli Stati EFTA/SEE partecipano a pieno titolo ai comitati CE che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione di tali programmi e azioni.

5. Le parti contraenti si impegnano a rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie derivanti dai seguenti atti comunitari:

a) **393D 0500**: decisione 93/500/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (programma Altener) (GU n. L 235 del 18.9.1993, pag. 41);

b) **396D 0737**: decisione 96/737/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1996, concernente un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità (programma Save II) (GU n. L 335 del 24.12.1996, pag. 50).

▼ **M57**

c) — **398 D 0352**: decisione 98/352/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, concernente un programma pluriennale di promozione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener II) (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 53).

▼ **M99**

d) **399 D 0022**: decisione 1999/22/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di studio, di analisi, di previsione e di altre attività collegate nel settore dell'energia (1998-2002) (programma ETAP) (GU L 7 del 13.1.1999, pag. 20).

▼ **M89**

- e) **32000 D 0646**: decisione n. 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 1).

▼ **M90**

- f) **32000 D 0647**: decisione n. 647/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica («SAVE») (1998-2002) (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 6).

▼ **M130**

- (g) **32003 D 1230**: decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29),  
▶ **M146** come modificata da:

— **32004 D 0787**: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12). ◀

▼ **M19***Articolo 15***Occupazione**

1. La cooperazione nel settore dell'occupazione è rafforzata dalla partecipazione degli Stati EFTA alla rete EURES (European Employment Services). Gli Stati EFTA partecipano a tutte le varie attività della Comunità nell'ambito di EURES, tra l'altro attraverso scambi di informazioni, incontri di esperti, seminari, conferenze e altre manifestazioni analoghe.

2. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui al paragrafo 1 ▶ **M278** e che sono eseguite prima del 1° gennaio 2014 ◀ conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.

3. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai gruppi di lavoro e agli altri organismi comunitari che assistono la Commissione nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività connesse alla rete EURES.

▼ **M184**

4. I paragrafi da 1 a 3 di cui sopra si applicano al Liechtenstein a decorrere dal 1° gennaio 2007.

▼ **M72**

5. ▶ **M278** Gli Stati EFTA partecipano alle attività comunitarie di cui al primo trattino del paragrafo 8 a partire dal 1° gennaio 1999, alle attività di cui al secondo trattino a partire dal 1° gennaio 2003 e alle attività di cui al terzo trattino a partire dal 1° gennaio 2014. ◀

6. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente alle attività di cui al paragrafo 8 conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

7. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente ai lavori del comitato CE che assiste la Commissione CE nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui al paragrafo 8.

8. Le parti contraenti cercano in particolare di rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che potranno nascere  
▶ **M119** dagli atti seguenti ◀:

▼ **M72**

- **398 L 0171**: decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 26),

▼ **M119**

- **32002 D 1145**: decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1), ► **M146** come modificata da:
  - **32004 D 0786**: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7). ◀

▼ **M278**

- **32013 R 1296**: Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma. La Norvegia partecipa e contribuisce finanziariamente soltanto alla componente EURES del programma.

▼ **M291**

9. Gli Stati EFTA partecipano alla cooperazione di cui al seguente atto dell'UE:

- **32014 D 0573**: Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32).

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio direttivo della rete degli SPI.

▼ **M17***Articolo 16***Sanità pubblica**

1. La cooperazione nel settore della sanità pubblica è rafforzata mediante la partecipazione degli Stati EFTA alle attività comunitarie connesse alle seguenti disposizioni comunitarie:

▼ **M120**▼ **M85**

- **398 D 2119**: decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1), ► **M210** modificata da:
  - **32007 D 0875**: Decisione 2007/875/CE della Commissione, del 18 dicembre 2007 (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 48). ◀

▼ **M294**

Nell'ambito della cooperazione di cui al presente trattato, gli Stati EFTA prendono atto del seguente atto:

- **32012 H 0073**: Raccomandazione 2012/73/UE della Commissione, del 6 febbraio 2012, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS) (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 31).

▼ **M120**

- **32002 D 1786**: decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1), ► **M146** come modificata da:
  - **32004 D 0786**: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7), ◀

▼ **M208**

- **32007 D 1150**: decisione n. 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 23).

▼ **M209**

- **32007 D 1350**: decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

▼ **M292**

- **32014 R 0282**: Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 253/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

▼ **M120**▼ **M17**

► **M120** 2. ◀ Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui al paragrafo 1 a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo.

► **M120** 3. ◀ Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai comitati CE che assistono la Commissione nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi e delle azioni di cui al paragrafo 1.

▼ **M159**

4. a) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, di seguito «il Centro», istituito dal seguente atto comunitario:

— **32004 R 0851**: Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

- b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

▼ **M159**

- c) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.
- d) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al foro consultivo e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE.
- e) Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e le regole applicabili adottate ai sensi del protocollo.
- f) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Agenzia.
- g) Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.
- h) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento del Centro riguardante gli Stati EFTA.

▼ **M37***Articolo 17*▼ **M177****Trasmissione telematica di dati.**▼ **M37**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai progetti e alle attività dei programmi comunitari di cui al ► **M236** paragrafo 6, lettera a) ◀, secondo il programma di lavoro di cui all'appendice 3 del presente protocollo, e a decorrere dal 1° gennaio 2006 partecipano ai progetti e alle attività del programma comunitario di cui al ► **M236** paragrafo 6, lettera b) ◀, nella misura in cui tali progetti e attività sostengono altre forme di cooperazione tra le parti contraenti.

▼ **M236**

A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati EFTA partecipano ai progetti e alle attività dei programmi dell'Unione di cui al paragrafo 6, lettera c), nella misura in cui tali progetti e attività sostengono altre forme di cooperazione tra le parti contraenti.

▼ **M37**

2. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente ai ► **M177** programmi ◀ di cui al ► **M236** paragrafo 6 ◀, secondo l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.

3. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente, gi... dalla fase di avvio del programma di cooperazione di cui al ► **M236** paragrafo 6, lettera a) ◀, alle parti inerenti al SEE del comitato per la telematica nelle amministrazioni (Telematics in Administration Committee — TAC), che assiste la Commissione CE nell'attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma, per quanto riguarda le parti di progetto pertinenti del programma.

▼ **M177**

4. Dall'avvio della cooperazione al programma di cui al ► **M236** paragrafo 6, lettera b) ◀, gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni su temi attinenti al SEE del Comitato dei servizi paneuropei di governo elettronico, che assiste la Commissione europea nell'attuazione, la gestione e lo sviluppo di tale programma, per quanto concerne i temi dei progetti del programma attinenti al SEE.

▼ **M236**

5. Dall'avvio della cooperazione al programma di cui al paragrafo 6, lettera c), gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, alle riunioni su temi attinenti al SEE del comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (il «comitato ISA»), che assiste la Commissione europea nell'attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma, per quanto concerne i temi dei progetti del programma attinenti al SEE.

► **M236** 6. ◀ ► **M88** Gli atti comunitari seguenti sono oggetto del presente articolo: ◀

▼ **M177**

a) riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1° gennaio 1997:

▼ **M37**

— **395 D 0468**: Decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunit... (IDA) (GU L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 23),

▼ **M88**

— **399 D 1719**: Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti d'interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1), ► **M127** modificata da:

— **32002 D 2046**: Decisione n. 2046/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002 (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4), ◀

▼ **M146**

— **32004 D 0787**: Decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12),

▼ **M168**

— **32004 R 0885**: Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1),

▼ **M88**

- **399 D 1720**: Decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9), ► **M127** modificata da:
  - **32002 D 2045**: Decisione n. 2045/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002 (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 1), ◀

▼ **M146**

- **32004 D 0786**: Decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7),

▼ **M168**

- **32004 R 0885**: Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

▼ **M177**

b) riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1° gennaio 2006:

- **32004 D 0387**: Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 65), rettificata dalla GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25,

▼ **M214**

- **32008 D 0049**: Decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18).

▼ **M236**

c) riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1° gennaio 2010:

- **32009 D 0922**: Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

▼ **M58**

*Articolo 18*

**Scambi fra amministrazioni di funzionari nazionali**

1. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 1999, alle attività pertinenti del piano d'azione e del programma comunitari di cui al paragrafo 4.
2. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente al piano d'azione e al programma di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
3. Gli Stati AELS (EFTA), fin dall'inizio della cooperazione nell'ambito del piano d'azione e del programma di cui al paragrafo 4, partecipano pienamente ai lavori del comitato che assiste la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo del piano d'azione e del programma, quando il comitato è chiamato a considerare questioni che rientrano nell'ambito dell'accordo.

**▼ M58**

4. L'oggetto del presente articolo sono i seguenti atti comunitari, nonché gli atti da essi derivanti:

— **392 D 0481**: Decisione 92/481/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (GU L 286 dell'1.10.1992, pag. 65), modificata da:

— **398 D 0889**: Decisione n. 889/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 aprile 1998 (GU L 126 del 28.4.1998, pag. 6).

**▼ M65***Articolo 19***Riduzione delle disparità economiche e sociali**

1. Le parti contraenti rafforzano la loro cooperazione nel settore della riduzione delle disparità economiche e sociali nel SEE mediante il versamento da parte degli Stati SEE EFTA di un contributo finanziario. A tal fine, è istituito uno strumento finanziario per il periodo 1999-2003.

2. Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo e conformemente alle modalità stabilite all'appendice 4 del presente protocollo, gli Stati SEE EFTA versano un contributo pari a 119,6 milioni di EUR a favore della cooperazione di cui al precedente paragrafo 1. Tale contributo sarà reso disponibile per l'impegno in cinque quote annue uguali.

▼ **M13***Appendice 1 al protocollo 31***HELIOS II — PROGRAMMA DI LAVORO**

1995

**1. ORGANI CONSULTIVI <sup>(1)</sup>**

Piena partecipazione, alle stesse condizioni degli Stati membri della CE, eccezion fatta per le procedure di voto (eventuali) e per le questioni trattate nella sezione «aspetti di bilancio» del presente programma di lavoro.

**1.1. COMITATO CONSULTIVO — tre riunioni**

— due rappresentanti del governo di ciascuno Stato AELS (EFTA).

**1.2. FORUM EUROPEO DEI DISABILI — tre riunioni**

— dodici ONG EUROPEE già istituite, in rappresentanza dei disabili e delle organizzazioni di disabili negli Stati AELS (EFTA);

— due rappresentanti esistenti delle PARTI SOCIALI, in rappresentanza degli interessi delle parti sociali negli Stati AELS (EFTA);

— un rappresentante di una ONG o del Consiglio nazionale dei disabili designato da ciascuno Stato AELS (EFTA).

**1.3. GRUPPO DI CONTATTO — tre riunioni**

— un rappresentante del governo di ciascuno Stato AELS (EFTA);

— una persona che rappresenti le ONG e i Consigli nazionali dei disabili degli Stati AELS (EFTA) appartenenti al Forum.

**2. GRUPPI DI LAVORO <sup>(2)</sup>**

Piena partecipazione, alle stesse condizioni degli Stati membri della CE, eccezion fatta per le procedure di voto (eventuali) e per le questioni trattate nella sezione «aspetti di bilancio» del presente programma di lavoro.

**2.1. GRUPPO DI COORDINAMENTO TECNICO HANDYNET — tre riunioni**

— un rappresentante di ciascun Centro nazionale di coordinamento (CNC).

**2.2. GRUPPO DI STUDIO HANDYNET SUL THESAURUS — tre riunioni**

— un rappresentante di ciascuno Stato AELS (EFTA).

**2.3. GRUPPO DI LAVORO HELIOS SULL'ISTRUZIONE INTEGRATA — tre riunioni**

— due rappresentanti governativi di ciascuno Stato AELS (EFTA).

**2.4. GRUPPO DI LAVORO HELIOS SULL'OCCUPAZIONE — tre riunioni**

— un rappresentante governativo di ciascuno Stato AELS (EFTA).

<sup>(1)</sup> Decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30).

<sup>(2)</sup> Decisione 94/782/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, relativa all'ulteriore sviluppo del sistema Handynet nell'ambito delle attività relative al primo modulo «ausili tecnici» intraprese fino a questo momento (GU n. L 316 del 9.12.1994, pag. 42).

▼ **M13**

## 2.5. GRUPPI DI LAVORO HELIOS SULLA VITA AUTONOMA

— **Sport** — due riunioni

due rappresentanti del Comitato nazionale per lo sport per i disabili di ciascuno Stato AELS (EFTA).

— **Mobilità e trasporti** — due riunioni

due rappresentanti governativi di ciascuno Stato AELS (EFTA).

— **Turismo** — due riunioni

tre rappresentanti di ONG/organizzazioni turistiche di ciascuno Stato AELS (EFTA).

3. **ATTIVITÀ DI SCAMBIO** <sup>(1)</sup>

3.1. La Commissione fornisce a ciascuno Stato AELS (EFTA) informazioni sulle questioni prioritarie, le relative attività e i risultati.

3.2. Gli Stati AELS (EFTA) sono invitati a designare partecipanti ai seminari/conferenze organizzati affinché i rappresentanti delle «Attività» possano elaborare un bilancio del loro lavoro eseguito durante l'anno.

3.3. Pianificazione e preparazione della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle «Attività» in programma dal 1° gennaio 1996, comprendente:

a) scelta di «Attività» da parte dei governi degli Stati AELS (EFTA) entro il 30 settembre 1995 — quattro settori: riabilitazione funzionale, integrazione educativa, integrazione economica, integrazione sociale/vita autonoma. (Numero di «Attività» da stabilirsi);

b) riunione iniziale (simposio) per le «Attività» in ciascun settore e decisione sulla partecipazione a questioni specifiche.

4. **HANDYNET** <sup>(1)</sup>

Piena partecipazione alle stesse condizioni degli Stati membri della CE, con l'obiettivo di inserire nella banca dati tutti le informazioni di interesse degli Stati AELS (EFTA) entro il 1° gennaio 1996:

— I CNC raccolgono i dati e li trasmettono al gruppo di esperti HELIOS.

— Il gruppo di esperti HELIOS inserisce i dati su CD-ROM e fornisce CD-ROM aggiornati (3 volte all'anno) — gratuitamente per i CNC e i Centri raccolta dati (CCD).

— I Centri d'informazione e consulenza (CIC) forniscono accesso alle informazioni su CD-ROM ai disabili, tramite reti, ecc.

5. **COOPERAZIONE CON LE ONG** <sup>(1)</sup>

5.1. La Commissione fornisce a ciascuno Stato AELS (EFTA) informazioni sui temi e sul calendario delle manifestazioni organizzate dalle ONG e sovvenzionate (fino al 50 % e con un massimale) dal programma HELIOS II (EUROPROGRAMMI proposti da ciascuna delle 12 ONG europee appartenenti al Forum).

<sup>(1)</sup> Decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30).

**▼ M13**

- 5.2. Rappresentanti degli Stati AELS (EFTA), delle ONG, ecc. sono invitati a presenziare alle manifestazioni aperte alla partecipazione di altre organizzazioni.
- 5.3. Le ONG europee esaminano le richieste di inclusione negli EUROPROGRAMMI 1996 di manifestazioni organizzate dagli e negli Stati AELS (EFTA) e sottopongono un parere alla Commissione che prende la decisione definitiva. (Le manifestazioni organizzate nell'ambito degli EUROPROGRAMMI sono sovvenzionate fino al 50 %, con un massimale).

**6. SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA**

- 6.1. La Commissione distribuisce la HELIOS REVIEW, HELIOS FLASH e altra documentazione alle organizzazioni e alle persone negli Stati EFTA che ne fanno richiesta.
- 6.2. Giornata annuale dei disabili (3 dicembre) — persone e organizzazioni degli Stati AELS (EFTA) saranno invitati a partecipare a manifestazioni a livello europeo.
- 6.3. Competizioni e premi HELIOS — partecipazione alla conferenza annuale.
- 6.4. Stand informativi (conferenze, fiere, ecc.)

Sarà esaminata l'eventualità di includere località e strutture di Stati AELS (EFTA) nel programma annuale.

- 6.5. Giornata nazionale di informazione su HELIOS.

1996

**1. & 2. ORGANISMI CONSULTIVI, GRUPPI DI LAVORO**

Partecipazione come per il 1995, ma la Commissione si fa carico delle spese dei partecipanti secondo i criteri seguenti:

- Rappresentanti governativi — spese di viaggio.
- Altri — spese di viaggio, diaria e indennità per spese contingenti.

Qualora un partecipante sia accompagnato da un'altra persona in quanto disabile, le spese dell'accompagnatore saranno rimborsate secondo gli stessi criteri.

**3. ATTIVITÀ DI SCAMBIO**

Piena partecipazione alle spese condizioni degli Stati membri della CE, inclusa la partecipazione di rappresentanti delle «Attività» designate alle:

- visite di studio, corsi di formazione, ecc. organizzati su temi specifici — tutti i costi saranno sostenuti dalla Commissione con un massimale per ciascuna «Attività», e
- seminari/conferenze tenuti alla fine dell'anno. Tutti i costi sono sostenuti dalla Commissione.

**4. HANDYNET**

Vedi 1995.

**5. COOPERAZIONE CON LE ONG**

Piena partecipazione alle stesse condizioni degli Stati membri della CE ivi comprese:

**▼ M13**

- 5.1. Le ONG nazionali e i Consigli nazionali dei disabili che sono membri del Forum:
- organizzano una conferenza nazionale di dimensione europea su uno dei temi prioritari di HELIOS II — la Commissione sostiene il 50 % dei costi con un massimale;
  - partecipano alla Giornata nazionale di informazione — la Commissione paga il 100 % dei costi con un massimale.
- 5.2. ONG europee — Gli EUROPROGRAMMI includeranno manifestazioni organizzate dagli e negli Stati AELS (EFTA).
6. **SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA**
- 6.1. Come per il 1995.
- 6.2. Gare e premi HELIOS:
- ciascuno Stato AELS (EFTA) nomina un membro della giuria;
  - possono essere premiati progetti di organizzazioni di Stati AELS (EFTA);
  - piena partecipazione alla conferenza annuale, con rimborso delle spese analogo a quello degli Stati membri della CE.

**HELIOS II — PROGRAMMA DI LAVORO****ASPETTI DI BILANCIO**

1995

Nessun contributo diretto al bilancio della CE.

Gli Stati AELS (EFTA) pagano:

- tutte le spese da essi incorse per la loro partecipazione;
- tutti i costi relativi ai necessari servizi forniti dal gruppo di esperti HELIOS, come gli stipendi e le spese di viaggio e di attrezzatura sostenute dagli esperti in conseguenza dell'estensione del programma agli Stati AELS (EFTA);
- tutti i costi relativi al personale supplementare specificamente assunto per collaborare alla partecipazione degli Stati AELS (EFTA).

Proposte di aumento di organico:

- due esperti destinati al gruppo di esperti HELIOS a Bruxelles, che collaborino alle attività relative a Handynet; un segretario/a che li affianchi.

*Nota:*

Nella prima metà del 1995 gli esperti di bilancio della CE e degli Stati AELS (EFTA) si riuniranno per iniziare a preparare il bilancio 1996, secondo la procedura di cui al protocollo 32 dell'accordo. Gli incontri condurranno alle decisioni finali sul contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) al bilancio generale della CE e comprenderanno anche gli aspetti relativi all'aumento di organico.

1996

Contributo integrale al bilancio della CE [ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo].

▼ **M22**

*Appendice 2 del protocollo 31*

1. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano al programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per gli uomini e le donne (1° gennaio 1996 — 31 dicembre 2000).
2. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente al programma conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo
3. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione del programma d'azione di cui al punto 1.

▼ **M37***Appendice 3 del protocollo 31***Trasmissione telematica di dati tra amministrazioni (IDA) Programma di lavoro**

Gli Stati AELS (EFTA) partecipano unicamente ai seguenti progetti e attività connessi all'articolo 2 della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA):

- Introduzione pratica della posta elettronica sulla base del sistema X.400;
- Attività orizzontali (architettura, servizi generici, TESTA);
- Azione orizzontale: interoperabilità tra sistemi telematici nazionali;
- Azioni orizzontali: servizi generici — sorveglianza dell'offerta di mercato;
- Attività orizzontali: interoperabilità del contenuto delle informazioni;
- Attività orizzontali: aspetti giuridici e di sicurezza;
- Attività di sensibilizzazione e di promozione a favore dell'IDA;
- Attività orizzontali: controllo delle qualità e assistenza al progetto;
- TESS (telematica per la sicurezza sociale) = SOSENET (rete per la sicurezza sociale);
- EURES (servizi europei per il lavoro):

L'eventuale partecipazione del Liechtenstein sarà esaminata alla fine del 1997 sulla base dei risultati della revisione congiunta di cui all'articolo 9 del protocollo 15 dell'accordo.

- EUPHIN (rete europea di informazione sulla sanità pubblica);
- ANIMO (sistema di gestione del trasporto di animali):

La Norvegia e l'Islanda vi parteciperanno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell'accordo SEE. L'eventuale partecipazione del Liechtenstein sarà esaminata alla fine del 1998.

- PSYSAN — Cataloghi comuni delle varietà;
- PHYSAN — Europhyt;

Gli Stati AELS (EFTA) vi parteciperanno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell'accordo SEE.

**▼ M37**

- SHIFT (sistema per l'assistenza ai posti di frontiera per l'ispezione sanitaria di importazioni prove nienti da paesi terzi);

La Norvegia e l'Islanda vi parteciperanno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell'accordo SEE.

L'eventuale partecipazione del Liechtenstein sarà esaminata alla fine del 1998.

- ITCG (traffico illegale di beni culturali);
  - SIMAP (sistema di informazioni sugli appalti pubblici);
  - TARIC (tariffa integrata delle Comunità europee);
  - EBTI (informazioni tariffarie europee vincolanti);
  - TRANSIT (transito comunitario/comune);
  - CCN/CSI (rete comune per le comunicazioni);
  - EIONET (rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale);
  - EMEA (agenzia europea di valutazione dei medicinali);
- Gli Stati AELS (EFTA) vi parteciperanno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell'accordo SEE.
- DSIS (servizi decentralizzati di informazione statistica);
  - EXTRACOM;
  - SERT (statistiche d'impresa e reti telematiche);
  - STATEL — Servizi generici (attività orizzontali).

**▼ M88****I. PROGETTI DI INTERESSE COMUNE****▼ M127**

Gli Stati EFTA partecipano ai seguenti progetti d'interesse comune nell'ambito delle reti transeuropee per la trasmissione di dati fra amministrazioni, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata.

**▼ M88****A. IN GENERALE**

- Realizzazione delle reti necessarie per il funzionamento delle agenzie e degli organismi europei e a supporto del quadro giuridico derivante dall'istituzione delle agenzie europee.

**▼ M88**

- Realizzazione delle reti nel settore delle politiche riguardanti la libera circolazione delle persone, nella misura in cui siano necessarie a sostegno dell'azione delle parti contraenti del presente accordo ai sensi dell'accordo stesso.
- Realizzazione delle reti che, nel quadro del presente accordo e in circostanze imprevedibili, siano urgentemente necessarie a supporto dell'azione delle parti contraenti del presente accordo, tra l'altro per la protezione dell'incolumità e della salute delle persone, degli animali e delle piante, dei diritti dei consumatori europei, delle condizioni di vita delle persone nello Spazio economico europeo, ovvero di interessi fondamentali delle parti contraenti.

**▼ M127**

- La realizzazione delle reti agevolerà la cooperazione fra le autorità giudiziarie (questo vale soltanto per l'Islanda e la Norvegia).

**▼ M88****B. RETI SPECIFICHE A SUPPORTO DELL'UEM E DELLE ATTIVITÀ E POLITICHE COMUNITARIE**

- Reti telematiche concernenti il finanziamento comunitario, segnatamente per creare un'interfaccia per le banche di dati esistenti della Commissione, al fine di facilitare l'accesso di organismi europei e in particolare delle PMI alle fonti di finanziamento comunitarie.
- Reti telematiche nel campo statistico, per quanto riguarda segnatamente la rilevazione e la diffusione di informazioni statistiche.
- Reti telematiche nel settore della pubblicazione di documenti ufficiali.
- Reti telematiche nel settore industriale, concernenti in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in materia di industria, e tra queste e le federazioni di categoria, per lo scambio fra amministrazioni di dati relativi all'omologazione delle autovetture, nonché servizi per snellire e migliorare i procedimenti di compilazione dei moduli amministrativi.
- Reti telematiche riguardanti la politica della concorrenza, segnatamente mediante il miglioramento dello scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali per facilitare le procedure di informazione e di consultazione.

**▼ M127**

- Reti telematiche in materia di istruzione e cultura, informazione, comunicazione e audiovisivi, in particolare per lo scambio di informazioni relative al contenuto informativo circolante sulle reti aperte, per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione.

**▼ M88**

- Reti telematiche nel settore dei trasporti, segnatamente a supporto dello scambio di dati relativi ai conducenti, ai veicoli e agli operatori dei trasporti.

**▼ M127**

- Reti telematiche nei settori del turismo, dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della tutela della salute pubblica a supporto dello scambio di informazioni tra le parti contraenti del presente accordo.
- Reti telematiche che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, in particolare il capitolo sulle amministrazioni on-line, al fine di farne beneficiare i cittadini e le imprese.

**▼ M127**

- Reti telematiche riguardanti la politica dell'immigrazione, segnatamente attraverso il miglioramento dello scambio elettronico di dati con le amministrazioni nazionali al fine di agevolare le procedure di informazione e di consultazione (questo vale soltanto per l'Islanda e la Norvegia).

**▼ M88****C. RETI INTERISTITUZIONALI**

- Reti telematiche a supporto dello scambio interistituzionale di informazioni, in particolare:
  - per facilitare il plurilinguismo negli scambi interistituzionali di informazioni, attraverso la gestione del flusso di lavoro della traduzione e i sussidi alla traduzione, mettendo in comune/scambiando risorse plurilingue e organizzando un accesso comune alle banche di dati terminologiche, e
  - per condividere i documenti fra le agenzie e gli organismi europei e le istituzioni europee.

**D. GLOBALIZZAZIONE DELLE RETI IDA**

- Estensione delle reti IDA ai paesi SEE, EFTA, PECO e ad altri paesi associati, nonché ai paesi del G7 e alle organizzazioni internazionali, soprattutto per quanto riguarda le reti telematiche previdenziali, sanitarie, farmaceutiche e ambientali.

**II. AZIONI E MISURE ORIZZONTALI**

Gli Stati EFTA partecipano alle seguenti misure e azioni orizzontali per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA), di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:

- servizi generici,
- strumenti e tecniche comuni,
- interoperabilità del contenuto dell'informazione,
- prassi giuridiche e di sicurezza di riferimento,
- controllo e garanzia di qualità,
- interoperabilità rispetto ad iniziative nazionali e regionali,
- diffusione delle migliori prassi.

▼ **M65***Appendice 4 del protocollo 31***STRUMENTO FINANZIARIO SEE****Modalità di applicazione**1. *Definizioni*

Ai fini della presente appendice:

1. per Stato beneficiario si intende uno Stato che riceve finanziamenti da parte degli Stati SEE EFTA conformemente alla decisione n. 47/2000 del Comitato misto SEE del 22 maggio 2000. Lo Stato beneficiario è rappresentato da un'autorità che sarà nominata con il compito di gestire il finanziamento SEE EFTA nel paese e di stipulare con il Comitato i contratti relativi ai progetti. La responsabilità finanziaria nei confronti degli Stati SEE EFTA appartiene allo Stato beneficiario.
2. Per promotore del progetto si intende l'organismo che elabora il progetto. Le sovvenzioni sono erogate al promotore del progetto tramite lo Stato beneficiario.
3. Il Comitato è l'organismo istituito dagli Stati EFTA con il compito di svolgere le funzioni illustrate al punto 7.
4. Per agente di controllo si intende un organismo indipendente che, in base ad un accordo concluso con lo Stato beneficiario, controlla l'avanzamento del progetto e riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato. L'agente di controllo è nominato dallo Stato beneficiario sulla base di una proposta o di una valutazione e approvazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) e con il consenso del Comitato.

## 2. Stati beneficiari

La seguente tabella riporta i nomi degli Stati beneficiari e le rispettive quote di finanziamento:

*(in EUR)*

| Paese                          | 1999              | 2000-2003         | Totale           |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Spagna                         | 10 859 680        | 59 321 600        | 70181280         |
| Portogallo                     | 5 023 200         | 16 265 600        | 21288800         |
| Grecia                         | 5 812 560         | 16 265 600        | 22078160         |
| Irlanda                        | 1 698 320         | 3 827 200         | 5525520          |
| Regno Unito (Irlanda del Nord) | 526 240           | 0                 | 526240           |
| <b>Totale</b>                  | <b>23 920 000</b> | <b>95 680 000</b> | <b>119600000</b> |

## 3. Forma dell'assistenza

L'assistenza verrà fornita interamente in forma di aiuti non rimborsabili. Uno Stato beneficiario può tuttavia sottoporre al Comitato proposte per l'utilizzazione di parti della propria quota a favore della riduzione degli oneri degli interessi su progetti finanziati prevalentemente mediante prestiti. Qualunque sostegno di questo tipo verrà fornito egualmente in forma di aiuto non rimborsabile.

Il contributo SEE EFTA non eccede il 50 % del costo del progetto, tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti del bilancio nazionale centrale, regionale o locale, per i quali il contributo non eccede l'8,5 % del costo complessivo. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti.

**▼ M65**

La responsabilità degli Stati SEE EFTA nei confronti dei progetti è limitata al conferimento di fondi conformemente al piano concordato, a condizione che dalle relazioni di controllo risulti che l'attuazione del progetto è conforme alla proposta.

## 4. Attività ammissibili

I finanziamenti sono attribuiti a progetti nei settori dell'ambiente, compreso il rinnovamento urbano, la riduzione dell'inquinamento urbano e la tutela del patrimonio culturale europeo, dei trasporti, compresa l'infrastruttura, e dell'istruzione e formazione, compresa la ricerca accademica. Le parti contraenti concordano di destinare in linea di massima almeno i 2/3 dell'importo complessivo a progetti nel settore dell'ambiente, come da definizione sopra fornita.

## 5. Progetti

Il complessivo importo di 119,6 milioni di EUR è reso disponibile per l'impegno in ragione del 20 % all'anno, cumulativamente a partire dal 1999. I progetti di maggiore entità possono essere presentati per il finanziamento suddivisi in diverse parti e il Comitato considererà i meriti specifici di ciascuna proposta del progetto.

## 6. Requisiti di controllo

Per ciascun progetto, accanto al piano e al calendario del progetto, al bilancio e al calendario dei pagamenti, viene elaborato anche un piano di controllo. Tale piano individua i punti fondamentali del progetto. L'agente di controllo riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato nelle fasi importanti del progetto, conformemente al piano stabilito, generalmente almeno una volta all'anno, fornendo, tra l'altro, informazioni riguardo ai seguenti elementi:

- Rispetto dei requisiti formali relativi alla gara e al rilascio di permessi e certificati.
- L'avanzamento del progetto rispetto al piano originale.
- Eventuali variazioni in materia, ad esempio, di bilancio, di programma delle erogazioni, di contratti, di effettiva attuazione e di data di conclusione. Ripercussioni sulla portata del progetto, benefici e tempi di conclusione. Se opportuno, misure adottate per attenuare le conseguenze delle variazioni.
- Situazione contabile del progetto.
- Conformità dello stato di avanzamento del progetto ai requisiti necessari per l'erogazione della quota successiva.

Se la relazione non corrisponde al piano concordato, il Comitato può chiedere che lo Stato beneficiario fornisca ulteriori informazioni. Le semplici richieste di chiarimenti e di informazioni non presenti nella relazione possono essere rivolte all'agente di controllo, informandone debitamente lo Stato beneficiario. Il Comitato può decidere di non autorizzare ulteriori pagamenti finché la relazione non corrisponda all'accordo. Gli Stati SEE EFTA possono procedere ad una verifica contabile dei progetti, come specificato al punto 10, paragrafo 13.

## 7. Impostazione organizzativa

Gli Stati EFTA istituiscono un Comitato che ha il compito di

- approvare i progetti da finanziarie,
- approvare il piano di controllo e di erogazione di ciascun progetto,

**▼ M65**

- supervisionare il funzionamento globale dell'assistenza, principalmente sulla base delle relazioni di controllo,
- autorizzare i pagamenti ai beneficiari conformemente al piano di erogazione, in base alle relazioni di controllo.

La BEI ha il compito di

- valutare i progetti proposti e riferire allo Stato beneficiario,
- proporre, o valutare e approvare, l'agente di controllo nello Stato beneficiario, che dovrà essere approvato dal Comitato e dallo Stato beneficiario.

Gli Stati beneficiare hanno il compito di

- ricevere ed avallare i progetti proposti per il finanziamento,
- presentare i progetti alla BEI per la valutazione e, successivamente, alla Commissione e al Comitato insieme alla valutazione della BEI.

La Commissione ha il compito di

Esaminare i progetti proposti per verificarne la compatibilità con gli obiettivi comunitari, in particolare con le norme di cofinanziamento. Ai fini di tali norme, i contributi SEE EFTA sono equiparati ai finanziamenti comunitari.

L'agente di controllo ha il compito di

- controllare i progetti secondo un piano di relazioni allegato al piano del progetto approvato,
- riferire allo Stato beneficiario e al Comitato.

#### 8. Regime linguistico

Possono essere utilizzate le lingue ufficiali dell'accordo SEE. Tutti i documenti presentati al Comitato devono essere forniti dallo Stato beneficiario o dal promotore del progetto nella traduzione inglese.

#### 9. Disposizioni finanziarie

Gli Stati SEE EFTA devono prevedere, oltre all'importo proveniente dal fondo di 119,6 milioni di EUR concordato, un ulteriore contributo per la valutazione e il controllo pari allo 0,5 % di ciascun versamento a favore dello Stato beneficiario. Tutte le parti devono provvedere alle proprie spese amministrative.

La BEI, che funge da consulente per i promotori dei progetti o gli Stati beneficiari, addebita ai suoi committenti il costo dei propri servizi.

Gli Stati EFTA hanno il compito di attuare un'adeguata gestione finanziaria. I pagamenti agli Stati beneficiari vengono eseguiti in base ad ordini del Comitato, il quale ne assicura la puntuale esecuzione. Gli interessi che maturano sui fondi prima che questi vengano erogati ai beneficiari appartengono ai finanziatori.

#### 10. Breve descrizione della procedura

1. Il promotore del progetto sottopone allo Stato beneficiario le grandi linee del progetto.
2. Lo Stato beneficiario propone i punti essenziali del progetto alla Commissione e al Comitato nel corso di una consultazione preliminare al fine di convalidare l'idea.

**▼ M131**

Il comitato può dispensare dal requisito della consultazione preliminare, a seguito di una richiesta motivata dello Stato beneficiario e sulla base di criteri obiettivi.

**▼ M65**

3. ► **M131** Se l'esito della consultazione preliminare è positivo, o qualora sia stato deciso di dispensare da tale consultazione, il promotore del progetto chiede alla BEI una valutazione del progetto stesso. ◀ La valutazione concerne gli aspetti tecnici, economici, finanziari e gestionali della proposta.
4. Il promotore del progetto sottopone allo Stato beneficiario il piano del progetto, che comprende il bilancio, il calendario, il piano di erogazione, il piano di controllo e il rapporto di valutazione della BEI.
5. Lo Stato beneficiario sottopone alla Commissione il progetto corredato dei documenti di cui al punto 4 affinché ne sia autorizzata l'ammissibilità.
6. Contemporaneamente, lo Stato beneficiario sottopone il progetto corredato dei documenti di cui al punto 4 al Comitato per l'approvazione.
7. Il Comitato può chiedere ulteriori informazioni o proporre una revisione del piano del progetto, in particolare per gli aspetti concernenti il piano di controllo e di erogazione. Il Comitato approva il progetto (riveduto) o esprime un rifiuto motivato. In caso di approvazione, lo Stato beneficiario riceve una lettera di impegno in cui sono specificate le condizioni.
8. Tra l'agente di controllo e lo Stato beneficiario viene stipulato un contratto basato sul piano di controllo.
9. Tra il promotore del progetto e lo Stato beneficiario viene stipulato un contratto, mentre tra lo Stato beneficiario e il Comitato viene firmato un accordo di sovvenzione.
10. La prima quota, pari al 10 % è erogata allo Stato beneficiario dopo la firma da parte del promotore del progetto del contratto con l'appaltatore. Le quote successive saranno versate secondo il piano di erogazione in proporzione all'effettiva attuazione del progetto e subordinatamente ad una relazione di controllo soddisfacente e all'approvazione del Comitato.
11. Il promotore del progetto si occupa dell'attuazione del progetto e l'agente di controllo riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato.
12. Se i pagamenti non possono essere eseguiti conformemente al piano, sono previste consultazioni tra lo Stato beneficiario e il Comitato.
13. Se il Comitato o l'organo contabile dell'EFTA desiderano ottenere informazioni che esulano da quelle contemplate nel piano di controllo, possono effettuare la propria revisione contabile sul progetto o affidarne il compito ad un revisore contabile esterno, sostenendone i costi. Lo Stato beneficiario può affiancare il revisore contabile. Il promotore del progetto e qualunque altro organismo gestisca il progetto per suo conto devono concedere al revisore contabile lo stesso accesso alle informazioni che concederebbero, come opportuno, alle proprie autorità nazionali o ai propri revisori contabili.
14. Se il piano di controllo lo richiede, l'agente di controllo fornisce una relazione finale o una relazione valutativa.

▼ **M65**

11. Osservazioni finali

Tranne nei casi in cui le mutate circostanze richiedano altrimenti, il nuovo strumento finanziario sarà gestito secondo gli stessi criteri seguiti per la gestione del vecchio meccanismo finanziario. Ove necessario è possibile l'elaborazione di ulteriore documentazione.

**▼B****PROTOCOLLO 32****sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82****▼M215***Articolo 1***Procedura di determinazione della partecipazione finanziaria degli Stati EFTA per ciascun esercizio finanziario (n)**

1. Entro il 31 gennaio di ciascun esercizio (n-1), la Commissione europea trasmette al comitato permanente degli Stati EFTA il documento di programmazione finanziaria riguardante le attività da realizzare nel periodo rimanente del quadro finanziario pluriennale pertinente e contenente gli stanziamenti di impegno indicativi previsti per queste attività.

2. Entro il 15 febbraio dell'esercizio (n-1), il comitato permanente degli Stati EFTA trasmette alla Commissione europea l'elenco delle attività comunitarie che gli Stati EFTA desiderano includere per la prima volta nell'allegato SEE del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per l'esercizio finanziario (n-1). L'elenco lascia impregiudicate eventuali nuove proposte presentate dalla Comunità nel corso dell'esercizio e la posizione definitiva adottata dagli Stati EFTA per quanto riguarda la loro partecipazione a queste attività.

3. Entro il 15 maggio di ciascun esercizio (n-1), la Commissione europea comunica al comitato permanente degli Stati EFTA la sua posizione in merito alle richieste di partecipare degli Stati EFTA ad attività dell'esercizio finanziario (n), unitamente alle seguenti informazioni:

- a) gli importi indicativi iscritti «per informazione», come stanziamenti di impegno e di pagamento, nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per le attività a cui gli Stati EFTA partecipano o desiderano partecipare e calcolati conformemente all'articolo 82 dell'accordo;
- b) gli importi stimati corrispondenti ai contributi degli Stati EFTA, iscritti «per informazione» nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio.

La posizione della Commissione europea non preclude la possibilità di proseguire le discussioni sulle attività per le quali non ha autorizzato la partecipazione degli Stati EFTA.

4. Qualora gli importi di cui al paragrafo 3 non risultino conformi all'articolo 82 dell'accordo, il comitato permanente degli Stati EFTA può chiedere di correggerli entro il 1° luglio dell'esercizio (n-1).

5. Gli importi di cui al paragrafo 3 vengono adeguati dopo l'adozione del bilancio generale dell'Unione europea, nel rispetto dell'articolo 82 dell'accordo. Gli importi adeguati vengono comunicati senza indugio al comitato permanente degli Stati EFTA.

6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio generale dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, i presidenti del Comitato misto SEE confermano, mediante scambio di lettere avviato dalla Commissione europea, che gli importi iscritti nell'allegato SEE del bilancio generale dell'Unione europea sono conformi all'articolo 82 dell'accordo.

▼ **M215**

7. Entro il 1° giugno dell'esercizio finanziario (n), il comitato permanente degli Stati EFTA comunica alla Commissione europea la ripartizione definitiva del contributo tra i diversi Stati EFTA. Questa ripartizione ha carattere vincolante.

Qualora tale informazione non sia fornita entro il 1° giugno dell'esercizio finanziario (n), si applicano in via provvisoria le percentuali della ripartizione applicata durante l'esercizio (n-1). Si procede a tale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 4.

8. Se per il 10 luglio dell'esercizio finanziario (n), a meno che non si concordi una data successiva a causa di circostanze eccezionali, non è stata adottata una decisione del Comitato misto SEE che dispone la partecipazione degli Stati EFTA a un'attività inserita nell'allegato SEE del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario (n), o se l'osservanza degli eventuali requisiti costituzionali ai fini di questa decisione non viene notificata entro questa data, la partecipazione degli Stati EFTA all'attività in questione è rinviata all'esercizio (n+1) salvo diverso accordo fra le parti.

9. Una volta stabilita la partecipazione degli Stati EFTA a un'attività per un esercizio finanziario (n), il contributo finanziario degli Stati EFTA si applica a tutte le operazioni effettuate sulle linee di bilancio corrispondenti in quell'esercizio finanziario, salvo diverso accordo fra le parti.

*Articolo 2***Messa a disposizione dei contributi degli Stati EFTA**

1. Basandosi sull'allegato SEE del bilancio generale dell'Unione europea, nella sua versione definitiva a norma dell'articolo 1, paragrafi 6 e 7, la Commissione europea stabilisce, per ciascuno Stato EFTA, una richiesta di fondi calcolata in base agli stanziamenti di pagamento e a norma dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento finanziario (<sup>1</sup>).

2. La richiesta di fondi deve pervenire agli Stati EFTA entro il 15 agosto dell'esercizio finanziario (n) e fissare il 31 agosto di detto esercizio (n) come termine ultimo per il pagamento del rispettivo contributo da parte di ciascuno Stato EFTA.

Se il bilancio generale dell'Unione europea non è adottato entro il 10 luglio dell'esercizio finanziario (n), o entro la data concordata a norma dell'articolo 1, paragrafo 8, a motivo di circostanze eccezionali, il pagamento viene richiesto sulla base dell'importo indicativo figurante nel progetto preliminare di bilancio. Si procede a tale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 4.

3. I contributi sono espressi e versati in EUR.

4. A tal fine, ciascuno Stato EFTA apre presso il suo Tesoro o presso l'ente che esso designa a questo scopo un conto in EUR intestato alla Commissione europea.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

▼ **M215**

5. Qualsiasi ritardo nei versamenti sul conto di cui al paragrafo 4 comporta il pagamento di interessi da parte dello Stato EFTA in questione al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Il tasso di riferimento è quello in vigore il 1° luglio dell'anno in questione, pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3***Condizioni di attuazione**

1. Gli stanziamenti derivanti dalla partecipazione degli Stati EFTA vengono utilizzati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

2. Per quanto riguarda le procedure di appalto, gli inviti a presentare offerte sono aperti, oltre che a tutti gli Stati membri della CE, a tutti gli Stati EFTA nella misura in cui comportano finanziamenti su linee di bilancio per le quali è prevista la partecipazione degli Stati EFTA.

*Articolo 4***Regolarizzazione del contributo EFTA alla luce dell'attuazione**

1. I contributi degli Stati EFTA, determinati per ogni pertinente linea di bilancio conformemente all'articolo 82 dell'accordo, restano invariati nel corso dell'esercizio finanziario (n) in questione.

2. Dopo la chiusura dei conti relativi a ciascun esercizio finanziario, nell'ambito dell'elaborazione dei conti annuali per l'esercizio (n+1) la Commissione europea calcola il risultato dell'esecuzione del bilancio degli Stati EFTA prendendo in considerazione:

- a) l'importo dei contributi versati dagli Stati EFTA a norma dell'articolo 2;
- b) l'importo della quota degli Stati EFTA nelle cifre globali dell'esecuzione degli stanziamenti corrispondenti alle linee di bilancio per le quali è stata approvata la partecipazione degli Stati EFTA; e
- c) qualsiasi esborso a fronte di spese attinenti alla Comunità che gli Stati EFTA sostengono individualmente o i pagamenti effettuati dagli Stati EFTA in natura (ad esempio supporto amministrativo).

3. Tutte le somme recuperate da terzi a titolo di ciascuna delle linee di bilancio per le quali è stata approvata la partecipazione degli Stati EFTA sono considerate entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario.

4. La regolarizzazione dei contributi degli Stati EFTA per l'esercizio finanziario (n), calcolata in funzione del risultato dell'esecuzione del bilancio, avviene nell'ambito della richiesta di fondi per l'esercizio finanziario (n+2) e si basa sulla ripartizione definitiva tra gli Stati EFTA nell'esercizio (n).

**▼ M215**

5. Il Comitato misto SEE adotta, all'occorrenza, norme complementari per l'applicazione dei paragrafi 1 e 4. Ciò vale in particolare per le spese attinenti alla Comunità che ciascuno Stato EFTA sostiene individualmente o per i loro contributi in natura.

*Articolo 5***Informazione**

1. Alla fine di ciascun trimestre, la Commissione europea fornisce al comitato permanente degli Stati EFTA un estratto dei suoi conti illustrante, riguardo sia alle entrate che alle spese, la situazione per quanto attiene all'attuazione dei programmi e delle altre azioni a cui gli Stati EFTA partecipano finanziariamente.

2. Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario (n), la Commissione europea comunica al comitato permanente degli Stati EFTA i dati riguardanti i programmi e le altre azioni a cui gli Stati EFTA partecipano finanziariamente, che figurano nel volume corrispondente dei conti annuali redatti conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento finanziario.

3. La Commissione europea fornisce al comitato permanente degli Stati EFTA tutte le altre informazioni finanziarie che questo possa ragionevolmente richiedere in merito ai programmi e alle altre azioni a cui gli Stati EFTA partecipano finanziariamente.

*Articolo 6***Controllo**

1. Il controllo della determinazione e della disponibilità di qualsiasi entrata, come pure dell'impegno e della programmazione di tutte le spese relative alla partecipazione degli Stati EFTA, è effettuato conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del regolamento finanziario e dei regolamenti applicabili nei settori di cui agli articoli 76 e 78 dell'accordo.

2. Vengono conclusi opportuni accordi tra le autorità competenti in materia di audit della Commissione europea e degli Stati EFTA al fine di facilitare il controllo delle entrate e delle spese relative alla partecipazione degli Stati EFTA alle attività comunitarie a norma del paragrafo 1.

*Articolo 7***Dati PIL da prendere in considerazione per il calcolo del fattore di proporzionalità**

I dati PIL ai prezzi di mercato di cui all'articolo 82 dell'accordo sono quelli pubblicati quale risultato dell'attuazione dell'articolo 76 dell'accordo.

**▼B**

**PROTOCOLLO 33**  
**sulle procedure di arbitrato**

1. Qualora una controversia sia sottoposta ad arbitrato, il tribunale arbitrale è composto di tre arbitri, salvo qualora sia altrimenti deciso dalle parti alla controversia.
2. Ciascuna delle parti alla controversia provvede entro trenta giorni a designare un arbitro.
3. Gli arbitri designati nominano, di comune accordo, un altro arbitro avente la cittadinanza di una Parte contraente diversa da quelle dei due arbitri in questione. Qualora questi non abbiano potuto accordarsi entro due mesi dalla loro designazione, il terzo arbitro è da essi scelto in un elenco di sette nominativi compilato dal Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE elabora e aggiorna tale elenco in conformità del proprio regolamento interno.
4. Salvo qualora sia altrimenti deciso dalle Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento interno. Esso prende le sue decisioni alla maggioranza.

**▼B****PROTOCOLLO 34**

**sulla facoltà per le corti e i tribunali degli Stati AELS (EFTA) di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle norme SEE corrispondenti a norme comunitarie**

*Articolo 1*

Qualora, in una causa pendente dinanzi a una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione di interpretazione di disposizioni dell'accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, quali modificati o completati, o degli atti adottati in virtù dei medesimi, detta corte o tribunale può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione.

*Articolo 2*

Gli Stati AELS (EFTA) che intendano avvalersi del presente protocollo notificano al depositario e alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quale misura e secondo quali modalità il presente protocollo si applica alle loro corti e tribunali.

*Articolo 3*

Il depositario informa le Parti contraenti delle notifiche di cui all'articolo 2 pervenute.

**▼B**

**PROTOCOLLO 35**  
**sull'attuazione delle norme SEE**

Considerando che il presente accordo è inteso a realizzare uno Spazio economico europeo omogeneo, fondato su norme comuni, senza che le Parti contraenti siano tenute a trasferire poteri legislativi a qualsiasi istituzione dello Spazio economico europeo;

e considerando che tale obiettivo dovrà essere pertanto conseguito mediante procedure nazionali,

*Articolo unico*

Per i casi di eventuale conflitto tra norme SEE attuate ed altre disposizioni legislative, gli Stati AELS (EFTA) si impegnano ad introdurre, se del caso, una disposizione ai sensi della quale in tali casi prevalgono le norme SEE.

**▼B****PROTOCOLLO 36****sullo statuto del Comitato parlamentare misto SEE***Articolo 1*

Il Comitato parlamentare misto SEE istituito dall'articolo 95 dell'accordo è costituito e funziona in conformità delle disposizioni dell'accordo e del presente statuto.

*Articolo 2***▼M135**

Il Comitato parlamentare misto SEE consta di ventiquattro membri.

**▼B**

Un numero pari di membri del Comitato parlamentare misto SEE è nominato rispettivamente dal Parlamento europeo e dai Parlamenti degli Stati AELS (EFTA).

*Articolo 3*

Il Comitato parlamentare misto SEE elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente. La carica di Presidente del Comitato è ricoperta alternativamente, per un anno, da un membro nominato dal Parlamento europeo e da un membro nominato da uno dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA).

Il Comitato nomina l'Ufficio di Presidenza.

*Articolo 4*

Il Comitato parlamentare misto SEE tiene una sessione generale due volte all'anno, alternativamente nella Comunità e in uno degli Stati AELS (EFTA). Il Comitato decide in ciascuna sessione dove si svolge la sessione generale successiva. Possono essere tenute sessioni straordinarie ogniqualvolta il Comitato o l'Ufficio di Presidenza decidono in tal senso conformemente al regolamento interno del Comitato.

*Articolo 5*

Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno con una maggioranza dei due terzi dei membri.

*Articolo 6*

I costi della partecipazione al Comitato parlamentare misto SEE sono sostenuti dai Parlamenti che hanno nominato i membri.

**▼ B****PROTOCOLLO 37****contenente l'elenco di cui all'articolo 101**

1. Comitato scientifico dell'alimentazione umana (Decisione 74/234/CEE della Commissione).
2. Comitato farmaceutico (Decisione 75/320/CEE del Consiglio).
3. Comitato scientifico veterinario (Decisione 81/651/CEE della Commissione).

**▼ M68**

4. ► M245 ► C5 Comitato per il monitoraggio degli orientamenti e lo scambio di informazioni ◀ ◀ (decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

**▼ B**

5. ► M242 Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] ◀

**▼ M262**  
\_\_\_\_\_**▼ B**

7. Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (Regolamento n. 17/62 del Consiglio).
8. Comitato consultivo in materia di concentrazioni (Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio).

**▼ M202**  
\_\_\_\_\_**▼ M76**

10. Comitato per le specialità medicinali (seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio).
11. Comitato per i medicinali veterinari (direttiva 81/851/CEE del Consiglio).

**▼ M249**  
\_\_\_\_\_**▼ M78**

13. Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

**▼ M117**

14. «Comitato per i medicinali orfani» [regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio].

**▼ M123**

15. Comitato permanente sui biocidi (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

**▼ M133**

16. Il gruppo «Politica dello spettro radio» (decisione 2002/622/CE della Commissione).

**▼ M134**

17. Il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica» (decisione della Commissione 2002/627/CE).

**▼ M199**

18. Gruppo di esperti in materia di commercio elettronico (decisione 2005/752/CE della Commissione).
19. Gruppo di alto livello i2010 (decisione 2006/215/CE della Commissione).

**▼ M202**

20. Gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (decisione 2007/172/CE della Commissione).

**▼ M262****▼ M211**

22. il comitato europeo dei valori mobiliari (decisione 2001/528/CE della Commissione).

**▼ M262****▼ M211**

25. il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (decisione 2004/9/CE della Commissione).

26. il comitato bancario europeo (decisione 2004/10/CE della Commissione).

**▼ M217**

27. Gruppo di coordinamento per il mutuo riconoscimento e le procedure decentrate (medicinali per uso umano) (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

28. Gruppo di coordinamento per il mutuo riconoscimento e le procedure decentrate (medicinali veterinari) (Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

**▼ M219**

29. Comitato del codice doganale [regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio].

**▼ M250****▼ M229**

32. Consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei (decisione 2009/334/CE della Commissione).

**▼ M237**

33. Comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (Decisione 2009/17/CE della Commissione).

**▼ M246**

34. Gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (Decisione 2009/584/CE della Commissione).

**▼ M249**

35. Comitato di contatto sui servizi di media audiovisivi (Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).

**▼ M250**

36. Consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei [Regolamento (UE) n. 912/2010].

37. Consiglio di amministrazione [Regolamento (UE) n. 912/2010].

**▼ M260**

38. Forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (decisione 2010/C 326/07 della Commissione).

**▼ M282**

39. Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (Decisione C(2014)462 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi).

**▼B****PROTOCOLLO 38****sul meccanismo finanziario***Articolo 1*

1. Il meccanismo finanziario fornisce un'assistenza finanziaria ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle regioni di cui all'articolo 4 attraverso abbuoni d'interessi su prestiti e attraverso sovvenzioni dirette.

2. Il meccanismo finanziario è finanziato dagli Stati AELS (EFTA). Questi conferiscono un mandato a tal fine alla Banca europea per gli investimenti, che lo assolve in conformità degli articoli in appresso. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un Comitato del meccanismo finanziario che prende le decisioni di cui agli articoli 2 e 3 per quanto riguarda gli abbuoni d'interessi e le sovvenzioni.

*Articolo 2*

1. Gli abbuoni d'interessi di cui all'articolo 1 sono concessi su prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti ed espressi, per quanto possibile, in ecu.

2. L'abbuono d'interessi su detti prestiti è fissato nella misura di ►**M1** due ◀ punti percentuali all'anno rispetto ai tassi praticati dalla Banca europea per gli investimenti e viene concesso per dieci anni per ogni singolo prestito.

3. È stabilito un periodo di grazia di due anni prima dell'inizio del rimborso del capitale, da effettuare in rate uguali.

4. Gli abbuoni d'interessi sono concessi previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario e previo parere della Commissione delle Comunità europee.

**▼M1**

5. Il volume totale dei prestiti ammessi a beneficiare degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 1 è di 1 500 milioni di ecu, da impegnare in quote eguali nell'arco di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l'accordo SEE entri in vigore dopo tale data, l'arco di tempo è di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore.

**▼B***Articolo 3***▼M1**

1. L'importo totale delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 è di 500 milioni di ecu, da impegnare in quote eguali nell'arco di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l'accordo SEE entri in vigore dopo tale data, l'arco di tempo è di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore.

**▼B**

2. Le sovvenzioni sono erogate dalla Banca europea per gli investimenti sulla base delle proposte degli Stati membri della Comunità europea che ne beneficiano, previo parere della Commissione delle Comunità europee e previa approvazione del Comitato AELS (EFTA) del meccanismo finanziario, che viene tenuto informato per tutto il corso della procedura.

**▼B***Articolo 4*

1. L'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1 è circoscritta ai progetti realizzati da amministrazioni pubbliche e da imprese pubbliche o private in Grecia, nell'isola d'Irlanda, in Portogallo e nelle regioni della Spagna elencate in appendice. La ripartizione tra le regioni del volume globale dell'assistenza finanziaria è stabilita dalla Comunità, che ne informa gli Stati AELS (EFTA).
2. Viene data la priorità a progetti incentrati sull'ambiente (compreso lo sviluppo urbano), sui trasporti (comprese le infrastrutture di trasporto) o sull'istruzione e la formazione. Nell'esame dei progetti proposti da imprese private vengono considerati con particolare favore quelli presentati da piccole e medie imprese.
3. L'elemento massimo di sovvenzione a favore di ogni progetto che beneficia del meccanismo finanziario è fissato ad un livello non contrastante con le politiche comunitarie in materia.

*Articolo 5*

Gli Stati AELS (EFTA) concludono con la Banca europea per gli investimenti e la Commissione delle Comunità europee gli accordi che le parti considerano appropriati per assicurare il buon funzionamento del meccanismo finanziario. In tale contesto viene stabilita la ripartizione delle spese di gestione del meccanismo stesso.

*Articolo 6*

La Banca europea per gli investimenti ha il diritto di partecipare come osservatore alle riunioni del Comitato misto SEE quando siano trattate questioni attinenti al meccanismo finanziario che riguardano la Banca stessa.

*Articolo 7*

Il Comitato misto SEE ha facoltà di adottare, qualora lo ritenga opportuno, ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario.

**▼B**

*Appendice del protocollo 38*

**Elenco delle regioni spagnole che possono beneficiare dell'assistenza finanziaria**

Andalucía

Asturias

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Ceuta y Melilla

Valencia

Extremadura

Galicia

Islas Canarias

Murcia

▼ **M135****PROTOCOLLO 38 bis****sul meccanismo finanziario del SEE***Articolo 1*

Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo mediante il finanziamento di sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo nei settori prioritari elencati all'articolo 3.

*Articolo 2*

L'importo totale del contributo finanziario previsto all'articolo 1 è di 600 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2009.

*Articolo 3*

1. Le sovvenzioni sono erogate per progetti nei seguenti settori prioritari:

- a) Tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente umano, mediante, tra l'altro, la riduzione dell'inquinamento e la promozione dell'energia rinnovabile,
- b) Promozione dello sviluppo sostenibile mediante un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse,
- c) Conservazione del patrimonio culturale europeo, inclusi i trasporti pubblici e il riassetto urbano,
- d) Sviluppo delle risorse umane mediante, tra l'altro, la promozione dell'istruzione e della formazione, il rafforzamento delle capacità amministrativa e di funzione pubblica dei governi locali o delle loro istituzioni e, di conseguenza, dei processi democratici che ne sono alla base,
- e) Sanità e assistenza ai minori.

2. La ricerca universitaria può essere ammissibile ai finanziamenti purché diretta a uno o più dei settori prioritari.

*Articolo 4*

1. Il contributo AELS (EFTA) in forma di sovvenzioni non supera il 60 % del costo del progetto tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti dal bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual caso il contributo non può superare l'85 % del costo totale. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti.

2. Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.

3. La Commissione delle Comunità europee ► **M187** può selezionare ◀ i progetti presentati, in base alla loro compatibilità con gli obiettivi comunitari.

4. La responsabilità degli Stati AELS (EFTA) per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

▼ **M135***Articolo 5*

I fondi sono messi a disposizione degli stati beneficiari (Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia) secondo la seguente ripartizione:

| Stato beneficiario | Percentuale del contributo totale |
|--------------------|-----------------------------------|
| Repubblica ceca    | 8,09 %                            |
| Estonia            | 1,68 %                            |
| Grecia             | 5,71 %                            |
| Spagna             | 7,64 %                            |
| Cipro              | 0,21 %                            |
| Lettonia           | 3,29 %                            |
| Lituania           | 4,50 %                            |
| Ungheria           | 10,13 %                           |
| Malta              | 0,32 %                            |
| Polonia            | 46,80 %                           |
| Portogallo         | 5,22 %                            |
| Slovenia           | 1,02 %                            |
| Slovacchia         | 5,39 %                            |

*Articolo 6*

Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2006 e un altro nel novembre 2008.

*Articolo 7*

1. Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.
2. In particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che le procedure di applicazione siano identiche per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.
3. Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione della Comunità è tenuto in debito conto.

*Articolo 8*

1. Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato di gestire il meccanismo finanziario del SEE.
2. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati AELS (EFTA) secondo necessità.

▼ **M135**

3. I costi di gestione sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2.

*Articolo 9*

Al termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano alla luce dell'articolo 115 la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello spazio economico europeo.

*Articolo 10*

Se il uno qualsiasi degli Stati beneficiari elencati all'articolo 5 non diventa Parte contraente dell'accordo 1° maggio 2004 o se intervengono cambiamenti a livello di composizione del gruppo di Stati AELS (EFTA) facenti parte dello spazio economico europeo, il presente protocollo viene opportunamente adeguato.

**▼M187****ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38 bis**

*sul meccanismo finanziario del SEE per la Repubblica di Bulgaria e la Romania*

*Articolo 1*

1. Il protocollo 38 bis si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38 bis non si applica. I fondi non impegnati per la Bulgaria e la Romania non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 7 del protocollo 38 bis non si applica.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, i contributi a favore delle organizzazioni non governative e delle parti sociali possono ammontare fino al 90 % dei costi del progetto.

*Articolo 2*

Gli importi supplementari dei contributi finanziari per la Repubblica di Bulgaria e la Romania ammontano rispettivamente a 21,5 e a 50,5 milioni di EUR per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 30 aprile 2009 compresi; tali importi vengono messi a disposizione dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria dell'accordo, e impegnati in un'unica quota nel 2007.

▼ M239**PROTOCOLLO 38 TER****SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE (2009-2014)***Articolo 1*

L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (in prosieguo: gli «Stati AELS (EFTA)») contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo e al rafforzamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari attraverso contributi finanziari ai settori prioritari elencati all'articolo 3.

*Articolo 2*

L'importo totale del contributo finanziario previsto all'articolo 1 è di 988,5 milioni di EUR e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 197,7 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1° maggio 2009 e il 30 aprile 2014.

*Articolo 3*

1. I contributi finanziari sono erogati nei seguenti settori prioritari:

- a) tutela e gestione dell'ambiente;
- b) cambiamento climatico ed energia rinnovabile;
- c) società civile;
- d) sviluppo umano e sociale;
- e) tutela del patrimonio culturale.

2. La ricerca universitaria può essere ammissibile ai finanziamenti purché diretta a uno o più dei settori prioritari.

3. L'obiettivo indicativo di stanziamento per ciascuno Stato beneficiario è almeno del 30 % per i settori prioritari a) e b) combinati e del 10 % per il settore prioritario c). Secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, i settori prioritari sono scelti, concentrati ed adattati in modo flessibile, conformemente alle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell'importo del contributo.

*Articolo 4*

1. Il contributo AELS (EFTA) non supera l'85 % del costo del programma. In casi speciali può arrivare al 100 % del costo del programma.

2. Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.

3. La Commissione europea esamina tutti i programmi e le loro eventuali modifiche sostanziali per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'Unione europea.

4. La responsabilità degli Stati AELS (EFTA) per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

▼ **M239***Articolo 5*

I fondi sono messi a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia.

A favore della Spagna vengono stanziati 45,85 milioni di EUR per il sostegno transitorio per il periodo 1° maggio 2009-31 dicembre 2013. Tenendo conto degli adeguamenti transitori, i fondi rimanenti sono messi a disposizione secondo la seguente ripartizione:

|                 | Fondi<br>(in milioni di EUR) |
|-----------------|------------------------------|
| Bulgaria        | 78,60                        |
| Repubblica ceca | 61,40                        |
| Estonia         | 23,00                        |
| Grecia          | 63,40                        |
| Cipro           | 3,85                         |
| Lettonia        | 34,55                        |
| Lituania        | 38,40                        |
| Ungheria        | 70,10                        |
| Malta           | 2,90                         |
| Polonia         | 266,90                       |
| Portogallo      | 57,95                        |
| Romania         | 190,75                       |
| Slovenia        | 12,50                        |
| Slovacchia      | 38,35                        |

*Articolo 6*

Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2011 e un altro nel novembre 2013.

*Articolo 7*

1. Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.

2. In particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che le procedure di applicazione e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.

3. Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione dell'Unione europea è tenuto in debito conto.

▼ M239*Articolo 8*

All'attuazione del meccanismo finanziario del SEE si applicano le disposizioni seguenti:

1. In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi del buon governo, dello sviluppo sostenibile e della parità tra uomini e donne. Gli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra Stati beneficiari e Stati AELS (EFTA).
2. Al fine di garantire un'attuazione efficace e mirata e in considerazione delle priorità nazionali, gli Stati AELS (EFTA) concludono con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa contenente il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.
3. Dopo la conclusione del memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano le proposte di programma. Per ciascun programma, gli Stati AELS (EFTA) valutano e approvano le proposte e concludono accordi di sovvenzione con gli Stati beneficiari. Il livello di dettagli richiesto per il programma tiene conto dell'entità del contributo. In casi eccezionali, nel quadro dei programmi possono anche essere specificati progetti, nonché le condizioni per la loro selezione, approvazione e controllo, conformemente alle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 8.

La responsabilità dell'attuazione dei programmi concordati spetta agli Stati beneficiari. Gli Stati beneficiari prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire un sano sistema di attuazione e gestione.

4. Per garantire un'ampia partecipazione, ove opportuno si fa ricorso a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e degli Stati AELS (EFTA).
5. Il sistema di controllo previsto per la gestione del meccanismo finanziario del SEE deve garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Gli Stati AELS (EFTA) possono effettuare controlli conformemente ai loro requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, le informazioni e la documentazione necessarie. In caso di irregolarità, gli Stati AELS (EFTA) possono sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.
6. Tutti i progetti previsti nell'ambito del quadro di programmazione pluriennale nello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e negli Stati AELS (EFTA), conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.
7. I costi di gestione degli Stati AELS (EFTA) sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2 e sono specificati nelle disposizioni per l'attuazione di cui al paragrafo 8.
8. Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato della gestione generale del meccanismo finanziario del SEE. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati AELS (EFTA) previa consultazione con gli Stati beneficiari. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano per emanare tali disposizioni prima della firma del memorandum d'intesa.

**▼ M239***Articolo 9*

Al termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le parti contraenti riesaminano, alla luce dell'articolo 115 dell'accordo, la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello spazio economico europeo.

**▼ M268****ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38 TER SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER LA REPUBBLICA DI CROAZIA***Articolo 1*

1. Il protocollo 38 *ter* si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Croazia.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase del protocollo 38 *ter* non si applica.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38 *ter* non si applica. I fondi non impegnati per la Croazia non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.

*Articolo 2*

Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Repubblica di Croazia sono pari a 5 milioni di EUR per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014; tali importi vengono resi disponibili per impegni in un'unica quota dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria del medesimo.

**▼B**

### **PROTOCOLLO 39**

#### **sull'ecu**

Ai fini dell'accordo per «ecu» s'intende l'ecu definito dalle competenti autorità comunitarie. In tutti gli atti menzionati negli allegati dell'accordo i termini «unità di conto europea» vengono sostituiti da «ecu».

**▼B**

## **PROTOCOLLO 40**

### **sulle Svalbard**

1. All'atto della ratifica dell'accordo SEE il Regno di Norvegia ha il diritto di escludere il territorio delle Svalbard dall'applicazione dell'accordo.
2. Se il Regno di Norvegia si avvale di tale diritto, gli accordi esistenti applicabili alle Svalbard, tra cui la convenzione che istituisce l'associazione europea di libero scambio, l'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e l'accordo di libero scambio tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, continuano ad applicarsi al territorio delle Svalbard.

**▼B****PROTOCOLLO 41****sugli accordi vigenti**

A norma dell'articolo 126 dell'accordo SEE le Parti contraenti hanno convenuto di continuare ad applicare, dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, gli accordi bilaterali o multilaterali sottoelencati, conclusi dalla Comunità economica europea ed uno o più Stati AELS (EFTA).

**▼M1**  

---

**▼B**

- |            |   |
|------------|---|
| 1.12.1987  | Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, sulla collaborazione nel campo dell'economia delle acque nel bacino idrografico del Danubio. |
| 19.11.1991 | Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo alla commercializzazione sul territorio austriaco dei vini da tavola e dei vini tipici comunitari in bottiglia.         |

**▼B****PROTOCOLLO 42****sugli accordi bilaterali concernenti prodotti agricoli specifici**

Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente all'accordo, sono stati firmati accordi bilaterali sugli scambi di prodotti agricoli. Detti accordi, che ampliano od integrano accordi precedentemente conclusi dalle Parti contraenti e per di più riflettono, tra l'altro, l'obiettivo comune dalle stesse convenuto di contribuire alla riduzione delle disparità esistenti tra le loro regioni in campo sociale ed economico, entrano in vigore al più tardi alla data di entrata in vigore dell'accordo.

▼ B

### PROTOCOLLO 43

#### **sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia**

Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente al presente accordo, è stato firmato un accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e l'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia.

Le disposizioni dell'accordo bilaterale prevalgono sulle disposizioni del presente accordo nella misura in cui contemplano la stessa materia e come specificato nel presente accordo.

Sei mesi prima della scadenza dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia sarà riesaminata congiuntamente la situazione dei trasporti su strada.

▼ M1

---

**▼ M135****PROTOCOLLO 44****▼ M268****Sui meccanismi di salvaguardia a seguito degli allargamenti dello spazio economico europeo**

1. Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale

L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento:

- a) all'articolo 37 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, all'articolo 36 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e all'articolo 37 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, e
- b) nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci «Periodo transitorio» dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne), al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) e al punto 53a (regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.

2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno

La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.

**▼B**

## **PROTOCOLLO 45**

### **sui periodi di transizione concernenti la Spagna ed il Portogallo**

Le Parti contraenti ritengono che l'accordo non pregiudichi i periodi di transizione concessi alla Spagna e al Portogallo nel loro atto di adesione alle Comunità europee, che potrebbero rimanere validi dopo l'entrata in vigore dell'accordo, indipendentemente dai periodi di transizione previsti nell'accordo stesso.

**▼B**

## **PROTOCOLLO 46**

### **sullo sviluppo della cooperazione nel settore della pesca**

Alla luce dei risultati del riesame biennale dell'andamento della loro cooperazione nel settore della pesca le Parti contraenti cercheranno, nel quadro delle rispettive politiche della pesca, di sviluppare tale cooperazione su una base armoniosa e reciprocamente vantaggiosa. Il primo riesame biennale avrà luogo prima della fine del 1993.

**▼ B****PROTOCOLLO 47****sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino**

Le Parti contraenti autorizzano l'importazione e la commercializzazione dei prodotti vinicoli originari dei rispettivi territori purché conformi alla normativa comunitaria, adattata ai fini dell'accordo, riportata ►**M7** nell'appendice 1 ◀ del presente protocollo riguardante la definizione dei prodotti, le pratiche enologiche, la composizione dei prodotti e le modalità di circolazione e di commercializzazione.

**▼ M7**

Le Parti contraenti istituiscono una reciproca assistenza tra le autorità preposte al controllo nel settore vitivinicolo, conformemente alle disposizioni dell'appendice 2.

**▼ B**

Ai fini del presente protocollo, per «prodotti vinicoli originari di un territorio» si intendono «prodotti vinicoli fabbricati con uve o sostanze derivate dall'uva ottenute esclusivamente in quel territorio».

Per tutte le materie diverse dagli scambi tra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA), questi ultimi possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali.

Agli atti cui è fatto riferimento ►**M7** nell'appendice 1 ◀ del presente protocollo si applicano le disposizioni del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali. Le funzioni di cui al punto 4, lettera d) e al punto 5 del protocollo 1 sono esercitate dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).

**▼ M12**

Per i prodotti contemplati dagli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo il Liechtenstein può applicare al suo mercato interno la legislazione svizzera derivante dalla sua unione regionale con la Svizzera parallelamente alla legislazione di attuazione degli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo. Le disposizioni sulla libera circolazione delle merci contenute nel presente accordo o in atti cui è fatto riferimento sono applicabili, per quanto riguarda le esportazioni dal Liechtenstein verso le altre parti contraenti, soltanto ai prodotti conformi agli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo.

**▼ M198**

Il presente protocollo, tuttavia, non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa a questo paese.

▼ M180

## APPENDICE I

▼ M248▼ M257▼ M248

8. **32007 R 1234**: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da:

— **32009 R 0491**: Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 (GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1),

▼ M263

— **32013 R 0052**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 52/2013 della Commissione, del 22 gennaio 2013 (GU L 20 del 23.1.2013, pag. 44).

▼ M281

Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 4, punto 3).

▼ M248

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) si applicano unicamente le seguenti disposizioni del regolamento:

articolo 1, paragrafo 1, lettera l), cfr. parte XII dell'allegato I,

articolo 2, paragrafo 1, cfr. parte III *bis* dell'allegato III,

articolo 113 *quinquies*, cfr. allegato XI *ter*,

articoli da 118 *bis* a 118 *quater*,

articoli da 118 *sexies* a 118 *novovicies*,

articoli da 120 *bis* a 120 *octies*,

articolo 185 *quater*, paragrafi 1 e 2, e

articolo 185 *quinquies*.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice I del protocollo 47 dell'accordo;

- b) i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dei comitati di cui all'articolo 195 del regolamento, riguardanti questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo, ma non hanno diritto di voto.

9. **32009 R 0436**: Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15), ► **M266** modificato da:

— **32013 R 0144**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013 (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 56) ◀,

▼ M272

— **32012 R 0314**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 21), rettificato dalla GU L 319 del 16.11.2012, pag. 10.

▼ **M272**

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articolo 21, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b),  
 articoli 22 e 23,  
 articolo 24, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 4 e 5, cfr. allegato VI,  
 articoli 25 e 26, cfr. allegato VIII,  
 articolo 29, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), e paragrafo 3,  
 articolo 31, paragrafi 1, 2, 5 e 6, cfr. allegato IX bis,  
 articoli da 32 a 35,  
 articolo 47,  
 articolo 48, paragrafo 1, e  
 articolo 49.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.

b) L'articolo 24, paragrafo 4, primo comma, si applica con i seguenti adattamenti:

Quando sono rilasciati da uno Stato EFTA, i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto iii), comportano nell'intestazione l'indicazione «Spazio economico europeo» anziché il logo dell'Unione e l'indicazione «Unione europea».

c) Al terzo comma dell'articolo 34, paragrafo 1, la frase «Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l'informazione è trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 555/2008.» è sostituita da «L'informazione viene trasmessa a norma dell'appendice 2 del protocollo 47 dell'accordo.».

d) Nell'allegato IX bis B del regolamento è inserito il seguente testo:

«— *in norvegese*:

- a) for vin med BOB: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen”, “nr. [..., ...] i E-Bacchus-databasen”
- b) for vin med BGB: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede geografiske betegnelsen”, “nr. [..., ...] i E-Bacchus-databasen”
- c) for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”
- d) for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”
- e) for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår og med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret og den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”»

▼ **M248**

10. **32009 R 0606**: Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), ► **M256** modificato da:
- **32009 R 1166**: Regolamento (CE) n. 1166/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 (GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 27),
  - **32011 R 0053**: Regolamento (UE) n. 53/2011 della Commissione, del 21 gennaio 2011 (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 1) ◀,

▼ **M266**

- **32013 R 0144**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013 (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 56),

▼ **M272**

- **32012 R 0315**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 315/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 38),

▼ **M296**

- **32013 R 1251**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2013 della Commissione, del 3 dicembre 2013 (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 28),
- **32014 R 0347**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014 (GU L 102 del 5.4.2014, pag. 9).

▼ **M248**

11. **32009 R 0607**: Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), ► **M256** modificato da:
- **32010 R 0401**: Regolamento (UE) n. 401/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010 (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 13), rettificato dalla GU L 248 del 22.9.2010, pag. 67,
  - **32011 R 0538**: Regolamento (UE) n. 538/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011 (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 6), ◀

▼ **M257**

- **32011 R 0670**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione, del 12 luglio 2011 (GU L 183 del 13.7.2011, pag. 6).

▼ **M267**

- **32012 R 0579**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 579/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012 (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 4),
- **32012 R 1185**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012 (GU L 338 del 12.12.2012, pag. 18),

▼ **M281**

- **32013 R 0519**: Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).

▼ **M267**

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 70 *bis* è aggiunto quanto segue:

«Gli Stati EFTA, quando interessati, seguono le procedure di cui all'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 70 *bis*, paragrafo 2, e all'articolo 70 *bis*, paragrafo 4.»

b) Nella tabella della parte A dell'allegato X è inserito quanto segue:

|                   |                                  |  |   |
|-------------------|----------------------------------|--|---|
| «in<br>norvegese: | “sulfitter” o<br>“svoveldioksid” | “egg”,<br>“eggprotein”,<br>“eggprodukt”,<br>“egglysozym” o<br>“eggalbumin” | “melk”,<br>“melkeprodukt”,<br>“melkekasein” o<br>“melkeprotein” » |
|-------------------|----------------------------------|--|---|

▼ **M267**

c) Nella tabella dell'allegato Xa è aggiunto quanto segue:

|     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
| «NO | “bearbeidingsvirksomhet” o “vinprodusent” | “bearbeidet av” » |
|-----|---|-------------------|

▼ **M256**

12. **32010 R 1022**: Regolamento (UE) n. 1022/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010 in alcune zone viticole (GU L 296 del 13.11.2010, pag. 3).

▼ **M266**

13. **32013 R 0172**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione, del 26 febbraio 2013, che elimina talune denominazioni di vini preesistenti dal registro di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 20).

▼ M7

## APPENDICE 2

**che istituisce una reciproca assistenza tra le autorità preposte al controllo nel settore vitivinicolo**

## TITOLO I

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente appendice si intende per:

- a) «normativa concernente il commercio del vino»: qualsiasi disposizione del presente protocollo;
- b) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o dei servizi competenti designati da una Parte contraente per assicurare l'osservanza della normativa concernente il commercio del vino;
- c) «autorità di contatto»: l'organismo o l'autorità competente designati da una Parte contraente per assicurare gli appropriati collegamenti con le autorità di contatto delle altre Parti contraenti;
- d) «autorità richiedente»: l'autorità competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una richiesta di assistenza in un settore contemplato dalla presente appendice;
- e) «autorità interpellata»: l'organismo o l'autorità competente all'uopo designati da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in un settore contemplato dalla presente appendice;
- f) «infrazione»: qualsiasi violazione della normativa concernente il commercio del vino nonché ogni tentata violazione di detta normativa.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificate nella presente appendice. La corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino è garantita, in particolare, tramite l'assistenza reciproca, l'individuazione e l'esame delle infrazioni a detta normativa.

2. L'assistenza per questioni relative alla normativa in parola, contemplata nella presente appendice, si applica a qualsiasi autorità delle Parti contraenti. Essa non pregiudica le norme relative alla procedura penale o alla cooperazione giudiziaria reciproca fra le Parti contraenti in materia penale.

## TITOLO II

**CONTROLLI CHE LE PARTI CONTRAENTI DEVONO EFFETTUARE***Articolo 3***Principi**

1. Le Parti contraenti adottano i provvedimenti necessari per garantire l'assistenza di cui all'articolo 2 mediante misure di controllo appropriate.

**▼M7**

2. Tali controlli sono effettuati sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio, le Parti contraenti provvedono affinché i controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.

3. Le Parti contraenti vigilano a che le autorità competenti dispongano di agenti il cui numero, qualifica e esperienza professionale siano adeguati per un'efficace esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1. Esse adottano tutti i provvedimenti atti ad agevolare il lavoro degli agenti delle rispettive autorità competenti, segnatamente affinché:

- abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto per tali prodotti;
- abbiano accesso ai locali commerciali (o ai depositi) e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo;
- abbiano la possibilità di effettuare il censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per l'elaborazione di tali prodotti;
- abbiano la possibilità di prelevare campioni dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati;
- abbiano la possibilità di consultare i dati contabili o altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti;
- abbiano la possibilità di prendere adeguati provvedimenti cautelari per quanto riguarda l'elaborazione, la detenzione, il trasporto, la designazione, la presentazione e l'esportazione in un'altra Parte contraente nonché la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo o di un prodotto destinato ad essere usato per l'elaborazione di un siffatto prodotto, qualora vi siano fondati sospetti di grave violazione del presente protocollo, soprattutto in caso di manipolazione fraudolenta e di rischi per la salute pubblica.

*Articolo 4***Autorità di controllo**

1. Qualora una Parte contraente designi più autorità competenti, ne garantisce il coordinamento delle azioni.

2. Ogni Parte contraente designa un'unica autorità di contatto. L'autorità designata:

- trasmette, ai fini dell'attuazione della presente appendice, le richieste di cooperazione alle autorità di contatto delle altre Parti contraenti;
- riceve da tali autorità le richieste di cooperazione che trasmette all'autorità o alle autorità competenti della Parte contraente interessata da cui dipende;
- rappresenta tale Parte contraente rispetto alle altre Parti contraenti nel quadro della cooperazione di cui al titolo IH;
- notifica alle altre Parti contraenti le misure adottate ai sensi dell'articolo 3.

▼ M7

## TITOLO III

## ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ DI CONTROLLO

*Articolo 5***Assistenza a richiesta**

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di verificare la corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino, incluse le informazioni riguardanti operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

2. Dietro richiesta motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata effettua o prende le misure necessarie per effettuare una sorveglianza speciale o controlli specifici atti a conseguire gli obiettivi perseguiti.

3. L'autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per conto proprio o a richiesta di un'autorità nazionale.

4. D'intesa con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare agenti al suo servizio o al servizio di un'altra autorità competente della Parte contraente che essa rappresenta con l'incarico:

— di raccogliere informazioni, nei locali delle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio ha sede l'autorità interpellata, relative alla verifica della corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino o ad azioni di controllo, effettuando fra l'altro copie dei documenti di trasporto o di altri documenti o degli estratti di registri; ovvero

— di assistere alle azioni richieste conformemente al paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate solo d'intesa con l'autorità competente interpellata.

5. L'autorità competente richiedente che desidera inviare presso una Parte contraente un agente designato conformemente al disposto del paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino del suddetto comma, ne informa l'autorità interpellata in tempo utile, anteriormente all'inizio di tali operazioni.

Gli agenti dell'autorità interpellata sono sempre responsabili dello svolgimento delle operazioni di controllo.

Gli agenti dell'autorità richiedente:

— esibiscono un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica,

— godono, nei limiti che la Parte contraente da cui dipende l'autorità interpellata impone ai propri agenti nell'esercizio dei controlli in questione:

— del diritto di accesso di cui all'articolo 3, paragrafo 3,

— di un diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell'autorità interpellata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3,

**▼M7**

— adottano, durante i controlli, un atteggiamento compatibile con le norme e gli usi che si impongono agli agenti della Parte contraente sul cui territorio si svolgono le operazioni di controllo.

6. Le richieste motivate di cui al presente articolo sono inviate all'autorità interpellata della Parte contraente interessata tramite l'autorità di contatto di tale Parte contraente. Si procede parimenti anche per:

— le risposte a tali richieste e

— le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e rapida la cooperazione tra autorità, una Parte contraente, può, in determinati opportuni casi, permettere che un'autorità competente:

— invii direttamente richieste motivate o comunicazioni ad un'autorità competente di un'altra Parte contraente,

— risponda direttamente alle richieste motivate o comunicazioni provenienti da un'autorità competente di un'altra Parte contraente.

*Articolo 6***Notifica urgente**

Qualora un'autorità competente di una Parte contraente abbia fondati motivi per sospettare o venga informata

— che un prodotto contemplato nel presente protocollo non è conforme alla normativa concernente il commercio del vino o è stato oggetto di azioni fraudolente per essere elaborato o commercializzato e

— che tale mancata osservanza della normativa riguarda più specificamente una o più altre Parti contraenti e può avere come conseguenze misure amministrative o azioni giudiziarie;

essa notifica immediatamente il fatto, tramite l'autorità di contatto da cui dipende, all'autorità di contatto della Parte contraente interessata.

*Articolo 7***Forme e contenuto delle richieste di assistenza**

1. Le richieste ai sensi della presente appendice sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro adempimento. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate richieste orali, le quali tuttavia devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

— denominazione dell'autorità richiedente che inoltra la richiesta;

— misura richiesta;

— oggetto e motivazione della richiesta;

— leggi, norme e altri strumenti giuridici in questione;

**▼M7**

- indicazioni quanto più precise ed esaurienti possibile sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
  - sintesi dei fatti pertinenti.
3. Le richieste sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per tale autorità.
  4. Se la richiesta non soddisfa i requisiti di forma, può esserne chiesta la correzione o il completamento; possono, tuttavia, essere adottate misure cautelari.

*Articolo 8***Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie certificate conformi di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate presentate in qualsiasi forma per gli stessi fini.

*Articolo 9***Deroghe all'obbligo di prestare assistenza**

1. Le Parti contraenti o l'autorità interpellata possono rifiutare di portare assistenza come disposto nella presente appendice, qualora ciò possa:
  - pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, ovvero
  - riguardare norme valutarie o fiscali.
2. L'autorità richiedente, se chiede un'assistenza che a sua volta non sarebbe in grado di prestare qualora le venisse chiesta, fa presente tale circostanza nella sua richiesta. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta richiesta.
3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le relative motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

*Articolo 10***Disposizioni comuni**

1. Le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 sono corredate di documenti o di altri utili elementi di prova con l'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni giudiziarie intentate e riguardano in particolare:
  - la composizione e le caratteristiche organolettiche;
  - la designazione e la presentazione;
  - l'osservanza delle norme che disciplinano l'elaborazione e la commercializzazione del prodotto in questione.

**▼M7**

2. Le autorità di contatto interessate in un caso per il quale è stata avviata la procedura di assistenza reciproca di cui agli articoli 5 e 6 si informano reciprocamente senza indugio in merito:

— allo svolgimento delle indagini, in particolare con relazioni e altri documenti o mezzi di informazione e

— ad eventuali azioni amministrative o giudiziarie intentate in seguito alle operazioni in causa.

3. Le spese di viaggio derivanti dall'applicazione della presente appendice sono a carico della Parte contraente che ha designato un agente per le misure di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4.

4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto istruttorio.

**TITOLO IV****DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 11***Prelievo di campioni**

1. Nell'ambito dell'applicazione dei titoli II e III l'autorità competente di una Parte contraente può chiedere all'autorità competente di un'altra Parte contraente di procedere al prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte contraente.

2. L'autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e stabilisce, fra l'altro, in quale laboratorio detti campioni debbano essere analizzati. L'autorità richiedente può designare un altro laboratorio per l'analisi di campioni paralleli. A tal fine l'autorità interpellata trasmette un adeguato numero di campioni all'autorità richiedente.

3. In caso di disaccordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata in relazione ai risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2, si fa ricorso ad un'analisi di arbitrato effettuata da un laboratorio designato di comune accordo.

*Articolo 12***Obbligo di osservare la riservatezza**

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi della presente appendice sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata in forza delle pertinenti leggi applicabili nella Parte contraente che le ha ricevute o delle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. La presente appendice non impone alla Parte contraente la cui legislazione o le cui procedure amministrative impongono limiti più rigorosi per la tutela di segreti industriali e commerciali rispetto alle disposizioni previste nella presente appendice di fornire informazioni qualora la Parte contraente richiedente non provveda all'osservanza di tali limiti più rigorosi.

▼ **M7***Articolo 13***Uso delle informazioni**

1. Le informazioni ottenute sono utilizzate esclusivamente ai fini della presente appendice; esse possono essere utilizzate per altri fini in ciascuna Parte contraente solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative intentate per violazione delle norme penali di diritto comune a condizione che siano state ottenute nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale.

3. Le Parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai tribunali possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni della presente appendice.

*Articolo 14***Informazioni ottenute in forza della presente appendice — Valore probante**

Le constatazioni effettuate dagli agenti all'uopo designati delle autorità competenti di una Parte contraente nel quadro dell'applicazione della presente appendice possono essere invocate dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. In tal caso non si può attribuire a tali constatazioni un minor valore unicamente per il fatto che non provengono dalla Parte contraente interessata.

*Articolo 15***Persone oggetto dei controlli**

Le persone fisiche o giuridiche e i gruppi di tali persone le cui attività possono essere oggetto dei controlli di cui alla presente appendice non ostacolano detti controlli e sono sempre tenuti ad agevolarli.

*Articolo 16***Attuazione**

1. Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente:

— gli elenchi delle autorità di contatto designate in qualità di corrispondenti ai fini dell'esecuzione operativa della presente appendice;

— gli elenchi dei laboratori autorizzati ad effettuare le analisi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2.

2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di attuazione adottate conformemente alle disposizioni della presente appendice. In particolare si trasmettono reciprocamente le disposizioni nazionali e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare pertinenza per la corretta applicazione della normativa concernente il commercio del vino.

▼ M7

*Articolo 17*

**Complementarità**

La presente appendice integra e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra due o più Parti contraenti. Inoltre essa non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

**▼B**

**PROTOCOLLO 48**

**sugli articoli 105 e 111**

Le decisioni prese dal Comitato misto SEE ai sensi degli articoli 105 e 111 non possono pregiudicare la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

**▼B****PROTOCOLLO 49****su Ceuta e Melilla**

I prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e sono originari del SEE quando vengono importati a Ceuta o Melilla, godono sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale che è applicato ai prodotti originari del territorio doganale comunitario ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

Gli Stati AELS (EFTA) garantiscono alle importazioni di prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e sono originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati dal SEE e originari dello stesso.

▼ **M121****PROTOCOLLO**

**di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA CECA,

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (in prosieguo denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1995 <sup>(1)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica ceca esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.
- (3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo <sup>(2)</sup> per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT.
- (4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 4 maggio 2000 e il 6 giugno 2002.
- (5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca <sup>(3)</sup>, di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Repubblica ceca ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data, delle equivalenti concessioni ceche.
- (6) Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

<sup>(1)</sup> GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 16.12.1998, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

▼ **M121***Articolo 1*

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica ceca definito negli allegati A(a) e A(b) del presente protocollo e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica ceca di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo sostituiscono quello stabilito negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo. L'accordo tra la Comunità e la Repubblica ceca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini che figura nell'allegato C costituisce parte integrante del presente protocollo.

*Articolo 2*

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo. Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 3*

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica ceca secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle citate procedure.

*Articolo 4*

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.

*Articolo 5*

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ceca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de abril del dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende april to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten April zweitausendund-drei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the twenty-third day of April in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois avril deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addi ventitré aprile duemilatre.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste april tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Abril de dois mil e três.


Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäkölmantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje april tjugohundratre.

Dáno v Bruselu dne dvacátého třetího dubna roku dva tisíce tři.

▼ M121

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J. J. J.', written in a cursive style.

za Českou republiku

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J. J. J.', written in a cursive style.

▼ **M121***ALLEGATO A(a)***I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica ceca sono aboliti**

| Codice NC <sup>(1)</sup> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                          | 0709 52 00               | 0806 20                  | 0902 10 00               | 1515 90 59               | 2008 92 72               |
| 0101 10 90               | 0709 59                  | 0807 11 00               | 0904 12 00               | 1518 00 31               | 2009 31 11               |
| 0101 90 30               | 0709 60 10               | 0807 19 00               | 0904 20                  | 1518 00 39               | 2009 39 31               |
| 0101 90 90               | 0709 60 99               | 0808 10 10               | 0905 00 00               | 1603 00 10               | 2009 41 10               |
| 0104 20 10               | 0709 90 10               | 0808 20 90               | 0907 00 00               | 1605 90 30               | 2009 49 30               |
| 0105 19                  | 0709 90 20               | 0809 40 90               | 0910 40 13               | 1703                     | 2009 50                  |
| 0106 19 10               | 0709 90 40               | 0810 20 90               | 0910 40 19               | 2001 90 20               | 2009 71                  |
| 0106 39 10               | 0709 90 50               | 0810 30 90               | 0910 40 90               | 2001 90 50               | 2009 79 19               |
| 0205 00                  | 0709 90 60               | 0810 40                  | 0910 91 90               | 2001 90 70               | 2009 79 30               |
| 0206 80 91               | 0709 90 90               | 0810 60 00               | 0910 99 99               | 2001 90 75               | 2009 79 93               |
| 0206 90 91               | 0710 10 00               | 0810 90 95               | 1105 20 00               | 2001 90 85               | 2009 79 99               |
| 0208 10 11               | 0710 80 59               | 0811 10 19               | 1106 10 00               | 2001 90 91               | 2009 80 19               |
| 0208 10 19               | 0710 80 61               | 0811 20 59               | 1106 30                  | 2002                     | 2009 80 36               |
| 0208 20 00               | 0710 80 69               | 0811 20 90               | 1208 10 00               | 2003                     | 2009 80 38               |
| 0208 30 00               | 0710 80 70               | 0811 90 31               | 1209 10 00               | 2005 90 10               | 2009 80 50               |
| 0208 40                  | 0710 80 80               | 0811 90 39               | 1209 21 00               | 2005 90 50               | 2009 80 63               |
| 0208 50 00               | 0710 80 85               | 0811 90 50               | 1209 23 80               | 2006 00 91               | 2009 80 69               |
| 0208 90 10               | 0710 80 95               | 0811 90 70               | 1209 29 50               | 2006 00 99               | 2009 80 71               |
| 0208 90 55               | 0710 90 00               | 0811 90 75               | 1209 29 60               | 2007 91 90               | 2009 80 73               |
| 0208 90 60               | 0711 30 00               | 0811 90 80               | 1209 29 80               | 2007 99 10               | 2009 80 79               |
| 0208 90 95               | 0711 40 00               | 0811 90 95               | 1209 30 00               | 2008 11 92               | 2009 80 88               |
| 0210 99 31               | 0711 51 00               | 0812 10 00               | 1209 91                  | 2008 11 94               | 2009 80 89               |
| 0307 91 00               | 0711 59 00               | 0812 90 10               | 1209 99 91               | 2008 11 96               | 2009 80 95               |
| 0407 00                  | 0711 90 10               | 0812 90 20               | 1209 99 99               | 2008 11 98               | 2009 80 96               |
| 0409 00 00               | 0711 90 50               | 0812 90 40               | 1210                     | 2008 19 19               | 2009 80 97               |
| 0410 00 00               | 0711 90 80               | 0812 90 50               | 1211 90 30               | 2008 19 93               | 2009 80 99               |
| 0601                     | 0712 20 00               | 0812 90 60               | 1212 10 10               | 2008 19 95               | 2009 90 19               |
| 0602                     | 0712 31 00               | 0812 90 70               | 1212 10 99               | 2008 19 99               | 2009 90 29               |
| 0603 10 30               | 0712 32 00               | 0812 90 99               | 1214 90 10               | 2008 20 19               | 2009 90 39               |
| 0603 90 00               | 0712 33 00               | 0813 10 00               | 1302 19 05               | 2008 20 39               | 2009 90 41               |
| 0604                     | 0712 39 00               | 0813 20 00               | 1502 00 90               | 2008 20 51               | 2009 90 49               |
| 0701 10 00               | 0712 90 05               | 0813 30 00               | 1503 00 19               | 2008 20 59               | 2009 90 51               |
| 0703 10 11               | 0712 90 30               | 0813 40 10               | 1503 00 90               | 2008 20 71               | 2009 90 59               |
| 0703 10 90               | 0712 90 50               | 0813 40 30               | 1511 10 90               | 2008 20 79               | 2009 90 73               |
| 0703 20 00               | 0712 90 90               | 0813 40 95               | 1511 90 19               | 2008 20 91               | 2009 90 79               |
| 0704 90 10               | 0713 50 00               | 0813 50 15               | 1511 90 91               | 2008 20 99               | 2009 90 95               |
| 0705 19 00               | 0713 90                  | 0813 50 19               | 1511 90 99               | 2008 30 11               | 2009 90 96               |
| 0705 21 00               | 0802 12 90               | 0813 50 31               | 1512 11 91               | 2008 30 31               | 2009 90 97               |
| 0705 29 00               | 0802 21 00               | 0813 50 39               | 1512 19 91               | 2008 30 39               | 2009 90 99               |
| 0708 10 00               | 0802 22 00               | 0813 50 91               | 1513 29 19               | 2008 30 51               | 2009 90 99               |
| 0708 90 00               | 0802 31 00               | 0813 50 99               | 1513 29 91               | 2008 30 55               | 2009 90 99               |
| 0709 10 00               | 0802 32 00               | 0814 00 00               | 1513 29 99               | 2008 30 59               | 2009 90 99               |
| 0709 20 00               | 0802 40 00               | 0901 12 00               | 1515 11 00               | 2008 30 71               | 2302 50 00               |
| 0709 30 00               | 0802 90 85               | 0901 21 00               | 1515 19                  | 2008 30 75               | 2306 90 19               |
| 0709 40 00               | 0805 10 80               | 0901 22 00               | 1515 21                  | 2008 30 79               | 2308 00 90               |
| 0709 51 00               | 0805 50 90               | 0901 90 90               | 1515 29                  | 2008 30 90               |                          |

<sup>(1)</sup> Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

▼ **M121**

## ALLEGATO A(b)

**Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Repubblica ceca sono soggette alle concessioni sotto indicate**

(NPF = dazio della nazione più favorita)

| Codice NC <sup>(1)</sup>                             | Designazione delle merci <sup>(2)</sup>   | Aliquota del dazio applicabile <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup><br>(% dazio NPF) | Quantità <sup>(5)</sup><br>dall'1.7.2002 al<br>30.6.2003<br>(in tonnellate) | Quantità annuale dal-<br>l'1.7.2003<br>(in tonnellate) | Incremento<br>annuo<br>(in tonnellate) | Disposizioni<br>specifiche                      |
|--|---|---|---|--|--|---|
| 0101 90 19   | Cavalli vivi, non destinati alla macellazione   | 67  | illimitata  | illimitata   |  |   |
| 0102 90 05   | Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg   | 20  | 178 000 capi  | 178 000 capi   | 0                                      | <sup>(5)</sup> <sup>(11)</sup>                  |
| 0102 90 21<br>0102 90 29<br>0102 90 41<br>0102 90 49 | Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg  | 20  | 153 000 capi  | 153 000 capi   | 0                                      | <sup>(5)</sup> <sup>(11)</sup>                  |
| ex 0102 90   | Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau | 6 % ad valorem  | 7 000 capi  | 7 000 capi   | 0                                      | <sup>(6)</sup> <sup>(11)</sup>                  |
| 0103 91 10<br>0103 92 19                             | Animali vivi delle specie suine domestiche  | 20  | 1 500   | 1 500  | 0                                      | <sup>(11)</sup>                                 |
| 0104 10 30<br>0104 10 80<br>0104 20 90               | Animali vivi delle specie ovina o caprina   | esenzione   | 2 150   | 2 150  | 0                                      | <sup>(7)</sup> <sup>(11)</sup>                  |
| 0204   | Carni di animali delle specie ovina e caprina   |   |   |  |  |   |
| 0201<br>0202   | Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate  | 20  | 3 500   | 3 500  | 0                                      | <sup>(11)</sup>                                 |
| ex 0203  | Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate   | esenzione   | 13 000  | 14 500   | 1 500                                  | <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup> <sup>(14)</sup> |
| da 0210 11<br>a 0210 19                              | Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate   |   |   |  |  | <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup>                 |
| 0207   | Carni di volatili, fresche, refrigerate o congelate   | esenzione   | 11 700  | 13 050   | 1 350                                  | <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup>                 |

## ▼ M121

| Codice NC <sup>(1)</sup>  | Designazione delle merci <sup>(2)</sup>  | Aliquota del dazio applicabile <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup><br>(% dazio NPF) | Quantità <sup>(5)</sup><br>dall'1.7.2002 al<br>30.6.2003<br>(in tonnellate) | Quantità annuale dal-<br>l'1.7.2003<br>(in tonnellate) | Incremento<br>annuo<br>(in tonnellate) | Disposizioni<br>specifiche      |
|---|--|---|---|--|--|---------------------------------|
| 0402  | Latte in polvere e latte condensato  | esenzione   | 4 188   | 5 500  | 0                                      | <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup> |
| da 0403 10 11 a<br>0403 10 39<br>da 0403 90 11 a<br>0403 90 69                    | Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati                        | esenzione   | 150   | 300  | 0                                      | <sup>(10)</sup>                 |
| 0404  | Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte                            | esenzione   | 300   | 600  | 0                                      | <sup>(10)</sup>                 |
| ex 0405   | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30 | esenzione   | 1 375   | 1 500  | 0                                      | <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup> |
| 0406  | Formaggi e latticini   | esenzione   | 6 630   | 7 395  | 765                                    | <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup> |
| 0408 11 80  | Tuorli di uova, essiccati  | 20  | 375   | 375  | 0                                      | <sup>(11)</sup> <sup>(12)</sup> |
| 0408 19 81  | Tuorli di uova, liquidi  |   |   |  |  |                                 |
| 0408 19 89  | Tuorli di uova, congelati  |   |   |  |  |                                 |
| 0408 91 80  | Uova di volatili, essiccate  | 20  | 2 750   | 2 750  | 0                                      | <sup>(11)</sup> <sup>(13)</sup> |
| 0408 99 80  | Uova di volatili, altre  |   |   |  |  |                                 |
| ex 0603 10 10<br>ex 0603 10 20<br>ex 0603 10 40<br>ex 0603 10 50<br>ex 0603 10 80 | Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi (1° novembre — 31 maggio)                              | 2 % ad valorem  | illimitata  | illimitata   |  |                                 |
| 0603 10 10<br>0603 10 20<br>0603 10 40<br>0603 10 50<br>0603 10 80                | Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi  | 20  | 250   | 250  | 0                                      | <sup>(11)</sup>                 |
| ex 0707 00 05   | Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati (16 maggio — 31 ottobre)                            | 80  | illimitata  | illimitata   |  | <sup>(9)</sup>                  |
| 0709 90 70  | Zucchine, fresche o refrigerate  | esenzione   | illimitata  | illimitata   |  | <sup>(9)</sup>                  |

## ▼ M121

| Codice NC <sup>(1)</sup>   | Designazione delle merci <sup>(2)</sup>  | Aliquota del dazio applicabile <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> (% dazio NPF) | Quantità <sup>(5)</sup> dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annuale dall'1.7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| 0805 10 10<br>0805 10 30<br>0805 10 50                             | Arance dolci, fresche  | esenzione  | illimitata   | illimitata                                     |                                  | <sup>(9)</sup>          |
| 0808 10 20<br>0808 10 50<br>0808 10 90                             | Mele, fresche  | esenzione  | 500  | 500  | 0                                | <sup>(11)</sup>         |
| 0809 20 05<br>0809 20 95   | Ciliege  | esenzione  | illimitata   | illimitata                                     |                                  | <sup>(9)</sup>          |
| 0809 40 05   | Prugne   | esenzione  | illimitata   | illimitata                                     |                                  | <sup>(9)</sup>          |
| 0810 20 10   | Lamponi, freschi   | esenzione  | illimitata   | illimitata                                     |                                  | <sup>(8)</sup>          |
| 0810 30 10   | Ribes nero, fresco   | esenzione  | illimitata   | illimitata                                     |                                  | <sup>(8)</sup>          |
| 0810 30 30   | Ribes rosso, fresco  | esenzione  | illimitata   | illimitata                                     |                                  | <sup>(8)</sup>          |
| 0811 10 90   | Fragole, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti  | esenzione  | illimitata   | illimitata                                     |                                  | <sup>(8)</sup>          |
| 0811 20 19   | Lamponi, congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 % | esenzione  | illimitata   | illimitata                                     |                                  | <sup>(8)</sup>          |
| 0811 20 31   | Lamponi, congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti  | esenzione  | illimitata   | illimitata                                     |                                  | <sup>(8)</sup>          |
| 0811 20 39   | Ribes nero, congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti   | esenzione  | illimitata   | illimitata                                     |                                  | <sup>(8)</sup>          |
| 0811 20 51   | Ribes rosso, congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti  | esenzione  | illimitata   | illimitata                                     |                                  | <sup>(8)</sup>          |
| 0811 10 11<br>0811 20 11<br>0811 90 11<br>0811 90 19<br>0811 90 85 | Frutta   | 20   | 500  | 500  | 0                                |                         |

## ▼ M121

| Codice NC <sup>(1)</sup> | Designazione delle merci <sup>(2)</sup>  | Aliquota del dazio applicabile <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup><br>(% dazio NPF) | Quantità <sup>(5)</sup><br>dall'1.7.2002 al<br>30.6.2003<br>(in tonnellate) | Quantità annuale dal-<br>l'1.7.2003<br>(in tonnellate) | Incremento<br>annuo<br>(in tonnellate) | Disposizioni<br>specifiche      |
|--------------------------|--|---|---|--|--|---------------------------------|
| 1001                     | Frumento (grano) e frumento segalato   | esenzione   | 100 000   | 200 000  | 0                                      | <sup>(10)</sup>                 |
| 1002                     | Segala   | esenzione   | 5 000   | 10 000   | 0                                      | <sup>(10)</sup>                 |
| 1003                     | Orzo   | esenzione   | 42 125  | 50 000   | 0                                      | <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup> |
| 1004                     | Avena  | esenzione   | 5 000   | 10 000   | 0                                      | <sup>(10)</sup>                 |
| 1005 10 90<br>1005 90 00 | Granturco  | esenzione   | 10 000  | 20 000   | 0                                      | <sup>(10)</sup>                 |
| 1008                     | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali  | esenzione   | 5 000   | 10 000   | 0                                      | <sup>(10)</sup>                 |
| 1101 00                  | Farine di frumento (grano) e frumento segalato   | 20  | 16 875  | 16 875   | 0                                      |                                 |
| 1107                     | Malto  | esenzione   | 45 250  | 45 250   | 0                                      | <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup> |
| 1512 11 10               | Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni<br>Oli greggi, destinati ad usi tecnici o industriali | esenzione   | 875   | 875  | 0                                      | <sup>(11)</sup>                 |
| 1514 11 10<br>1514 91 10 | Oli greggi di ravizzone, di colza o di senapa, diversi da quelli per l'alimentazione umana         | esenzione   | 11 375  | 11 375   | 0                                      | <sup>(11)</sup>                 |
| 1601 00                  | Salsicce, salami e prodotti simili   | esenzione   | 3 680   | 4 370  | 690                                    | <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup> |
| da 1602 41 a<br>1602 49  | Preparazioni e conserve di carni suine   |   |   |  |  |                                 |
| da 1602 31 a<br>1602 39  | Preparazioni e conserve di carni di volatili   | esenzione   | 1 300   | 1 450  | 150                                    | <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup> |
| 1602 50 31               | Altre preparazioni o conserve di carni,  | 65  | illimitata  | illimitata   |  |                                 |
| 1602 50 39               | di frattaglie o di sangue, della specie bovina, altre  | 65  |   |  |  |                                 |
| 1602 50 80               |  | 65  |   |  |  |                                 |
| 2001 10 00               | Cetrioli e cetriolini, conservati  | esenzione   | 1 300   | 1 450  | 150                                    | <sup>(11)</sup>                 |
| 2007 10 10               | Preparazioni omogeneizzate aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %                    | esenzione   | 445   | 500  | 0                                      | <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup> |

▼ **M121**

| Codice NC <sup>(1)</sup> | Designazione delle merci <sup>(2)</sup>  | Aliquota del dazio applicabile <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup><br>(% dazio NPF) | Quantità <sup>(5)</sup><br>dall'1.7.2002 al<br>30.6.2003<br>(in tonnellate) | Quantità annuale dal-<br>l'1.7.2003<br>(in tonnellate) | Incremento<br>annuo<br>(in tonnellate) | Disposizioni<br>specifiche |
|--------------------------|--|---|---|--|--|----------------------------|
| 2007 99 31               | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % | 83  | illimitata  | illimitata   |  | <sup>(9)</sup>             |
| 2009 11 19               | Succhi di frutta   | esenzione   | 1 000   | 1 200  | 200                                    | <sup>(11)</sup>            |
| 2009 11 99               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 12 00               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 19 19               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 19 98               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 21 00               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 29 19               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 29 99               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 31 19               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 31 51               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 31 59               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 31 91               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 31 99               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 39 19               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 39 39               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 39 55               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 39 59               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 39 95               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 39 99               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 41 91               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 41 99               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 49 19               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 49 93               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 49 99               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 61 10               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 61 90               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 69 11               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 69 19               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 69 51               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 69 59               |  |   |   |  |  |                            |
| 2009 69 90               |  |   |   |  |  |                            |

<sup>(9)</sup><sup>(9)</sup><sup>(9)</sup><sup>(9)</sup>

## ▼ M121

| Codice NC <sup>(1)</sup> | Designazione delle merci <sup>(2)</sup> | Aliquota del dazio applicabile <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> (% dazio NPF) | Quantità <sup>(5)</sup> dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annuale dall'1.7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|--------------------------|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| 2009 79 11<br>2009 79 91 | Succhi di mela                          | esenzione  | 250  | 250  |                                  | <sup>(9)</sup>          |

<sup>(1)</sup> Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

<sup>(3)</sup> Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

<sup>(4)</sup> Applicabile unicamente con effetti dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

<sup>(5)</sup> Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

<sup>(6)</sup> Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

<sup>(7)</sup> La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.

<sup>(8)</sup> Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

<sup>(9)</sup> Si applica solo alla parte ad valorem del dazio.

<sup>(10)</sup> Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

<sup>(11)</sup> I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

<sup>(12)</sup> In equivalente tuorli liquidi: 1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di uova liquide.

<sup>(13)</sup> In equivalente uova liquide: 1 kg di uova essiccate = 3,9 kg di uova liquide.

<sup>(14)</sup> Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

▼ **M121***ALLEGATO ALL'ALLEGATO A(b)***Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione**

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Repubblica ceca, vengono stabiliti nel modo seguente:

| Codice NC     | Designazione delle merci   | Prezzo minimo all'importazione (EUR/100 kg peso netto) |
|---------------|--|--|
| ex 0810 20 10 | Lamponi, freschi   | 63,1   |
| ex 0810 30 10 | Ribes nero, fresco   | 38,5   |
| ex 0810 30 30 | Ribes rosso, fresco  | 23,3   |
| ex 0811 10 90 | Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero  | 75,0   |
| ex 0811 10 90 | Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre  | 57,6   |
| ex 0811 20 19 | Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero  | 99,5   |
| ex 0811 20 19 | Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %: altri | 79,6   |
| ex 0811 20 31 | Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero  | 99,5   |
| ex 0811 20 31 | Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri  | 79,6   |
| ex 0811 20 39 | Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo  | 62,8   |
| ex 0811 20 39 | Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro   | 44,8   |
| ex 0811 20 51 | Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo   | 39,0   |
| ex 0811 20 51 | Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro  | 29,5   |

2. I prezzi minimi all'importazione fissati all'articolo 1 vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.
3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica ceca per consentire loro di rimediare alla situazione.
4. Su richiesta della Comunità o della Repubblica ceca, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

**▼ M121**

5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

▼ **M121***ALLEGATO B(a)***I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunità sono aboliti**

| Codice della tariffa doganale ceca <sup>(1)</sup> |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 90 11  | 0604 91 21  | 0809 10   | 0904 20 30  | 1515 19 90  | 2008 30 55  |
| 0105 19 20  | 0604 91 29  | 0809 20 05  | 0904 20 90  | 1515 21 10  | 2008 30 59  |
| 0105 19 90  | 0604 91 41  | 0809 20 95  | 0909 30 00  | 1515 21 90  | 2008 30 71  |
| 0206 10 10  | 0604 91 49  | 0809 30   | 0909 40 00  | 1515 29 10  | 2008 30 75  |
| 0206 10 91  | 0604 91 90  | 0809 40 05  | 1001 10 00  | 1515 29 90  | 2008 30 79  |
| 0206 10 99  | 0604 99 10  | 0810 20 10  | 1105 20 00  | 1515 90 59  | 2008 30 90  |
| 0206 21 00  | 0604 99 90  | 0810 20 90  | 1204 00 90  | 1518 00 31  | 2008 50   |
| 0206 22 00  | 0701 10 00  | 0810 30 10  | 1206 00 10  | 1518 00 39  | 2008 70   |
| 0206 29 10  | 0703 10 11  | 0810 30 30  | 1207 50 10  | 1703 10 00  | 2008 92 72  |
| 0206 29 99  | 0703 10 90  | 0810 30 90  | 1207 50 90  | 1703 90 00  | 2008 99 41  |
| 0206 30 20  | 0703 20 00  | 0810 40 10  | 1207 91 10  | 2001 90 20  | 2008 99 51  |
| 0206 30 30  | 0704 90 10  | 0810 40 30  | 1207 91 90  | 2001 90 50  | 2009 50 10  |
| 0206 30 80  | 0705 19 00  | 0810 40 50  | 1209 10 00  | 2001 90 65  | 2009 50 90  |
| 0206 41 20  | 0705 21 00  | 0810 40 90  | 1209 21 00  | 2001 90 70  | 2009 61   |
| 0206 41 80  | 0705 29 00  | 0811 10 19  | 1209 22 10  | 2001 90 75  | 2009 71   |
| 0206 49 20  | 0708 10 00  | 0811 10 90  | 1209 22 80  | 2001 90 85  | 2009 79 19  |
| 0206 49 80  | 0708 90 00  | 0811 20 19  | 1209 23 11  | 2001 90 91  | 2009 79 30  |
| 0206 80 10  | 0709 51 00  | 0811 20 31  | 1209 23 15  | 2002 10 10  | 2009 79 93  |
| 0206 80 91  | 0709 60 10  | 0811 20 39  | 1209 23 80  | 2002 10 90  | 2009 79 99  |
| 0206 80 99  | 0709 60 99  | 0811 20 51  | 1209 24 00  | 2002 90 11  | 2009 80 19  |
| 0206 90 10  | 0709 90 10  | 0811 20 59  | 1209 25 10  | 2002 90 19  | 2009 80 36  |
| 0206 90 91  | 0709 90 60  | 0811 20 90  | 1209 25 90  | 2002 90 31  | 2009 80 38  |
| 0206 90 99  | 0709 90 90  | 0811 90 31  | 1209 26 00  | 2002 90 39  | 2009 80 50  |
| 0407 00 11  | 0710 80 59  | 0811 90 39  | 1209 29 10  | 2002 90 91  | 2009 80 63  |
| 0407 00 19  | 0710 80 70  | 0811 90 50  | 1209 29 50  | 2002 90 99  | 2009 80 69  |
| 0407 00 30  | 0710 80 95  | 0811 90 70  | 1209 29 60  | 2005 60 00  | 2009 80 71  |
| 0407 00 90  | 0710 90 00  | 0811 90 75  | 1209 29 80  | 2005 90 10  | 2009 80 73  |
| 0409 00 00  | 0711 40 00  | 0811 90 80  | 1210 10 00  | 2005 90 60  | 2009 80 79  |
| 0410 00 00  | 0711 90 10  | 0811 90 85  | 1210 20 10  | 2005 90 70  | 2009 80 88  |
| 0601 20 10  | 0711 90 50  | 0811 90 95  | 1210 20 90  | 2005 90 80  | 2009 80 89  |
| 0601 20 30  | 0711 90 80  | 0812 10 00  | 1302 19 05  | 2006 00 91  | 2009 80 96  |
| 0601 20 90  | 0712 20 00  | 0812 90 10  | 1502 00 10  | 2006 00 99  | 2009 80 97  |
| 0602 10 10  | 0712 90 05  | 0812 90 40  | 1502 00 90  | 2007 99 10  | 2009 90 19  |
| 0602 10 90  | 0712 90 11  | 0812 90 50  | 1503 00   | 2008 20 19  | 2009 90 29  |
| 0602 20 10  | 0712 90 30  | 0812 90 60  | 1511 90 19  | 2008 20 39  | 2009 90 39  |
| 0602 20 90  | 0712 90 50  | 0812 90 70  | 1511 90 91  | 2008 20 51  | 2009 90 51  |
| 0602 30 00  | 0712 90 90  | 0812 90 99  | 1511 90 99  | 2008 20 59  | 2009 90 59  |
| 0602 40 10  | 0713 10 10  | 0813  | 1512 11 91  | 2008 20 71  | 2009 90 95  |
| 0602 40 90  | 0713 10 90  | 0901 11 00  | 1512 19 91  | 2008 20 79  | 2009 90 96  |
| 0602 90 10  | 0713 40 00  | 0901 12 00  | 1513 19 11  | 2008 20 91  | 2009 90 97  |
| 0602 90 30  | 0806 20   | 0901 21 00  | 1513 29 19  | 2008 20 99  | 2009 90 98  |
| 0602 90 91  | 0807 11 00  | 0901 22 00  | 1513 29 91  | 2008 30 11  |   |
| 0602 90 99  | 0807 19 00  | 0901 90 10  | 1513 29 99  | 2008 30 31  |   |
| 0603 90 00  | 0808 10 10  | 0901 90 90  | 1515 11 00  | 2008 30 39  |   |
| 0604 10 90  | 0808 20 90  | 0904 20 10  | 1515 19 10  | 2008 30 51  |   |

<sup>(1)</sup> Quale definito nel decreto governativo della Repubblica ceca n. 480/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica ceca.

▼ **M121**

## ALLEGATO B(b)

**Le importazioni nella Repubblica ceca dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate**

| Codice della tariffa doganale ceca <sup>(1)</sup>        | Designazione delle merci <sup>(2)</sup>  | Dazio ad valorem applicabile <sup>(3)</sup> | Quantità <sup>(4)</sup> dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annuale dall'1.7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche           |
|--|--|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| ex 0203  | Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate                  | Esenzione                                   | 13 000   | 14 500   | 1 500                            | ( <sup>4</sup> ) ( <sup>5</sup> ) |
| da 0210 11 a 0210 19                                     | Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate                              | esenzione                                   |  |  |                                  |                                   |
| 0203 19 55<br>0203 29 55                                 | Carni di animali della specie suina, altre   | 15  | illimitata   | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 0204   | Carni di animali della specie ovina  | esenzione                                   | 150  | 300  | 0                                |                                   |
| 0207   | Carni di volatili, fresche, refrigerate o congelate  | esenzione                                   | 5 200  | 5 800  | 600                              | ( <sup>4</sup> ) ( <sup>5</sup> ) |
| 0402   | Latte in polvere e latte condensato  | esenzione                                   | 1 000  | 1 000  | 0                                | ( <sup>4</sup> ) ( <sup>5</sup> ) |
| da 0403 10 11 a 0403 10 39<br>da 0403 90 11 a 0403 90 69 | Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati                        | esenzione                                   | 250  | 500  | 0                                | ( <sup>4</sup> )                  |
| da 0403 10 11 a 0403 10 39                               | Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati                        | 5   | illimitata   | illimitata                                     |                                  |                                   |
| da 0403 90 11 a 0403 90 69                               | Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati                        | 12,5  | illimitata   | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 0404   | Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte                            | esenzione                                   | 300  | 600  | 0                                | ( <sup>4</sup> )                  |
| ex 0405  | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30 | esenzione                                   | 573  | 800  | 0                                | ( <sup>4</sup> ) ( <sup>5</sup> ) |
| 0406   | Formaggi e latticini   | esenzione                                   | 6 630  | 7 395  | 765                              | ( <sup>4</sup> ) ( <sup>5</sup> ) |
| 0408 11  | Tuorli di uova di volatili, essiccati  | 14,5  | illimitata   | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 0408 91  | Tuorli di uova di volatili, essiccati  | 14,5  | illimitata   | illimitata                                     |                                  |                                   |

## ▼ M121

| Codice della tariffa doganale ceca (1) | Designazione delle merci (2)   | Dazio ad valorem applicabile (3) | Quantità (4) dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annuale dall'1.7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|--|--|----------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| ex 0603 10 10                          | Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi<br>(1° gennaio — 31 maggio)<br>(1° novembre — 31 dicembre) | 2                                | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| ex 0603 10 20                          |  | 2                                | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| ex 0603 10 40                          |  | 2                                | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| ex 0603 10 50                          |  | 2                                | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| ex 0603 10 80                          |  | 2                                | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| ex 0603 10 10                          | Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi<br>(1° giugno — 31 ottobre)                                | 14,5                             | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| ex 0603 10 20                          |  | 14,5                             | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| ex 0603 10 40                          |  | 14,5                             | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| ex 0603 10 50                          |  | 14,5                             | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| ex 0603 10 80                          |  | 14,5                             | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| 0701 90 10<br>0701 90 90               | Patate, altre  | 6                                | 15 000  | 15 000   | 0                                |                         |
| ex 0702 00                             | Pomodori freschi   | 8                                | 2 000   | 2 000  | 0                                |                         |
| ex 0704 10 00                          | Cavolfiori e cavoli broccoli<br>(1° aprile — 30 novembre)  | 6                                | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| 0704 90 90                             | Altri  | 6                                | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| ex 0705 11 00                          | Lattughe a cappuccio<br>(1° aprile — 30 novembre)  | 5,9                              | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| 0710 21 00                             | Piselli, congelati   | 4,5                              | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| ex 0806 10 10                          | Uve da tavola<br>(1° gennaio — 14 luglio)<br>(1° novembre — 31 dicembre)                             | esenzione                        | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| ex 0808 10 20                          | Golden delicious<br>(1° agosto — 31 dicembre):   | 10                               | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| ex 0808 10 50                          | Granny Smith<br>(1° agosto — 31 dicembre):   | 10                               | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| ex 0808 10 90                          | Altre<br>(1° agosto — 31 dicembre):  | 10                               | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |

## ▼ M121

| Codice della tariffa doganale ceca (1) | Designazione delle merci (2)   | Dazio ad valorem applicabile (3) | Quantità (4) dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annuale dall'1.7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|--|--|----------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1001 90                                | Frumento (grano) e frumento segalato   | esenzione                        | 25 000  | 50 000   | 0                                | (4)                     |
| 1002                                   | Segala   | esenzione                        | 5 000   | 10 000   | 0                                | (4)                     |
| 1003                                   | Orzo   | esenzione                        | 20 000  | 40 000   | 0                                | (4)                     |
| 1004                                   | Avena  | esenzione                        | 5 000   | 10 000   | 0                                | (4)                     |
| 1005 90 00                             | Granturco, altro   | esenzione                        | 42 150  | 10 000   | 0                                | (4) (5)                 |
| 1008                                   | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali  | esenzione                        | 5 000   | 10 000   | 0                                | (4)                     |
| 1107                                   | Malto  | esenzione                        | 2 500   | 5 000  | 0                                | (4)                     |
| 1515 90 51                             | Altri grassi e oli vegetali fissi, altri   | 12,7                             | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| 1515 90 91                             |  | 12,7                             | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| 1515 90 99                             |  | 12,7                             | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| 1516 10                                | Grassi e oli animali   | 10                               | 400   | 400  | 0                                |                         |
| 1516 20                                | Grassi e oli vegetali  | 9                                | 1 000   | 1 000  | 0                                |                         |
| 1516 20 95                             | Grassi e oli vegetali  | esenzione                        | 2 000   | 2 000  | 0                                |                         |
| 1516 20 96                             |  | esenzione                        |   |  |                                  |                         |
| 1516 20 98                             |  | esenzione                        |   |  |                                  |                         |
| 1517 10 90                             | Margarina  | 10                               | 530   | 530  | 0                                |                         |
| 1601 00                                | Salsicce, salami e prodotti simili   | esenzione                        | 3 680   | 4 370  | 690                              | (4)                     |
| da 1602 41 a 1602 49                   | Preparazioni e conserve di carni suine   |                                  |   |  |                                  |                         |
| da 1602 31 a 1602 39                   | Preparazioni e conserve di carni di volatili   | esenzione                        | 1 300   | 1 450  | 150                              | (4)                     |
| ex 1602 20 90                          | Pâté, di varia grandezza   | 9                                | 479   | 479  | 0                                |                         |
| 1602 50                                | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina, altre | 9                                |   |  |                                  |                         |
| 2001 10 00                             | Cetrioli e cetriolini, conservati  | esenzione                        | 1 300   | 1 450  | 150                              |                         |

## ▼ M121

| Codice della tariffa doganale ceca <sup>(1)</sup> | Designazione delle merci <sup>(2)</sup>   | Dazio ad valorem applicabile <sup>(3)</sup> | Quantità <sup>(4)</sup> dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annuale dall'1.7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche       |
|---|---|---|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| 2007 10 10  | Preparazioni omogeneizzate aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % | esenzione                                   | 445  | 500  | 0                                | <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> |
| 2008 92   | Miscugli di frutta  | 4   | illimitata   | illimitata                                     |                                  |                               |
| 2009 69   | Succhi di uva, altri  | 2   | illimitata   | illimitata                                     |                                  |                               |
| 2009 79 11<br>2009 79 91                          | Succhi di mela  | 10  | illimitata   | illimitata                                     |                                  |                               |
| 2309 90   | Alimenti per animali  | 1,2   | illimitata   | illimitata                                     |                                  |                               |
| 2401  | Tabacchi non lavorati   | 2,4   | 2 000  | 2 000  | 0                                |                               |

<sup>(1)</sup> Quale definito nel decreto governativo della Repubblica ceca n. 480/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica ceca.

<sup>(2)</sup> La designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

<sup>(3)</sup> Applicabile unicamente con effetti dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

<sup>(4)</sup> Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione e che sono accompagnati da un certificato attestante che non è stata pagata alcuna restituzione all'esportazione.

<sup>(5)</sup> I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

▼ **M121**

## ALLEGATO ALL'ALLEGATO B(b)

## COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO DI ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE A G R E X

|                                  |   |  |  |   |  |
|----------------------------------|---|--|--|---|--|
| <b>ESEMPLARE PER IL TITOLARE</b> | <b>1</b>  | 1. <b>Organismo emittente del titolo</b> (nome e indirizzo)  | 2. Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente (*)  | No /  |  |
|                                  |   |  | 3.   |   |  |
|                                  |   | 4. <b>Titolare</b> (nome, indirizzo completo e Stato membro) | 5. <b>Organismo emittente dell'estratto</b> (nome e indirizzo)   |   |  |
|                                  |   | 6. Diritti ceduti a  | 7. Paese di destinazione <span style="float: right;">Obbligatorio</span>   |   |  |
|                                  |   | dal  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |   |  |
|                                  |   |  | 8. Richiesta fissazione anticipata   | 9. Attribuzione richiesta                               |  |
|                                  |   |  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |  |
|                                  |   | Timbro dell'organismo competente:                            | 10. Data del deposito del titolo originale   |   |  |
|                                  |   |  | 11. Importo totale della cauzione  |   |  |
|                                  | <b>1</b>  |  | 12. ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ  |   |  |
|                                  | 13. PRODOTTO DA ESPORTARE   |  |  |   |  |
|                                  | 14. Denominazione commerciale   |  |  |   |  |
|                                  | 15. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)                                       |  | 16. Codice(i) NC   |   |  |
|                                  | 17. Quantità (°) in cifre   | 18. Quantità (°) in lettere                                  | 19. Tolleranza % in più  |   |  |
|                                  | 20. Note particolari  |  |  |   |  |
|                                  | 21. RESTITUZIONE PREFISSATA VALIDA IL   |  |  |   |  |
|                                  | 22. Condizioni particolari  |  |  |   |  |
|                                  | 23. Rilasciato a<br>il              con il n.<br><br>Firma e timbro dell'organismo emittente: |  | 24. Validità prorogata fino al<br>compreso (°)             <br><br>A                                      , il             <br><br>Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo: |   |  |

(\*) Da riempire se la firma e il timbro sono apposti nella casella 23.  
(°) Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.

▼ **M121**

| 27. <b>IMPUTAZIONI</b><br>Indicare nella parte 1 della colonna 29 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputabile |   |  |  |
|--|---|--|--|
| 28. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)  |   | 31. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione | 32. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione |
| 29. In cifre   | 30. In lettere per la quantità imputata |  |  |
| 1.   |   |  |  |
| 2.   |   |  |  |
| 1.   |   |  |  |
| 2.   |   |  |  |
| 1.   |   |  |  |
| 2.   |   |  |  |
| 1.   |   |  |  |
| 2.   |   |  |  |
| 1.   |   |  |  |
| 2.   |   |  |  |
| 1.   |   |  |  |
| 2.   |   |  |  |
| 1.   |   |  |  |
| 2.   |   |  |  |

33. Unire qui l'eventuale aggiunta.

▼ **M121***ALLEGATO C***ACCORDO****tra la Comunità europea e la Repubblica ceca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini**

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica ceca, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:

| Codice NC  | Designazione delle merci | Aliquota del dazio applicabile | Quantitativi annui (hl) |
|------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| ex 2204 10 | Vini spumanti            | esenzione                      | 13 000                  |
| ex 2204 21 | Vini di uve fresche      |                                |                         |
| ex 2204 29 |                          |                                |                         |

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica ceca non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3. Le importazioni nella Repubblica ceca dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:

| Codice della tariffa doganale ceca   | Designazione delle merci                | Aliquota del dazio applicabile | Quantitativi annui (hl) |
|--|---|--------------------------------|-------------------------|
| 2204 10 11   | Vini spumanti di qualità                | esenzione                      | 20 000                  |
| ex 2204 10 19  | Vini spumanti di qualità <sup>(1)</sup> |                                |                         |
| 2204 2111-78<br>2204 2181-82<br>2204 2187-98<br>2204 2912-75<br>2204 2981-82<br>2204 2987-98 | Vini di uve fresche di qualità          |                                |                         |
| 2204 29  | Vini di uve fresche                     | 25 %                           | 300 000                 |

<sup>(1)</sup> Tranne il vino spumante elaborato con l'aggiunta di CO<sub>2</sub>.

4. La Repubblica ceca concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5. Il presente accordo riguarda il vino

a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione, e

b) i) originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste nel titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

**▼ M121**

- ii) originario della Repubblica ceca, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione ceca. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.
6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).
  7. Le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.
  8. Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
  9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.
  10. Il presente accordo si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Repubblica ceca.

▼ M122**PROTOCOLLO**

**di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1995 <sup>(1)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica slovacca esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.
- (3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo <sup>(2)</sup> per tenere conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT.
- (4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 3 maggio 2000 e il 21 giugno 2002.
- (5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca <sup>(3)</sup>, di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Repubblica slovacca ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data, delle equivalenti concessioni slovacche.
- (6) Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

<sup>(1)</sup> GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 306 del 16.11.1998, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

▼ M122*Articolo 1*

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica slovacca definito negli allegati A(a) e A(b) e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica slovacca di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo sostituiscono quelli stabiliti negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali modificati, dell'accordo europeo. L'accordo tra la Comunità e la Repubblica slovacca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, che figura nell'allegato C, costituisce parte integrante del presente protocollo.

*Articolo 2*

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo. Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 3*

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica slovacca secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle summenzionate procedure.

*Articolo 4*

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.

*Articolo 5*

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, e slovacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de abril del dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende april to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten April zweitausendund-drei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of April in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre avril deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addi ventiquattro aprile duemilatre.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste april tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Abril de dois mil e três.


Tehty Brysselissä kahdentenkymmenentenänäljätänä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde april tjugohundratre.

V Bruseli dvadsiatchoštvrtého apríla dvetisietri.

▼ M122

Por la Comunidad Europea  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Voor de Europese Gemeenschap  
Pela Comunidade Europeia  
Euroopan yhteisön puolesta  
På Europeiska gemenskapens vägnar



Za Slovenskú republiku



▼ **M122***ALLEGATO A(a)***I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica slovacca di seguito elencati sono aboliti**

| Codice NC <sup>(1)</sup> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0101 10 90               | 0709 40 00               | 0802 12 90               | 0904 12 00               | 1512 11 91               | 2008 92 38               |
| 0101 90 19               | 0709 51 00               | 0802 21 00               | 0904 20                  | 1512 19 91               | 2008 92 59               |
| 0101 90 30               | 0709 52 00               | 0802 22 00               | 0905 00 00               | 1512 21                  | 2008 92 72               |
| 0101 90 90               | 0709 59                  | 0802 31 00               | 0907 00 00               | 1512 29                  | 2008 92 74               |
| 0104 20 10               | 0709 70 00               | 0802 32 00               | 0910 20 90               | 1513                     | 2008 92 78               |
| 0106 19 10               | 0709 90 10               | 0802 40 00               | 0910 40                  | 1515                     | 2008 92 93               |
| 0106 39 10               | 0709 90 20               | 0802 50 00               | 0910 91 90               | 1516 20 95               | 2008 92 98               |
| 0205 00                  | 0709 90 40               | 0802 90 50               | 0910 99 99               | 1516 20 96               | 2008 99 11               |
| 0206 80 91               | 0709 90 50               | 0802 90 60               | 1006 10 10               | 1516 20 98               | 2008 99 19               |
| 0206 90 91               | 0709 90 90               | 0802 90 85               | 1007 00 10               | 1518 00 31               | 2008 99 23               |
| 0207 13 91               | 0710 10 00               | 0806 20                  | 1105 20 00               | 1518 00 39               | 2008 99 28               |
| 0207 14 91               | 0710 21 00               | 0808 20 90               | 1106 10 00               | 1518 00 91               | 2008 99 37               |
| 0207 26 91               | 0710 22 00               | 0809 40 90               | 1106 30 90               | 1518 00 95               | 2008 99 40               |
| 0207 27 91               | 0710 29 00               | 0810 40 30               | 1208 10 00               | 1518 00 99               | 2008 99 43               |
| 0207 35 91               | 0710 30 00               | 0810 40 50               | 1209 10 00               | 1522 00 91               | 2008 99 45               |
| 0207 36 89               | 0710 80 51               | 0810 40 90               | 1209 21 00               | 1602 90 10               | 2008 99 49               |
| 0208 10 11               | 0710 80 59               | 0810 50 00               | 1209 23 80               | 1602 90 31               | 2008 99 68               |
| 0208 10 19               | 0710 80 61               | 0810 60 00               | 1209 29 50               | 1602 90 41               | 2008 99 99               |
| 0208 20 00               | 0710 80 69               | 0810 90 95               | 1209 29 60               | 1602 90 72               | 2009 11 19               |
| 0208 30 00               | 0710 80 70               | 0811 20 59               | 1209 29 80               | 1602 90 74               | 2009 11 99               |
| 0208 40                  | 0710 80 85               | 0811 20 90               | 1209 30 00               | 1602 90 76               | 2009 19 19               |
| 0208 50 00               | 0710 80 95               | 0811 90 50               | 1209 91                  | 1602 90 78               | 2009 29 11               |
| 0208 90 10               | 0710 90 00               | 0811 90 70               | 1209 99 91               | 1602 90 98               | 2009 29 19               |
| 0208 90 55               | 0711 30 00               | 0811 90 75               | 1209 99 99               | 1603 00 10               | 2009 29 91               |
| 0208 90 60               | 0711 40 00               | 0811 90 80               | 1210                     | 2001 90 20               | 2009 29 99               |
| 0208 90 95               | 0711 59 00               | 0811 90 85               | 1211 90 30               | 2001 90 50               | 2009 31 11               |
| 0210 99 10               | 0711 90 10               | 0811 90 95               | 1212 10 10               | 2003 20 00               | 2009 39 31               |
| 0210 99 39               | 0711 90 50               | 0812 10 00               | 1212 10 99               | 2003 90 00               | 2009 41                  |
| 0210 99 59               | 0711 90 80               | 0812 90 10               | 1214 90 10               | 2005 60 00               | 2009 49 19               |
| 0210 99 79               | 0711 90 90               | 0812 90 30               | 1302 19 05               | 2005 90 10               | 2009 49 30               |
| 0210 99 80               | 0712 20 00               | 0812 90 40               | 1503 00 19               | 2005 90 50               | 2009 49 93               |
| 0407 00 90               | 0712 31 00               | 0812 90 50               | 1503 00 90               | 2007 91 90               | 2009 49 99               |
| 0409 00 00               | 0712 32 00               | 0812 90 60               | 1504 10 10               | 2007 99 10               | 2009 80 19               |
| 0410 00 00               | 0712 33 00               | 0812 90 70               | 1504 10 99               | 2007 99 91               | 2009 80 38               |
| 06                       | 0712 39 00               | 0812 90 99               | 1504 20 10               | 2007 99 93               | 2009 80 50               |
| 0701 10 00               | 0712 90 05               | 0813                     | 1504 30 10               | 2008 19 11               | 2009 80 63               |
| 0701 90 50               | 0712 90 30               | 0814 00 00               | 1507                     | 2008 19 19               | 2009 80 69               |
| 0703 10 11               | 0712 90 50               | 0901 12 00               | 1508                     | 2008 19 51               | 2009 80 71               |
| 0703 20 00               | 0712 90 90               | 0901 21 00               | 1511 10 90               | 2008 19 95               | 2302 50 00               |
| 0703 90 00               | 0713 50 00               | 0901 22 00               | 1511 90 19               | 2008 19 99               | 2306 90 19               |
| 0709 20 00               | 0713 90                  | 0901 90 90               | 1511 90 91               | 2008 92 14               | 2308 00 90               |
| 0709 30 00               | 0714 90 90               | 0902 10 00               | 1511 90 99               | 2008 92 34               | 2309                     |

<sup>(1)</sup> Quale definito dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001).

▼ **M122**

## ALLEGATO A(b)

**Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Repubblica slovacca sono soggette alle concessioni sotto indicate**

(NPF = dazio della nazione più favorita)

| Codice NC  | Designazione delle merci <sup>(1)</sup>   | Aliquota del dazio applicabile <sup>(2)</sup><br>(% dazio NPF) | Quantità dal 1° 7.2002 al 30.6.2003<br>(in tonnellate) | Quantità annua dal 1° 7.2003<br>(in tonnellate) | Incremento annuo<br>(in tonnellate) | Disposizioni specifiche                             |
|--|---|--|--|---|-------------------------------------|---|
| 0102 90 05   | Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg   | 20   | 178 000 capi   | 178 000 capi                                    | 0                                   | ( <sup>3</sup> ) ( <sup>9</sup> )                   |
| 01 029 021<br>01 029 029<br>01 029 041<br>01 029 049 | Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg  | 20   | 153 000 capi   | 153 000 capi                                    | 0                                   | ( <sup>3</sup> ) ( <sup>9</sup> )                   |
| ex 0102 90   | Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau | 6 %<br>ad valorem  | 7 000 capi   | 7 000 capi                                      | 0                                   | ( <sup>4</sup> ) ( <sup>9</sup> )                   |
| 01 041 030<br>01 041 080<br>01 042 090               | Animali vivi delle specie ovina o caprina   | esenzione  | 4 300  | 4 300   | 0                                   | ( <sup>5</sup> ) ( <sup>9</sup> )                   |
| 0201<br>0202   | Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate  | esenzione  | 3 500  | 3 500   | 0                                   | ( <sup>8</sup> ) ( <sup>9</sup> )                   |
| ex 0203  | Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate   | esenzione  | 2 800  | 3 000   | 300                                 | ( <sup>8</sup> ) ( <sup>9</sup> ) ( <sup>12</sup> ) |
| da 0210 11 a<br>0210 19                              | Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate   | esenzione  |  |   |                                     | ( <sup>8</sup> ) ( <sup>9</sup> )                   |
| 0204   | Carni di animali delle specie ovina e caprina   | esenzione  | illimitata   | illimitata                                      |                                     | ( <sup>8</sup> )                                    |
| da 0206 10 a 29<br>0210 20                           | Carni di animali della specie bovina (frattaglie)   | esenzione  | 500  | 1 000   | 0                                   | ( <sup>8</sup> )                                    |
| ex 0207  | Polli, freschi, refrigerati o congelati (escluse le voci 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 35 91, 0207 36 89)    | esenzione  | 1 560  | 1 740   | 180                                 | ( <sup>8</sup> ) ( <sup>9</sup> )                   |
| da 1602 31 a<br>1602 39                              | Preparazioni e conserve di carni di volatili  |  |  |   |                                     |   |

## ▼ M122

| Codice NC                                | Designazione delle merci <sup>(1)</sup>  | Aliquota del dazio applicabile <sup>(2)</sup> (% dazio NPF) | Quantità dal 1° 7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annua dal 1° 7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|--|--|---|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| 0402                                     | Latte in polvere e latte condensato  | esenzione   | 2 500   | 3 500  | 0                                | (8) (9)                 |
| da 0403 10 11 a 39<br>da 0403 90 11 a 69 | Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati                        |   |   |  |                                  |                         |
| 0404                                     | Prodotti costituiti di componenti naturali del latte   | esenzione   | 250   | 500  | 0                                | (8) (9)                 |
| ex 0405                                  | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30 | esenzione   | 750   | 750  | 0                                | (8) (9)                 |
| 0406                                     | Formaggi e latticini   | esenzione   | 2 930   | 3 000  | 300                              | (8) (9)                 |
| 0407 00 11<br>0407 00 19<br>0407 00 30   | Uova di volatili, in guscio  | 20  | 3 125   | 3 125  | 0                                | (9)                     |
| 0408 11 80                               | Tuorli di uova, essiccati  | 20  | 250   | 250  | 0                                | (9) (10)                |
| 0408 19 81                               | Tuorli di uova, liquidi  |   |   |  |                                  |                         |
| 0408 19 89                               | Tuorli di uova, congelati  |   |   |  |                                  |                         |
| 0408 91 80                               | Uova di volatili, essiccate  | 20  | 1 250   | 1 250  | 0                                | (9) (11)                |
| 0408 99 80                               | Uova di volatili, altre  |   |   |  |                                  |                         |
| 0702 00 00                               | Pomodori, freschi o refrigerati  | esenzione   | 2 600   | 2 900  | 300                              | (7) (8) (9)             |
| ex 0707 00 05                            | Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati (16 maggio-31 ottobre)                              | 80  | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (7)                     |
| ex 0708 10 00                            | Piselli, freschi o refrigerati (1° settembre-31 maggio)  | esenzione   | illimitata  | illimitata                                   |                                  |                         |
| ex 0708 10 00                            | Piselli, freschi o refrigerati (1° giugno-31 agosto)   | esenzione   | 130   | 145  | 15                               | (9)                     |

## ▼ M122

| Codice NC  | Designazione delle merci <sup>(1)</sup>         | Aliquota del dazio applicabile <sup>(2)</sup> (% dazio NPF) | Quantità dal 1° 7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annua dal 1° 7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|------------|---|---|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| 0709 90 70 | Zucchine  | esenzione   | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (7)                     |
| 0806 10 10 | Uve da tavola                                   | esenzione   | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (7)                     |
| 0808 10    | Mele, fresche                                   | esenzione   | 7 625   | 15 000                                       | 0                                | (7) (8) (9)             |
| 0809 20    | Ciliege   | esenzione   | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (7)                     |
| 0809 30 90 | Pesche  | esenzione   | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (7)                     |
| 0809 40 05 | Prugne  | esenzione   | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (7)                     |
| 0810 20    | Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi | esenzione   | 250   | 250  | 0                                | (6) (9)                 |
| 0810 20 10 | Lamponi, freschi                                | 41  | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (6)                     |
| 0810 30 10 | Ribes nero, fresco                              | esenzione   | 130   | 145  | 15                               | (6) (9)                 |
| 0810 30 10 | Ribes nero, fresco                              | 41  | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (6)                     |
| 0810 30 30 | Ribes rosso, fresco                             | esenzione   | 130   | 145  | 15                               | (6) (9)                 |
| 0810 30 30 | Ribes rosso, fresco                             | 41  | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (6)                     |
| 0810 30 90 | Altre bacche                                    | 24  | illimitata  | illimitata                                   |                                  |                         |
| 0811 10 90 | Fragole, congelate                              | 36  | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (6)                     |
| 0811 20 19 | Bacche, con aggiunta di zucchero, congelate     | esenzione   | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (6)                     |
| 0811 20 31 | Lamponi, senza aggiunta di zucchero, congelati  | esenzione   | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (6)                     |
| 0811 20 39 | Ribes nero, congelato                           | esenzione   | 330   | 370  | 40                               | (6) (9)                 |
| 0811 20 39 | Ribes nero, congelato                           | 28  | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (6)                     |
| 0811 20 51 | Ribes rosso, congelato                          | esenzione   | 350   | 390  | 40                               | (6) (9)                 |
| 0811 20 51 | Ribes rosso, congelato                          | 33  | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (6)                     |

## ▼ M122

| Codice NC                | Designazione delle merci <sup>(1)</sup>  | Aliquota del dazio applicabile <sup>(2)</sup> (% dazio NPF) | Quantità dal 1° 7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annua dal 1° 7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|--------------------------|--|---|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| ex 0811                  | Altre frutta, escluse le voci 0811 10 90, 0811 20 19, 0811 20 31, 0811 20 39, 0811 20 51, 0811 20 59, 0811 20 90, 0811 90 50, 0811 90 70, 0811 90 75, 0811 90 80, 0811 90 85, 0811 90 95 | 20  | 250   | 250  | 0                                | (9)                     |
| 1001                     | Frumento (grano) e frumento segalato   | esenzione   | 50 000  | 100 000                                      | 0                                | (8)                     |
| 1002                     | Segala   | esenzione   | 1 000   | 2 000  | 0                                | (8)                     |
| 1003                     | Orzo   | esenzione   | 16 000  | 15 000                                       | 0                                | (8) (9)                 |
| 1004                     | Avena  | esenzione   | 500   | 1 000  | 0                                | (8)                     |
| 1005 10 90<br>1005 90 00 | Granturco  | esenzione   | 35 000  | 70 000                                       | 0                                | (8)                     |
| 1008                     | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali  | esenzione   | 500   | 1 000  | 0                                | (8)                     |
| 1101 00                  | Farine di frumento (grano) e frumento segalato   | 20  | 16 875  | 16 875                                       | 0                                | (9)                     |
| 1107 10 99               | Malto, non torrefatto, diverso da quello di frumento   | esenzione   | 18 125  | 18 125                                       | 0                                | (9)                     |
| 1601 00                  | Salsicce, salami e prodotti simili   | esenzione   | 300   | 350  | 50                               | (8) (9)                 |
| da 1602 41 a<br>1602 49  | Preparazioni e conserve di carni suine   |   |   |  |                                  |                         |
| 1602 50                  | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina   | esenzione   | 100   | 200  | 0                                | (8)                     |
| 1703                     | Melassi  | esenzione   | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (8)                     |
| 2001 10 00               | Cetrioli e cetriolini, conservati  | esenzione   | 125   | 125  | 0                                | (9)                     |
| ex 2001 90 96            | Asparagi   | esenzione   | 130   | 145  | 15                               | (9)                     |
| 2002                     | Pomodori, preparati o conservati   | esenzione   | 1 300   | 1 450  | 150                              | (8) (9)                 |

▼ **M122**

| Codice NC          | Designazione delle merci <sup>(1)</sup>  | Aliquota del dazio applicabile <sup>(2)</sup> (% dazio NPF) | Quantità dal 1°.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annua dal 1°.7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|--------------------|--|---|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| 2007 99 31         | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % | 83  | illimitata  | illimitata                                   |                                  | (7)                     |
| 2009 12 00         | Succhi di frutta   | esenzione   | 500   | 600  | 100                              | (9)                     |
| 2009 19 98         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 21 00         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 31 19         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 31 51         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 31 59         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 31 91         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 31 99         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 39 19         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 39 39         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 39 55         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 39 59         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 39 95         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 39 99         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 61 10         |  |   |   |  |                                  | (7)                     |
| 2009 61 90         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 69 11         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 69 19         |  |   |   |  |                                  | (7)                     |
| 2009 69 51         |  |   |   |  |                                  | (7)                     |
| 2009 69 59         |  |   |   |  |                                  | (7)                     |
| 2009 69 90         |  |   |   |  |                                  |                         |
| 2009 71<br>2009 79 | Succhi di mela   | esenzione   | 250   | 250  | 0                                | (7) (9)                 |
| 2009 71            | Succhi di mela   | 48  | illimitata  | illimitata                                   |                                  |                         |
| 2009 79 30         | Succhi di mela   | 48  | illimitata  | illimitata                                   |                                  |                         |
| 2009 79 93         | Succhi di mela   | 48  | illimitata  | illimitata                                   |                                  |                         |

## ▼ M122

| Codice NC  | Designazione delle merci <sup>(1)</sup> | Aliquota del dazio applicabile <sup>(2)</sup> (% dazio NPF) | Quantità dal 1° 7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annua dal 1° 7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|------------|---|---|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| 2009 79 99 | Succhi di mela                          | 48  | illimitata  | illimitata                                   |                                  |                         |
| 2009 80 99 | Succo di ribes nero                     | 36  | illimitata  | illimitata                                   |                                  |                         |

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

(5) La Comunità può tenere conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.

(6) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(7) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(8) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

(9) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sono sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

(10) In equivalente tuorli liquidi: 1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di uova liquide.

(11) In equivalente uova liquide: 1 kg di uova essiccate = 3,9 kg di uova liquide.

(12) Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

▼ **M122***ALLEGATO ALL'ALLEGATO A(b)***Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione**

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Repubblica slovacca, sono stabiliti nel modo seguente:

| Codice NC     | Designazione delle merci  | Prezzo minimo all'importazione (EUR/100 kg peso netto) |
|---------------|---|--|
| ex 0810 20 10 | Lamponi, freschi  | 63,1   |
| ex 0810 30 10 | Ribes nero, fresco  | 38,5   |
| ex 0810 30 30 | Ribes rosso, fresco   | 23,3   |
| ex 0811 10 90 | Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero   | 75,0   |
| ex 0811 10 90 | Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre   | 57,6   |
| ex 0811 20 19 | Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero | 99,5   |
| ex 0811 20 19 | Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: altri         | 79,6   |
| ex 0811 20 31 | Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero   | 99,5   |
| ex 0811 20 31 | Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri   | 79,6   |
| ex 0811 20 39 | Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo   | 62,8   |
| ex 0811 20 39 | Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro  | 44,8   |
| ex 0811 20 51 | Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo  | 39,0   |
| ex 0811 20 51 | Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro   | 29,5   |

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati all'articolo 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.
3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità slovacche per consentire loro di rimediare alla situazione.
4. Su richiesta della Comunità o della Repubblica slovacca, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

**▼ M122**

5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

▼ **M122***ALLEGATO B(a)***I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunità sono aboliti**

| Codice della tariffa doganale slovacca <sup>(1)</sup> |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 90 11  | 0210 99 59  | 0809 20 95  | 1209 10 00  | 1515 90 99  | 2008 92 74  |
| 0101 90 19  | 0210 99 80  | 0809 30 90  | 1209 29 60  | 1516 20 95  | 2008 92 76  |
| 0102 90 90  | 0407 00 90  | 0809 40 05  | 1209 21 00  | 1516 20 96  | 2008 92 78  |
| 0103 91 90  | 0408 11 20  | 0810 40 10  | 1209 22 10  | 1516 20 98  | 2008 92 92  |
| 0103 92 90  | 0408 19 20  | 0810 40 30  | 1209 22 80  | 1518 00 31  | 2008 92 93  |
| 0206 10 10  | 0408 91 20  | 0810 40 50  | 1209 23 11  | 1518 00 39  | 2008 92 94  |
| 0206 10 91  | 0408 99 20  | 0810 40 90  | 1209 23 15  | 1518 00 91  | 2008 92 97  |
| 0206 10 99  | 0409 00 00  | 0811 20 19  | 1209 23 80  | 1518 00 95  | 2008 92 98  |
| 0206 21 00  | 0410 00 00  | 0811 20 31  | 1209 24 00  | 1518 00 99  | 2008 99 11  |
| 0206 22 00  | 06  | 0811 20 59  | 1209 25 10  | 1602 90 10  | 2008 99 19  |
| 0206 29 10  | 0701 10 00  | 0811 20 90  | 1209 25 90  | 1602 90 31  | 2008 99 23  |
| 0206 29 99  | 0703 10 11  | 0811 90 31  | 1209 26 00  | 1602 90 41  | 2008 99 25  |
| 0206 30 20  | 0703 90 00  | 0811 90 50  | 1209 29 10  | 1602 90 72  | 2008 99 26  |
| 0206 30 31  | 0709 51 00  | 0811 90 70  | 1209 29 50  | 1602 90 74  | 2008 99 28  |
| 0206 30 80  | 0709 70 00  | 0811 90 75  | 1209 29 80  | 1602 90 76  | 2008 99 36  |
| 0206 41 20  | 0709 90 10  | 0811 90 80  | 1210 10 00  | 1602 90 78  | 2008 99 37  |
| 0206 41 80  | 0709 90 90  | 0811 90 85  | 1210 20 10  | 1602 90 98  | 2008 99 38  |
| 0206 49 20  | 0710 21 00  | 0811 90 95  | 1210 20 90  | 2001 90 20  | 2008 99 40  |
| 0206 49 80  | 0710 22 00  | 0812 10 00  | 1302 19 05  | 2001 90 50  | 2008 99 41  |
| 0206 80 10  | 0710 29 00  | 0812 90 10  | 1502 00 10  | 2001 90 65  | 2008 99 43  |
| 0206 80 91  | 0710 30 00  | 0812 90 40  | 1503 00 11  | 2001 90 91  | 2008 99 45  |
| 0206 80 99  | 0710 80 51  | 0812 90 50  | 1503 00 19  | 2005 60 00  | 2008 99 46  |
| 0206 90 10  | 0710 80 59  | 0812 90 60  | 1503 00 30  | 2005 90 10  | 2008 99 47  |
| 0206 90 91  | 0710 80 70  | 0812 90 70  | 1503 00 90  | 2007 91 90  | 2008 99 49  |
| 0206 90 99  | 0710 80 85  | 0812 90 99  | 1510 00 90  | 2007 99 10  | 2008 99 51  |
| 0207 13 91  | 0710 80 95  | 0813  | 1511 90 19  | 2007 99 91  | 2008 99 61  |
| 0207 14 91  | 0710 90 00  | 0901 11 00  | 1511 90 91  | 2007 99 93  | 2008 99 62  |
| 0207 26 91  | 0711 40 00  | 0901 12 00  | 1511 90 99  | 2008 20 19  | 2008 99 68  |
| 0207 27 91  | 0711 90 10  | 0901 21 00  | 1512 11 91  | 2008 20 39  | 2008 99 99  |
| 0207 34 10  | 0711 90 50  | 0901 22 00  | 1512 19 91  | 2008 20 51  | 2009 61 10  |
| 0207 34 90  | 0711 90 80  | 0901 90 10  | 1513 19 11  | 2008 20 59  | 2009 61 90  |
| 0207 35 91  | 0711 90 90  | 0901 90 90  | 1513 29 19  | 2008 20 71  | 2009 69 11  |
| 0207 36 81  | 0712 20 00  | 0904 20 10  | 1513 29 50  | 2008 20 79  | 2009 69 19  |
| 0207 36 85  | 0712 90 05  | 0904 20 30  | 1513 29 91  | 2008 20 91  | 2009 69 51  |
| 0207 36 89  | 0712 90 11  | 0904 20 90  | 1513 29 99  | 2008 20 99  | 2009 69 59  |
| 0209 00 11  | 0712 90 30  | 1001 10 00  | 1515 11 00  | 2008 30   | 2009 69 90  |
| 0209 00 19  | 0712 90 50  | 1105 20 00  | 1515 19 10  | 2008 92 12  | 2009 80 19  |
| 0209 00 30  | 0712 90 90  | 1204 00 90  | 1515 19 90  | 2008 92 14  | 2009 80 36  |
| 0210 99 10  | 0713 10 10  | 1205 10 10  | 1515 21 10  | 2008 92 32  | 2009 80 38  |
| 0210 99 71  | 0713 10 90  | 1205 90 00  | 1515 21 90  | 2008 92 34  | 2009 80 50  |
| 0210 99 79  | 0713 40 00  | 1206 00 10  | 1515 29 10  | 2008 92 36  | 2009 80 63  |
| 0210 91 00  | 0806 10 10  | 1207 50 10  | 1515 29 90  | 2008 92 38  | 2009 80 69  |
| 0210 92 00  | 0806 20   | 1207 50 90  | 1515 90 51  | 2008 92 51  | 2009 80 71  |
| 0210 93 00  | 0808 20 90  | 1207 91 10  | 1515 90 59  | 2008 92 59  | 2309  |
| 0210 99 39  | 0809 20 05  | 1207 91 90  | 1515 90 91  | 2008 92 72  |   |

<sup>(1)</sup> Quale definito nel decreto del governo della Repubblica slovacca n. 598/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica slovacca.

▼ **M122**

## ALLEGATO B(b)

**Le importazioni nella Repubblica slovacca dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate**

| Codice della tariffa doganale slovacca         | Designazione delle merci <sup>(1)</sup>  | Dazio ad valorem applicabile | Quantità dal 1° 7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annuale dal 1° 7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche                            |
|--|--|------------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| 0201<br>0202                                   | Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate                           | esenzione                    | 1 750   | 3 500  | 0                                | ( <sup>2</sup> )                                   |
| da 0206 10 a 29<br>0210                        | Carni di animali della specie bovina (frattaglie)  | esenzione                    | 500   | 1 000  | 0                                | ( <sup>2</sup> )                                   |
| 0204   | Carni di animali della specie ovina  | esenzione                    | illimitata  | illimitata                                     |                                  | ( <sup>2</sup> )                                   |
| ex 0203  | Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate                  | esenzione                    | 2 800   | 3 000  | 300                              | ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> ) ( <sup>4</sup> ) |
| da 0210 11 a<br>0210 19                        | Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate                              |                              |   |  |                                  |  |
| 0207   | Polli, freschi, refrigerati o congelati  | esenzione                    | 650   | 725  | 75                               | ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )                  |
| da 1602 31 a<br>1602 39                        | Preparazioni e conserve di carni di volatili   |                              |   |  |                                  |  |
| 0402   | Latte in polvere e latte condensato  | esenzione                    | 350   | 500  | 0                                | ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )                  |
| da 0403 10 11<br>a 39<br>da 0403 90 11<br>a 69 | Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati                        |                              |   |  |                                  |  |
| 0404   | Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte                            | esenzione                    | 250   | 500  | 0                                | ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )                  |
| ex 0405  | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30 | esenzione                    | 252   | 300  | 0                                | ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )                  |
| 0406   | Formaggi e latticini   | esenzione                    | 1 895   | 2 100  | 195                              | ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )                  |
| 0408 11 80                                     | Tuorli di uova, essiccati  | 14,5                         | illimitata  | illimitata                                     |                                  |  |

## ▼ M122

| Codice della tariffa doganale slovacca | Designazione delle merci <sup>(1)</sup>                     | Dazio ad valorem applicabile | Quantità dal 1° 7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annuale dal 1° 7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche           |
|--|---|------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| 0408 91 80                             | Uova di volatili, essiccate                                 | 14,5                         | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 0701 90 50                             | Patate, di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno            | esenzione                    | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 0701 90 10<br>0701 90 90               | Patate, altre   | 6                            | 500   | 500  | 0                                | ( <sup>3</sup> )                  |
| 0702 00 00                             | Pomodori, freschi   | esenzione                    | 2 600   | 2 900  | 300                              | ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> ) |
| ex 0704 10 00                          | Cavolfiori e cavoli broccoli (dal 15 aprile al 30 novembre) | 6                            | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 0704 90 10                             | Cavoli bianchi e cavoli rossi                               | 6                            | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 0704 90 90                             | Altri   | 6                            | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| ex 0705 11 00                          | Cavoli a cappuccio (dal 1° aprile al 30 novembre)           | 5,9                          | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 0708 10 90                             | Piselli, freschi o refrigerati (dal 1° giugno al 31 agosto) | esenzione                    | 130   | 145  | 15                               | ( <sup>3</sup> )                  |
| 0708 90 00                             | Legumi di granella  | 5,9                          | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 0709 60 10                             | Peperoni  | 4,3                          | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 0709 60 99                             | Altri   | 4,3                          | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 0807 11 00                             | Cocomeri  | 4                            | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 0809 10 00                             | Albicocche  | 4,2                          | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 0809 30 10                             | Pesche noci   | 4                            | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 0808 10                                | Mele, fresche   | esenzione                    | 7 500   | 15 000   | 0                                | ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> ) |
| 1001                                   | Frumento (grano) e frumento segalato                        | esenzione                    | 15 000  | 30 000   | 0                                | ( <sup>2</sup> )                  |
| 1002                                   | Segala  | esenzione                    | 1 000   | 2 000  | 0                                | ( <sup>2</sup> )                  |
| 1003                                   | Orzo  | esenzione                    | 15 000  | 30 000   | 0                                | ( <sup>2</sup> )                  |
| 1004                                   | Avena   | esenzione                    | 500   | 1 000  | 0                                | ( <sup>2</sup> )                  |
| 1005 10 90<br>1005 90 00               | Granturco   | esenzione                    | 5 350   | 10 000   | 0                                | ( <sup>2</sup> )                  |

## ▼ M122

| Codice della tariffa doganale slovacca | Designazione delle merci <sup>(1)</sup>  | Dazio ad valorem applicabile | Quantità dal 1° 7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annuale dal 1° 7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche           |
|--|--|------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1006                                   | Riso   | esenzione                    | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 1008                                   | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali  | esenzione                    | 500   | 1 000  | 0                                | ( <sup>2</sup> )                  |
| 1107 10 99                             | Malto  | esenzione                    | 1 500   | 3 000  | 0                                | ( <sup>2</sup> )                  |
| 1516 10                                | Grassi e oli animali   | 10                           | 1 000   | 1 000  | 0                                | ( <sup>3</sup> )                  |
| 1516 20                                | Grassi e oli vegetali  | 9                            | 1 000   | 1 000  | 0                                | ( <sup>3</sup> ) ( <sup>5</sup> ) |
| 1517 10 90                             | Margarina  | 10                           | 270   | 270  | 0                                | ( <sup>3</sup> )                  |
| 1601 00                                | Salsicce, salami e prodotti simili   | esenzione                    | 300   | 350  | 50                               | ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> ) |
| da 1602 41 a 1602 49                   | Preparazioni e conserve di carni suine   |                              |   |  |                                  |                                   |
| ex 1602 20 90                          | Pâté, di diverse grandezze   | 9                            | 265   | 265  | 0                                | ( <sup>3</sup> )                  |
| 1602 50                                | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina | esenzione                    | 100   | 200  | 0                                | ( <sup>2</sup> )                  |
| 1703                                   | Melassi  | esenzione                    | illimitata  | illimitata                                     |                                  | ( <sup>2</sup> )                  |
| ex 2001 90 96                          | Asparagi   | esenzione                    | 130   | 145  | 15                               | ( <sup>3</sup> )                  |
| 2002                                   | Pomodori, preparati o conservati   | esenzione                    | 1 300   | 1 450  | 150                              | ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> ) |
| 2005 90 60                             | Carote   | 5                            | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 2005 90 70                             | Miscugli di ortaggi  | 5                            | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 2005 90 80                             | Altri  | 5                            | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 2008 50                                | Albicocche   | 4                            | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 2008 70                                | Pesche   | 4                            | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 2008 92 16<br>2008 92 16<br>2008 92 16 | Miscugli di frutta   | 4                            | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 2009 69 71                             | Succhi d'uva   | 2                            | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |
| 2009 69 79                             |  | 2                            | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                                   |

▼ **M122**

| Codice della tariffa doganale slovacca | Designazione delle merci <sup>(1)</sup> | Dazio ad valorem applicabile | Quantità dal 1° 7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) | Quantità annuale dal 1° 7.2003 (in tonnellate) | Incremento annuo (in tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|--|---|------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| 2009 71                                | Succhi di mela                          | 10                           | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| 2009 79                                |   | 10                           | illimitata  | illimitata                                     |                                  |                         |
| 2401                                   | Tabacchi non lavorati                   | 2,4                          | 1 000   | 1 000  | 0                                | <sup>(3)</sup>          |

<sup>(1)</sup> La designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

<sup>(2)</sup> Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione e che sono accompagnati da un certificato attestante che non è stata pagata alcuna restituzione all'esportazione.

<sup>(3)</sup> I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sono sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

<sup>(4)</sup> Esclusi i filetti presentati separatamente.

<sup>(5)</sup> Escluse le voci 1516 20 95, 1516 20 96 e 1516 20 98.

▼ **M122**

## ALLEGATO ALL'ALLEGATO B(b)

## COMUNITÀ EUROPEA — TITOLO DI ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE A G R E X

|                                  |  |  |   |   |  |
|----------------------------------|--|--|---|---|--|
| <b>ESEMPLARE PER IL TITOLARE</b> | <b>1</b>   | 1. <b>Organismo emittente del titolo</b> (nome e indirizzo)  | 2. Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente (*)   | No /  |  |
|                                  |  |  | 3.  |   |  |
|                                  |  | 4. <b>Titolare</b> (nome, indirizzo completo e Stato membro) | 5. <b>Organismo emittente dell'estratto</b> (nome e indirizzo)  |   |  |
|                                  |  | 6. Diritti ceduti a  | 7. Paese di destinazione Obbligatorio   |   |  |
|                                  |  | dal  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO   |   |  |
|                                  |  | Timbro dell'organismo competente:                            | 8. Richiesta fissazione anticipata  | 9. Attribuzione richiesta                               |  |
|                                  |  |  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |  |
|                                  |  |  | 10. Data del deposito del titolo originale  |   |  |
|                                  |  |  | 11. Importo totale della cauzione   |   |  |
|                                  | <b>1</b>   | 13. <b>PRODOTTO DA ESPORTARE</b>                             |   | 12. <b>ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ</b>                    |  |
|                                  | 14. Denominazione commerciale  |  |   |   |  |
|                                  | 15. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)                          |  | 16. Codice(i) NC  |   |  |
|                                  | 17. Quantità (°) in cifre  | 18. Quantità (°) in lettere                                  | 19. Tolleranza % in più   |   |  |
|                                  | 20. Note particolari   |  |   |   |  |
|                                  | 21. <b>RESTITUZIONE PREFISSATA VALIDA IL</b>                                     |  |   |   |  |
|                                  | 22. Condizioni particolari   |  |   |   |  |
|                                  | 23. Rilasciato a<br>il con il n.<br><br>Firma e timbro dell'organismo emittente: |  | 24. Validità prorogata fino al<br>compreso (°)<br><br>A , il<br><br>Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo: |   |  |

(\*) Da riempire se la firma e il timbro sono apposti nella casella 23.  
(°) Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.

▼ **M122**

| 27. <b>IMPUTAZIONI</b><br>Indicare nella parte 1 della colonna 29 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputabile |   |  |  |
|--|---|--|--|
| 28. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)  |   | 31. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione | 32. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione |
| 29. In cifre   | 30. In lettere per la quantità imputata |  |  |
| 1.   |   |  |  |
| 2.   |   |  |  |
| 1.   |   |  |  |
| 2.   |   |  |  |
| 1.   |   |  |  |
| 2.   |   |  |  |
| 1.   |   |  |  |
| 2.   |   |  |  |
| 1.   |   |  |  |
| 2.   |   |  |  |
| 1.   |   |  |  |
| 2.   |   |  |  |
| 1.   |   |  |  |
| 2.   |   |  |  |

33. Unire qui l'eventuale aggiunta.

▼ **M122***ALLEGATO C***ACCORDO****tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini**

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica slovacca, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:

| Codice NC | Designazione delle merci | Aliquota del dazio applicabile | Quantitativi annui (hl) |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| ex 2204   | Vini di uve fresche      | esenzione                      | 2 500                   |

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica slovacca non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
3. Le importazioni nella Repubblica slovacca dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:

| Codice della tariffa doganale slovacca | Designazione delle merci   | Aliquota del dazio applicabile | Quantitativi annui (hl) |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| ex 2204 10                             | Vini spumanti di qualità   | esenzione                      | 10 000                  |
| ex 2204 21                             | Vini di qualità di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |                                |                         |
| 2204 29                                | Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri      | 25 %                           | 20 000                  |

4. La Repubblica slovacca concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
5. Il presente accordo riguarda il vino
- a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione, e
- b) i) originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste nel titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>;
- ii) originario della Repubblica slovacca, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione slovacca. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

**▼ M122**

6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).
7. Le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.
8. Le parti contraenti convengono di proseguire immediatamente i negoziati già avviati allo scopo di concludere rapidamente un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni delle bevande spiritose e dei vini, compreso lo «Slovenske Tokajske Vno» originario della parte slovacca della regione di coltivazione del Tokaj.
9. Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
10. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.
11. Il presente accordo si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Repubblica slovacca.